



Reti Medievali

Rivista

VI - 2005/1 (gennaio-giugno)

www.rivista.retimedievali.it



Reti Medievali Rivista è presente nei cataloghi di centinaia di biblioteche nel mondo e nelle principali banche dati di periodici.

Reti Medievali – Firenze University Press
giugno 2005

ISSN 1593-2214

Indice

Saggi

1. Simone Balossino
Iustitia, lex, consuetudo: per un vocabolario della giustizia nei capitolari italici 3
2. Mariano Dell’Omo
Sottoscrizioni autografe nelle più antiche carte del monastero di S. Liberatore alla Maiella. Contributo alla storia del rapporto tra scrittura e alfabetismo in Abruzzo nel secolo X 51

Materiali

3. Fabrizio Titone
I consigli populares del 29 aprile e del 6 maggio 1450. Confronto istituzionale e conflitto politico a Palermo 111
4. Giulia Scarcia
Il Gruppo Interuniversitario per la Storia dell’Europa Mediterranea: analisi di un percorso 127

Recensioni

5. Luigi Russo
ALIM, Archivio della latinità italiana del Medioevo 149
6. Claudio Azzara
Benjamin G. Kohl, The Records of the Venetian Senate on Disk, 1335-1400, CD-ROM, Italice Press, New York 1997-2000 153

Bibliografie

7. Tommaso di Carpegna Falconieri, Valeria Beolchini
Bibliografia di storia di Roma in età medievale (1996-2003) 159

Schedario	169
Abstracts e Keywords	215
Presentazione, Redazione, Referees	223

RM

Saggi

***Iustitia, lex, consuetudo:* per un vocabolario della giustizia nei capitolari italice**

di Simone Balossino

1.1. I capitolari: definizioni e precisazioni.

Lo studio sui capitolari pubblicato verso la metà del secolo scorso a opera di François-Louis Ganshof, ancora oggi una delle opere di riferimento per chi si accosta a tali documenti, offre una chiara definizione dei capitolari, anche se implica una gran quantità di precisazioni e specificazioni ulteriori. I capitolari sarebbero “atti del potere” che i sovrani carolingi adottavano per rendere valide le diverse misure di ordine legislativo o amministrativo il cui testo è generalmente diviso in articoli¹.

Così definiti, i capitolari indicano essenzialmente i documenti promulgati dai sovrani e dagli imperatori carolingi nel corso dei placiti, cioè le assemblee che vedevano riuniti con il sovrano i grandi dell'impero, laici ed ecclesiastici². Durante le sedute al sovrano erano sottoposti problemi di natura e di carattere molto diverso per i quali si aspettava una pronta risoluzione. Al termine del placito l'imperatore procedeva alla promulgazione della legge, che avveniva *per verbum regis*, atto considerato come l'attributo necessario per una regolare accettazione della legge: tale *adnuntiatio* rappresenta, però, con buona probabilità, solo una breve sintesi finale di tutte le disposizioni prese durante il placito. Le leggi, nella loro forma completa, subivano infatti una redazione *per capitula* da un'apposita commissione di esperti. Questi articoli erano poi affidati a *missi* e a *comites* affinché si preoccupassero della loro diffusione nei territori del regno³.

Questo lavoro ha come obiettivo lo studio del vocabolario della giustizia nei capitolari italice, i testi legislativi prodotti in Italia durante la dominazione carolingia tra la fine del secolo VIII e l'intero secolo IX⁴. Le analisi svolte negli ultimi anni hanno già dimostrato quanto possa essere fruttuoso un simile

approccio che osserva il lessico cercando di restituirgli la sua specifica dimensione temporale⁵.

L'esame di queste fonti normative presenta tuttavia delle difficoltà dovute soprattutto allo stato ancora imperfetto degli studi relativi alla loro tradizione⁶. I capitolari soffrono di una notevole disomogeneità dovuta non solo al fatto che essi non costituiscono un'opera letteraria prodotta da un singolo autore ma anche perché non rappresentano un testo normativo consolidato e trasmesso a partire da una redazione ufficiale. Essi ci sono giunti, in base alle considerazioni già esposte, sotto una pluralità di redazioni, risultati dall'opera di più di scribi che raccoglievano per iscritto quanto sentivano pronunciare *per verba*⁷.

Si noterà tuttavia, in modo particolare riflettendo sulle formule ricorrenti usate nei vari testi normativi, che, seppure con le dovute cautele imposte dal numero esiguo di testi a nostra disposizione⁸, i tratti unificanti nello stile e nelle forme delle diverse redazioni sono notevoli. Il vocabolario comune usato per la composizione delle norme tende a rimanere omogeneo col passare del tempo. Esso potrebbe dunque essere concepito essenzialmente come un prodotto dell'ambiente culturale e giuridico che lo ha determinato e prodotto: i suoi mutamenti e le sue variazioni sembrano dovuti soprattutto alla generale e naturale evoluzione linguistica piuttosto che all'eterogeneità dei diversi redattori.

Un altro limite dell'analisi presentata in questa sede è rappresentato dal ristretto numero di termini scelti all'interno di quel vasto complesso definibile come "vocabolario della giustizia", tra cui spiccano *iustitia*, lemma base della ricerca, *lex* e *consuetudo*. Le differenti particolarità d'uso di questi vocaboli concorrono tuttavia a delineare più chiaramente alcuni tratti del sistema giuridico dei secoli VIII e IX. La parziale indeterminazione sulla trasmissione dei capitolari e sul loro confluire nelle diverse raccolte rende forse relativo il valore statistico dei risultati, che rimane coerente comunque con l'insieme attualmente accreditato dagli studiosi e qui preso in considerazione.

L'analisi, inoltre, si basa unicamente sullo studio dei capitolari italici senza tenere in considerazione altre importanti fonti con cui potevano attuarsi interferenze a livello lessicale: prima di tutto i placiti, ma in generale i diplomi. Il confronto con i risultati di un'indagine estesa ad altri tipi di fonti e condotta con un simile approccio – che tiene conto dell'aspetto sia quantitativo sia qualitativo delle occorrenze e considera i diversi termini nella loro globalità, in riferimento a un quadro storico, sociale e politico completo – fornirebbe infatti l'ideale completamento e il perfezionamento adeguato di questa ricerca.

1.1. *I capitolari italici.*

Com'è noto, quando nel 774 Carlo Magno abbatté la dominazione longobarda, il *regnum Langobardorum* non fu cancellato, ma subì solo un cambiamento di dinastia. Pur mantenendo una certa autonomia, fu inglobato nel grande regno franco: ebbe un proprio sovrano, una propria amministrazione e fu dotato soprattutto di leggi proprie. Trovarono applicazione nella penisola

sia disposizioni generali, che erano valide anche per gli altri territori del dominio franco, sia disposizioni particolari, emanate dai sovrani esclusivamente per l'Italia⁹. L'applicazione in Italia delle disposizioni generali, con buona probabilità volte in una *forma longobardica* più adatta alla realtà italiana, non era però scontata come si potrebbe pensare¹⁰. L'aristocrazia del regno tendeva infatti a opporsi ai provvedimenti adottati nel corso delle diete franche, se prima non era effettuata una loro esplicita accettazione da apposite assemblee italiane. Per questo motivo molte disposizioni generali rimasero inascoltate in Italia, come evidenzia lo stesso Carlo Magno in una lettera inviata al figlio Pipino alcuni anni dopo l'incoronazione a imperatore¹¹.

Nell'832 Lotario I fece procedere a una revisione dei capitoli provenienti dagli editti di Carlo Magno e di Ludovico il Pio, per stabilire quali di questi potevano essere validi per il regno italiano. La raccolta che fu prodotta prese il nome di *Capitulare Papiense* e divenne, in seguito, il punto di partenza per una nuova compilazione che fu intrapresa negli ultimi anni del secolo IX, con ogni probabilità a Pavia, e che fu chiamata *Capitulare Italicum*, una sorta di anticipazione di quelli che adesso sono definiti "capitolari italiani". Il *Capitulare Italicum* fu aggiunto agli editti dei sovrani longobardi e concepito come naturale prosecuzione della loro legislazione. Nel secolo X prese il nome di *Liber Papiensis*, che rimase in vigore fino al secolo XI, quando fu soppiantato da una nuova sistematica raccolta di testi, detta *Lombarda*¹². Occorre dunque essere ben consapevoli questo intenso lavoro di risistemazione.

1.2. *Oralità e scrittura.*

La questione del rapporto tra la trasmissione orale dei capitolari e la loro tradizione scritta è stata ampiamente dibattuta¹³. Vi è unanimità nel rilevare come non sia possibile stabilire una precisa gerarchia tra queste due forme della produzione legislativa senza incorrere in uno schematismo che si rivelerebbe eccessivo: in realtà non si tratterebbe di ambiti contrapposti, ma facenti parte di un medesimo sistema, nel quale possono coesistere e succedersi con organicità¹⁴.

Lo studio di Ganshof sui capitolari pone l'accento sull'importanza primordiale della promulgazione orale, giudicata come base costitutiva del diritto. La legge annunciata *per verbum regis* costituisce la condizione principale senza la quale rischiava di non essere ufficialmente riconosciuta a livello sia generale sia locale¹⁵. Si riferisce del resto proprio al contesto italiano la lettera di Carlo al figlio Pipino, in cui con tono irritato l'imperatore biasimava i suoi ufficiali che rifiutavano di obbedire alle disposizioni rese pubbliche nell'803, perché non vi era stata un'effettiva *adnuntiatio* imperiale delle stesse¹⁶. Lasciamo un momento da parte le ragioni politiche insite nell'atteggiamento assunto dai funzionari italiani, sul quale si ritornerà in seguito: è adesso importante rilevare che esistevano effettivamente letture pubbliche dei testi, quasi sicuramente accompagnate da traduzioni in una lingua più accessibile alla totalità degli astanti. La voce e la parola, soprattutto se emesse da un sovrano universale, rivestivano grande importanza perché possedevano quei caratteri

di infallibilità e autorità, considerati condizioni necessarie dell'accettazione ufficiale della *lex*.

Un altro tratto caratteristico che accompagnava l'*adnuntiatio* dei documenti è sicuramente quello della ritualità che traspariva nel corso delle proclamazioni, spesso rafforzata da gesti o azioni che sono rimaste impresse nelle numerose illustrazioni delle collezioni legislative a noi pervenute, prodotte nei secoli successivi¹⁷. Infine, l'importanza della promulgazione orale è quasi scontata se si considera il raro impiego che la scrittura aveva nella società dei secoli VIII e IX, anche se la tradizione scritta in Italia rimane più forte che nei territori d'oltralpe¹⁸.

Oltre però all'indubbia preesistenza della promulgazione orale rispetto alla tradizione scritta, è fondamentale notare come essa fosse anche il miglior veicolo di diffusione delle disposizioni legislative in tutte le regioni del regno. È in questo caso che l'oralità assume un valore importante, proprio grazie alla sua capacità non solo di giungere quasi in ogni luogo, avendo la parola stessa per sua natura pochi ostacoli naturali da superare per espandersi, ma anche di essere conosciuta da tutti coloro che non erano in grado di leggere. A conferma di questa affermazione potrebbero essere citati i molti esempi in cui emergono ripetizioni non solo di singoli termini, ma anche di intere formule con evidente funzione mnemonica¹⁹.

Sarei propenso a credere, tuttavia, che la piena validità della legge, quanto meno in Italia, risiedesse nella tradizione scritta dei testi legislativi. Nell'analisi dei capitolari italice sembra che sia lo scritto a rendere vincolante la legge e che solo dalla sua redazione ufficiale dipenda la piena legittimità. Questa importante formalizzazione della procedura giuridica italice si rivolgeva soprattutto ai molti giudici che si trovavano spesso a deliberare le sentenze *per arbitrium*, cioè senza una precisa applicazione delle norme ufficiali. L'azione di Carlo Magno provocò un cambiamento di tendenza nella tradizione scritta dei documenti, segnando di fatto il passaggio dalla fase "primitiva" dell'oralità a quella più evoluta della scrittura, "a garanzia della certezza del diritto"²⁰.

Questa prassi spinse altri sovrani italice ad ammonire tutti coloro che si occupavano in maniera non adeguata dell'amministrazione giudiziaria consigliando loro una *diligentissima examinatione secundum scriptam legem*²¹, cioè invitando al rispetto per la legge depositata presso le cancellerie o conservata nelle differenti raccolte; anche se poi l'idea di un'archiviazione sistematica e regolare dei documenti può non sempre rivelarsi conforme alla realtà dei fatti²². Raccolte di testi giuridici sicuramente esistevano e dovevano essere incoraggiate dal potere centrale, anche se risultano inferiori per numero alle nostre aspettative.

L'età carolingia si configura dunque come età di sviluppo della tradizione scritta dei documenti. È grazie a questa tradizione scritta che la riorganizzazione amministrativa carolingia, avviata non solo in Italia, poté esprimersi nel modo più alto e completo, non solo in virtù della costruzione di un grande apparato legislativo, ma anche perché consentì un più saldo legame tra il potere centrale e tutti gli organismi periferici²³.

1.3. *Periodizzazione.*

Per rendere l'analisi lessicale dei capitolari italice più agevole e calibrata è necessario operare una suddivisione cronologica all'interno del complesso dei testi a noi pervenuti. Questo criterio, che non è immune da semplificazioni e schematizzazioni, permette di osservare con maggiore facilità i cambiamenti e le analogie presenti all'interno dei differenti blocchi documentari.

La suddivisione che probabilmente più rispetta l'equilibrio esistente all'interno dei documenti è quella che prende come base di partenza il sovrano promulgante²⁴. Grazie a questa partizione è possibile individuare quattro macro-periodi all'interno dell'esperienza carolingia in Italia, ognuno dei quali caratterizzato da una differente qualità dell'autorità centrale e da una personale visione dell'ordinamento giuridico.

Primo gruppo: capitolari di Carlo Magno e di Pipino. Il primo gruppo è formato dai capitolari promulgati durante i regni di Carlo Magno, di Pipino e di Bernardo. All'interno di questo grande insieme, composto da 19 testi redatti nell'arco di circa 37 anni, si assiste alla progressiva formazione del sistema amministrativo franco per la penisola italiana²⁵. Con più precisione, all'interno di questa sezione, i documenti legislativi sembrano delineare essenzialmente due diversi orientamenti politici adottati dai primi sovrani perché da un lato dimostrano con chiarezza il loro impegno per una veloce riorganizzazione amministrativa del *Regnum Langobardorum*, indebolito dalla recente guerra, dall'altro cercano di rinsaldare la conquista con l'introduzione di alcuni provvedimenti tesi a uniformare gradualmente l'amministrazione longobarda a quella franca²⁶.

I capitolari che datano tra il 776 e il 787-788 sono infatti caratterizzati da una forte volontà di riordinamento complessivo, soprattutto dal punto di vista amministrativo, come appare evidente nel capitolare di Carlo del 776 indirizzato alla *gens italiana*. Questo testo è redatto per arginare la crisi sorta in seguito alla guerra combattuta contro i Longobardi²⁷ e mira alla cancellazione degli abusi e delle illegalità, tutelando le chiese, gli esponenti del clero e tutti i *minus potentes* presenti sul territorio, per ristabilire la pace sociale scoraggiata soprattutto dalle spinte autonomistiche dei duchi longobardi, che tentano di esercitare un controllo più saldo sulle aree meridionali della penisola²⁸. Da questo provvedimento, e anche da quelli immediatamente successivi, emerge però con chiarezza la volontà di attivare un ordinamento periferico all'interno del quale i funzionari del regno, tra le loro principali competenze, avessero quella di garantire un completo ristabilimento della giustizia: questa indicazione è da intendere sia in senso ideologico, con un evidente intento propagandistico, sia in senso pratico, riferendosi così a un intervento concreto di riassetto amministrativo e di redistribuzione del potere. La giustizia diviene perciò, fin dalla primissima dominazione carolingia sul suolo italiano, il principale filo conduttore del programma politico franco.

Questo capitolare, tuttavia, proprio perché presenta tutti i caratteri di un testo redatto in una situazione eccezionale, non può chiarire in modo assoluto

e univoco la reale politica franca. Esso precisa solo gli aspetti iniziali grazie ai quali il consolidamento del potere politico in Italia può avere luogo²⁹. La lettera circolare del 779-780 e il capitolare mantovano del 781³⁰ sono i primi veri documenti legislativi che evidenziano il desiderio di ristabilire l'ordine nel *Regnum Langobardorum* tramite l'estensione all'Italia dei principi amministrativi franchi presentati nel capitolare di Hérstal del 779³¹. Non si assiste perciò a una costruzione originale e ben pianificata dell'apparato legislativo, ma a un innesto graduale delle normative franche su quelle longobarde già esistenti, in modo da indebolire i gruppi sociali longobardi politicamente ancora attivi. La successione carolingia in Italia, infatti, si attua con ritmi diversificati e progressivi, dominati in questo primo periodo da esigenze sia militari, sia politiche³². Anche la presenza del sovrano sul suolo italico, che diverrà più stabile solo nel corso del secolo IX, tende a confermare la gradualità con cui si attuò la conquista. Gli altri capitolari presenti in questo primo macroperiodo sono attribuiti al figlio di Carlo, Pipino, il quale nel giorno di Pasqua del 781 fu consacrato *rex Langobardorum*. La sua autorità, nonostante la formale autonomia, non risultò mai veramente indipendente, come dimostra la presenza di un buon numero di uomini di fiducia dell'imperatore all'interno del regno e al suo fianco³³.

Sono i capitolari promulgati dall'801 all'813 i testi all'interno dei quali si assiste al vero tentativo di costruzione di un apparato legislativo franco per il territorio italico: il più eloquente in questo senso è sicuramente il cosiddetto *capitulare Italicum* emanato da Carlo una volta divenuto imperatore³⁴. Qui, pur ammettendo una continuità e una prosecuzione legislativa improntata al modello longobardo, spicca tutta l'individualità del *Regnum* che rimarrà, anche in seguito, una delle sue caratteristiche principali. Il Regno Italicum assume una posizione particolare all'interno dell'impero perché mantiene una relativa autonomia grazie a un "saldo e permanente nucleo gestionale dell'autorità regia" al suo interno³⁵.

Con il *capitulare Italicum* di Pipino risalente all'806-10, la lettera di Carlo indirizzata al figlio sempre nello stesso periodo e i due capitolari mantovani dell'813 i sovrani cercarono di spostare sempre più l'ordinamento pubblico del regno verso il modello franco³⁶. A tal fine fu attuata anche una decisa politica contro l'*élite* longobarda ancora potente e capace di indebolire l'autorità del re, benché formalmente legittimata nell'806 con la nota *divisio Imperii*³⁷.

Secondo gruppo: capitolari di Lotario I. I 13 capitolari promulgati tra l'822-23 e l'847 sono il prodotto legislativo del regno di Lotario I, re d'Italia dall'823 e imperatore dall'840 fino all'855. Lotario salì al trono dopo la morte di Bernardo, inaugurando una stagione del tutto nuova nella produzione e nella concezione della *lex scripta*. Secondo François Bougard è solo grazie a questo sovrano che la produzione legislativa italica si fa realmente abbondante e intensa³⁸: negli anni 822-25, periodo che può essere considerato come il più produttivo del suo regno, la cancelleria regia produce ben sette documenti. Tra questi sono da evidenziare, per importanza, i capitolari emanati a

Corteolona, nei quali il contenuto tende a specializzarsi. Possiamo distinguere il testo dell'822-23 redatto a Corteolona dedicato esclusivamente ai conti, dal capitolare olonnese dell'825, nel quale si prendono decisioni su temi ecclesiastici³⁹. Altri capitolari sono promulgati con motivazioni ben precise e a volte pressati, come avviene per un capitolare di difficile datazione e indirizzato ai monasteri da ispezionare, per il testo dell'825 riguardante la spedizione in Corsica e soprattutto per il capitolare dell'847, redatto in vista dell'imminente spedizione contro i Saraceni che opprimevano con razzie e rapine i territori centro-meridionali della penisola⁴⁰. Il potenziamento della normativa militare rappresenta, infatti, uno dei cardini della dominazione carolingia⁴¹, continuamente tesa verso la ricerca di nuove forme di reclutamento in caso di guerra.

Nonostante questa produzione risulti specializzata e particolarmente abbondante, la presenza di Lotario sul suolo italico negli anni del suo regno non è costante. Mentre alcuni hanno evidenziato il fatto che il titolo imperiale procura direttamente un indiscutibile "interesse" verso gli aspetti relativi alla legislazione⁴², quella dignità provoca soprattutto un progressivo allontanamento "fisico" dal *Regnum Langobardorum*. Da Lotario in poi quasi tutti i re d'Italia sono anche imperatori: questo determina un mutamento nella forma stessa del potere che diviene sempre meno presente e in forte contrasto con le crescenti clientele dei *potentes*⁴³. Le continue assenze di Lotario, unite alla sporadica presenza dei *missi dominici* negli anni del suo regno, rallentano l'amministrazione giudiziaria. La situazione emerge in tutta la sua gravità nelle disposizioni straordinarie emanate durante le visite nella penisola tese, soprattutto, a risanare sia la crisi istituzionale ed economica del regno, sia la decadenza culturale e morale del clero⁴⁴. Ciò è ravvisabile nella *constitutio Romana* emanata nell'824 come pure nelle disposizioni redatte a Corteolona nell'anno successivo⁴⁵.

A partire dall'anno 834 l'autorità regia sembra però avere una consistenza più salda, anche se la figura del sovrano ha assunto una fisionomia più autonoma già dopo l'823, quando il re soggiorna per la prima volta in Italia⁴⁶: la stessa titolazione del regno muta nei documenti prodotti dalla cancelleria regia durante il governo di Lotario, da *Regnum Langobardorum* a *Regnum Italiae*, come è definito dopo l'834.

Terzo gruppo: capitolari di Ludovico II. Il terzo gruppo di capitolari risulta composto dai documenti redatti durante il regno di Ludovico II, re d'Italia dall'844 e imperatore dall'855. La pur abbondante documentazione, prodotta dalle frequenti assemblee convocate negli anni di regno di questo sovrano, risulta, dal punto di vista più strettamente legislativo, limitata rispetto a quella di altri periodi⁴⁷. La precaria situazione delineatasi già durante il regno di Lotario resta preoccupante anche durante il governo di Ludovico a causa dell'autonomia acquisita dai grandi del regno⁴⁸, delle incursioni saracene e della politica sempre più autonoma della Chiesa. Al pari dei capitolari redatti durante il regno di Lotario I, anche i documenti legislativi di Ludovico II risentono di una marcata specializzazione e di una diversificazione. Soprattutto le

problematiche di carattere ecclesiastico sembrano interessare e preoccupare i *potentes* del regno, come traspare nel testo della sinodo di Pavia nell'850, in cui i problemi più urgenti sofferti dal clero – decadenza morale, soprusi commessi da vescovi, disobbedienza ai canoni – emergono in tutta la loro drammaticità⁴⁹. Le deliberazioni dei vescovi riuniti a Pavia pongono l'accento su un elemento caratterizzante la politica carolingia: l'appoggio offerto al sovrano dai vertici sociali, sia laici, sia ecclesiastici, che alimentavano una base politica stabile attorno al sovrano⁵⁰.

Il processo di rafforzamento del potere regio, già iniziato sotto Lotario, è proseguito da Ludovico grazie anche alla sua continua presenza in Italia⁵¹. Gli sforzi compiuti da Ludovico per arginare una situazione di crisi, apertasi già con la morte di Carlo, tendono però all'insuccesso. Pier Paolo Bonacini ha percepito nell'eccessiva frammentazione del regno, causata dalla crescita continua di poteri a base locale, il problema più grave manifestatosi durante la dominazione carolingia⁵². La produzione legislativa durante il regno di Ludovico, infatti, fu condizionata prevalentemente da motivazioni di politica "interna", come appare dal capitolare redatto per la spedizione beneventana dell'866. L'azione dell'imperatore nel territorio meridionale, tesa a rinsaldare la sua autorità in un'area di forte tradizione longobarda, fu al centro degli ultimi anni di regno, quando la produzione legislativa di Ludovico si arresta definitivamente, anche a causa degli insuccessi militari⁵³.

Quarto gruppo: capitolari di Carlo II e dei successivi re d'Italia. Si è visto dunque che la produzione di testi legislativi si dirada già a partire dal regno di Ludovico II. Dalla seconda metà del secolo IX in poi si assiste a un pressoché totale abbandono di questo "moyen de gouvernement", così come è stato definito da Bougard⁵⁴. Dopo la morte di Ludovico II, il papa Giovanni VIII e i grandi del regno propendono per la scelta di Carlo il Calvo, già a capo dei Franchi occidentali, come successore. Secondo un copione già osservato, la notte di Natale dell'875 Carlo il Calvo è unto imperatore dal papa e dopo poche settimane consacrato re d'Italia a Pavia. Le tensioni accumulate durante gli anni di regno di Ludovico, intimamente legate alla struttura istituzionale del regno, affiorano con tutta la loro violenza negli anni successivi⁵⁵. Il primo documento del nuovo imperatore è il capitolare emanato l'indomani della sua incoronazione, nel febbraio dell'876 a Pavia⁵⁶. Con questo atto egli si inserisce in una prassi ormai divenuta abituale secondo la quale ogni cambiamento di dignità oppure ogni esordio di un nuovo governo è sancito dall'emissione di un testo legislativo⁵⁷.

A parte il documento di Carlo II, nel quarto gruppo sono molti i testi che non presentano gli elementi distintivi propri dei capitolari, perché cresce la sfiducia in questo strumento legislativo, che perde progressivamente l'efficacia che si presume avesse in precedenza⁵⁸. I riferimenti al passato sono molti, ravvisabili soprattutto nei continui richiami a precedenti disposizioni. Dopo Carlo II solo Guido e Lamberto di Spoleto producono ancora qualche testo degno di essere inserito nelle raccolte legislative successive⁵⁹. Il *Regnum* si avvia

dunque verso una situazione di dissesto, istituzionale e politico a causa delle continue lotte tra i *potentes* locali e oltralpini che si contendevano il titolo di re d'Italia⁶⁰. Questa situazione lasciò la possibilità ad altre forze, principalmente ai Bizantini, di emergere e consolidare la loro autorità politica e territoriale, perlopiù in un meridione devastato da continue incursioni saracene⁶¹.

2. *Iustitia*.

Il termine dal quale questa ricerca ha inizio è *iustitia*. Dai capitolari emerge una nozione di giustizia molto concreta, quasi materiale, proprio grazie al fatto che a essa sono riferiti elementi distintivi che sarebbero normalmente propri di una qualsiasi realtà oggettiva. L'incapacità di pensare alla giustizia come un qualcosa di assoluto e la propensione a vederla realizzata materialmente e presente nel mondo, con diverse sfumature, è una caratteristica che ben esemplifica quello che è stato definito da Paolo Grossi "naturalismo" giuridico, cioè "un diritto incapace di distaccarsi dai fatti, realizzante una forma elementare che su quei fatti si adagia, si modella, si fonda"⁶².

La difficoltà di astrazione si dimostra un tratto caratteristico di questo sistema legislativo, che palesa così un'estrema diversità da quello romano, in grado di enunciare nitidamente dei principi assoluti. L'idea altomedievale del diritto, che dagli storici del diritto è stata definita "primitiva", diventava così la migliore possibile per la società dell'epoca perché richiedeva e procurava il minor numero di astrazioni, rendendo lo *ius* accessibile a un numero maggiore di persone: la *res*, più del concetto stesso, assume così centralità nell'intero sistema altomedievale⁶³. Con il termine primitivo, che troppo sovente è considerato solo nella sua accezione negativa, non si vuole però caratterizzare questi sistemi giuridici in modo esclusivamente negativo, e giudicarli – adottando un'ottica comparativa – meno evoluti rispetto a quello romano. Essi sono e restano funzionali a gruppi umani con diverse strutture sociali e identità culturali che non possono sicuramente essere assimilate. Il confronto con altri sistemi giuridici si rivela utile solo come punto di confronto per evidenziare le eventuali difformità strutturali.

2.1. *Concretezza della giustizia nei capitolari italici*.

Nei capitolari italici il termine giustizia è impiegato nella maggior parte dei casi in unione con verbi transitivi oppure è seguito da aggettivi o pronomi possessivi. Tra i verbi più ricorrenti spiccano *facere* e *habere* ed è singolare il fatto che proprio questi verbi, così "elementari" nella loro forma, ci possono rivelare caratteristiche tipiche del vocabolario giuridico del tempo.

Ma la nozione di una giustizia "concreta" risiede, spesso in modo ancora più chiaro, anche in altri importanti fattori. L'uso di aggettivi e pronomi possessivi, direttamente o indirettamente legati a *iustitia*, ci mostra come esistessero diverse concezioni di giustizia a seconda del soggetto al quale era riferita. Noteremo dunque che la giustizia poteva essere assimilata a una proprietà personale, specifica di ogni soggetto giuridico, e il suo possesso poteva essere

rivendicato, con caratteristiche dissimili, anche dalle istituzioni laiche ed ecclesiastiche che ne erano le garanti. Questa particolarità è messa in risalto anche dal frequente utilizzo della forma plurale: erano dunque avvertite notevoli diversificazioni nella concezione della giustizia tanto da spingere i legislatori a ricorrere al plurale del termine.

Nel corso dell'analisi vedremo come i capitolari di Carlo e Pipino anteriori all'801 presentino caratteristiche originali rispetto agli altri che seguono, e proprio per questo motivo essi meritano considerazioni differenti. Si assisterà in questo primo gruppo alla progressiva affermazione di una nozione di giustizia definibile "concreta", mentre nei restanti provvedimenti se ne vedrà il consolidamento, anche se piuttosto modesto, e successivamente il progressivo declino.

2.2. Concretezza della giustizia nei capitolari di Carlo Magno e Pipino anteriori all'801.

L'idea che a ognuno appartenga una sua propria giustizia, personale e concreta, determinata grazie all'unione di *iustitia* con un verbo, un pronome o un aggettivo che esprima un possesso, emerge chiaramente nel primo gruppo di capitolari, e cioè in quelli di Carlo Magno e di suo figlio Pipino anteriori all'801. Si è già evidenziato come dopo la guerra contro i Longobardi e il passaggio di gran parte della penisola sotto il dominio carolingio la prima preoccupazione di Carlo sembra essere il ristabilimento completo della giustizia, soprattutto in favore dei gruppi sociali più deboli tra i quali spiccano i poveri, le vedove, gli orfani e le stesse chiese, come constatiamo già nei primi capitolari ricchi di provvedimenti volti alla loro tutela⁶⁴. Nel capitolare del 781, emanato da Mantova, è stabilito che *de iustitiis ecclesiarum Dei, viduarum, orfanorum, minus potentium volumus atque omnimodis precipimus ut omnes episcopi et abbates et comites secundum legem pleniter iustitiam faciant et recipiant*⁶⁵. Questo ammonimento volto al rispetto dei *minus potentes* è replicato nel capitolare di Pipino, già re d'Italia, composto probabilmente nel 782⁶⁶, in cui si prescrive che *viduas et orfanos tutorem habeant iusta illorum legem qui illos defensent et adiuvent, et per malorum hominum oppressiones suam iustitiam non perdant*⁶⁷. Nel capitolare di poco successivo del 787, il riferimento è rivolto, in questo caso, alle donne che, sposate con uomini longobardi condotti da Carlo come ostaggi in Francia, sono rimaste nel Regno italico senza alcuna protezione⁶⁸. In questi provvedimenti, che scaturiscono da evidenti necessità propagandistiche, è leggibile la volontà di ripristinare la pace, dopo le guerre continue della tarda età longobarda. Nei primi anni della dominazione carolingia in Italia, la gestione e la regolamentazione dei conflitti sembrava essere legata proprio alla tutela e al mantenimento di una giustizia sociale che diviene così il tema centrale del programma ideologico e politico da attuare nel *Regnum Langobardorum*⁶⁹. È per questo, appunto, che i richiami al ristabilimento della giustizia risultano più numerosi in questo primo gruppo di documenti rispetto a quanto si constata negli altri gruppi. Non si deve dimenticare inoltre il fatto che in questa prima fase si avverte nella figura del

sovrano una forte commistione di caratteri politici e religiosi, a differenza di quanto accade in altri periodi. Con la morte di Carlo e in seguito con quella di Pipino, che era stato fatto re dal padre stesso e dunque ne era il diretto successore, si affievolisce gradualmente l'immagine del sovrano-sommo sacerdote, difensore dei deboli e garante dell'ordine voluto da Dio che era stata utilizzata da Alcuino per delineare il modello del sovrano carolingio⁷⁰.

Se analizziamo la concentrazione di *iustitia* in tutti i capitolari prodotti per il *Regnum Langobardorum* vediamo il termine ricorrere:

- 39 volte nel primo gruppo composto dai 19 capitolari di Carlo e Pipino, redatti in un intervallo di circa 24 anni;
- 31 volte nel terzo e nel quarto gruppo, composti da 27 capitolari prodotti da Lotario I e da Ludovico II, che abbracciano un periodo di circa 43 anni;
- 2 volte solamente nel quarto gruppo che comprende gli ultimi 9 capitolari.

L'uso massiccio del termine *iustitia* aveva molto probabilmente un'importante funzione, sia psicologica sia propagandistica, e poteva così creare un'aspettativa più intensa, in tutti i ceti sociali italice, rispetto all'attuazione del programma politico carolingio. Non è però da sottovalutare il fatto che, con il passare del tempo, il vocabolario dei capitolari italice assume caratteri più originali grazie all'introduzione di un lessico giuridico diverso, più specifico e calibrato a seconda delle esigenze.

Habere dunque è uno dei verbi che mostra più chiaramente una nozione di giustizia così diversa da quella moderna. Il verbo ricorre molto spesso nei primi capitolari, per poi diventare sempre più raro, fino a scomparire del tutto negli ultimi testi a nostra disposizione. Il suo utilizzo quasi martellante è il primo elemento che induce a credere che la giustizia sia concepita come qualcosa di molto concreto, detenibile alla stregua di un bene personale e di cui si può rivendicare una precedente proprietà: è considerata quasi come un qualsiasi altro bene e come tale è reclamata. Sono costanti gli appelli al ristabilimento pieno e completo della giustizia, con continue esortazioni ai conti e agli avvocati in modo che prestino aiuto ai più deboli per evitare che *de illorum iustitias nulla neglegentia habeat*, come è prescritto nel capitolare mantovano del 781 redatto – lo si è già ricordato – in occasione di un placito generale⁷¹. Il successivo capitolare di Pipino, del 782 circa, ordina che ciascuno *iustitiam habeat ad requirendum*, e che questa sia amministrata soprattutto nei confronti di colui che *iustitiam habere non potuerit*⁷², così come si riscontra anche in altri capitoli⁷³. Infine, qualche anno dopo, ancora Pipino nel suo capitolare pavese prescriverà ai *missi* di indagare nel regno che tutti *iustitias sic pleniter habeant*⁷⁴.

I capitolari ora citati sono stati redatti nel corso di assemblee generali e placiti, con la partecipazione di esponenti dell'aristocrazia laica ed ecclesiastica e alla presenza del sovrano. Questo fatto ci indica come gli argomenti trattati rivestissero un'importanza tutt'altro che relativa e come le formule usate, con le implicazioni sociali e politiche che da esse si possono trarre, rispecchiassero

fedelmente il modo di pensare dei grandi del *Regnum Langobardorum*. Il capitolare del 781, infatti, è il risultato di un placito generale tenuto a Mantova (*De singulis capitulis, qualiter Mantua ad placitum generale omnibus notum fecimus*) e convocato con la finalità di estendere anche al Regno italico le disposizioni del capitolare di Hérstal⁷⁵. Anche il capitolare di Pipino redatto nel 782, già più volte citato, è promulgato durante una dieta mista cui era presente *Pipino excellentissimo regi gentis Langobardorum, cum adessent nobis cum singulis episcopis, abbatibus et comitibus seu et reliqui fideles nostros Francos et Langobardos qui nobiscum sunt vel in Italia commorantur*⁷⁶. Nel capitolare successivo, redatto nel 787 e attribuito a Pipino, si possono inoltre notare alcuni elementi che fanno propendere per una stesura operata con l'aiuto dei *potentes* del regno. Innanzi tutto occorre considerare che questo documento è emanato direttamente da Pavia, luogo fulcro della politica italiana⁷⁷. In secondo luogo nei codici conservati a Gotha, Modena, Ivrea e Monaco il titolo del capitolare è *incipit capitulare quem Pippinus rex instituit cum suis iudicibus in Pavia* e ciò non contrasta con i provvedimenti esposti nel capitolare che, se da un lato risentono del peso dell'autorità di Carlo Magno⁷⁸, dall'altro fanno emergere il prestigio sempre maggiore della classe degli *iudices*.

Concretezza e materialità come elementi qualificanti la giustizia risultano ancor più evidenti grazie ai riferimenti ai soggetti che ne rivendicano il possesso. Sono numerosi i casi in cui accanto al sostantivo *iustitia* è posto un pronome o un aggettivo possessivo. La giustizia diviene così un possesso personale non soltanto di soggetti giuridici qualsiasi, ma anche di istituzioni laiche ed ecclesiastiche: l'Impero, nella maggior parte dei casi rappresentato dal sovrano stesso, e la *Sancta Dei aeclesia*. Non è reperibile in tutto il complesso dei capitolari accenno alcuno a una giustizia concepita come qualcosa di unico e immutabile, come principio supremo e assoluto: essa è accolta invece come una nozione "molteplice" che sembra mutare a seconda del soggetto al quale si riferisce. Emergerebbero, in questo modo, essenzialmente due tipi di possesso della giustizia: semplificando molto la casistica presente nei documenti, si possono distinguere i titolari passivi di "giustizie", intese come diritti, dai titolari attivi di "giustizie", individuabili in coloro che si adoperano affinché questi diritti siano giustamente rispettati.

Sono molti gli esempi che si possono citare a conferma di quanto si è detto poc'anzi. Nel capitolare mantovano del 781 troviamo le espressioni *hoc ipse comis aut eius advocatus per sacramentum firmare possit, quod de illorum iustitias nulla negligentia habeat* e *de vassis regalis, de iustitiis illorum, ut ante comitem suum recipiant et redant*⁷⁹. Nel capitolare di Pipino del 782 in due capitoli appare il termine *iustitia* accompagnato entrambe le volte dal pronome possessivo *suam*: si legge *et per malorum hominum oppressiones suam iustitiam non perdant* e *simul et per nostram praeceptionem unusquisque iustitia sua accipiat* nella parte finale del testo⁸⁰. Per quanto riguarda gli altri soggetti cui la giustizia è riferita, l'occorrenza più interessante può essere indicata nel capitolare deciso in accordo con i vescovi longobardi. Vi si tratta della *iustitiam dominorum nostrorum regum* a cui le chiese, i monasteri e

gli xenodochi che ricadono sotto il mundio del signore devono accordarsi⁸¹. Il riferimento a una “giustizia dei sovrani”, piuttosto che a una legge con valenza territoriale, rende esplicito come esistessero più determinazioni per la nozione di *iustitia*. Questo aspetto introduce un'altra caratteristica peculiare nell'utilizzo del termine, che ne accentua la concretezza fin qui dimostrata.

Come si è anticipato, il sostantivo *iustitia* appare frequentemente al plurale. Il significato rimane però il più delle volte invariato: si parla, in questo caso, indifferentemente di “giustizia” o di “giustizie” senza che sia avvertita una distinzione tra le due forme. Il termine può assumere, tuttavia, valori e significati diversi. L'utilizzo del plurale del sostantivo *iustitia* è più frequente nei primi capitolari e con più precisione esso è presente:

- 18 volte nel primo gruppo⁸²;
- 1 volta nel terzo gruppo⁸³;
- 2 volte nel terzo gruppo⁸⁴
- nessuna volta nel quarto gruppo.

Questo avvicendamento tra *iustitia* e *iustitiae*, almeno a livello lessicale, è constatabile nel capitolare del 782, più volte ricordato, in cui si può notare come la forma singolare e quella plurale risultino essere perfettamente interscambiabili, senza che il significato di base risulti alterato: *Et si ipse pontifex, Francus aut Langobardus, distulerit iustitiam faciendum, tunc, iuxta ut ipsi episcopi eligerunt, ubi consuetudo fuerit pignerandi a longo tempore, ut et inantea in eo modo sit pro ipsas iustitias faciendas. Et hoc constitutio: ubicumque pontifex substantiam habuerit, advocatum abeat in ipsu comitatu, qui absque tarditate iustitias faciat et suscipiat*⁸⁵. Si può osservare come la forma *distulerit iustitiam faciendum* utilizzata in inizio frase sia mutata, alla fine della stessa, in *pro ipsas iustitias faciendas*.

Il capitolare pavese di Pipino del 787 esordisce con l'espressione: *In nomine Domini. Incipit capitula de diversas iustitias secundum sceda domni Caroli genitoris nostri*⁸⁶, con impiego dell'espressione *diversas iustitias* per indicare i casi giudiziari che saranno trattati nei capitoli successivi. Nel primo capitolo del medesimo capitolare si ritrova poi un'espressione analoga: *Placuit nobis atque convenit, ut omnes iustitiae pleniter factae esse debeant infra regnum nostrum absque ulla dilatione*. Per definire i “casi giudiziari” si ricorre così di nuovo alla forma plurale⁸⁷.

Il plurale di giustizia assume anche i significati di norme giuridiche e di diritti. L'accezione “diritti” può essere colta nel capitolare mantovano in cui si esprime interesse per i diritti delle chiese di Dio, delle vedove, degli orfani e dei deboli (*De iustitiis ecclesiarum Dei, viduarum, orfanorum, minus potentium volumus atque omnimodis precipimus ut omnes episcopi et abbates et comites secundum legem pleniter iustitiam faciant et recipiant*) e dei diritti dei vassalli del re (*De vassis regalis, de iustitiis illorum, ut ante comitem suum recipiant et reddant*)⁸⁸. Un caso interessante è rappresentato da un'altra norma del medesimo capitolare, in cui è usato due volte il termine giustizia al plurale con l'accezione in entrambi i casi di procedure giudiziarie, che devono qui essere considerate come le sentenze disposte in seguito ai processi presieduti dai conti⁸⁹.

Resta adesso da considerare se anche nei capitolari degli altri gruppi possiamo riscontrare una simile e concretissima nozione di giustizia e, in caso affermativo, se essa permanga nel tempo.

2.3. Concretezza della giustizia nei capitolari del secolo IX.

Anche nei capitolari posteriori all'anno 801 si ritrova la medesima interpretazione del termine *iustitia*, benché in un numero di occorrenze e di accezioni minore. Abbiamo già notato come alcune caratteristiche presenti nei primi capitolari tendano a scomparire o ad affievolirsi col tempo: questo è soprattutto imputabile al fatto che lo stesso termine *iustitia* è utilizzato con minore frequenza. Prima di procedere all'analisi è tuttavia necessario fare alcune precisazioni.

Se il primo gruppo di capitolari abbraccia un periodo di soli 27 anni, i capitolari di Carlo e Pipino posteriori all'801, quelli di Lotario, di Ludovico e quelli misti del quarto gruppo comprendono un periodo molto più esteso. Questi testi sono stati scritti nell'intervallo di quasi un secolo, all'interno del quale si possono distinguere fasi differenti. La produzione legislativa, considerando anche eventuali perdite, diminuisce, sia a livello quantitativo sia a livello qualitativo, come negli anni compresi tra l'813 e l'822, oppure alla fine del regno di Lotario I, negli anni che vanno dall'832 all'847. Al contrario, in altri periodi diventa più cospicua e interessante dal punto di vista contenutistico, come si constata durante i regni di Pipino (781-810), di Lotario I (822-25) e di Ludovico II (844-75). È perciò necessario, in primo luogo, relativizzare il materiale a nostra disposizione ed essere ben consapevoli di un dato solo apparentemente ovvio, vale a dire che in un intervallo più esteso possono intervenire più cambiamenti rispetto al breve periodo, sia nell'impiego del lessico, sia nell'elaborazione dei contenuti.

In secondo luogo si deve tenere presente che i capitolari finora analizzati sono stati emanati da due soli sovrani, oltretutto con una netta predominanza di Carlo rispetto a Pipino per ciò che riguarda l'indirizzo politico generale. Gli altri documenti, invece, sono promulgati da un maggior numero di sovrani, fatto che rende ancora più eterogeneo il complesso legislativo. Si potrebbe aggiungere che in questo secolo di produzione legislativa italiana si compie la lenta parabola discendente della dinastia carolingia⁹⁰, che perde non solo potere a vantaggio delle aristocrazie laiche ed ecclesiastiche, ma anche credibilità in quanto *auctoritas* nel campo del diritto: è in questo periodo che si riscontra la maggior parte delle falsificazioni di testi normativi, prodotte nella maggioranza dei casi da una Chiesa conscia dell'incapacità della monarchia a difenderla dallo strapotere della nobiltà⁹¹. Tende così a spegnersi la fiducia nell'opera riformatrice del re e si ha la netta sensazione che i capitolari siano sempre più voce dei *potentes* del regno piuttosto che del sovrano.

In unione con il verbo *habere* il termine *iustitia* è usato solo due volte, e anzi nel capitolare di Carlo indirizzato ai *missi* italici leggiamo un'espressione non reperita in precedenza: *de illis qui necessitatem paciuntur, ut meliorem habeant consolacionem ad eorum iusticiam*⁹², enfatizzando l'idea

di riparazione e quasi di conforto che il rispetto della giustizia procura. La seconda occorrenza si può leggere nel *capitulare Italicum* di Pipino, databile tra l'806 e l'810, di cui proprio l'amministrazione giudiziaria ne costituisce il *leitmotiv*. Il vocabolo *iustitia* è usato 8 volte e gli appelli alla sua amministrazione *sine ulla dilatione* sono ripetuti nei capitoli 4, 10, 13, e 15 (indirettamente anche in altri). Che i vassalli e gli austaldi del sovrano *honorem et plenam iustitiam habeant* si può leggere nel capitolo 10 in cui vediamo posti sullo stesso piano l'onore della carica pubblica e la giustizia "completa", cioè amministrata nel modo più corretto⁹³. L'espressione *habeant plenam iustitiam* è già presente nei precedenti capitolari⁹⁴, e ciò non stupisce, vista la vicinanza temporale e la continua ricorrenza di formule fissate in precedenza, di cui si è già parlato.

Neppure il secondo aspetto indicato, cioè l'utilizzo di *iustitia* al plurale, presenta particolari modificazioni formali, salvo il fatto che si dirada col tempo. È da notare solamente come per la maggior parte delle volte si accompagni al verbo *facere*, mentre il plurale si riscontra due volte nel secondo capitulare mantovano dell'813⁹⁵. Nel capitulare di Lotario indirizzato ai *comites* del re a Corteolona nell'822-23 si ritrova la formula *pleniter iustitiam faciant* che ricorre frequentemente in più documenti, e di cui si parlerà in seguito. Nel capitulare di Ludovico II consegnato ai vescovi a Pavia, in una data compresa tra l'845 e l'850, troviamo il plurale di *iustitia* legato a un verbo che ne sottolinea ancor più l'aspetto concreto e materiale: *volumus, ut post haec illas quaeratis et ad nostram notitiam reducatis, sicut est de comitibus et eorum ministris, si iustitias neglegunt aut ipsas vendunt*⁹⁶. Il verbo *vendere* unito al termine *iustitia* è usato nei capitolari italici in quest'unica occasione, ma sono frequenti i richiami rivolti a quei funzionari che la amministrano violando il giusto dettato delle disposizioni legislative. Il riferimento alla venalità della giustizia, o con più precisione delle giustizie, evidenzia un tratto caratteristico del diritto di derivazione germanica e cioè l'incapacità all'astrazione, a riprova di quanto è stato definito "reicentrismo" medievale⁹⁷.

Per quanto riguarda il terzo fattore qualificante, cioè l'utilizzo di pronomi personali e di attributi per caratterizzare i soggetti cui la giustizia fa riferimento, gli esempi non mancano anche in questi gruppi di documenti. Il numero delle occorrenze deve essere comunque relativizzato, tenuto conto dell'esiguo numero di casi a nostra disposizione. Nel *capitulare Italicum* di Pipino dell'806-10 troviamo un'esortazione, che risuona quasi come un monito, all'amministrazione equa e puntuale della giustizia: *Ut comites pleniter iustitiam diligant et iuxta vires expleant et iustitiam sanctae Dei ecclesiae vigilantia cura instent et orfanorum, viduarum, pauperum et omnium qui in eorum ministerio commanent, de quacumque causa ad eos venerit querella, plenissima et iustissima deliberatione diffinire decertent*⁹⁸. Un altro esempio si rinviene in un capitulare più tardo, promulgato da Ludovico II nell'865 e indirizzato ai *missi*, nel quale si esorta a indagare e perfezionare la giustizia delle chiese di Dio e si stabilisce di trascriverla fedelmente (*fideliter conscribatur*) affinché il patrimonio delle chiese non sia dilapidato *a sacrilegis*⁹⁹.

La giustizia è ovviamente riferita anche alle autorità laiche: se ne ha un esempio nel capitolare *Olonnese* di Lotario I indirizzato ai conti: ciascuno di questi *nullus negotium suum infra mare exercere presumat, nisi ad portura legitima, secundum more antiquo, propter iustitiam domni imperatoris et nostram*¹⁰⁰. Le disposizioni dell'imperatore e del re del *Regnum Italicum* (in questo caso la stessa persona) sono qualificate come *iustitiae*, lasciando intuire così che vi è una totale identità tra la fonte della legge e la giustizia che da esse si ricava.

L'unica eccezione alla nozione di giustizia ispirata alla concretezza è l'impiego del vocabolo in unione con l'aggettivo *divina*, come si può notare nel capitolare di Lotario I dell'847, redatto in vista della spedizione contro i Saraceni che infestano le coste della penisola italiana¹⁰¹. Vista la situazione di pericolo si ritiene necessario disporre che *omnia, in quibus maxime Deum a nobis offensum esse cognoscimus, ipsius adiuvante misericordia corrigamus, et ut per satisfactionem congruam divinam studeamus placare iusticiam, quatinus, quem iratum sensimus, placatum habere possimus*¹⁰².

L'interpretazione della giustizia tutta ispirata alla concretezza rimane dunque costante anche nei capitolari di Carlo e Pipino posteriori all'801, di Lotario I e di Ludovico II, benché sbiadisca nei suoi attributi più specifici. Proprio per questo motivo non si hanno elementi sufficienti per constatare una simile concezione anche nel quarto gruppo di capitolari, quelli di Carlo il Calvo e dei successivi re d'Italia. Il termine *iustitia* è presente due volte soltanto e senza le caratterizzazioni finora rilevate¹⁰³.

Il ricorso più raro alla parola *iustitia*, che ha di per sé una forte carica evocativa, è il segnale più chiaro di una più generale trasformazione lessicale, continua e costante. Come è noto, dall'età carolingia il diritto romano comincia a ridare segni di vitalità grazie alla ripresa degli studi nel Mezzogiorno italo, terra ricca di tradizioni giustiniane, bizantine e longobarde. Questo "ritorno a Giustiniano"¹⁰⁴ non determina soltanto il progressivo affievolimento di nozioni e idee proprie del diritto di ispirazione germanica, quali la concretezza e la personalità del diritto, ma stimola un generale cambiamento sia nelle strutture linguistiche, sia soprattutto in quelle giuridico-legislative.

2.4. Particolarità nell'uso del termine *iustitia*.

L'unione del termine *iustitia* con verbi quasi mai usati nei primi documenti offre ai redattori formule espressive originali e più efficaci. Si è già notato come anche su questo processo abbiano influito le vicende che spostano il fulcro dell'attività legislativa dal sovrano alle diete, che da luoghi di semplice promulgazione diventano assemblee di vera approvazione delle norme. Soprattutto durante il regno di Carlo il Calvo la contrapposizione sovrano-aristocrazia ebbe molta incidenza sui contenuti delle disposizioni. Anche il *consensus populi* tanto evocato durante il regno di Carlo Magno, che inviava i suoi *missi* a interrogare il popolo (in realtà solo alcuni personaggi più rappresentativi) per confermare i testi mediante la *manufirmitio*, appare ormai totalmente sostituito dalle assemblee dei potenti. Grazie a queste si affiancarono ai

tecniche del diritto personalità nuove che contribuirono, con la loro conoscenza delle leggi nazionali e delle consuetudini ancora vigenti, al rinnovamento dell'apparato linguistico usato per la realizzazione dei testi normativi¹⁰⁵. A tutto ciò si deve aggiungere il progressivo abbandono dei capitolari come strumenti di governo. Questo aspetto risente, in modo particolare, della mancanza di un potere centrale che stabilisca chiari e univoci orientamenti in grado di ispirare la produzione legislativa¹⁰⁶. Fissate queste premesse è possibile esaminare in quale modo evolva il vocabolario della giustizia nei capitolari e se questi cambiamenti confermino la visione qui esposta.

Si è già messo in evidenza come nei primi capitolari il termine *iustitia* sia accostato la maggior parte delle volte ad *habere*. Con il tempo, tuttavia, *habere* tende a scomparire, cedendo il posto ad altri verbi che ne sostituiscono in parte il significato. La "richiesta della giustizia" è un tema molto ricorrente: nella maggior parte dei casi è espressa con il verbo *quaerere*, ma non di rado sono utilizzate perifrasi ed espressioni più immediate e semplici. Nel capitolare di Pipino del 782 si prescrive che *de universali quidem populo quis, ubique iustitias quaesierit, suscipiat tam a comitibus suis quam etiam a castaldehyis seu ab sculdaissihis velloci positis iuxta ipsorum legem absque tarditate*¹⁰⁷, e ancora nello stesso capitolo si ordina, con riferimento a questi funzionari, *qui iustitias quesierit, non fecerit, componat sicut lex ipsorum est* (si noti come l'espressione *iustitias quaesierit/quesierit* rimanga invariata lungo il testo). L'altro esempio a nostra disposizione è leggibile nella concessione generale di Lotario I dell'823 in cui riguardo alle persone che si sono commedate al sovrano è stabilito che *si quid ab eis quaeritur, primum senioribus eorum moneatur ut iustitiam suam quaerentibus faciant; et si ipsi facere noluerint, tunc legaliter distringantur*¹⁰⁸. Si ordina dunque di rendere giustizia a coloro che la richiedono, usando un'espressione, *iustitiam suam quaerentibus*, più complessa rispetto a quella analizzata precedentemente. Alte espressioni, come *pro dilatanda iustitia*, *pro conculcanda iustitia*, oppure *pro nulla dilatione iustitiae* individuabili nei capitoli pavesi di Ludovico II scritti nell'855¹⁰⁹, rappresentano novità lessicali. In particolare il verbo *conculcare*, che sottolinea l'atto materiale del "calpestare", ben testimonia la preferenza accordata a una forma più immediata e semplice per esprimere un concetto più complesso, qual è in questo caso l'inosservanza delle regole.

Occorre segnalare poi altri verbi collegati a *iustitia* che rivelano migliori capacità espressive: *neglegere* e *vendere* sono utilizzati nel capitolare di Ludovico II rivolto nella città di Pavia ai vescovi¹¹⁰, a cui sono fornite indicazioni riguardo alla condotta degli ecclesiastici e alle modalità di risoluzione delle cause minori. Il verbo *dilatare* si ritrova due volte, una delle quali è già stata rilevata in precedenza¹¹¹. Il secondo esempio è nel *capitulare Italicum* di Pipino, in cui è denunciato una volta di più il ritardo con cui spesso la giustizia era amministrata¹¹². Un'altra espressione, usata per indicare il rallentamento forzoso che il decorso della giustizia subisce, è leggibile nel capitolare di Lotario I, indirizzato ai laici, in cui si accusano coloro che consegnano ad altri beni già pignorati *propter iusticiam alterius differendam*¹¹³. Anche il verbo

recipere è presente due sole volte: la prima nel secondo capitolare mantovano di Pipino dell'813 riguardante i processi di ecclesiastici e la seconda nel capitolare redatto a Corteolona per i laici durante il regno di Lotario I¹⁴.

Ad altri verbi si ricorre una sola volta, soprattutto in capitolari più tardi, a riprova di come, proprio in quest'ultima fase, siano vivi i fermenti di una trasformazione lessicale. Troviamo così *pervertere* nel capitolare di Lotario I inviato ai *missi* nell'832 e mirante a ridare nuovo vigore all'autorità regia¹⁵, *conservare* nel decreto dell'elezione di Carlo II del febbraio 876, che sostituisce il precedente *habere* per esprimere il possesso pieno e duraturo della giustizia¹⁶, *diligere* nel capitolare italico di Pipino¹⁷ e *conari* nell'*intitulatio* dei capitoli di Ludovico II emanati a Pavia nel quale si accusano i *pravi homini* che ostacolano l'ottenimento della giustizia al quale tutti devono avere diritto¹⁸.

Va segnalata infine anche l'espressione *contra iustitiam*, usata due volte. La prima occorrenza è rilevabile nella lettera di Carlo Magno al figlio Pipino scritta per sollecitare la ricezione di alcune norme da aggiungere all'apparato legislativo del *Regnum Langobardorum: Pervenit ad aures clementiae nostrae, quod aliqui duces [...] mansionaticos et parvaredos accipiant, non solum super liberos homines sed etiam in ecclesias Dei [...] et insuper homines atque servientes aecclesiarum Dei in eorum opera, id est in vineis et campis seu pratis necnon et in eorum aedificiis illos faciant operare et camaticos et vinum contra omnem iustitiam ab eis exactari non cessant*¹⁹. In questo caso l'espressione "contro ogni giustizia" sta a significare "contro ogni legge", con un'interessante sovrapposizione di significato tra *iustitia* e *lex*. La seconda occorrenza, rintracciabile nel capitolare pavese di Lotario I, pur non presentando particolari sottolineature, si riferisce a coloro i quali opprimono i più deboli con le seguenti parole: *De oppressione pauperum liberorum hominum, ut non fiant a potentioribus per aliquod malum ingenium contra iustitiam oppressi, ita ut coacti res eorum vendant aut tradant*²⁰. Si può così parlare di una crescente specializzazione del vocabolario giuridico che esprime in maniera sempre più precisa concetti in precedenza formulati in maniera più generica.

2.5. *Iustitia in unione con il verbo facere.*

Una valutazione a parte richiede il verbo *facere*, sia per la sua considerevole presenza in espressioni che hanno per oggetto la giustizia, sia perché convalida quanto si è già detto in precedenza a proposito del "primitivismo" nel vocabolario dei capitolari italici. Il suo massiccio utilizzo tende a cristallizzare molte espressioni che poi ritroviamo frequentemente, con buona probabilità in funzione mnemonica. L'esempio più appariscente è dato dalla locuzione *pleniter iustitia faciat/faciant*, presente soprattutto nei primi capitolari, ma riscontrabile anche in quelli più tardi. L'uso di espedienti linguistici, come le continue allitterazioni, le formule ripetute e l'impiego di parole simili derivanti dalla stessa radice fanno infatti sì che le leggi possano essere ricordate in maniera più agevole e non solo dai tecnici del diritto.

La locuzione *pleniter iustitiam faciant* ricorre nel capitolare mantovano del 781, in cui si ordina ai conti e agli abati di far rispettare la giustizia dei più deboli¹²¹, nel capitolare di Pipino del 787, emanato da Pavia, in cui si esorta a non procrastinare l'amministrazione giudiziaria¹²², e si ritrova poi nel *capitulare Italicum* di Pipino, in cui si chiede ai conti che *plenam iustitiam de latronibus faciant*¹²³. Riguardo agli ecclesiastici è indicato nel capitolare di Lotario I, emesso a Corteolona nel 822-23, che essi debbano "rendere giustizia" davanti al loro conte, pur avendo avvocati personali¹²⁴; l'ultimo caso è nel capitolare che raccoglie le norme di Ludovico II emesse a Pavia nell'855¹²⁵.

È opportuno inoltre notare, riguardo all'utilizzo del solo verbo *facere*, come nei capitolari che datano a partire dal regno di Lotario I l'espressione *iustitiam facere* sia sostituita, buona parte delle volte, con verbi più ricercati e raramente usati nei testi precedenti. I verbi adesso usati sono per esempio *percipere* nel capitolare che raccoglie i capitoli di Ludovico II redatti nell'855¹²⁶, *procurare* nel capitolare dell'850¹²⁷; *neglegere* all'interno del *commonitorium* di Ludovico ai vescovi¹²⁸; *recipere* nel secondo capitolare mantovano¹²⁹ e in quello emanato a Corteolona¹³⁰. Il generale innalzamento dello stile, che non interessa solo quest'aspetto, riguarda più in generale l'intero apparato lessicale di questi testi legislativi.

Facere è attestato in quasi tutti i gruppi di capitolari: il suo impiego rimane perciò costante, pur con tutte le eccezioni che si possono riscontrare. Unito al sostantivo *iustitia*, *facere* ricorre con maggiore frequenza nel primo gruppo di capitolari fino scomparire del tutto, per le ragioni già esposte, in quelli che formano il quarto gruppo. Con più precisione esso si ritrova:

- 20 volte in 6 capitolari del primo gruppo¹³¹;
- 6 volte nei capitolari del secondo gruppo¹³²;
- 5 volte nei capitolari del terzo gruppo¹³³;
- nessuna volta nei capitolari del quarto gruppo.

Se nel primo gruppo di capitolari *facere* ricorre in misura maggiore, ciò avviene però senza che si carichi di molti significati: lo troviamo, infatti, per lo più in locuzioni ripetute sempre nello stesso modo, come nell'espressione che ormai ci è familiare, *pleniter iustitiam faciant*, in altre come *iustitiam facere voluisset* e *distulerit iustitiam faciendum*. Una molteplicità di accezioni appare nel secondo gruppo. Il *capitulare Italicum* è quello in cui il verbo *facere* in unione con il termine *iustitia* non solo appare il maggior numero delle volte, ma si connota anche di sfumature peculiari come *iustitiam de latronibus faciant*: qui, i soggetti giuridici di cui si parla, i *latrones*, si pongono esplicitamente al di fuori dell'ordinamento legislativo stabilito, e perciò il "fare giustizia" loro riferito assume il significato di "punire". Questo capitolare origina, come si è detto, da una lettera inviata dal padre Carlo al re Pipino con precise istruzioni circa l'obbligo di rispettare anche nel *Regnum Langobardorum* le leggi franche emanate oltralpe, ed è perciò tutto pervaso dalla volontà di ristabilire pienamente la giustizia¹³⁴: *pleniter iustitiam facere* significa anche per Pipino obbedire alle ingiunzioni paterne.

Nel terzo gruppo di capitolari, più ancora del significato di “amministrare la giustizia” come in molti casi si può verificare, appare evidente il valore di “riconoscere dei diritti”, e si insiste in modo particolare sulla restituzione di beni materiali variamente persi o sottratti. Questa sfumatura di significato si ritrova, per esempio, nella *concessio generalis* di Lotario¹³⁵, nel capitolare redatto a Corteolona¹³⁶, in cui è prescritto che riguardo ai *liberis vero hominibus* [...] *ut causator eorum eos pignerare non possint, placet nobis ut res eorum infiscentur, quousque venientes ad audientiam iusticiam faciant*, nel breve capitolo di Ludovico di origine incerta¹³⁷ e infine nei capitoli redatti da questo sovrano a Pavia nell’855¹³⁸.

3. *Lex*.

3.1. *La nozione di lex: alcune precisazioni.*

Oggi noi concepiamo abitualmente la “legge” come una statuizione espressa dagli organismi istituzionali cui è demandata la potestà di emanare precetti giuridici. Essa esprime una regolarità e un’uniformità che si fondano principalmente su fatti naturali e comportamenti umani¹³⁹. Le continue e ricorrenti variazioni potrebbero minarne la credibilità e ledere in misura maggiore l’istituzione da cui è promulgata che, secondo la concezione moderna, le conferisce anche l’autorità per divenire vincolante. La concezione altomedievale della legge divergerebbe da quella moderna proprio per il fatto che poca importanza assume il soggetto produttore della legge, al contrario dei suoi contenuti che sono fondamentali e indispensabili perché assurga a *lex* vera e propria. I suoi contenuti sarebbero stabiliti da un immutabile “ordine giuridico”, inteso come un complesso di regole e principi che si fondano sulla natura, sulle “cose” e sulle tradizioni¹⁴⁰. Con questa immagine non si vuole però intendere il medioevo un periodo in cui il disordine legislativo regna sovrano, o ancora meno, come il mondo di un “diritto senza Stato”, in cui la consuetudine trionfa su tutte le altre forme di ordinamento giuridico¹⁴¹.

Con la disgregazione dell’apparato statale romano, infatti, una serie di nuovi complessi legislativi sostituiscono in parte quello “ufficiale”. Il vuoto di potere lascia spazio alla creazione di norme, spesso dettate dai bisogni delle singole comunità, che rispondono in modo più adeguato alle nuove identità sociali e culturali in formazione. Com’è noto, ogni gruppo etnico che forma l’Impero, e in modo particolare ogni popolo germanico, elabora un proprio diritto, spesso allo stadio di consuetudine tramandata oralmente, ma non di rado approda a quello più maturo di legge scritta. Lungi dal rappresentare una forza aggregante, i Franchi, che si propongono quali eredi dell’impero universale, si trovano di fronte a una moltitudine di prassi giuridiche formalizzate, diverse per ciascun gruppo etnico. Come annota Francesco Calasso¹⁴², cancellare tutte queste leggi e sostituirle con una unica legge a matrice territoriale per tutto l’Impero sarebbe stato impossibile, benché siano molti i tentativi di avvicinamento tra un diritto e l’altro.

Grazie a questo pluralismo giuridico tende ad affermarsi il cosiddetto principio della personalità della legge. Questa espressione non va intesa nel senso che a ogni soggetto giuridico appartiene una sua legge personale, ma piuttosto, per usare una chiara definizione di Paolo Grossi, che “ogni persona, all’interno dello stesso regime politico, lungi dall’essere soffocata entro un diritto unitario a proiezione territoriale, è portatrice – a seconda delle particolarità del proprio ceppo etnico – di un diritto specifico e differenziato”¹⁴³. Così la *lex* diviene, per adoperare un’espressione diventata comune, *inhaerens ossibus*, vale a dire indissolubilmente legata alla persona che fa parte di quel determinato gruppo etnico, di cui la legge è espressione. Questa interpretazione del principio della personalità della legge è stata di recente messa in discussione da Stefano Gasparri, che ha insistito piuttosto sul valore territoriale e locale che essa avrebbe avuto: ai singoli soggetti giuridici non si sarebbe applicata la legge del popolo di appartenenza, bensì la legge della provincia nel quale erano nati¹⁴⁴.

Il proposito di trovare rimedio alla complessa situazione giuridico-legislativa, resa ancor più disorganica dalle guerre della seconda metà del secolo VIII, esisteva sicuramente. È Carlo stesso che si preoccupa di regolamentare l’utilizzo e di disciplinare la convivenza dei diversi apparati legislativi presenti in Italia nell’importante *capitolare Italicum*, redatto all’indomani della sua incoronazione¹⁴⁵. Egli ritiene che negli anni passati le molte questioni giuridiche discusse al suo cospetto abbiano ricevuto una sentenza adeguata grazie all’impiego delle *leges* “nazionali”, romana e longobarda: *cum Italiam propter utilitatem sanctae Dei ecclesiae ac provinciarum disponendarum venissemus, et multae atque diversae per urbes singulas ante conspectum nostrum quaestiones tam de ecclesiasticis quam publicis ac privatis rebus discuterentur, pleraque statim recitata ex Romana seu Langobardica lege competenti sententia terminata sunt*¹⁴⁶. L’utilizzo delle leggi longobarda e romana per la risoluzione delle questioni giuridiche appare però inefficace ad abbracciare tutti i settori del diritto. Dopo queste considerazioni Carlo si propone infatti di redigere i capitoli (che formano il testo in questione) in modo da *addere [...] ut necessaria quae legi defuerant supplerentur, et in rebus dubiis non quorumlibet iudicum arbitrium, set nostrae regiae auctoritatis sanctio praevaleret*¹⁴⁷.

Ciò nonostante Carlo non arriverà mai a proporre una *lex commune* al posto delle *leges* in uso, ma si limiterà ad aggiungere alcune disposizioni per i casi che presentano le difficoltà più evidenti. L’unico riferimento a una *lex commune* è presente nel capitolare che raccoglie alcuni capitoli attribuiti a Carlo, verosimilmente compilata da un anonimo giudice italice¹⁴⁸. Dopo avere ricordato che, a proposito delle controversie intervenute tra un Romano e un Longobardo relative a eredità e giuramenti, ognuno deve seguire la propria “legge”, si precisa che *de ceteris vero causis communi lege vivamus, quam domnus excellentissimus Karolus rex Francorum atque Longobardorum in edicto adiunxit*¹⁴⁹. I *capitularia legibus addenda* redatti da Carlo per il *Regnum Langobardorum* sono concepiti soprattutto come aggiunte alle leggi

nazionali già in vigore. Con l'affermarsi dunque della potestà e della funzione legislativa dei sovrani e con lo sviluppo dell'organizzazione politica imperiale carolingia rinasce l'esigenza della sistematica regolamentazione delle diverse *leges* nazionali, per eliminare i fattori di attrito che inevitabilmente sorgono al momento della loro applicazione.

3.2. *Pluralità di leges nei capitolari italici: lex Langobardorum e lex Romana.*

Nei capitolari italici sono numerosi i riferimenti ai principali ordinamenti legislativi che concorrono all'amministrazione del *Regnum Langobardorum*. I riferimenti alla *lex romana* – che in pratica corrispondeva alle disposizioni del codice giustiniano, oggetto tuttavia di una revisione continua e di un'interpretazione dettata sempre più frequentemente da motivazioni pratiche – e alla legge longobarda sono prevedibilmente presenti, in maniera diretta o indiretta, in tutti i gruppi di capitolari.

La legge longobarda e quella romana sono citate in maniera puntuale più volte, in tutti i gruppi di capitolari: appare dunque consueto l'uso di più sistemi giuridici, tra loro complementari, consolidatisi prima dell'avvento carolingio. Nel capitolare dell'822-23 attribuito a Lotario I, riguardante le pene da comminare agli adulteri, è prescritto che *si quis adulter cum adultera comprehensus, secundum edicta legis Langobardorum marito adulterae ambo ad vindictam traditi fuerint*, in cui spicca un esplicito riferimento a un editto longobardo del re Rotari¹⁵⁰. Nel capitolare successivo ritroviamo un richiamo a un'altra legge longobarda, emanata da Liutprando. L'oggetto di questo capitolo riguarda essenzialmente l'esenzione dal servizio militare da parte di uomini scelti direttamente dal conte. La legge originaria non è messa in discussione da Lotario che, anzi, la cita come vera *auctoritas* per quanto riguarda questa pratica: *liceat comiti scusatos habere, sicut lex Langobardorum continet*¹⁵¹. Sempre a Liutprando si fa indirettamente riferimento una trentina d'anni più tardi. Ludovico II, autore del capitolare pavese dell'856, attua la modifica di una legge longobarda, relativa alle mutazioni di condizione sociale delle donne dopo la morte del marito. La vedova, se avesse voluto abbracciare i voti e vestire un abito religioso, avrebbe dovuto attendere un anno dalla morte del marito: era questa la legge stabilita dal legislatore longobardo¹⁵². In seguito alle richieste da parte delle vedove stesse, però, il sovrano carolingio reputa che questa norma debba essere modificata per il fatto che, a causa della lunga attesa, molte donne potevano essere distolte dal loro proposito. Per questo motivo il sovrano considerando *quia praeterita pro ipsa dilatione multae etiam raptu intra eodem spatio ad aliam partem distractae fuerunt, ideo et eorum petitionem, quam iustam censuimus, suscepimus, et eis ita fieri concedimus*¹⁵³. Questo è il caso in cui una legge longobarda, mutato il contesto sociale all'interno del quale era stata approvata, diventa oggetto di una completa revisione.

I riferimenti al complesso legislativo longobardo, come anche a quello romano, sono tuttavia ben più cospicui di quelli qui sopra analizzati. I casi finora

proposti presentano tutti un preciso ed esplicito riferimento alle leggi longobarda e romana, ma gli esempi successivi non riportano alcuna determinazione della *lex* alla quale si riferiscono. Il termine *lex* è usato senza quella esatta precisione che noi invece ci aspetteremmo. Per citare solo alcuni esempi, è possibile riconoscere un riferimento a una legge longobarda nel capitolare di Pipino del 782 circa, in cui si trova l'espressione *de servis et ancillis fugacibus ut unusquisque iudex studium ponat ad perquirendum iuxta ut edictus continet*¹⁵⁴: il richiamo è a una legge di Liutprando che stabilisce la sorte dei servi fuggitivi, i quali devono essere condotti davanti al giudice e dopo l'accertamento della loro provenienza devono essere restituiti al legittimo proprietario¹⁵⁵. Altre volte si ha un vago rinvio a una non ben precisata *lex*, come accade in un capitolare di Pipino nel quale è stabilito che *filia cuius pater per manum erogatoris omnes servos suos iussit fieri liberos, et quia contra legem esse videtur, instituimus quod ipsa filia in tertiam portionem de praefatis servis iterum introire possit*. La legge emanata da Liutprando è ovviamente sottintesa, senza citare il *corpus* legislativo all'interno del quale essa è inserita¹⁵⁶.

Per quanto riguarda invece i riferimenti alla *lex Romana* disponiamo di un più esiguo numero di occorrenze. Ne troviamo cenni, e ciò non stupisce, soprattutto nei cosiddetti *capitularia ecclesiastica*, cioè nei capitolari riguardanti disposizioni per gli ecclesiastici o comunque che trattano casi giudiziari in cui sono coinvolti i rappresentanti della Chiesa. Tale aspetto fa emergere un elemento particolare dello sviluppo che ha caratterizzato la *lex Romana* in questo periodo, durante il quale essa deve essere messa in stretta correlazione con l'istituzione che più di altre ha rappresentato la romanità dopo la caduta dell'Impero: la Chiesa¹⁵⁷. Il nesso che lega la Chiesa, intesa come istituzione, e il diritto romano è forte sin dalle origini. La Chiesa era cresciuta all'interno dell'Impero e proprio grazie alle sue leggi era stata pienamente riconosciuta. Con l'avvento dei popoli barbari, essa ebbe la funzione di "alleata" dell'Impero, contro quegli "eretici" i quali o non conoscevano ancora la religione di Cristo o la conoscevano nella sua forma ariana. Durante le invasioni del V e del VI secolo si crearono così i presupposti per un profondo connubio tra la *lex Romana* e la neonata *lex canonica*, che sarebbe diventata quel complesso di norme legislative, in buona parte tratto dagli ordinamenti imperiali, emanate dalla Chiesa per disciplinare la propria struttura e regolare secondo giustizia le relazioni tra fedeli¹⁵⁸. La Chiesa divenne così il veicolo privilegiato per la prosecuzione della tradizione romana in un'Italia lacerata da guerre e invasioni e fu portatrice di elementi di forte modernità statale e centralismo politico¹⁵⁹.

Il legame forte che unisce la Chiesa alla *lex romana* è individuabile nel capitolare misto, che raggruppa alcune norme attribuibili a Lotario o a Ludovico il Pio, e che annota, con chiarezza lampante, come *omnis ordo ecclesiarum secundum Romanam legem vivat*¹⁶⁰. Nel considerare come l'enfiteusi causi notevole pregiudizio ai beni delle chiese, si stabilisce che questa pratica non *observetur sed secundum legem Romanam destruat*. Anche il riferimento a una novella di Giustiniano, rilevabile nei *capitula incerta* che raggruppano

quattro differenti capitoli di difficile datazione, dimostra come la *lex Romana* sia utilizzata per disciplinare la vita del clero¹⁶¹.

Questo rapporto strettissimo non è solo testimoniato dai riferimenti diretti che troviamo qua e là nei capitolari; esso appare molto più saldo soprattutto se esaminiamo le tematiche generali trattate dagli ordinamenti giuridici che si avvicendarono in Italia. La Chiesa riuscì a far penetrare all'interno di leggi "barbare" non solo un'elaborazione dell'etica cristiana, ma anche i forti influssi del diritto romano. Si possono rintracciare molti esempi che testimoniano questi aspetti, per esempio nelle diverse disposizioni regolanti il matrimonio¹⁶², che assume tratti spirituali così diversi dalla nozione germanica basata essenzialmente sulla "compravendita della donna"¹⁶³, o i testamenti, in buona parte sconosciuti alla tradizione germanica.

Assistiamo così a un tentativo di fusione tra la *lex canonica* e la *lex mundana* tramite l'appropriazione di una tradizione giuridica già sperimentata e cioè la *lex romana*. Anche la *lex mundana* è citata nei capitolari italici e con più precisione nel lungo capitolare che comunica le decisioni prese durante la sinodo di Pavia dell'anno 850: vedove e orfani appaiono qui sopraffatti proprio da coloro che avrebbero dovuto invece tutelarli¹⁶⁴, una sorta di perverso effetto delle leggi secolari che regolamentano questi casi (*secundum mundanas leges*). Il sovrano interviene ordinando di prestare repentino soccorso a coloro che si trovano in questa situazione e incarica proprio gli ecclesiastici di muovere in loro aiuto. Benché al vescovo sia affidato il potere di ammonire coloro che hanno agito male, tutta la procedura avviene sotto la tutela dell'imperatore: *ipse efficacem tutorem eis tribuat, ut et illi remuneratio reddatur a Deo et de inutili silentio sacerdotalis ordo non dampnetur*. Constatiamo così un legame tra le due leggi non solo profondo ma tale da assumere una valenza nuova dopo il Natale dell'800, nel momento in cui la "romanità" tornava idealmente a vivere.

Nei capitolari più tardi, benché si abbia a disposizione un esiguo numero di casi, i riferimenti sia diretti che indiretti alle *leges* riconosciute nel *Regnum Langobardorum* si contraggono numericamente. Dal capitolare dell'824 in poi si ritrova una volta sola la menzione diretta della *lex Langobardorum*¹⁶⁵ e il riferimento alla *lex Romana* presenta unicamente due occorrenze¹⁶⁶.

La personalità della legge, dunque, maturò con il tempo, assumendo caratteristiche spesso discordanti con quelle che l'avevano segnata in origine. Il forte attaccamento alla legge della stirpe, legame che era stato definito quasi *inhaerens ossibus*, muta con il tempo e a un obbligo al rispetto della legge d'origine subentra gradualmente la possibilità di una scelta. L'esempio che possiamo citare riguarda il popolo di Roma, al quale è permessa la scelta della legge che vuole seguire. *Volumus ut cunctus populus Romanus interrogetur, qua lege vult vivere, ut tali qua se professi fuerint vivere velle vivant*¹⁶⁷, afferma il testo del capitolare emanato da Lotario I nel novembre dell'824¹⁶⁸. Proprio a conferma del cambio di impostazione avvenuto, troviamo in un capitolare di poco precedente una disposizione che obbligava la donna, di qualsiasi stirpe essa sia, a riprendere la propria legge dopo la morte del marito¹⁶⁹.

3.3. Concretezza della lex e indebolimento della personalità della legge.

La difficoltà all'astrazione, già rilevata per il termine *iustitia*, può essere riscontrata anche nell'utilizzo del vocabolo *lex*: il termine, che può essere inteso con accezioni diverse o che è accompagnato da continue specificazioni, risente di una forte attrazione verso la sfera materiale, a causa della difficoltà ad assumere caratteri univoci e assoluti. Abbiamo già messo in risalto la convivenza di più complessi legislativi, all'interno del sistema giuridico dell'Italia dei secoli VIII e IX e questo non è l'unica testimonianza di una pluralità giuridica presente e fortemente radicata: sono proprio i detentori della *lex* a caratterizzarsi di più specificazioni. I pronomi che nella gran parte delle occorrenze accompagnano il termine *lex* – come *legem suam* oppure *lex ipsorum* – non sono da riferire solo a uno o più gruppi etnici, ma semplicemente ai soggetti giuridici differentemente menzionati. Grazie a questo più preciso angolo di osservazione possiamo cercare di confermare o correggere le interpretazioni nel senso della pluralità e della concretezza, già avanzate nel corso dell'analisi.

Le occorrenze di *lex* nei capitolari itali sono numerose, confermando così l'importanza del termine. Se tuttavia analizziamo l'utilizzo del termine nei diversi gruppi di capitolari, ci accorgiamo di come esso sia presente in maggior misura nelle norme redatte da Carlo e da suo figlio Pipino. La parola *lex* è impiegata:

- 51 volte nei 19 capitolari che compongono il primo gruppo,
- 29 volte nei successivi 13 capitolari attribuiti a Lotario I,
- 19 volte nei 12 capitolari redatti sotto il regno di Ludovico II,
- 20 volte, infine, nei rimanenti 9 capitolari, promulgati dai re d'Italia successivi a Ludovico.

Il primo gruppo di testi, in virtù anche del gran numero di capitolari di cui è composto, risulta il più ricco di occorrenze. In 23 casi il termine *lex* è associato a un pronome, la maggior parte delle volte a *sua[m]*. Nei primi capitolari, e in particolar modo in quelli scritti alla fine del secolo VIII, all'indomani della sconfitta longobarda, i pronomi fanno riferimento alle diverse *leges* cui si può ricorrere nel regno italo. Nel primo avviso alla *gens* italo del febbraio 776 Carlo ordina di bloccare ogni donazione o vendita avvenuta in favore di luoghi sacri e di valutare che quelle già realizzate *sicut eorum fuerit lex*¹⁷⁰, cioè a seconda della legge osservata da ciascuno. Anche nel capitolare redatto a Mantova nel 781 si ricorda che chiunque accampi diritti presso un conte sia ascoltato e giudicato, ma chi non ha seguito la giusta prassi deve essere punito e *legem suam conponat*¹⁷¹.

Negli ultimi tre gruppi di capitolari, tuttavia, si avverte concretamente una netta diminuzione delle specificazioni di *lex*. Troviamo, infatti, il vocabolo in unione con un pronome:

- solo 7 volte nei capitolari di Lotario I;
- una sola volta nei capitolari redatti durante il regno di Ludovico II: *si quis contra hanc nostram auctoritatem et eorum legem eos pignerare aut distingere praesumpserint, patrono eorum omnia cum lege emendent*¹⁷²;
- nessun caso nel quarto gruppo di capitolari.

Questa analisi potrebbe confermare il progressivo indebolimento del principio della personalità della legge nell'ultimo periodo della dominazione carolingia: una simile ipotesi dovrebbe tuttavia essere sostenuta dallo studio di altre fonti documentarie, perché qui è avanzata "passando al setaccio" esclusivamente i capitolari italice e il cambiamento rilevato non deve essere interpretato con troppa rigidità. Abbiamo visto infatti come permanga una distinzione – anche se spesso più formale che effettiva – tra le *leges* all'interno delle quali la *lex Langobardorum* perde il predominio a discapito della *Romana*, favorita dalla riscoperta dell'opera del grande legislatore Giustiniano¹⁷³.

Dobbiamo ciò nonostante riconoscere che il nuovo ordinamento giudiziario prodotto dai sovrani carolingi tende sia ad aumentare in quantità di capitolari promulgati, sia ad acquistare maggiore autorità. Diventano numerosi i riferimenti a norme codificate in capitolari già emessi mentre si fanno sempre più rari i rinvii alle leggi "nazionali". Alcuni di questi presentano un riferimento più o meno diretto all'autore o agli autori dei testi: è il caso del capitolare ecclesiastico di Corteolona dell'825¹⁷⁴ o del successivo capitolare, detto *mundanum* e redatto nel medesimo anno¹⁷⁵. Riferimenti più diretti, esplicitati da espressioni come *de capitulis bonae memoriae avi nostri Karoli ac domni genitoris nostri Hludovici imperatoris*¹⁷⁶, *sicut avi et genitoris nostri monent edicta*¹⁷⁷ e anche *gloriosissimorum imperatorum Karoli et Ludowici atque Lothari et Ludowici filii eius de decimis in eorum capitularibus statuta atque sancita non observaverit*¹⁷⁸, si incontrano in altri capitolari, con sempre maggiore frequenza¹⁷⁹. Sono infatti complessivamente 21 i riferimenti a capitolari o a leggi emanate in precedenza da sovrani Franchi, a partire dal regno Lotario I.

Nonostante l'affievolirsi di alcuni tratti che abbiamo rilevato come caratteristici, non si perdono le qualità specifiche di *lex*. La materialità già evidenziata resta un tratto distintivo per tutto il periodo della dominazione carolingia. Uno dei verbi con cui essa si manifesta, forse nel modo più visibile, è *conponere*. Verbo estremamente concreto, esso è utilizzato da tutti i sovrani, per indicare il pagamento dell'ammenda che deve essere corrisposta in seguito alla violazione di una o più norme. Lo troviamo nel capitolare emanato a Pavia da Lotario I in cui sono prescritte alcune pene corporali e pecuniarie usando le locuzioni *bannum nostrum, id est LX solidos, conponat e praedictum bannum, id est sexaginta solidos conponat*¹⁸⁰, oppure quando si prescrive *si liber est, LX solidos conponat*¹⁸¹. A questo verbo è spesso riferita una cifra corrispondente all'ammontare della somma da versare oppure il termine *bannum*. Può apparire dunque insolito che a questo verbo sia accostato il vocabolo *lex*. "Pagare la propria legge" è un'espressione che inevitabilmente ci indirizza verso una concezione non solo personale ma anche molto materiale della legge. Ancora nel capitolare pavese di Lotario I, nel capitolo dedicato alle sanzioni contro coloro che sono stati colpevoli di aver ordito una congiura, si prescrive che *si vero per dextras aliqua conspiratio firmata fuerit, si liberi sunt, aut iurent cum idoneis iuratoribus hoc pro malo non fecisse, aut si facere non potuerint, suam legem conponat*. Sorprende che il concetto di

“pagare una composizione” a seconda del reato commesso sia espresso con la formula *legem conponat*.

Ritroviamo altri esempi relativi alla materialità e alla pluralità della legge nel giuramento di Carlo II, confluito nella serie dei capitolari italice anche se non presenta le comuni caratteristiche di questi testi legislativi. Nel giuramento che compie davanti ai grandi del regno il neo imperatore promette solennemente di conservare a ciascuno la propria legge: *unicuique competentem legem ac iustitiam conservabo*¹⁸². L'operazione di mantenimento in vigore di una specifica legge implica direttamente un precedente possesso: non si può evidentemente conservare qualcosa che non si possiede. Ed è proprio il possesso a marcare con efficacia la concretezza del termine e del concetto a cui fa riferimento. La promessa è reiterata sempre nello stesso capitolare quando Carlo II delinea gli attributi principali di un *fidelis rex* che deve *suos fideles per rectum honorare et salvare et unicuique competentem legem et iustitiam in unoquoque ordine conservare et indigentibus et rationabiliter petentibus rationabilem misericordiam debet impendere*. È il sovrano dunque che conserva, per ciascuno in modo diverso, la *lex competentem* e, di riflesso, la amministra in forme differenti. La legge qui non si presenta dunque come “uguale per tutti”, ma con più precisione essa appare “diversa per ciascuno”.

3.4. *Evoluzione del linguaggio: legalis e legitimus.*

Si è detto in precedenza come l'evoluzione del termine e del concetto di *lex* sia fondamentale per indagare a fondo i vari mutamenti non solo del vocabolario giuridico ma soprattutto della società dell'epoca. Un evidente esempio di questi cambiamenti è dato dalla comparsa di due aggettivi, derivanti dalla radice *leg-*, che sostituiscono in parte l'uso della parola *lex* e segnalano un diverso approccio tra il singolo e la legge: *legalis* e *legitimus*.

Legalis indica tutto ciò che è conforme alla legge o anche tutto quello che riguarda la legge e dunque ha sostanzialmente due impieghi: l'uno in funzione nominale, l'altro in funzione aggettivale. Nell'importante *capitulare Italicum* di Pipino il vocabolo *legalis* appare per la prima volta ed è utilizzato per indicare la pena che spetta a coloro i quali si appropriano di schiavi senza aver ottenuto il permesso del conte o dei *missi* e tentano di occultarli in regioni lontane¹⁸³. Colui che è stato scoperto, *legalem sententiam subiacet*, cioè deve essere punito secondo una sentenza “conforme alla legge”. Questa espressione non è nuova né nei capitoli dello stesso capitolare, né in altri testi, e può essere spesso riscontrabile nella forma *emendet sicut lex est*¹⁸⁴. Ancora nei capitolari del primo gruppo troviamo il secondo utilizzo del termine *legalis*, cioè in funzione nominale. Nei capitoli attribuiti a Carlo Magno sono leggibili diverse norme che riguardano il matrimonio dei servi, i quali devono continuare a svolgere i propri servizi nei confronti del *dominus* se vogliono che *ipsum coniugium legale sit*¹⁸⁵. In questo caso la “legalità”, cioè il rispetto della legge, trova attuazione anche seguendo le norme evangeliche prescritte nei testi sacri: *quod Deus coniunxit, homo non separet*.

Abbiamo visto in quale modo questo “nuovo” aggettivo arrivi a sostituire espressioni già consolidate e cui si ricorre spesso. *Legalis*, presente solo due volte nel primo gruppo di capitolari, diventerà più frequente nei gruppi successivi. Se schematizziamo le occorrenze constatiamo che è presente:

- 2 volte nei capitolari di Carlo e Pipino,
- 4 volte nel gruppo formato dai capitoli di Lotario I,
- 4 volte in quelli composti da Ludovico II,
- 5 volte nei capitolari del quarto gruppo.

Nella maggior parte dei casi, però, *legalis* è impiegato per esprimere la conformità alla legge. Troviamo così indicazioni per le condanne, eseguite *legali sententia*, da comminare a coloro che si sono resi colpevoli di saccheggi a Roma, durante la vacanza del potere papale, così come si prevede nell’824¹⁸⁶, oppure ammonimenti pronunciati quando ai *fideles* del sovrano sono sottratti *beneficia* senza *legali sanctione*, così come si ingiunge nell’865¹⁸⁷. *Legalis* è usato anche nella forma avverbiale, mantenendo lo stesso significato: lo ritroviamo nella *Concessio generalis* di Lotario I, in un capitolo riguardante i privilegi che sono concessi alle persone che si commendano al sovrano¹⁸⁸. Nella chiusura del capitolo si prescrive, riguardo alla giustizia che i *seniores* devono garantire agli uomini liberi, *si quid ab eis quaeritur, primum senioribus eorum moneatur ut iustitiam suam quaerentibus faciant; et si ipsi facere noluerint, tunc legaliter distringantur*. L’avverbio *legaliter* è accompagnato spesso dal verbo *emendare*, prendendo il posto di espressioni incontrate in precedenza come *secundum legem emendet* oppure *emendet lex*; è rilevabile nel capitolare già citato, riguardante le devastazioni perpetrate a Roma che devono essere *legaliter emendatae*¹⁸⁹, nel testo rivolto ai *missi* da Lotario nell’832, sempre a proposito di coloro che commettono saccheggi ai danni di beni ecclesiastici, *qui [...] legaliter emendent cum emunitate nostra*¹⁹⁰, e nel testo della sinodo avvenuta a Ravenna nell’anno 898, in cui si ordina di indagare su chi procura danni o violenze contro i beni nei territori ecclesiastici e, soprattutto, che essi *legaliter emendetur*¹⁹¹.

L’altro aggettivo che si è rilevato con una maggior frequenza è *legitimus*. La prima occorrenza è riscontrabile nel capitolare di Lotario dell’822-23, in cui si esortano i cancellieri a redigere i documenti dietro pagamento, ma aspettando che *legitimum precium detur*¹⁹². In questo caso il prezzo stabilito per l’opera dei cancellieri deve essere conforme alla legge, anche se l’utilizzo di *legitimus* piuttosto che di *legalis* sposta l’imposizione a un livello più ampio. “Legittimità” sembra così avere un significato più ampio rispetto a “legalità”, che si riferisce a un preciso ordinamento giuridico e a tutte le sue manifestazioni. La legittimità può scaturire anche da “leggi” diverse da quelle stabilite negli ordinamenti e obbedire a imperativi morali o a precetti religiosi. Nel capitolare dell’822-23 osserviamo che per il commercio marittimo si debbono utilizzare *portura legitima* e la loro legittimità è data non dalle *leges*, ma dal *more antiquo*¹⁹³. Questa sfumatura può essere colta in più capitoli del testo della sinodo pavese dell’850, in cui si usa l’aggettivo per dare validità a regole disciplinate più da principi morali che da vere e proprie leggi. *Monendi*

igitur a presbiteris sunt patres familias, ut filiabus suis tempestive nuptias provideant et calorem ferventis aetatis coniugali lege preveniant: primum scientes, quia tales, et si post corruptelam legitimis viris copulatae fuerint, non possunt tamen cum sponso pariter sollemne benedictionis a sacerdote munus percipere si dispone a proposito delle unioni incestuose tra padri e figlie e al frequente avviamento alla prostituzione¹⁹⁴. Sono presi in considerazione poi i rapporti tra donne adulte e ragazzi, che solo dopo aver atteso l'età adatta *legitimo possint conubio copulari*¹⁹⁵, e anche si condannano i matrimoni coatti¹⁹⁶. Merita infine di essere citato il capitolare pavese di Guido di Spoleto nel quale si parla di *vestituram legitimam*: qui dobbiamo pensare al conferimento di una carica o di un beneficio non regolato da leggi formali ma derivante da stretti vincoli di fedeltà¹⁹⁷.

Sia *legalis* sia *legitimus* costituiscono testimonianza dell'arricchimento complessivo dei capitolari più tardi, sia sul piano linguistico, perché consentono frasi più complesse ed espressioni più efficaci, sia sul piano concettuale. Queste novità rispondono a una temperie culturale che prepara il rinnovamento degli studi giuridici tra i secoli XI e XII, quando con l'avvento delle scuole, tra le quali spiccherà quella di Bologna, saranno progressivamente tracciate le basi per una nuova impostazione della futura scienza del diritto¹⁹⁸.

4. *Consuetudo*.

Nel corso dell'indagine si è già posto l'accento sul fatto che il testo legislativo è un prodotto fondamentalmente concettuale. Questa convinzione ha permesso di comprendere con maggiore precisione le scelte lessicali dei legislatori carolingi e riferirle al periodo storico che direttamente o indirettamente le ha condizionate. È stato, dunque, proprio il lessico a svelarci alcune caratteristiche che analisi di altro tipo avrebbero lasciato più sfocate. Vi sono tuttavia alcuni aspetti che solo con molta difficoltà possono essere compresi grazie a un'analisi lessicale, proprio a causa del fatto che essi mancano di un preciso fondamento scritto.

Lo studio del fenomeno consuetudinario potrebbe presentare questo inconveniente proprio per il fatto che le consuetudini sono regole non scritte, aventi comunque carattere vincolante per i soggetti di diritto di un determinato ordinamento giuridico e nate non dall'opera dei legislatori, bensì dalle differenti regole del costume, della società ed dell'etica¹⁹⁹. La consuetudine si manifesta soprattutto nella vita comune, assumendo caratteristiche diverse a seconda delle situazioni cui è riferita: esprimerebbe "a livello giuridico i fatti fondamentali del sangue, della terra, del tempo"²⁰⁰. Per questo motivo, e cioè per il fatto di essere in stretto contatto con la "vita di tutti i giorni", essa diventa un aspetto fondamentale della società, capace di gettare luce sui sistemi giuridico-normativi e sull'articolazione sociale.

Alcune cautele devono essere tuttavia adoperate nel corso di uno studio lessicale sul vocabolo *consuetudo*. Innanzitutto, le fonti a disposizione non delineano, come in altri casi, uno specifico vocabolario della consuetudine: più

correttamente, ci mostrano il rapporto esistente tra *lex scripta* e *consuetudo* e i termini che troviamo riferiti a quest'ultima sono soltanto gli attributi che i legislatori impiegano per definirla e, nella maggior parte dei casi, interpretarla. Non esiste, infatti, un lessico della *consuetudo* in senso stretto, in primo luogo perché si fonda su accordi non scritti, tacitamente rispettati e rafforzati con il passare del tempo. In secondo luogo è necessario tenere presente che la *consuetudo* si propone innanzitutto come un problema concreto, in continua dialettica rispetto alla *lex* scritta. Questa frattura, che la mentalità contemporanea avverte in modo molto più rilevante rispetto a quella dell'età medievale nel suo complesso, deve essere in parte ridimensionata²⁰¹.

In ultima analisi si dovrebbe tenere conto del fatto che la consuetudine, più di ogni altra pratica giuridica, è stata, ed è ancora oggi, talvolta idealizzata come espressione del vero *consensus omnium*, contrapposta alla "legge", che secondo Paolo Grossi è esplicitazione del "monopolio legislativo intelligentemente ma spietatamente voluto dal potere borghese"²⁰². Com'è noto, infatti, la minaccia più rilevante che non solo pesava sul sistema giuridico carolingio, ma pesa su ogni sistema giuridico, è rappresentata dal fatto che la legge, per essere legittimata, doveva essere la risultanza di componenti diverse, quali la volontà del sovrano e il consenso popolare²⁰³. Proprio nel periodo carolingio la consuetudine appare – e forse va ridimensionata l'opinione un po' drastica di chi ha evidenziato l'impotenza del sovrano di rappresentare la volontà popolare promulgando leggi²⁰⁴ – come uno dei pochi strumenti capaci di divenire il vero "fattore legittimante" dell'apparato normativo.

Ma occorre chiedersi se queste osservazioni rispecchino in modo fedele i complessi rapporti esistenti tra legge e consuetudine nel medioevo o siano frutto solo di una mera trasposizione concettuale operata dalla nostra sensibilità moderna. È corretto vedere l'intero periodo alto medievale come il periodo in cui la consuetudine si afferma come forma giuridica per eccellenza, sulla quale gli ordinamenti legislativi ufficiali si adattano e dalla quale traggono spunti? Nei paragrafi precedenti questa prospettiva è stata in parte corretta, mettendo in risalto l'idea, più o meno consapevole, del grande rilievo assunto dalla legge e della volontà incessante della attuazione. Restano ora da storicizzare i rapporti, spesso sfocati e fluttuanti, esistenti tra legge scritta e consuetudine, tentando di tralasciare ogni formalismo giuridico e cercando di mantenere sempre una completa e piena aderenza alle fonti²⁰⁵.

4.1. *Formazione delle consuetudini.*

Il fenomeno consuetudinario ha avuto e continua ad avere un'importanza fondamentale per la vita politica e sociale di qualsiasi comunità di individui. È da ricordare tuttavia che il diritto consuetudinario assume caratteri e forme differenziate a seconda dell'ordinamento giuridico all'interno del quale si inserisce. I suoi rapporti con la legge perciò risultano difficilmente schematizzabili e talvolta appaiono sbiaditi nei suoi tratti principali.

Sicuramente, durante la parentesi dei grandi spostamenti di popolazioni, sia sui territori bizantini (distanti da Costantinopoli non solo geograficamente,

ma anche politicamente), sia sui territori controllati dai nuovi popoli germanici, la mancanza di una forte autorità centrale nella penisola italiana e l'affievolimento della conoscenza e della pratica del diritto romano determinano il fiorire di un numero sempre crescente di pratiche consuetudinarie²⁰⁶. Questo vuoto di potere è stato interpretato come un fattore estremamente negativo per la produzione legislativa, per l'interpretazione della legge, come pure per l'amministrazione della giustizia: tre fattori inscindibilmente legati²⁰⁷. Si venne così perdendo una prospettiva "globale" dell'ordinamento giuridico, che si frantumò a seconda delle esigenze particolaristiche dei differenti poteri a identità locale in lenta crescita e si posero così le basi per l'attuazione del principio della personalità della legge. Nella maggior parte dei casi vigevano regole prestabilite secondo le quali, in caso di controversia tra due o più persone con *leges* diverse, una legge prevaleva sulle altre²⁰⁸. In pratica, però, sorgevano una moltitudine di contese, in particolar modo quando non potevano essere individuati con facilità gli interessi predominanti in ogni causa, anche perché la pratica tende a presentare casi non sempre risolvibili secondo convenzioni prefissate. I criteri di risoluzione dei differenti casi giuridici, secondo quanto afferma Calasso, tendevano a essere sempre più determinati secondo accordi decisi tra le varie parti e non stabiliti dalla legge, anche a causa dell'impossibilità da parte del "diritto" di trovare soluzioni efficaci. Nascevano così, più velocemente di come era possibile stimare, numerose consuetudini le quali, sostituendosi alla legge che potremo definire con molta approssimazione "ufficiale", diventavano la regola più ricorrente nelle prassi giuridiche²⁰⁹.

Nei testi analizzati non si avverte quasi mai un atteggiamento univoco e deciso dei sovrani nei confronti delle pratiche consuetudinarie, ma l'attenzione con cui da parte del potere centrale se ne segue lo sviluppo fa riflettere sulla preoccupazione che esse potevano fare sorgere. Spesso il legislatore si riconosce incapace di contrastare la pratica consuetudinaria: è il caso noto del re longobardo Liutprando che deve constatare il frequente ricorso del duello per dirimere le controversie giuridiche in base al convincimento diffuso che il colpevole dovesse necessariamente soccombere. Come riporta il sovrano preoccupato dal moltiplicarsi delle ingiustizie, avveniva però che il colpevole uscisse vittorioso dalla prova. Liutprando decise di vietare questa pratica: il problema emerge però dal fatto che, essendo già entrata a far parte così in profondità di quel complesso di *mores* proprio della *gens* longobarda, il legislatore riconobbe l'impossibilità di proibirla affermando che *propter consuetudinem gentis nostrae Langobardorum legem ipsam vetare non possumus*²¹⁰.

4.2. Caratterizzazioni della consuetudo.

Prima di occuparci dei rapporti dialettici che si instaurano tra la *lex scripta* e la *consuetudo*, così come i capitolari italice ci mostrano, è necessario esaminare con attenzione le caratterizzazioni riferite alla consuetudine. Gli attributi assegnati dai legislatori alla *consuetudo* sono gli elementi essenziali che rivelano le principali caratteristiche grazie alle quali essa poteva confrontarsi con la legge scritta.

La prima considerazione sulle occorrenze del termine *consuetudo* riguarda l'aspetto quantitativo: nei quattro gruppi di capitolari esso ricorre con buona regolarità. *Consuetudo* si rintraccia:

- 15 volte nel gruppo di capitolari di Carlo e Pipino,
- 9 volte nei testi di Lotario I,
- 6 volte in quelli di Ludovico II,
- 8 volte, infine, nei capitoli dei re d'Italia promulgati nell'ultimo quarto del secolo IX.

Se analizziamo, invece, il primo aspetto qualitativo delle occorrenze constatiamo che *consuetudo* è legata per lo più all'aggettivo *antiqua*. Nel capitolare mantovano del 781 leggiamo per la prima volta l'accenno alla consuetudine riguardante i telonei, cioè le imposte indirette, pagabili in denaro o in natura, che colpivano il transito delle merci. In questo capitolo è prescritto che *nullus aliter teloneum presumat tollere nisi secundum antiquam consuetudinem*²¹¹. Nell'importante capitolare di Pipino del 782 circa, in una norma redatta a proposito del restauro di chiese e di strutture di pubblica utilità, troviamo nuovamente lo stesso aggettivo²¹². Nel primo capitolare mantovano emanato da Carlo Magno nell'813 rinveniamo ancora, in due capitoli consecutivi, l'aggettivo *antiqua* riferito a *consuetudo*, per lamentare i danneggiamenti e i soprusi patiti dalle chiese rurali²¹³.

Anche nei capitolari di Lotario I e di Ludovico II l'aggettivo *antiqua* è usato, la quasi totalità dei casi, per determinare una *consuetudo*. Si impartiscono così ordini relativi all'esenzione militare che solo i conti possono concedere *post antiqua consuetudo eis fidelium comitibus observanda*²¹⁴, riguardo agli uomini liberi che volutamente si asserviscono affinché *qui in servicio se tradidit in publico per antiquam consuetudinem facere debuit impleat* nell'825²¹⁵, oppure per rimediare alla trascuratezza dei restauri necessari al ponte sul fiume Ticino, oltre a quelli *per singulas quoque provincias super quaelibet flumina, ubi antiqua consuetudine pontes fieri soliti sunt, instanter volumus, ut restaurentur* nell'850²¹⁶, come è stato ricordato in precedenza.

Nel quarto gruppo di capitolari le occorrenze dell'aggettivo *antiqua* non sono minori, né differenti le disposizioni in cui sono contenute. Troviamo così i consueti riferimenti al restauro di chiese e di pievi come nel capitolare di Carlo il Calvo, emanato a Pavia in presenza dei *potentes* del regno nell'876²¹⁷, oppure indicazioni relative al vitto e l'alloggio che i vescovi hanno il diritto di fornire all'imperatore durante le sue visite, come è indicato da Lamberto di Spoleto nel capitolare ravennate dell'898²¹⁸.

Se schematizziamo tutte le occorrenze dell'espressione *antiqua consuetudo*, notiamo che essa è utilizzata:

- 6 volte su 15 nelle occorrenze del primo gruppo,
- 7 volte su 9 in quelle del secondo,
- 3 volte su 6 nel terzo,
- 5 volte su 8 nell'ultimo gruppo.

Accertiamo pertanto un impiego frequente di questo aggettivo, che, pur non sorprendendo, è comunque tale da autorizzarci a considerare l'*antiquitas*,

anche in base ai suggerimenti offerti da Francesco Calasso, come uno dei requisiti principali da cui la norma consuetudinaria trae la sua forza giuridica²¹⁹. È chiaro infatti che in mancanza di una solida trasmissione scritta della legge altri fattori intervengono a legittimare il fenomeno consuetudinario e, tra questi, l'elemento più rappresentativo è evidenziato dalla tradizione passata. Non è tuttavia mai stabilito – e anche questo non stupisce – quanto debba essere antica la tradizione a cui si fa riferimento, anche se sono presenti altre espressioni analoghe – quali *a longo tempore* – leggibili soprattutto nei primi capitolari. In quello pavese di Pipino emanato nel 782 si ribadisce l'obbligo di restaurare i luoghi di culto e le chiese battesimali così che *tam curtis regia quam et Langobardos talem inibi habeant dominationem, qualem illorum a longo tempore fuit consuetudo*²²⁰. Anche riguardo ai pignoramenti si ricorda *ut ipsi episcopi eligerunt, ubi consuetudo fuerit pignerandi a longo tempore, ut et inantea in eo modo sit pro ipsas iustitias faciendas*²²¹. Altre determinazioni di tempo possono essere individuate grazie a espressioni, presenti però una sola volta, come *longa consuetudo*²²², *prisca consuetudo*²²³ e infine *praecedentem consuetudinem*²²⁴.

La caratteristica successiva è da ricercare nella derivazione stessa della pratica consuetudinaria, in grado di dare voce ai gruppi etnici presenti nel *Regnum* o alle loro diversificate prosezioni. Si ritrovano, nelle leggi emanate per il *Regnum Langobardorum*, indicazioni per la determinazione di norme consuetudinarie proprie dei Franchi, com'è indicato nel capitolare di Pipino del 782 interamente dedicato all'amministrazione della giustizia, in cui si ordina che anche sul suolo italico valgano le stesse regole osservate nel regno franco²²⁵, e in particolare si indica il tipo di punizione che doveva essere comminata a un conte franco che avesse ritardato l'amministrare della giustizia: se giudicato colpevole *iusta ut eorum fuit electio, ita subiaceat, et de illorum honorem sicut Francorum est consuetudo*²²⁶. Nelle altre disposizioni si riportano anche pratiche consuetudinarie vitali durante la dominazione longobarda, come si può accertare leggendo il capitolare di Pipino emanato a Pavia nel 787, relativo allo sfruttamento e al maltrattamento dei *livellarii*, che devono ricevere un trattamento adeguato *sicut a tempore Langobardorum eorum fuit consuetudo*²²⁷. Rimane dubbio però se tale consuetudine debba essere riferita direttamente ai Longobardi o piuttosto se essa faccia parte di una tradizione più antica. Abbiamo già citato l'espressione *prisca ecclesiae consuetudo*, leggibile nel testo della sinodo pavese di metà secolo IX²²⁸, che focalizza l'attenzione sulle tradizioni della Chiesa romana, particolarmente attenta al fenomeno consuetudinario proprio per la sua inclinazione a rivolgersi con insistenza al suo passato.

Tra gli aggettivi finora passati in rassegna e che esprimono le diverse caratterizzazioni della *consuetudo* rimangono ancora da rilevare alcuni termini, presenti per lo più una sola volta. Nel capitolare di Carlo deciso con i vescovi longobardi attorno al 782, a proposito delle decime è ricordato che *ut unusquisque suam decimam ad ecclesiam offerat, sicut mos vel sacra consuetudo esse dinoscitur*²²⁹. Riferito direttamente a *consuetudo*, l'aggettivo *sacra* conce-

de appunto quell'aura dalla quale trae la sua reale forza legittimante. Inoltre, l'aver equiparato la consuetudine al *mos* rivela l'intima unione di questi due aspetti del diritto in un vincolo ancora più saldo: la sacralità si presenta perciò come una forte legittimazione della tradizione consuetudinaria ed è un elemento che rimane sempre vivo nei riferimenti ai *mores* e alla *consuetudo*.

L'impiego del termine *consuetudo*, riferito a *terra*, presente una sola volta nel capitolare pavese dell'imperatore Guido di Spoleto del maggio 891, mostra con chiarezza a quale grado di legittimazione fosse pervenuta la consuetudine, tanto da "incollarsi" a elementi naturali, come in questo caso la terra. Altre norme sono tese alla salvaguardia delle diocesi e dei comitati oggetto di scorrerie e devastazioni da parte di gruppi provenienti dall'esterno. Si prescrive, inoltre, di rispettare i viaggiatori in modo da *vendere autem eis quae necessaria sunt faciant non plus carum, sed secundum usum et consuetudinem terrae*²³⁰. L'uso di questa espressione provvedeva, più in generale, a caratterizzare tutte quelle norme che a forza di essere applicate nello stesso territorio finivano col fissarsi indelebilmente al luogo indicato, secondo un processo già rilevato da Ennio Cortese. La consuetudine intesa come un'espressione peculiare delle tradizioni e delle usanze tende così ad assumere una valenza di tipo quasi territoriale²³¹.

4.3. Concretezza della *consuetudo*: impiego del singolare.

La consuetudine ha dunque capacità di restare "attaccata alle cose", di essere un prodotto estremamente concreto derivante in primo luogo dai fatti. Vale però la pena di soffermarsi ancora su questa caratteristica, comune a tutti gli aspetti dell'ordine giuridico medievale fin qui analizzati e indicare un elemento principale dell'impiego del termine *consuetudo*: l'uso della forma sua singolare.

La prova più evidente della concretezza della *iustitia* rintracciata nei capitolari italici risiede nel fatto che essa creava uno stretto legame sia con oggetti connessi per loro natura al mondo reale, sia con soggetti giuridici. Lo stesso discorso vale per *consuetudo*. Oltre alla locuzione già citata, *usum et consuetudinem terrae*, in cui la consuetudine riferita a una terra o a un territorio ne è divenuta il tratto caratterizzante, ricordiamo quante volte la *consuetudo* è riferita a gruppi che si riconoscono sotto etichette etniche differenti (*consuetudo Francorum, consuetudo Langobardorum*).

La concretezza del termine *consuetudo* può tuttavia anche essere osservata dal punto di vista lessicale: mentre per *iustitia* e *lex* il plurale segnala una sorta di frammentazione, che determina una ricaduta nella sfera sensibile e favorisce il loro "attaccamento" a soggetti e oggetti concreti, per *consuetudo* la declinazione plurale è meno frequente. *Consuetudines* si ritrova una volta soltanto nel capitolare di Lotario I, redatto per i monasteri da ispezionare²³²: il termine figura nella parte finale del testo, laddove si richiede che sia eseguito un controllo preciso delle consuetudini ritenute dannose, suonando quasi come una sorta di ammonimento. In tutti gli altri capitolari le occorrenze sono sempre al singolare: la ragione principale è che la consuetudine è riferita sem-

pre a un caso specifico, generalmente esplicito nel corso dello stesso capitolo. Quest'impiego svolge la stessa funzione che era propria del plurale nei casi già riferiti di *iustitia* e *lex*.

4.4. *Consuetudo* e *lex scripta*.

Come è emerso dall'analisi appena conclusa, l'*antiquitas*, il riferimento alla *natio* di appartenenza e la sacralità, indicata dal legame con i *mores*, sono gli attributi principali riferiti alla consuetudine. E' a queste caratteristiche che ci si affidava per giustificare la convivenza della consuetudine in un ordinamento nel quale la legge, bene o male, era la fonte principale dell'autorità giuridica: quando questa giustificazione avviene, la *consuetudo* tende a sostituirsi al lavoro dei legislatori. In altre parole, introducendosi nei punti morti che si creano tra le leggi, riesce a produrre da sola le norme necessarie²³³; da tale prassi nasce il divario che separa e in alcuni casi mette in contraddizione i due aspetti del diritto. Abbiamo già richiamato l'attenzione sul fatto che questa frattura che noi sentiamo stridente non doveva avere la stessa valenza nei secoli qui considerati, ma essa è indubbiamente presente.

In ultima analisi, è necessario ricordare come anche i valori semantici dei due termini sono intesi senza quell'esattezza e quella rigidità che noi oggi tendiamo a reputare necessarie. Per questo motivo si ritrovano frequentemente esempi in cui legge e consuetudine risultano essere due termini quasi interscambiabili. Questa abitudine, forse più comune nei secoli del medioevo più avanzato, si manifesta nelle ricorrenti espressioni quali *lex consuetudinis*, *consuetudo et lex*, che si ritrovano in tanti testi legislativi medievali, costituendo endiadi difficilmente comprensibili dalla sensibilità contemporanea.

Nei capitolari italici il problema, pur non assumendo un tono eclatante, presenta una gamma completa di sfumature. È possibile, osservando qui i soli capitolari italici, tratteggiare, ricorrendo forse a uno schematismo eccessivo, essenzialmente due atteggiamenti possibili da parte del potere centrale di fronte alle consuetudini:

- il primo può essere inteso come un tentativo di assimilazione della consuetudine a *lex*. La norma consuetudinaria rappresenta un'importante base di sostegno per l'ordinamento giuridico, anche grazie a quel principio di generale flessibilità politica al quale i sovrani franchi si sono ispirati. La sua esistenza e la sua validità sono confermate ed essa diviene, per opera del sovrano, una *lex* a tutti gli effetti.
- il secondo atteggiamento, al contrario, si basa sul contrasto che viene a crearsi quando la consuetudine minaccia di nuocere in qualche modo alla *lex* prodotta dalla volontà del sovrano o da un altro organo costituente. In questo caso l'autorità centrale si trova di fronte a due possibili alternative: o tenta di stabilire una sorta di gerarchizzazione fra *consuetudo* e *lex*, abbassando la consuetudine a un livello inferiore rispetto alla legge, oppure lotta in tutti i modi per sradicare la pratica consuetudinaria.

4.5. *Assimilazione della consuetudo alla lex scripta.*

Secondo Francesco Calasso la consuetudine, pur fortemente controllata dallo Stato, è considerata in “sottordine rispetto alla legge”, e solo in alcune occasioni è reputata al suo stesso livello²³⁴. Anche se nei capitolari italici sono leggibili molti riferimenti alla *consuetudo* che mettono in risalto la sua capacità di stabilire una relazione biunivoca con la legge ufficiale, il primato della legge non è mai intaccato. Le leggi prodotte dai popoli germanici rivelano infatti che il complesso del diritto non sfugge alla presa dell'autorità sovrana. Non di rado però ci si imbatte in casi in cui l'obbligo espresso da una legge è confermato anche dal riferimento alla consuetudine e questo perché anche le consuetudini aspiravano a essere vere e proprie espressioni del potere: come ha scritto Ennio Cortese, “l'ordinamento enucleato dal basso tendeva a essere sancito e integrato dall'alto, per esibire il marchio dell'autorità”²³⁵.

È il caso del primo capitolare mantovano che Carlo Magno rivolge agli ecclesiastici nel gennaio dell'813. Le chiese battesimali non devono patire i soprusi derivanti dal potere dei vescovi che, al contrario, devono compiere il loro dovere *secundum canonicam institutionem et antiquam consuetudinem*²³⁶. Nel capitolo seguente, volto a limitare le richieste dei vescovi durante le visite pastorali, è stabilito che *quando episcopus sua parrochia circat, non plus ab ea exigat vel capiat nisi secundum canones vel antiqua consuetudine*²³⁷. Ancora, nella *Constitutio Romana* dell'824, in cui emergono le intenzioni di Lotario I di riaffermare una posizione di preminenza su Roma, il sovrano si preoccupa di sanzionare possibili razzie nel territorio romano e tutelare così l'elezione papale. A tal fine insedia nella città due *missi* permanenti per controllare l'amministrazione della giustizia e concede l'immunità a tutte le persone di fiducia dell'imperatore e del papa. Si occupa anche di salvaguardare i Romani *quibus antiquitus fuit consuetudo concessa per constitutionem sanctorum patrum elegendi pontificem*²³⁸ da eventuali impedimenti o aggressioni che potessero ostacolare la regolarità dell'elezione.

In questi provvedimenti l'aspetto più rilevante è il mantenimento da parte del potere centrale di un continuo e rigoroso controllo sulle pratiche consuetudinarie: sono numerosi i richiami che esortano al rispetto delle consuetudini ritenute idonee. La *consuetudo* diventa così ufficiale, si tramuta in *lex* vera e propria. L'antica consuetudine convertita in legge assume una maggiore autorità proprio in ragione di quel forte legame con le diverse tradizioni dei gruppi etnici. Un simile aspetto può essere messo in evidenza nel capitolare di Pipino del 787-788, in cui è ripresa una disposizione derivante da un provvedimento del re Ratchis²³⁹: *sicut consuetudo fuit sigillum et epistola prendere et vias vel portas custodire, ita nunc sit factum*²⁴⁰. L'espressione *nunc sit factum* concede una piena legittimazione alla norma consuetudinaria, che cessa di restare nell'ambito dello *ius non scriptum*, diventando parte integrante dell'ordinamento carolingio.

Nei capitolari italici non mancano conferme di questa interpretazione. Nelle disposizioni mantovane del gennaio 813 Carlo regola le modalità con cui devono essere compiuti i donativi nei confronti delle chiese, stabilendo che

*non maiora quam consuetudo fuerat accipienda*²⁴¹. Anche in questo caso il sovrano decreta che questa consuetudine deve essere osservata con attenzione, conferendole la piena autorità che scaturisce dalla trasposizione in legge scritta. Nella memoria *Olonnese* di Lotario I è indicato un provvedimento, già più volte citato, grazie al quale un conte può disporre di uomini esentati dal servizio militare²⁴². Nel capitolo successivo il sovrano concede che la consuetudine sia mantenuta: *volumus ut homines talem consuetudinem habeant, sicut antiquitus Langubardorum fuit*²⁴³. Anche nel capitolare redatto in occasione della spedizione in Corsica nell'825 si trova un altro riferimento a questa disposizione: *a comitibus habeatur excusatus post antiqua consuetudo eis fidelium comitibus observanda*²⁴⁴.

Valutiamo intenzionalmente in conclusione l'occorrenza presente nel capitolare compilato durante il regno di Carlo Magno, in cui l'ultimo capitolo stabilisce *ut longa consuetudo, quae ad utilitatem publicam non impedit, pro lege servetur, et quae diu servatae sunt permaneant*²⁴⁵. Il provvedimento di Carlo si volge a considerare la *consuetudo* che, ovviamente, non contrasti con la pubblica utilità e propone una equiparazione alla legge scritta: si ordina che *pro lege servetur* e che, in quanto legge, sia osservata a lungo. L'accento è dunque nuovamente posto sulla valenza temporale della consuetudine che, oltre ad aver favorito la sua equiparazione alla legge, assume una funzione di mantenimento della legittimità ricevuta.

4.6. *Contrasto tra lex scripta e consuetudo.*

La considerazione appena esposta permette di introdurre il secondo aspetto del rapporto tra *lex* e *consuetudo*: il contrasto che nasce dalla reazione del potere centrale nel momento in cui la consuetudine tende a entrare in competizione diretta con la legge. Come è noto, il primo periodo della dominazione carolingia è forse il più vigile rispetto alle ingerenze della consuetudine nel diritto, soprattutto per quanto riguarda le modifiche alle leggi nazionali dei popoli conquistati²⁴⁶. La situazione storica e politica, in tutta la sua eccezionalità, è però un elemento di forte condizionamento per il compimento dell'opera di Carlo; l'apparato legislativo per il *Regnum Langobarorum* era in una fase di elaborazione ancora piuttosto arretrata e influenzata da fattori esterni, quali appunto gli ordinamenti giuridici preesistenti e le non poche consuetudini. Nell'opera di revisione delle leggi "nazionali", una delle prime preoccupazioni, riscontrabile nei capitolari dei primi due sovrani carolingi, è proprio la precisa definizione del rapporto esistente tra l'ordinamento giuridico in via di formazione e l'esistenza di un numero considerevole di consuetudini. La loro opera sarebbe stata certamente scoraggiata se accanto alle leggi avessero potuto continuare a esercitarsi senza alcun controllo le pratiche consuetudinarie. Date queste premesse è possibile comprendere con più chiarezza il secondo tipo di rapporto che si crea tra il potere centrale del regno, fonte della legge, e la diffusione delle pratiche consuetudinarie.

Ricaviamo dal capitolare di Pipino del 787-88 le premesse "teoriche" per una sistemazione ideologica del problema. Nonostante la pressione degli am-

bienti franchi sia piuttosto rilevante, riscontrabile soprattutto nelle disposizioni volute dal clero franco²⁴⁷, gli ultimi capitoli assumono una connotazione diversa, perché per la specificità dei temi trattati sembrano scritti in un'ottica tutta italiana. Sono caratterizzati dall'uso ricorrente della formula *placuit nobis inserire*, che tenta di mettere in risalto il volere "personale" del sovrano e vi ritroviamo una breve disposizione in cui si cerca di gettare luce sul rapporto esistente tra legge e consuetudine. *Placuit nobis inserere: ubi lex est, praecellat consuetudinem, et nulla consuetudo superponatur legi*²⁴⁸: non una condanna radicale del fenomeno consuetudinario in se stesso, atteggiamento impossibile e controproducente, ma l'intenzione di ridisegnare l'assetto gerarchico tra le due manifestazioni normative. Pipino tenta dunque di sanare un contrasto evidente rappresentato dalle continue ingerenze delle consuetudini nella legislazione carolingia ed esprime chiaramente che la *lex* deve ergersi al di sopra della consuetudine, nel caso in cui essa sia effettivamente presente, *ubi lex est*.

Si può constatare poi come l'aggettivazione usata per la condanna di una *consuetudo* che suoni in aperto contrasto con la legge "ufficiale" sia caratterizzata da un tono piuttosto aspro e severo. La prima occorrenza si ritrova nel capitolare di Lotario I *de inspiciendis monasteriis*. Le norme che il sovrano prescrive tendono a ristabilire una vita comunitaria secondo le disposizioni contenute nelle *regulae* adottate dai diversi monasteri. Colpisce soprattutto l'ultimo capitolo, che assume quasi il valore di annotazione finale, in cui si prescrive che *consuetudines autem ubi invente fuerint noxia, et hoc, ut supra dictum est, nuntient*. Le consuetudini sono qui indicate come dannose e il sovrano si limita a esercitarvi una forma di controllo. Nel testo formato da alcuni capitoli attribuiti a Lotario I e a Ludovico il Pio, è reiterata la pesante condanna dell'uso, e anzi probabilmente dell'abuso, del giuramento. Quest'abuso viola certamente le leggi fissate dall'uomo ma reca soprattutto offesa a Dio. È proprio in relazione a Dio che cogliamo un uso particolare del termine: *ut omnimodis diligentissima examinatione secundum scriptam legem, quam diutissime fieri poxit iusto iudicio, omnibus usus iuramenti proibeatur, ut Deo donante consuetudo pexima periurii a christiano populo auferatur*²⁴⁹, che qui assume il valore di "usanza", "abitudine", implicando non tanto un pregnante valore giuridico quanto una più ampia accezione morale. Si rileva il medesimo significato nel capitolare composto dai vescovi tra l'845 e l'850 e indirizzato, perché lo approvi, al sovrano Ludovico II, nel capitolo riguardante l'amministrazione delle pievi. Chi è legittimamente scelto *ad gubernandas plebes* non deve essere respinto dal vescovo, a meno che non abbia commesso qualche grave reato; subito dopo si precisa che *tollenda est enim omnino prava consuetudo, quae in quibusdam locis oriri coepit*²⁵⁰. L'aggettivo *prava* connota in modo inequivocabile la negatività e la "malvagità" che scaturisce dall'abitudine degli arcipreti di appropriarsi dei redditi delle chiese che erano chiamati a governare. In un altro capitolare, formato da provvedimenti attribuiti indistintamente a Lotario I o a Ludovico II, si condanna indirettamente la "consuetudine" di emettere sentenze ingiuste, con l'impiego della formula

*omnino consuetudinem iudicandi iniuste iudicibus auferre volumus*²⁵¹. Qui *iniuste* non è riferito a *consuetudo*, ma il riferimento è chiaramente rivolto a un uso reputato negativo: giudicare nel modo sbagliato.

Il contrasto tra legge e consuetudine potrebbe così essere riassunto in due atteggiamenti diversi ma non nettamente distinti. Il primo è quello in cui il contrasto è percepito in modo meno intenso, caratterizzato in ogni caso dalla possibilità di un controllo quasi continuo. Il secondo può essere rilevato in un atteggiamento più energico e in cui il contrasto è rappresentato dal tentativo di abolizione delle consuetudini. Non è semplice operare una netta distinzione tra questi due atteggiamenti: essi vivono di scambi reciproci e possono diventare anche momenti diversi del medesimo processo.

Note

¹ F. L. Ganshof, *Recherches sur les capitulaires*, Paris 1968, p. 3.

² E. Cortese, *Nostalgia di romanità: leggi e legislatori nell'alto medioevo barbarico* in *Ideologie e pratiche del reimpiego nell'Alto Medioevo*, Spoleto 1999 (Settimane del centro italiano di studi sull'alto medioevo, XLVI), pp. 487 sgg. ha suggerito di riconsiderare il controllo esercitato dai *potentes* del regno sul potere legislativo del sovrano nel corso delle assemblee.

³ L'insieme dei capitolari si articola convenzionalmente in gruppi distinti che tuttavia snaturano, come ogni convenzione moderna, l'essenza essenzialmente eterogenea di questi testi, sovente difficilmente scindibili in materie laiche ed ecclesiastiche. Già dall'epoca di Ludovico il Pio si tesse a operare una prima distinzione tra i *capitularia ecclesiastica*, che contenevano generalmente provvedimenti indirizzati agli esponenti del clero o che trattavano più in generale problematiche ecclesiastiche, e i *capitularia mundana*, che riguardavano principalmente questioni relative all'ambito laico. Vedi soprattutto Ganshof, *Recherches* cit., p. 13 e F. Bougard, *La justice dans le royaume d'Italie. De la fin du VIII^e siècle au début du XI^e siècle*, Roma 1995, pp. 17-20.

⁴ Si farà qui riferimento alla recente edizione curata da C. Azzara - P. Moro, *I capitolari italiani. Storia e diritto della dominazione carolingia in Italia*, Roma 1998, in cui sono presentati i capitolari italiani sulla base del testo latino edito nei *Capitularia regum Francorum*, in *MGH, Legum sectio II*, a cura di A. Boretius - V. Krause, voll. I-II, Hannover 1883-1897. Si terrà anche conto delle correzioni, soprattutto per quanto riguarda i problemi di datazione dei singoli documenti, fornite dagli studi di F. Manacorda, *Ricerche sugli inizi della dominazione dei carolingi in Italia*, Roma 1968, e H. Zielinski, *Ein unbeachteter Italienzug Kaiser Lothars I. im Jahre 847*, in "Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken", (70) 1990, pp. 1-22.

⁵ Vedi per esempio G. Gandino, *Il vocabolario politico e sociale di Liutprando da Cremona*, Nuovi studi storici, 27, Roma 1995 e L. A. Berto, *Il vocabolario politico e sociale della "Istoria veneticorum" di Giovanni Diacono*, Padova 2001.

⁶ Le considerazioni di Ganshof, *Recherches* cit., pp. 37 sgg sono da rivedere alla luce del recente saggio di C. Azzara, *La ricezione dei capitolari carolingi nel Regnum Langobardorum*, in *Paolino d'Aquileia e il contributo italiano all'Europa carolingia*. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Cividale del Friuli-Premariaco, 10-13 ottobre 2002, a cura di P. Chiesa, Udine 2003 che mostra come una nuova attenzione critica sul testo dei capitolari stia contribuendo a un generale ampliamento delle prospettive di ricerca.

⁷ Sui limiti della tradizione scritta dei capitolari si veda Ganshof, *Recherches* cit., Paris 1958, p. 37 sgg.

⁸ Resta difficile tuttavia stabilire l'esatto numero dei capitolari redatti per il regno italico a noi giunti anche se recentemente è stata ipotizzata la perdita di un numero poco rilevante di testi. F. Bougard, *La justice* cit., pp. 22 sg. ha infatti relativizzato il giudizio formulato da Ganshof, *Recherches* cit., p. 66-67, il quale tuttavia non si riferiva solo al regno italico.

⁹ F. Calasso, *Medio Evo del diritto*, I, *Le fonti*, Milano 1954, p. 115.

¹⁰ Ganshof, *Recherches* cit., pp. 16 sg., e Bougard, *La justice* cit., pp. 27-29.

¹¹ Capitolare n. 13, a. 806-10, pp. 84 sgg.

¹² M. Caravale, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994, pp. 201 sg.

¹³ Tra i tanti citiamo il classico di Ganshof, *Recherches* cit., pp. 18 sgg., Bougard, *La justice* cit., pp. 20 sgg., e il fondamentale testo di R. Mc Kitterick, *The Carolingians and the Written World*, Cambridge-New York-Port Chester-Melbourne-Sidney 1989.

¹⁴ Azzara - Moro, *I capitolari italiani* cit., pp. 35 sg.

¹⁵ Ganshof, *Recherches* cit., pp. 18 sgg.

¹⁶ Capitolare n. 13, 806-10, p. 84: *audivimus etiam, quod quedam capitula quae in lege scribi iussumus per aliqua loca aliqui ex nostris ac vestris dicunt, quod nos nequaquam illis hanc causam ad notitiam per nosmetipsos conductam habeamus, et ideo nolunt ea oboedire nec consentire neque pro lege tenere.*

¹⁷ Bougard, *La justice* cit., pp. 20 sg.

¹⁸ Op. cit.

¹⁹ Manacorda, *Ricerche* cit., pp. 12 sgg., riguardo alla ricorrenza delle formule nei primi capitolari carolingi.

²⁰ E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, Roma 1995, I, pp. 224 sg.

- ²¹ Capitolare n. 30/6, p. 138, ma tra le tante si possono anche ricordare l'*Admonitio generalis* del 789 e il *capitolare missorum generalis* dell'802, in *MGH, Capitularia regum Francorum* cit., I, n. 33.
- ²² Sul problema dell'effettiva consistenza delle raccolte normative si è soffermato Bougard, *La justice* cit., pp. 21 sg.
- ²³ J. L. Nelson, *Literacy in Carolingian government*, in *The Uses of Literacy in Early Medieval Europe*, a cura di R. Mc Kitterick, Cambridge-New York-Port Chester-Melbourne-Sidney 1990.
- ²⁴ Suddivisione proposta tra l'altro nell'edizione Azzara - Moro, *I capitolari italici* cit.
- ²⁵ Per il quadro storico dell'intero periodo i riferimenti sono V. Fumagalli, *Il Regno Italico*, in *Storia d'Italia*, a cura di G. Galasso, Torino 1978, O. Capitani, *Storia dell'Italia medievale. 410-1216*, Bari 1990 e G. Albertoni, *L'Italia carolingia*, Roma 1997.
- ²⁶ Manacorda, *Ricerche* cit., pp. 36 sgg.
- ²⁷ Capitolare n. 1, a. 776, pp. 50 sgg.
- ²⁸ Fumagalli, *Il Regno Italico* cit., pp. 14 sg., e anche P. P. Bonacini, *Giustizia pubblica e società nell'Italia carolingia*, in "Quaderni Medievali", 31-32, (1991), p. 9.
- ²⁹ Manacorda, *Ricerche* cit., pp. 36 sgg., per lo studio dettagliato dei contenuti relativi al capitolare del 776.
- ³⁰ Capitolarie n. 2, a. 779-780, p. 52, n. 3, a. 781, pp. 54 sgg.
- ³¹ Manacorda, *Ricerche* cit., pp. 43 sgg.
- ³² P. P. Bonacini, *Dai Longobardi ai Franchi. Potere e società in Italia tra i secoli VIII e IX*, in "Quaderni Medievali", 35, (1993), pp. 21 sg., ricorda che la sostituzione dell'aristocrazia longobarda da parte dei Carolingi ha conosciuto realtà e dinamiche differenti a seconda delle aree geografiche interessate.
- ³³ Riguardo alla figura di Pipino rimane esemplare lo studio di Manacorda, *Ricerche* cit., pp. 1-30; per il riferimento ai baiuli si veda op. cit., pp. 4-7 e il relativo apparato bibliografico.
- ³⁴ Capitolare n. 10, a. 801, pp. 72 sgg.
- ³⁵ Bonacini, *Dai Longobardi ai Franchi* cit., pp. 25 sg.
- ³⁶ Capitolarie n. 12, a. 806-10, pp. 78 sgg., n. 13, a. 806-10, pp. 84 sgg., n. 15, a. 813, pp. 88 sgg., n. 16, a. 813, pp. 90 sgg.
- ³⁷ Albertoni, *L'Italia carolingia* cit., pp. 28 sgg.; con la *divisio Imperii* Carlo procedeva, come è noto, a una separazione dei territori dell'Impero tra i figli avuti dalla moglie Ildegarda e concedeva la Baviera e l'Italia a Pipino.
- ³⁸ Bougard, *La justice* cit., p. 51.
- ³⁹ Capitolarie n. 26, a. 825, pp. 124 sgg., n. 21, a. 822-23, pp. 114 sgg.
- ⁴⁰ Capitolarie n. 23, pp. 118 sgg., n. 25, a. 825, p. 124, n. 33, a. 847, pp. 150 sgg.
- ⁴¹ Azzara - Moro, *I capitolari italici* cit., p. 22.
- ⁴² Si veda Bougard, *La justice* cit., pp. 51 sg. in cui si annota che né Bernardo, di cui possediamo due capitolarie trasmessi però con il nome di Carlo Magno, né Ludovico II prima di essere nominato imperatore, emanano leggi tramandateci a loro nome. Si veda anche l'annotazione di Ganshof, *Recherches* cit., p. 99, secondo il quale furono proprio gli "imperialisti" dell'*entourage* di Carlo Magno a suggerirgli che la nuova dignità imperiale comprendeva tra le tante anche la funzione di legislatore.
- ⁴³ Albertoni, *L'Italia carolingia* cit., pp. 37 sg.
- ⁴⁴ Fumagalli, *Il Regno Italico* cit., pp. 26 sgg.
- ⁴⁵ Capitolare n. 24, a. 824, pp. 120 sgg.
- ⁴⁶ Manacorda, *Ricerche* cit., p. 1.
- ⁴⁷ Si veda l'analisi condotta da Bougard, *La justice* cit., pp. 51 sg.
- ⁴⁸ Questo problema si era già manifestato durante gli anni della "lotta" di successione tra Lotario e i suoi fratelli, tracciata da Fumagalli, *Il Regno Italico* cit., pp. 41-44.
- ⁴⁹ Capitolare n. 40, a. 850, p. 182.
- ⁵⁰ Bonacini, *Dai Longobardi ai Franchi* cit., p. 35.
- ⁵¹ Albertoni, *L'Italia carolingia* cit., p. 46, definisce Ludovico un re tutto italiano, "nato e cresciuto nel cuore della *Langobardia*, tra Brescia, Pavia e Milano".
- ⁵² Bonacini, *Giustizia pubblica e società* cit., pp. 15 sg.
- ⁵³ Bougard, *La justice* cit., p. 52.

⁵⁴ Op. cit.

⁵⁵ Capitani, *Storia dell'Italia medievale* cit., pp. 142 sgg.

⁵⁶ Capitolare n. 48, a. 876, pp. 224 sgg.

⁵⁷ Secondo Bougard, *La justice* cit., p. 52 si trattava di sanzionare il cambiamento politico con uno strumento che avesse un forte significato di accordo con la tradizione.

⁵⁸ A questo proposito si possono citare il testo dell'elezione di Carlo II (n. 47, a. 876, pp. 222 sgg.), il capitolare in cui è riportato il giuramento dei Romani prestato all'imperatore Arnolfo (n. 52, a. 896, p. 242) e la promessa di amicizia rivolta da Berengario ad Angeltrude, vedova dell'imperatore Guido (n. 55, a. 898, p. 252.), in cui risultano meno incisive le tematiche tipicamente giuridiche.

⁵⁹ Bougard, *La justice* cit., p. 52.

⁶⁰ Fumagalli, *Il Regno Italico* cit., pp. 172 sgg.

⁶¹ Si veda ad esempio P. Cammarosano, *Storia dell'Italia medievale. Dal VI all'XI secolo*, Bari 2001, pp. 209 sgg.

⁶² P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Bari 1995, pp. 61-67.

⁶³ Calasso, *Medio Evo* cit., pp. 118 sgg., e anche Grossi, *L'ordine giuridico* cit., pp. 61 sgg.

⁶⁴ Si vedano i capitolari n. 3/1, n. 5/5, n. 6/10, n. 11/11, n. 12/4, n. 31/7, n. 35/2, n. 43/3.

⁶⁵ Capitolare n. 3/1, a. 781, p. 54.

⁶⁶ Per la datazione di questo capitolare si veda Manacorda, *Ricerche* cit., pp. 51-53.

⁶⁷ Capitolare n. 5/5, a. 782 circa, p. 58.

⁶⁸ Capitolare n. 6/10, a. 787, p. 66.

⁶⁹ R. Le Jan, *Justice royale et pratiques sociales dans le royaume franc au IX*, in *La giustizia nell'Alto Medioevo (sec. IX-XI)*, Spoleto 1997 (Settimane del centro italiano di studi sull'alto medioevo, XLIV), pp. 47-85.

⁷⁰ Op. cit.

⁷¹ Capitolare n. 3/3, a. 781, p. 54.

⁷² Capitolare n. 5/6, a. 782 circa, p. 60.

⁷³ Capitolare n. 5/7, a. 782 circa, p. 60.

⁷⁴ Capitolare n. 6/10, a. 787, p. 66.

⁷⁵ Per le somiglianze tra il capitolare di Hérstal e il capitolare mantovano, si veda Manacorda, *Ricerche* cit., pp. 48-49.

⁷⁶ Capitolare n. 5/*inc.*, a. 782 circa, p. 58.

⁷⁷ Capitolare n.6, a. 787, p. 64.

⁷⁸ Per questi e altri aspetti riguardanti il capitolare si veda Manacorda, *Ricerche* cit., pp. 68 sgg.

⁷⁹ Capitolare n. 3/3, 13, a. 781, p. 54.

⁸⁰ Capitolare n. 5/5, a. 782, p. 58.

⁸¹ Capitolare n. 4/5, a. 782, p. 56.

⁸² Capitolari n. 3/1, 3, 13, n. 5/6, 7, 8, 10, n. 6/*inc.*, n. 6/1, n.16/1, 5.

⁸³ Capitolare n. 21/7, a. 822-3, p. 114.

⁸⁴ Capitolari n. 35/2, n. 41/1.

⁸⁵ Il capitolare di Pipino n. 5/6, a. 782 circa, p. 60, affronta gli aspetti procedurali delle disposizioni giudiziarie (particolarmente significativi sono i capitoli n. 6 e n. 8 che trattano rispettivamente i casi di pignoramento giudiziario in liti contro un vescovo e in caso di accusa di fronte a un tribunale comitale. Per questi e altri aspetti si rinvia a Manacorda, *Ricerche* cit., pp. 53 sgg.) e ciò spiega come tutti i suoi capitoli sono pervasi dalla determinazione di un ristabilimento pieno e completo della giustizia, oltre alla notevole concentrazione del termine *iustitia* in questo capitolare: esso infatti ricorre ben 16 volte.

⁸⁶ Capitolare n. 6/*inc.*, a. 787, p. 64.

⁸⁷ Capitolare n. 6/1 cit.

⁸⁸ Capitolare n. 3/1, 13, a. 781, p. 54.

⁸⁹ Capitolare n. 3/3, a. 781, p. 54: *comes vero de illorum parte per testes adfirmet, quod eis iustitiam facere voluisset, et omnia notarum suum scribere faciat, quanti ad se proclamassent vel quantas iustitias factas habent, ut nullam excusationem habere possint, nisi veritas clara sit, ut iustitiam facere voluisset; et hoc ipse comis aut eius advocatus per sacramentum firmare possit, quod de illorum iustitias nulla neglegentia habeat, et per ipsa brebe cognoscere valeamus, utrum ad se proclamasset aut non.*

- ⁹⁰ Albertoni, *L'Italia carolingia* cit., pp. 33 sgg.
- ⁹¹ P. Fournier, *La question des Fausses Décrétales*, in *Mélange de droit canonique*, I, a cura di T. Kölzer, Aalen 1983, p. 44.
- ⁹² Capitolare n. 11/11, a. 806-10, p. 78.
- ⁹³ Capitolare n. 12/10, a. 806-10, p. 80.
- ⁹⁴ Capitolare 6/10, a. 787, p. 66.
- ⁹⁵ Si legge testualmente nel capitolare n. 16, a. 813, p. 90, al capitolo 1: *volumus primo, ut neque abbates et presbyteri neque diaconi et subdiaconi neque quislibet de clericis de personis suis ad publica vel secularia iudicia traantur vel distringantur, sed a suis episcopis adiudicati iustitias faciant*, e il capitolo quinto, *ceteri vero liberi homines qui vel commendationem vel beneficium ecclesiasticum habent sicut reliqui homines iustitias faciant*.
- ⁹⁶ Capitolare n. 35/2, a. 845-50, p. 164.
- ⁹⁷ Per quest'aspetto si veda Grossi, *L'ordine giuridico* cit., pp. 72 sg., e Calasso, *Medio Evo* cit., pp. 118 sgg.
- ⁹⁸ Capitolare n. 12/4, a. 806-10, p. 80.
- ⁹⁹ Capitolare n. 44/1, a. 865 circa, p. 208: *ecclesiarum Dei iustitia inquiratur et omni studio perficiatur, et ne a sacrilegis thesaurus diripiatur earum, fideliter conscribatur*.
- ¹⁰⁰ Capitolare n. 21/17, a. 822-23, p. 116.
- ¹⁰¹ Per il quadro storico dei regni di Lotario I e di Ludovico II e sul problema rappresentato dai Saraceni e dalle loro incursioni soprattutto nel territorio beneventano si veda Albertoni, *L'Italia carolingia* cit., pp. 44-55.
- ¹⁰² Capitolare n. 33/2, a. 847, p. 150.
- ¹⁰³ Capitolare n. 47, a. 876, pp. 222 sgg.
- ¹⁰⁴ Cortese, *Il diritto* cit., pp. 238 sgg.
- ¹⁰⁵ Per queste considerazioni op. cit., pp. 224 sgg.
- ¹⁰⁶ Bougard, *La justice* cit., pp. 52-54.
- ¹⁰⁷ Capitolare n. 5/7, a. 782, p. 60.
- ¹⁰⁸ Capitolare n. 22/3, a. 823 circa, p. 118.
- ¹⁰⁹ Capitolare n. 41/1, a. 855, p. 200.
- ¹¹⁰ Capitolare n. 35/2, a. 845-50, p. 164: *de minoribus quoque causis, quae generaliter omnes, specialiter aliquos tangunt et indigent emendatione, volumus, ut post haec illas quaeratis et ad nostram notitiam reducatis, sicut est de comitibus et eorum ministris, si iustitias neglegunt aut ipsas vendunt*.
- ¹¹¹ Capitolare n. 41/1, a. 855, p. 200.
- ¹¹² Capitolare n. 12/4, a. 806-10, p. 80: *sicut rectius et iustius est ita agant, et ut primitus ad placita eorum orfanorum et viduarum necnon et pauperum causas deliberent, nec propter aliqua dilatatione eorum iustitia a iudicibus dilatetur*.
- ¹¹³ Capitolare n. 28/5, a. 825, p. 132: *qui vero illud mobilem recepit, si hoc per sacramentum probare non potuerit, quod propter iusticiam alterius differendam illud non recipisset, bannum nostrum persolvat*.
- ¹¹⁴ Capitolari n. 16/1, a. 813, p. 90, n. 28, a. 825, p. 130.
- ¹¹⁵ Capitolare n. 32/5, a. 832, p. 148.
- ¹¹⁶ Capitolare n. 47, a. 876, p. 222.
- ¹¹⁷ Capitolare n. 12/4, a. 806-10, p. 80.
- ¹¹⁸ Capitolare n. 41, a. 855, p. 200.
- ¹¹⁹ Capitolare n. 13, a. 806-10, p. 84.
- ¹²⁰ Capitolare n. 31/7, a. 832, p. 142.
- ¹²¹ Capitolare n. 3/1, a. 781, p. 54.
- ¹²² Capitolare n. 6/1, a. 787, p. 64.
- ¹²³ Capitolare n. 12/13, a. 806-10, p. 82.
- ¹²⁴ Capitolare n. 21/7, a. 822-23, p. 114.
- ¹²⁵ Capitolare n. 41/2, a. 855, p. 200.
- ¹²⁶ Capitolare n. 41, a. 855, p. 200: *sub tali occasione suam percipere non valeant iustitiam*.
- ¹²⁷ Capitolare n. 37/1, a. 850, p. 174: *volumus ut unusquisque [...] iustitias procurare decerent*.
- ¹²⁸ Capitolare n. 35/2, a. 845-50, p. 164: *si iustitia neglegunt aut vendunt*.

- ¹²⁹ Capitolare n.16/1, a. 813, p. 90: *faciat eum per advocatum iustitiam recipere.*
- ¹³⁰ Capitolare n. 28/5, a. 825, p. 132: *propter iusticiam alterius differendam illud non recipisset.*
- ¹³¹ Capitolari n. 3/1, 3, n. 5/6, 7, 8, n. 6/1, n.12/10, 13, 15, n. 16/1, 5, n. 19/7.
- ¹³² Capitolari n. 21/7, n. 22/3, n. 24/1, 4, n. 28/5.
- ¹³³ Capitolari n. 34, n. 41/1, 2, n. 43/3.
- ¹³⁴ Bougard, *La justice* cit., p. 51.
- ¹³⁵ Capitolare n. 22/3, a. 823, p. 118: *et tunc si quid ab eis quaeritur, primum senioribus eorum moneatur ut iustitiam suam quaerentibus faciant; et si ipsi facere noluerint, tunc legaliter distringantur.*
- ¹³⁶ Capitolare n. 28/5, a. 825, p. 132.
- ¹³⁷ Capitolare n. 41, a. 855, p. 164: *quodsi paruerit ideo eas delegasse, ne iustitiam facerent, volumus, ut ipsae res in bannum mittantur, [...] et isdem malefactor iustitiam faciat.*
- ¹³⁸ Capitolare n. 41/1, a. 855, p. 200: *componat bannum nostrum et iustitiam plenissimam faciat.*
- ¹³⁹ E' la definizione che, per esempio, l'*Enciclopedia del diritto*, a cura di C. Mortati - S. Pugliatti, Varese 1973, vol. XXIII, p. 783, dà del termine *lex*.
- ¹⁴⁰ Grossi, *L'ordine giuridico* cit., pp. 61 sgg. Si veda tuttavia l'intervento di M. Ascheri, *Un ordine giuridico medievale per la realtà odierna?*, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 50 (1996), pp. 965-973, che ne sollecita una revisione, obiettando i tratti a volte schematici e idealizzanti.
- ¹⁴¹ Su questa riflessione si basa l'intervento di M. Ascheri, *Tra legge e consuetudine: qualche problema dell'alto Medioevo (e dell'età contemporanea)*, in *Medioevo, Mezzogiorno, Mediterraneo, Studi in onore di Mario Del Treppo*, a cura di G. Rossetti e G. Vitolo, vol. II, Napoli 1999, p. 314.
- ¹⁴² Calasso, *Medio Evo* cit., p. 150; si è già accennato sopra, nel testo corrispondente alla nota 7, alla funzione dei *capitularia generalia* contrapposti ai *capitula legibus addenda*, che erano scritti per modificare o aggiornare le *leges* nazionali.
- ¹⁴³ Grossi, *L'ordine giuridico* cit., p. 54.
- ¹⁴⁴ S. Gasparri, *Prima delle nazioni. Popoli, etnie, regni fra Antichità e Medioevo*, Roma 1997, pp. 165-168. Si tenga anche presente il saggio P. Amory, *The meaning and purpose of ethnic terminology in the Burgundian laws*, in "Early medieval Europe", 2 (1993), I, pp. 1-28, che ha contribuito di recente ad avviare la riconsiderazione dell'intero argomento.
- ¹⁴⁵ Capitolare n. 10, a. 801, p. 72.
- ¹⁴⁶ Capitolare n. 10/*inc.*, a. 801, p. 72.
- ¹⁴⁷ Capitolare n. 10, a. 801, p. 72.
- ¹⁴⁸ Cortese, *Nostalgie di romanità* cit., pp. 502-503.
- ¹⁴⁹ Capitolare n. 19/14, p. 100.
- ¹⁵⁰ Capitolare n. 20/3, a. 822-23, p. 112. Per il riferimento alla legge longobarda si veda Rotari n. 212, in *Le leggi dei Longobardi* cit., p. 60.
- ¹⁵¹ Capitolare n. 21/13, a. 822-23, p. 116.
- ¹⁵² Liutprando n. 100, in *Le leggi dei Longobardi* cit.
- ¹⁵³ Capitolare n. 42/2, a. 856, p. 204.
- ¹⁵⁴ Capitolare n. 5/9, a. 782, p. 62.
- ¹⁵⁵ Liutprando n. 44, a. 723, in *Le leggi dei Longobardi* cit.
- ¹⁵⁶ Capitolare n. 7/9, a. 787-788, p. 68 in cui si fa riferimento alla legge n. 65 di Liutprando, a. 725, in *Le leggi dei Longobardi* cit. (alla figlia spetta un terzo dei beni paterni).
- ¹⁵⁷ Calasso, *Medio Evo* cit., pp. 217 sgg.
- ¹⁵⁸ Calasso, *Medio Evo* cit., cap. IX.
- ¹⁵⁹ Ascheri, *Un ordine giuridico* cit., p. 968.
- ¹⁶⁰ Capitolare n. 30/1, p. 136.
- ¹⁶¹ Capitolare n. 56/1, p. 252.
- ¹⁶² A titolo di esempio è possibile citare il capitolare di Carlo n. 19/12, p. 100. In questo testo appaiono evidenti le influenze del diritto romano, che ha contribuito rendere ufficiale l'unione dei coniugi (*sed in uno coniugio servi permanentes dominis suis serviant, sic tamen, ut ipsum coniugium legale sit*) e della Chiesa, i cui testi sacri accentuano il volere degli uomini (*et per voluntatem dominorum suorum iuxta illud euangelium: "Quod Deus coniunxit, homo non separet"*).

- ¹⁶³ Calasso, *Medio Evo* cit., p. 221.
- ¹⁶⁴ Capitolare n. 40/20, a. 850, p. 198.
- ¹⁶⁵ Capitolare n. 42/2, a. 856, p. 204.
- ¹⁶⁶ Capitolarini n. 30/1, p. 136, n. 56/1, p. 252.
- ¹⁶⁷ Capitolare n. 24/5, a. 824, p. 122.
- ¹⁶⁸ La possibilità di eventuali deroghe sulla scelta della legge è già presente tuttavia in Liutprando n. 91, in *Le leggi dei Longobardi* cit.
- ¹⁶⁹ Capitolare n. 21/16, a. 822-23, p. 116: *ut mulier Romana quae virum habuerit Langobardum, defuncto eo, a lege viri sit soluta et ad suam legem revertatur; hoc vero statuentes, ut similis modus seruetur in ceterarum nationum mulieribus.*
- ¹⁷⁰ Capitolare n. 1/4, a. 776, p. 50.
- ¹⁷¹ Capitolare n. 3/2, a. 781, p. 54.
- ¹⁷² Capitolare n. 42/4, a. 856, p. 204.
- ¹⁷³ Come si è già accennato, i testi del codice giustiniano erano raramente consultati e nella pratica erano utilizzati dei compendi che a esso si ispiravano liberamente. Per quest'aspetto si veda Calasso, *Medio Evo* cit., pp. 215 sgg.
- ¹⁷⁴ Capitolare n. 26/2, a. 825, p. 126: *volumus ut omnimodis emunitates progenitorum nostrorum seu nostrae pleniter ac iuste conseruentu.*
- ¹⁷⁵ Capitolare n. 28/12 a. 825, p. 134: *quibuscumque per legem propter aliquam contentionem pugna fuerit iudicata, praeter de infidelitate, cum fustibus pugnent, sicut in capitulare dominico prius constitutum fuit.*
- ¹⁷⁶ Capitolare n. 31/14, a. 832, p. 146.
- ¹⁷⁷ Capitolare n. 48, a. 876, p. 226.
- ¹⁷⁸ Capitolare n. 54/1, a. 898, p. 246.
- ¹⁷⁹ Capitolarini n. 5/1, 7, 8, n. 26/2, n. 28/12, n. 31/13, 14, n. 36/6, 7, 13, 16, n. 39/8; 43/1, 2, 7, n. 48/4, 12, 13, 15, n. 54/1, 3, 6, 9, n. 55.
- ¹⁸⁰ Capitolare n. 31/9, a. 832, p. 114.
- ¹⁸¹ Capitolare n. 31/10, p. 114.
- ¹⁸² Capitolare n. 47, a. 876, p. 224.
- ¹⁸³ Capitolare n. 12/18, a. 806-10, p. 82.
- ¹⁸⁴ Capitolare n. 12/17 cit.
- ¹⁸⁵ Capitolare n. 19/12, p. 100.
- ¹⁸⁶ Capitolare n. 24/2, a. 824, p. 120.
- ¹⁸⁷ Capitolare n. 43/4, a. 865, p. 206.
- ¹⁸⁸ Capitolare n. 22/3, a. 823 forse, p. 118.
- ¹⁸⁹ Capitolare n. 24/2, a. 824, p. 120.
- ¹⁹⁰ Capitolare n. 32/11, a. 832, p. 150.
- ¹⁹¹ Capitolare n. 54/5, a. 898, p. 248.
- ¹⁹² Capitolare n. 21/12, a. 822-23, p. 114.
- ¹⁹³ Capitolare n. 21/17, a. 822-23, p. 116.
- ¹⁹⁴ Capitolare n. 40/9, a. 850, p. 190.
- ¹⁹⁵ Capitolare n. 40/22, a. 850, p. 198.
- ¹⁹⁶ Capitolare n. 40/10, a. 850, p. 190.
- ¹⁹⁷ Capitolare n. 51/5, a. 891, p. 240.
- ¹⁹⁸ Calasso, *Medio Evo* cit., pp. 345 sgg.
- ¹⁹⁹ Per questo e altri aspetti riguardanti i fenomeni consuetudinari è sempre utile il rimando a N. Bobbio, *La consuetudine come fatto normativo*, Padova 1942, pp. 28 sg.
- ²⁰⁰ Grossi, *L'ordine giuridico* cit., p. 89.
- ²⁰¹ ASCHERI, *Tra legge e consuetudine* cit., pp. 314-316.
- ²⁰² GROSSI, *L'ordine giuridico* cit., p. 15
- ²⁰³ È il concetto espresso in modo chiaro dal famoso *Edictum Pistense* di Carlo il Calvo con le parole *quoniam lex consensu populi et constitutione regis fit*, in *MGH, Capitularia regnum Francorum*, II, n. 274, a. 864, p. 313. Si vedano anche le osservazioni di Cortese, *Nostalgie di romanità* cit., pp. 487 sgg.

²⁰⁴ Grossi, *L'ordine giuridico* cit., p. 93. Si veda anche Caravale, *Ordinamenti giuridici* cit., pp. 15 sgg., che indica come la consuetudine sia stata la sola, vera "fonte del diritto" durante tutta l'età medievale.

²⁰⁵ Queste sono le cautele che secondo Ascheri, *Tra legge e consuetudine* cit., pp. 316 sgg., devono essere osservate per un valido e realistico approccio del problema.

²⁰⁶ Per chiarire la situazione relativa alla conoscenza e all'uso del diritto romano nell'età carolingia e post-carolingia si veda l'intervento di J. P. Poly, *Le proces de l'an mil ou du bon usage de leges en temps de désarroi*, in *La giustizia nell'Alto Medioevo (sec. IX-XI)*, Spoleto 1997 (Settimane del centro italiano di studi sull'alto medioevo, XLIV).

²⁰⁷ Secondo G. Astuti, *Consuetudine: diritto intermedio*, in *Novissimo digesto italiano*, IV, 1957, pp. 310, dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente, muta infatti lo stesso fondamento di validità della *lex Romana*. Essa rimane in vigore solo come ordinamento personale delle popolazioni romane soggette e assume il carattere di ordinamento consuetudinario, "riconosciuto e tollerato dai dominatori oltre a essere modificato e deformato dall'*usus*".

²⁰⁸ Calasso, *Medio Evo* cit., p. 185. Si veda anche P. Del Giudice, *Storia del diritto italiano*, Firenze 1969, pp. 220 sgg.

²⁰⁹ Calasso, *Medio Evo* cit., pp. 184 sg.

²¹⁰ Liutprando n. 117, in *Le leggi dei Longobardi* cit., p. 186.

²¹¹ Capitolare n. 3/8, a. 781, p. 54.

²¹² Capitolare n. 5/4, a. 782 circa, p. 58: *ut de restauratione ecclesiarum vel pontes faciendum aut stratas restaurandum omnino generaliter faciant, sicut antiqua fuit consuetudo*.

²¹³ Capitolare n. 15/4,5, a. 813, p. 88.

²¹⁴ Capitolare n. 25/3, a. 825, p. 124.

²¹⁵ Capitolare n. 28/10, a. 825, p. 134

²¹⁶ Capitolare n. 39/8, a. 850, p. 182.

²¹⁷ Capitolare n. 48/11, p. 228: *et ut ecclesias baptismales, quas plebes appellant, secundum antiquam consuetudinem ecclesiae filii instaurent*

²¹⁸ Capitolare n. 53/8, p. 244: *ut pastus imperatoris ab episcopis et comitibus secundum antiquam consuetudinem solvatur*.

²¹⁹ Calasso, *Medio Evo* cit., pp. 195-196.

²²⁰ Capitolare n. 5/1, a. 782, p. 58.

²²¹ Capitolare n. 5/6 cit.

²²² Capitolare n. 19/22, p. 102: *ut longa consuetudo, quae ad utilitatem publicam non impedit, pro lege servetur, et quae diu servatae sunt permaneant*.

²²³ Capitolare n. 40/18, a. 850, p. 196, in cui si condannano i sacerdoti che non dipendono da nessun vescovo: *tales enim acefalos, id est sine capite, prisca ecclesiae consuetudo nuncupavit*.

²²⁴ Capitolare n. 54/6, a. 898, p. 248: *ut pactum, quod a beatae memoriae vestro genitore domino Widone et a vobis piissimis imperatoribus iuxta praecedentem consuetudinem factum est*.

²²⁵ Bougard, *La justice* cit., p. 51.

²²⁶ Capitolare n. 5/7, a. 782 circa, p. 60.

²²⁷ Capitolare n. 6/6, a. 787, p. 66.

²²⁸ Capitolare n. 40, a. 850, p. 182.

²²⁹ Capitolare n. 4/9, a. 782 circa, p. 56.

²³⁰ Capitolare n. 51/1, a. 891, p. 238.

²³¹ È il caso dei contratti e delle concessioni agrarie che dopo continue iterazioni si saldavano al territorio che diventava inscindibilmente legato a quel tipo di contratto o concessione: Cortese, *Il diritto* cit., pp. 330 sg.

²³² Capitolare n. 23/4, p. 120.

²³³ Si veda Bobbio, *La consuetudine* cit., sul valore costitutivo della consuetudine.

²³⁴ Calasso, *Medio Evo* cit., pp. 194 sg.

²³⁵ Cortese, *Nostalgie di romanità* cit., pp. 486 sg.

²³⁶ Capitolare n. 15/4, a. 813, p. 88.

²³⁷ Capitolare n. 15/5, a. 813, p. 88.

²³⁸ Capitolare n. 24/3, a. 824, p. 120.

²³⁹ Ratchis n. 13 in *Le leggi dei Longobardi* cit., pp. 242 sg.

²⁴⁰ Capitolare n. 7/17, a. 787-788, p. 68.

²⁴¹ Capitolare n. 15/10, a. 813, p. 90.

²⁴² Capitolare n. 21/13, a. 822-23, p. 116.

²⁴³ Capitolare n. 21/14, a. 822-23, p. 116.

²⁴⁴ Capitolare n. 25/3, a. 825, p. 124.

²⁴⁵ Capitolare n. 19/22, p. 102.

²⁴⁶ Si veda Cortese, *Nostalgie di romanità* cit., pp. 500-503.

²⁴⁷ Per quest'aspetto si veda Manacorda, *Ricerche* cit., pp. 72 sgg.

²⁴⁸ Capitolare n. 7/10, a. 787-788, p. 70.

²⁴⁹ Capitolare n. 30/6, p. 138.

²⁵⁰ Capitolare n. 36/5, a. 845-50, p. 168.

²⁵¹ Capitolare n. 46/5, p. 216.

Sottoscrizioni autografe delle più antiche carte del Monastero di S. Liberatore alla Maiella

**Contributo alla storia del rapporto tra scrittura e alfabetismo
in Abruzzo nel secolo X**

di Mariano Dell'Omo

Il fatto che per la prima volta le sottoscrizioni autografe dei documenti più antichi del fondo archivistico di S. Liberatore alla Maiella, conservato nell'Archivio di Montecassino¹, siano oggetto di un'analisi volta a verificare il loro significato per la storia del rapporto tra alfabetismo e cultura scritta nell'Abruzzo altomedievale, specialmente in quello adriatico — al confine tra cultura franca e longobarda² —, impone una premessa circa lo stesso monastero maiellese, che rappresentò nel corso di quasi dieci secoli, tra la metà del IX e la fine del XVIII secolo, la più importante prepositura di Montecassino in Abruzzo, il principale centro attraverso cui gli abati cassinesi poterono sovrintendere a chiese e *cellae* dotate di vasti patrimoni ubicati a nord-est della *Terra Sancti Benedicti*, esercitandovi un potere al tempo stesso spirituale e temporale.

1. *S. Liberatore alla Maiella nella storiografia dei secoli XV-XXI: uno schizzo bibliografico*

Quando Flavio Biondo verso la metà del 1449 dava inizio alla stesura della *Italia illustrata*, S. Liberatore alla Maiella ospitava un patrimonio librario ancora splendidamente ricco, se lo stesso Biondo sottolinea di essere stato spinto a visitare il monastero posto alle falde dell'impenetrabile massiccio della Maiella, in quanto «multis & elegantibus libris vetustissimis longobarda scriptis littera ornatissimum»³. Cominciava così l'interesse erudito per S. Liberatore, in particolare per i codici della sua biblioteca, interesse che nondimeno era destinato a produrre scarsi risultati, dal momento che finora per un

solo manoscritto, il Casin. 303 (Montecassino, Archivio dell'Abbazia: Orosio, *Historiae adversus paganos*), è stata ipotizzata, pur senza alcun sicuro fondamento, la derivazione dall'eventuale *scriptorium* di S. Liberatore⁴, e più di recente l'ornamentazione di un altro manoscritto, il Casin. 324 (Montecassino, Archivio dell'Abbazia: Smaragdo, *Diadema monachorum*; Giuliano di Toledo, *Prognosticorum futuri saeculi libri tres*), è parsa assimilabile a quella dell'Orosio cassinese⁵. Fu soprattutto l'Inguanez a nutrire nel secolo scorso l'attenzione degli studiosi sul patrimonio librario di alcune delle più importanti dipendenze cassinesi in Abruzzo e Molise (S. Maria *de Cellis*, S. Eufemia in Fara Filiorum Petri, S. Maria *de Luco*, S. Liberatore alla Maiella, S. Pietro Avellana, SS. Cosma e Damiano di Tagliacozzo, S. Benedetto sul Tronto)⁶, tra le quali S. Liberatore in special modo emerge con una serie di cataloghi ed inventari di codici, che vanno dall'alto medioevo, con il *Commematorium* di Teobaldo (doc. nr 83), già pubblicato dal Gattola⁷ e quindi nuovamente dal Carusi⁸, al tardo medioevo con gli inventari del 1366 (doc. nr 345) e del 1485 (doc. nr 410), entrambi resi parzialmente noti dall'Inguanez⁹, ed ora, in edizione completa, analizzati in sinossi nell'intento di verificare perdite e persistenze di unità testuali¹⁰. A ciò sempre l'Inguanez aggiunse anche il complemento di una notizia su frammenti di codici abruzzesi dell'archivio cassinese, un gruppo dei quali, dieci fogli, egli ritiene che provenga dal monastero della Maiella¹¹.

Più fortuna ha avuto il fondo dei documenti di S. Liberatore e di altre dipendenze cassinesi d'Abruzzo, che soprattutto a partire dal Gattola¹² è stato, pur se frammentariamente, oggetto di edizioni o di notizie. Il Gattola invero, tanto nella monumentale *Historia abbatiae Cassinensis* quanto nelle *Accessiones* ad essa, ne ha fatto conoscere molte carte, soprattutto quelle che vanno dal x al xv secolo¹³. Dopo di lui il Savini ha dato notizia in forma di brevissimo estratto di una certa quantità di documenti relativi a S. Liberatore e dipendenze (tra x e xvi secolo), benché limitati al territorio di Teramo, facendo peraltro riferimento soltanto al *Codex Diplomaticus Casinensis*¹⁴ o al *Casinensis Archivii Index aulae secundae*¹⁵ entrambi manoscritti dell'archivio cassinese, e perciò non utilizzando mai direttamente gli originali, in coerenza del resto con il titolo stesso del suo contributo, *Scorsa di un teramano nell'archivio di Montecassino*¹⁶. Documenti sparsi sono segnalati a partire dal 1964 in alcuni volumi dei *Regesti dell'Archivio* di Montecassino¹⁷, o appaiono editi in altri contributi¹⁸, mentre in particolare all'edizione dei pochi placiti conservati nel fondo hanno dedicato la loro cura sia il Manaresi, per quanto gli fu possibile negli anni in cui lavorò all'edizione dei placiti del *Regnum Italiae*¹⁹, sia il Volpini nel suo nuovo censimento di questa tipologia documentaria ancora in relazione al *Regnum* italico²⁰. In questo quadro di recupero delle più antiche reliquie dell'archivio di S. Liberatore si inserisce anche la fortunata scoperta²¹, che mi è capitato di fare all'interno di una di esse — un *memoratorium* databile al luglio del 936 (doc. nr 4) —, della più antica sottoscrizione autografa da parte di Arechi, la cui insigne *manufirmatio* in qualità di giudice della città di Capua compare nel celeberrimo placito del 960, la prima testi-

monianza ufficiale di volgare italiano, talché se ne è potuta spostare indietro di quasi quindici anni l'attività giudiziaria rispetto alla cronologia che era stata fissata per ultimo dal Fiorelli²². Ancora nel campo degli inventari, di cui non a caso l'Abruzzo è considerato un fecondo produttore, a quanto già detto sopra circa il patrimonio dei codici, si può aggiungere che l'edizione di un elenco in scrittura beneventana libraria di possedimenti cassinesi nel territorio teatino, databile alla seconda metà del secolo XI, sicuramente dopo il 1055 (doc. nr 273), finora praticamente sconosciuto²³, aggiunge un tassello in più alla ricognizione di questo materiale documentario, che nel più ampio fondo proveniente dall'archivio di S. Liberatore è largamente rappresentato.

La storiografia su S. Liberatore e il suo vasto e complesso organismo patrimoniale, allorché Picasso nel 1981 tracciava un rapido percorso sul *Monachesimo benedettino in Abruzzo nell'alto medioevo*²⁴, non annoverava novità rispetto al Gattola²⁵, ai repertori tradizionali²⁶, a testi di ambito puramente locale²⁷ o a contributi come quello di Carbonara, che pure resta tuttora fondamentale per un'aggiornata comprensione del significato esemplare della chiesa di S. Liberatore nell'ambito dell'architettura religiosa campano-abruzzese²⁸. È solo nel 1986, anno di pubblicazione dell'opera *Monte Cassino in the Middle Ages* di Herbert Bloch, che si raggiunge una tappa miliare nel cammino di approfondimento del valore religioso, istituzionale ed economico di S. Liberatore nel quadro del monachesimo abruzzese, in particolare di quello irradiato da Montecassino, sulla base di un singolare documento-monumento: le porte bronzee della basilica cassinese, i cui pannelli voluti dall'abate Oderisio II (1123-1126) contengono iscritte molte delle dipendenze cassinesi d'Abruzzo, in particolare quello numerato XX, dove ciò che si legge: «et cu(m) quadraginta cellis», preceduto da «S(ancta) Euphimia i(n) Foro», chiesa dipendente da S. Liberatore, rinvia, come ha dimostrato inoppugnabilmente lo stesso Bloch, ad un altro pannello ormai perduto, nel quale doveva essere menzionato appunto il monastero della Maiella, cui erano evidentemente connesse quelle «quaranta celle» indicate nell'iscrizione superstite²⁹. Per la prima volta avveniva così una ricognizione a larghissimo raggio del patrimonio di possedi facente capo a S. Liberatore — basti scorrere la pagina 1437 dell'«Index of Churches and Monasteries», che insieme a parte di quella seguente è, ad eccezione dei primi due rigi della colonna di sinistra, completamente dedicata al monastero maiellese e alle sue dipendenze. Si avvertiva così sempre più l'esigenza di conoscere la grande massa della documentazione di S. Liberatore, tanto più che un contributo apparso due anni dopo, con l'intento di offrire un *monasticon* abruzzese-molisano³⁰, nella scheda relativa a S. Liberatore incredibilmente non presenta alcuna indicazione circa le fonti documentarie, così abbondanti, presenti a Montecassino³¹, il cui rilievo per un recupero delle «tracce di una storia secolare delle terre d'Abruzzo» è invece ben rimarcato in quello stesso 1988 dal Pellegrini³², e sarà ancor più manifesto quando appariranno i due imminenti volumi con l'edizione delle più antiche e i registi di tutte le altre carte del fondo di S. Liberatore conservato nell'archivio di Montecassino³³, che per l'età medievale raggiunge il numero di 422

unità archivistiche, e per l'età moderna quello di 379, per un totale di 801 unità, cui sono da aggiungere le cartelle I-IX facenti parte della serie "Atti della giurisdizione ecclesiastica".

A partire poi dallo stesso anno 1988 Laurent Feller offre una serie di contributi sul territorio, l'economia e la società abruzzesi tra IX e XII secolo, in cui trova speciale rilievo lo stesso S. Liberatore con la sua documentazione, in relazione al potere dell'aristocrazia locale³⁴ o all'inquadramento religioso del territorio circostante, che non a caso subì anche in certa misura l'influsso di s. Aldemario di Bucchianico, monaco cassinese dimorante per un certo tempo, intorno all'ultimo decennio del secolo X, proprio nella dipendenza della Maiella³⁵, da lui spiritualmente rivitalizzata nel contesto della rinascita economica di quegli anni. Tra gli altri interventi dello studioso francese si segnala quello dedicato alle fonti per una storia dell'Abruzzo nell'alto medioevo, ov'egli sottolinea per l'appunto, in riferimento a S. Liberatore, il ruolo preponderante assunto da Montecassino nella regione rispetto agli altri due grandi monasteri centro-meridionali di Farfa e di S. Vincenzo al Volturno³⁶. Tutto questo complesso di ricerche è poi confluito in un volume di grande interesse intitolato *Les Abruzzes médiévales. Territoire, économie et société en Italie centrale du IX^e au XI^e siècle*, ove in un quadro regionale complessivo si affrontano le problematiche socio-economiche legate a S. Liberatore³⁷ ed emergono con ampiezza di riferimenti documentari le linee di formazione ed espansione di grandi patrimoni monastici, il più importante dei quali per estensione resta quello cassinese. È la più aggiornata dimostrazione di quanto fosse vero quel che scriveva Ignazio Silone con intuizione di scrittore non meno acuta della riflessione di uno storico, più di cinquant'anni fa: «Non erano nelle dimore dei vassalli, ma nei conventi, i centri effettivi della storia abruzzese; erano in S. Clemente a Casauria, S. Bartolomeo di Carpineto, S. Maria di Picciano, S. Giovanni in Venere, S. Liberatore della Maiella, e anche in Montecassino, benché fuori della regione»³⁸. I documenti dell'archivio cassinese, nel loro riflettere il progressivo radicamento di Montecassino in Abruzzo, ne sono la più palese conferma.

2. Le sottoscrizioni autografe (anni 935-1000)

a) Il senso di una ricerca

Nell'Introduzione a "*Scriptores in urbibus*", Armando Petrucci e Carlo Romeo delineando il senso dei loro contributi allo studio dell'alfabetismo e della cultura scritta nell'Italia altomedievale, notano come il ricorso ad «un tipo di fonte finora non sufficientemente valutata: le sottoscrizioni autografe di autori dell'azione giuridica e soprattutto di giudici e di testimoni nei documenti privati e nei giudizi pubblici», possa costituire uno strumento e un metodo di interpretazione, finora negletto, che «oltre a rivelare il ruolo dei gruppi dominanti laici nell'uso dello scritto documentario, si sforza di valutare in modo più articolato di quanto non si sia fatto finora le differenti funzioni di uso della scrittura e i modi differenziati della produzione di testimonianze

scritte in uso in Italia fra VIII e XI secolo»³⁹. Sia che si tratti di documenti privati sia che si tratti di *notitiae iudicati*, un tale metodo di analisi è dunque abbastanza recente⁴⁰, se si consideri che i primi contributi cominciano a datare tra la fine degli anni '70 e il successivo decennio del secolo scorso⁴¹

Pertanto anche nel caso dei documenti più antichi del monastero abruzzese di S. Liberatore, datati tra l'868 e il 1000, la ricerca analitica circa i sottoscrittori che vi compaiono è finalizzata a rilevare un ulteriore segmento dell'*iter* di alfabetizzazione oltre che dell'impiego della scrittura in quell'ambito territoriale oltre che culturale dell'Italia dell'altomedioevo che fu l'Abruzzo, specialmente nel versante adriatico.

Complessivamente dei primi trentatré documenti del fondo archivistico di S. Liberatore sottoposti ad analisi (doc. nr 1-33), escluso il nr 1 ([798] febbraio 12, Pavia: falsificazione in forma di copia semplice, databile alla metà del sec. XII), e con l'eccezione dei nr 2 (868: copia semplice del sec. XI), 5 (938 maggio [1-14], Chieti: copia semplice del sec. XI) e 19 (993 gennaio, Chieti: originale), tutti, in forma di originale, presentano sottoscrizioni autografe, che permettono di identificare 87 scriventi — alcuni dei quali intervengono in più documenti da due a quattro volte, con funzione di autore dell'atto (= A) e/o di copresidente di tribunale (= C), di presente in un giudizio pubblico (= P), di testimone (= T) —, con l'avvertenza fin d'ora, in seguito meglio esplicitata, che nel caso dei doc. nr 4, 8, 12, 29, 33, l'ambito di provenienza o di appartenenza dei sottoscrittori (14 ecclesiastici e 2 laici) a noi noto è quello di Montecassino o della Longobardia meridionale, e non il territorio propriamente abruzzese, senza che tuttavia questo particolare, pur notevole, determini conseguenze rilevanti nei risultati finali dell'analisi grafica qui condotta:

Adelberto, doc. nr 9, 17 (A/P)
Aligernus abbas, doc. nr 8, 12 (A)
Atto comes, doc. nr 17, 21 (C/A)
Atzo, doc. nr 9, 17, 23 (T/P/A)
Berteramo, doc. nr 28, 31 (T)
Deudato (notarius et iudice), doc. nr 24-26, 32 (T)
Elperimo, doc. nr 18, 29 (T)
Elperimo, doc. nr 28, 31 (A/T)
Iohannes monachus et prepositus, doc. nr 29 / *Iohannes abbas* <Giov. III>, doc. nr 33 (T/A)
Lupo iudice, doc. nr 17-18 (P/T)
Pontius presbiter et monachus, doc. nr 29, 33 (T)
Tedbaldo, doc. nr 10, 17 (T/P)
Tresidio comes, doc. nr 15, 20 (C/A)
Tresidio, doc. nr 28, 31 (A/T)

Di tali sottoscrittori gli ecclesiastici sono 18, i laici 69 (è dubbia l'identità di *Cipr[...]* che funge da testimone nel doc. nr 14). I primi vanno dal grado gerarchico di diacono a quello di presbitero; in particolare si registrano 3 presbiteri (doc. nr 3), dei quali uno con il titolo aggiunto di primicerio ed un altro con quello di arcipresbitero; 3 abati (doc. nr 8, 12, 29, 33); 6 presbiteri e monaci (doc. nr 8, 12, 29, 33); 1 diacono e monaco (doc. nr 29); 1 monaco e

preposito che si identifica con uno dei tre abati sopra menzionati (doc. nr 29); 1 monaco e decano (doc. nr 12); 2 monaci (doc. nr 33); 1 preposito, anch’egli senz’altra specificazione (doc. nr 8); un chierico (doc. nr 14). Dei laici invece, includendo in quest’ultimo rilievo anche le quattro sottoscrizioni in origine autografe del doc. nr 5 (copia), la maggior parte non appare qualificata da una specifica categoria professionale di appartenenza; si distinguono in particolare 6 giudici (doc. nr 4, 16-18, 20, 27); altri 2 giudici con l’aggiunta della qualifica di notaio (doc. nr 13, 32); 3 conti (doc. nr 15, 17, 20-21); 1 gastaldo (doc. nr 5); 1 scabino (doc. nr 17).

b) *Numero di sottoscrittori*

Circa il numero di sottoscrizioni presenti in ciascuno dei documenti qui analizzati, si va da un minimo di 2 (doc. nr 4) ad un massimo di 10 sottoscrittori (doc. nr 17).

c) *Struttura formulare delle sottoscrizioni*

Circa la struttura della formula di sottoscrizione⁴² occorre dire che manca in tutti i casi la qualifica di identificabilità espressa mediante il patronimico o il luogo di provenienza, mentre, come già sopra rilevato, appare talvolta espressa la qualifica mediante l’ufficio esercitato dai relativi sottoscrittori.

Circa le componenti fondamentali di tale formula autografa, si può rilevare quanto segue:

- *signum crucis*: oltre ad una semplice esecuzione del segno, si registrano molti casi di personalizzazione, più o meno perfetta, del segno stesso. L’analisi è stata effettuata su un totale di 145 *signa crucis*, in realtà 130 – se si escludono quelli presenti nelle copie tralasciate nei doc. nr 2 e 5, oltre che naturalmente i 3 scomparsi per erosione della membrana (doc. nr 16, 24), e se si conteggiano per una sola unità le quattro coppie di *signa crucis* che nei doc. nr 7, 18, 27-28 precedono il *signum manus* relativo a due soggetti –, con il risultato che i *signa crucis* personalizzati rilevabili in ventuno documenti (nr 3, 7-8, 10-13, 15, 17-18, 20-22, 25-31, 33) raggiungono il numero complessivo di 52 (43 croci potenziate, 5 uncinata, 3 pomellate, 1 decussata);

- il nome: nella maggior parte dei casi è preceduto dall’*ego*, a meno che non ricorra la formula abbreviata *ibi fui*, come nel caso dei 5 sottoscrittori del doc. nr 15; nondimeno nel nr 17, pur registrandosi ancora tale formula, su 10 scriventi due premettono l’*ego* al nome; solo in alcuni rari casi, laddove la formula consueta lo richiederebbe, la componente onomastica appare priva del pronome, come nei doc. nr 21: «Atto comes»; 22: «Raineri»; 27: «Sansoni»; 29: «Aczo diaconus et monachus». Si registra infine talvolta l’aggiunta al nome della qualifica di identificabilità, determinata dall’ufficio esercitato dal sottoscrittore;

- qualifica di testimonianza o di sottoscrizione: tale componente dal punto di vista formale si presenta nel modo che segue:

- la formula relativa agli autori del negozio, qualora appongano in calce la propria firma autografa – sempre in testa a tutte le altre sottoscrizioni o,

eventualmente, ai *signa manus* —, è del tipo: «in ac cartula a me facta manu mea subscripsi» (doc. nr 6.), e ricorre in 9 casi (doc. nr 3, 6, 9, 20-23, 28, 30-31), con una particolare variante riscontrabile nel doc. nr 3, in cui 3 sottoscrittori: «Amedeus presbiter», «Ursus archipresbiter» e «Adelfredus presbiter» al *subscripsi* preferiscono «scripsi testis», fondendo così in un unico sintagma qualifica testimoniale e intervento di scrittura; altre varianti non toccano il nucleo della formula se non in quel che concerne la nomenclatura dei documenti, che oltre al termine *cartula* — non è mai presente *carta* — comprende pure quelli di *precaria, cambium, convenientia*;

- il modo più ricorrente (doc. nr 3, 6-7, 9-11, 13, 16, 18, 20-22, 24, 26-28, 30-32) per qualificare la sottoscrizione dei testimoni è costituito dalla formula-tipo «rogatus a suprascripto manu mea subscripsi» (doc. nr 11), con le due varianti presenti nel doc. nr 18: «rogatus a suprascripti et interfui manu mea subscripsi» e 27: «[i]n ac [c]onbenie[n]tia rogatus manu mea subscripsi» dove la peculiarità, per quest'ultima in particolare, è costituita dall'indicazione della tipologia negoziale, come nella formula relativa all'autore del negozio;

- la formula abbreviata appare sotto una molteplice forma:

- con il richiamo al testo del documento: «ego qui supra», essa è rilevabile nei doc. nr 4, 8, 29, 33, e riguarda il solo autore dell'atto giuridico, ad eccezione del nr 4, la cui natura giuridica di *memoratorium* giustifica la mancanza di sottoscrizione da parte dell'autore e la presenza di quella del solo giudice, seguita da quella di un testimone, entrambe garanzia di credibilità del documento stesso⁴³;

- altro tipo di formula breve (doc. nr 4, 8, 12, 29, 33) è quella nella quale al pronome segue il nome ed eventualmente la qualifica di identificabilità determinata dall'attività esercitata, come, ad esempio: «Ego Leo prepositus» (doc. nr 8);

- un terzo, più raro tipo (doc. nr 15, 17) è rappresentato dal sintagma *ibi fui* o *ibi fuit* preceduto dal nome senza pronome, accompagnato o meno dalla qualifica di identificabilità: «Cono ibi fui» (doc. nr 15);

- nell'unico documento del secolo IX, pervenutoci in copia (doc. nr 2), le 3 sottoscrizioni che in origine dovevano essere autografe — di una di esse ci è ignoto lo scrivente —, al pronome fanno seguire il nome accompagnato da *rogatus*: «Ego Dominico rogatus»;

- una quinta forma ricorrente una sola volta è quella che si riscontra nel doc. nr 17, con la sequenza di pronome, nome, qualifica funzionale e sintagma *ibi fui*: «Ego Aldo scavino ibi fui»;

- infine al nr 29 appare per due volte la formula costituita dal pronome, seguito dal nome e da una conclusione caratterizzata in particolare dall'esplicito riferimento al negozio oggetto di documentazione: «in ac commutacio interfui missus».

d) *Confronto tra sottoscrizioni autografe e signa manus*

Circa infine il rapporto tra sottoscrizioni autografe e *signa manus*, considerando che i due soli documenti tràditi in copia (nr 2 e 5) offrono 1 *signum*

manus e 7 sottoscrizioni autografe (in origine), si può concludere che su un totale complessivo di 145 interventi (151 se si considerano gli esempi nei quali il *signum* vale per due [doc. nr 7, 18, 27-28] e in un caso [doc. nr 16] per tre soggetti), 111 sono le sottoscrizioni autografe, di cui 104 effettivamente giunte fino a noi attraverso originali, mentre 34 (40) sono i *signa manus* presenti. Questi ultimi appaiono nei doc. nr 2, 7, 10-11, 13-14, 16, 18-19, 23-29, 31-32, i quali, a differenza delle fonti documentarie salernitane del secolo IX analizzate da Petrucci e Romeo, rivelano come il ricorso ad essi specialmente da parte degli autori del negozio ma anche dei consenzienti persista lungo tutto il secolo X, mentre a Salerno la ben più abbondante documentazione relativa al secolo precedente sembra indicare un più deciso passaggio dal *signum manus* alla sottoscrizione autografa. Nei nostri documenti si registrano 13 casi (doc. nr 2, 7, 10-11, 13, 16, 18-19, 24-27, 32) nei quali tra l'868 e il 999 l'autore o gli autori dell'atto giuridico ricorrono al *signum*; in altri due esemplari (nr 28 e 31) poi rispettivamente 2 su 7 e 1 su 2 autori adoperano il *signum*. Laddove invece si rilevano insieme *signa manus* e sottoscrizioni autografe da parte di coloro che intervengono nell'atto come testimoni, il quadro scaturito dall'analisi delle carte è il seguente:

Rapporto tra signa manus e sottoscrizioni autografe dei soli testimoni

Doc. nr 14

988 dicembre, «in Aprutio».

Signum manus: 1; sottoscrizioni autografe: 2

Doc. nr 19

993 gennaio, Chieti.

Signa manus: 3; sottoscrizioni autografe: nessuna

Doc. nr 23

995 aprile 11, «in Apruptio».

Signa manus: 3; sottoscrizioni autografe: nessuna

Doc. nr 24

996 febbraio 16, Penne.

Signa manus: 2; sottoscrizioni autografe: 1

Doc. nr 25

996 febbraio 17, Penne.

Signa manus: 2; sottoscrizioni autografe: 1

Doc. nr 26

996 febbraio 17, Penne.

Signa manus: 2; sottoscrizioni autografe: 1

Doc. nr 28
 997 agosto, «in Apruptio».
Signa manus: 1; sottoscrizioni autografe: 2

Doc. nr 29
 997 agosto, Penne.
Signa manus: 2; sottoscrizioni autografe: 5

Doc. nr 32
 999 agosto, Penne.
Signa manus: 2; sottoscrizioni autografe: 1

Così schematizzato il fenomeno dei *signa manus* nei documenti di S. Liberatore rogati tra la seconda metà del secolo IX e l'intero corso del secolo successivo sembra rivelare non una tendenziale scomparsa degli stessi *signa*, di quelli riservati all'autore del negozio come di quelli usati dai testimoni (rispettivamente presenti in quindici e in nove documenti), ma piuttosto, almeno apparentemente, il persistere di una fascia di soggetti non sufficientemente alfabetizzati; d'altra parte occorre pure sottolineare come su 32 documenti (30 originali e 2 copie), ben 14 datati tra il 935 e il 1000 (doc. nr 3-6, 8-9, 12, 15, 17, 20-22, 30, 33) contengano solo sottoscrizioni autografe tanto dell'autore quanto dei testimoni, mentre nei restanti 18, datati tra l'868 e il 999, in un unico caso (doc. nr 19, del gennaio 993) autore e testimoni ricorrono ai *signa manus*, mentre in tutti gli altri non mancano mai sottoscrizioni autografe, preponderanti in ben 12 di essi (doc. nr 2, 7, 10-11, 13, 14, 16, 18, 27-29, 31).

e) *Sottoscrittori dei documenti, funzione, scritture e livelli grafici*

Doc. nr 3 (tav. I)

935 giugno 30, Bucchianico.

• *A medeus presbiter et primichereus* (croce potenziata)

Funzione: autore dell'atto.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: usuale.

Caratteristiche: *ductus* alquanto posato; aste poco slanciate; *a* di tipo onciale; nesso *ct* innalzato.

• *Ursus archipresbiter* (croce potenziata)

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: usuale.

Caratteristiche: aste clavate; *e* con occhiello elevato; *a* di tipo onciale; *t* finale con occhiello a sinistra, simile al tipo beneventano; legamento *ri*.

• *Adelfredus presbiter*

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: usuale.

Caratteristiche: aste clavate; *a* di tipo onciale.

• **A t r o a l d o**

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: usuale.

Caratteristiche: *a* nella forma chiusa con il tratto di destra a *c*, simile al tipo beneventano.

Doc. nr 4 (tav. II)

936 luglio.

• **A r e c h i s i i u d e x**

Funzione: giudice.

Scrittura: beneventana.

Livello grafico: usuale con il tratteggio “disegnato”.

Caratteristiche: modulo spiccatamente ingrandito; *a* nella forma aperta; *d* di tipo onciale con il tratto obliquo che tende ad innalzarsi quasi ad angolo retto.

• **A d e l p e r t o**

Funzione: testimone.

Scrittura: beneventana.

Livello grafico: usuale con il tratteggio “disegnato”.

Caratteristiche: modulo spiccatamente ingrandito; alcune lettere appaiono un po' schiacciate sul rigo, in particolare la *a* nella forma aperta; *d* di tipo onciale.

Doc. nr 6 (tav. III)

950 marzo 19, «in Aprutio».

• **R a i n b a l d u s**

Funzione: autore dell'atto.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: elementare di base.

Caratteristiche: *l* derivata dal sistema grafico capitale; *a* di tipo onciale; aste clavate.

• **G i s o**

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: usuale.

Caratteristiche: *a* di tipo onciale con il tratto di destra in misura ridotta obliquo; *b*, *l*, *d* con le aste che terminano in alto lievemente uncinate verso sinistra.

• **R a i n b a l d o**

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: usuale.

Caratteristiche: *a* nella forma chiusa con il tratto di destra un po' elevato, quasi a *c*; *r* lunga al di sotto del rigo, simile al tipo beneventano.

• *A n d r e a*

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: usuale.

Caratteristiche: *a* nella forma chiusa; aste clavate.

Doc. nr 7 (tav. IV)

951 maggio, Chieti.

• *S i g n a m a n u s (I o h a n n e s , D o m i n i c o)*

Funzione: autori dell'atto.

• *I o h a n n e s*

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: tra l'elementare di base e l'usuale.

• *B e n e d i c t o*

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: tra l'elementare di base e l'usuale.

• *G o d a l d o* (croce potenziata)

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: tra l'elementare di base e l'usuale.

Caratteristiche: *d* con l'asta che termina in alto lievemente uncinata verso destra.

Doc. nr 8 (tav. V)

965 ottobre, Chieti.

• *A l i g e r n u s a b b a s* (vedi doc. nr 12)

Funzione: autore dell'atto.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: usuale.

Caratteristiche: presenza di elementi artificiosi e personali; *a* con occhiello a triangolo; *e* di tipo onciale; *g* con tratto discendente a zig-zag; *s* con terminazione in alto a riccio.

• *L e o p r e p o s i t u s*

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: elementare di base.

Caratteristiche: *l* derivata dal sistema grafico capitale.

• *M a r t i n u s p r e s b i t e r e t m o n a c h u s* (croce potenziata)

Funzione: testimone.

Scrittura: beneventana.

Livello grafico: usuale.

Caratteristiche: modulo alquanto piccolo; *r* in duplice forma: sul rigo e discendente sotto il rigo.

• *I o h a n n e s p r e s b i t e r e t m o n a c h u s*

Funzione: testimone.

Scrittura: beneventana.

Livello grafico: usuale.

Caratteristiche: modulo medio.

• *I a q u i n t u s p r e s b i t e r e t m o n a c h u s*

Funzione: testimone.

Scrittura: beneventana.

Livello grafico: usuale.

Caratteristiche: modulo medio.

Doc. nr 9 (tav. VI)

966 novembre, «in Aprutio».

• *A d e l b e r t o* (vedi doc. nr 17)

Funzione: autore dell'atto.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: tra l'elementare di base e l'usuale.

Caratteristiche: *c* crestata.

• *G i s o*

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: usuale.

• *A t z o* (vedi doc. nr 17, 23)

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: usuale.

• *I o h a n n e s*

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: tra l'elementare di base e l'usuale

Doc. nr 10 (tav. VII)

968, «Abenanu» (Teramo).

• *S i g n a m a n u s (G i s o n i , G i s o l f i)*

Funzione: autori dell'atto (*carta precariae* sotto la cui forma è trasmessa una *notitia iudicati*).

• *T e u d e r a d o*

Funzione: autore dell'atto.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: tra l'elementare di base e l'usuale.

• *T e d m a r i* (croce potenziata)

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: tra l'elementare di base e l'usuale.

• **R a i n e r i** (croce potenziata)

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: tra l'elementare di base e l'usuale.

• **T e d b a l d o** (croce potenziata) (vedi doc. nr 17)

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: tra l'elementare di base e l'usuale.

Doc. nr 11 (tav. VIII)

972 maggio, Chieti.

• *S i g n u m m a n u s (L u p o n i)*

Funzione: autore dell'atto.

• **I o h a n n e s** (croce potenziata)

Funzione: testimone.

Scrittura: beneventana.

Livello grafico: usuale

Caratteristiche: un vezzo è costituito dal nesso tra *e* e *g* di *Ego*.

• **M a u r o** (croce potenziata)

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: usuale

• **R a c f i s i** (croce potenziata)

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: tra l'elementare di base e l'usuale

Caratteristiche: *f* derivata dal sistema grafico capitale.

Doc. nr 12 (tav. IX)

983 febbraio, Chieti.

• **A l i g e r n u s a b b a s** (vedi doc. nr 8)

Funzione: autore dell'atto.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: usuale.

Caratteristiche: elementi artificiosi e personali: *a* con occhiello a triangolo, *e* di tipo onciale, *g* con tratto discendente a zig-zag, *s* con terminazione in alto a riccio.

• **I o h a n n e s m o n a c h u s e t d e c a n u s** (croce potenziata)

Funzione: testimone.

Scrittura: beneventana.

Livello grafico: libraria.

• **I u s t i n u s p r e s b i t e r e t m o n a c h u s**

Funzione: testimone.

Scrittura: beneventana.

Livello grafico: libraria.

• *G r i m u a l d u s p r e s b i t e r e t m o n a c h u s*

Funzione: testimone.

Scrittura: beneventana.

Livello grafico: usuale.

Doc. nr 13 (tav. X)

984 giugno, «in Aprutio».

• *S i g n u m m a n u s (A l b e n i)*

Funzione: autore dell'atto.

• *G i s o*

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: usuale.

• *A t t o* (croce potenziata)

Funzione: testimone.

Scrittura: beneventana.

Livello grafico: usuale.

• *S i e f r e d e i u d i c e e t n o t a r i u s*

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: usuale.

Doc. nr 14 (tav. XI)

988 dicembre, «in Aprutio».

• *[T r a s m u n d o c l e r i c u s]*

Funzione: autore dell'atto.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: tra l'elementare di base e l'usuale.

• *C i p r [...] (?)*

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: tra l'elementare di base e l'usuale.

• *S i g n u m m a n u s ([...]jerti)*

Funzione: testimone.

Doc. nr 15 (tav. XII)

989 maggio, Bucchianico.

• *[T r e] s i d i o c o m e s* (vedi doc. nr 20)

Funzione: presidente del tribunale.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: usuale.

• *C o n o*

Funzione: presente al giudizio.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: usuale.

• **P h a r o l f o** (croce potenziata)

Funzione: presente al giudizio.

Scrittura: beneventana.

Livello grafico: usuale.

• **A i f r e d o** (croce potenziata)

Funzione: presente al giudizio.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: usuale.

• **I l d e b r a n d o** (croce parzialmente uncinata)

Funzione: presente al giudizio.

Scrittura: beneventana.

Livello grafico: usuale.

Doc. nr 16 (tav. XIII)

989 ottobre, Chieti.

• *Signa manus (Gictioni, Dodati, Franconi)*

Funzione: autori dell'atto.

• **C o n o**

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: elementare di base.

Caratteristiche: *a* nella forma chiusa con il tratto di destra a *c*, simile al tipo beneventano.

• **A c z o i u d i c e**

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola, con diversi elementi della beneventana.

Livello grafico: usuale.

Caratteristiche: *a* nella forma chiusa con il tratto di destra a *c*; *t* con occhiello a sinistra ed *e* con occhiello elevato, entrambi simili al tipo beneventano.

• **D o d a t o**

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: usuale.

Caratteristiche: *a* nella forma chiusa con il tratto di destra a *c*, simile al tipo beneventano.

Doc. nr 17 (tav. XIV)

990 giugno, Bozzino.

• **A t t o c o m e s** (croce uncinata) (vedi doc. nr 21)

Funzione: copresidente del tribunale.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: elementare di base dal tratteggio “disegnato”.

• **A t t o c o m e s** (croce uncinata)

Funzione: copresidente del tribunale.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: elementare di base.

• **R o c z o i u d i c e**

Funzione: presente al giudizio.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: usuale.

• **A l d o s c a v i n o**

Funzione: presente al giudizio.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: usuale.

• **L u p o i u d i c e** (vedi doc. nr 18)

Funzione: presente al giudizio.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: usuale.

• **T e u t o**

Funzione: presente al giudizio.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: elementare di base.

• **T e d b a l d o** (croce potenziata) (vedi doc. nr 10)

Funzione: presente al giudizio.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: tra l’elementare di base e l’usuale.

• **G i s o**

Funzione: presente al giudizio.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: tra l’elementare di base e l’usuale.

• **A d e l b e r t o** (vedi doc. nr 9)

Funzione: presente al giudizio.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: tra l’elementare di base e l’usuale.

Caratteristiche: *c* crestata.

• **A t z o** (vedi doc. nr 9, 23)

Funzione: presente al giudizio.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: usuale.

Doc. nr 18 (tav. XV)

990 luglio, Penne.

• *S i g n a m a n u s* (*T e t m a r i*, *A d a m m i*)

Funzione: autori dell’atto.

• **I o s e p p e**

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: elementare di base.

• **El p e r i m o** ^(croce pomellata) (vedi doc. nr 29)

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: elementare di base.

• **L u p o i u d i c e** ^(croce potenziata) (vedi doc. nr 17)

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: usuale

Doc. nr 20 (tav. XVI)

993 agosto.

• **T r e s i d i o c o m e s** ^(croce potenziata) (vedi doc. nr 15)

Funzione: autore dell'atto.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: usuale.

Caratteristiche: *a* nella forma chiusa con il tratto di destra a *c*, simile al tipo beneventano.

• **A l v e n i** ^(croce potenziata)

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: tra l'elementare di base e l'usuale.

Caratteristiche: *a* nella forma chiusa con il tratto di destra a *c*, simile al tipo beneventano.

• **I o h a n n e s** ^(croce potenziata)

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: tra l'elementare di base e l'usuale.

• **A t t o i u d i c e** ^(croce pomellata)

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: tra l'elementare di base e l'usuale.

Doc. nr 21 (tav. XVII)

994 maggio, Penne.

• **A t t o c o m e s** ^(croce uncinata) (vedi doc. nr 17)

Funzione: autore dell'atto.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: elementare di base dal tratteggio "disegnato".

• **V u i d o** ^(croce potenziata)

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: tra l'elementare di base e l'usuale.

Caratteristiche: *a* nella forma chiusa con il tratto di destra a *c*, simile

al tipo beneventano.

• **B e r a r d o** (croce uncinata)

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: tra l'elementare di base e l'usuale.

• **A c z z o**

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: tra l'elementare di base e l'usuale.

Doc. nr 22 (tav. XVIII)

994 dicembre 4.

• **G i s o** (croce potenziata)

Funzione: autore dell'atto.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: elementare di base.

• **R a i n e r i** (croce potenziata)

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: tra l'elementare di base e l'usuale.

Caratteristiche: *a* nella forma chiusa con il tratto di destra a *c*, simile al tipo beneventano.

• **V u a l s e r i**

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: elementare di base.

• **A d e n o l f o** (croce potenziata)

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: tra l'elementare di base e l'usuale.

Caratteristiche: *a* nella forma chiusa con il tratto di destra a *c*, simile al tipo beneventano.

Doc. nr 23 (tav. XIX)

995 aprile 11, «in Aprutio».

• **A t z o** (vedi doc. nr 9, 17)

Funzione: autore dell'atto.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: usuale.

• **S i g n u m m a n u s** (*A z c z o n i*)

Funzione: testimone.

• **S i g n u m m a n u s** (*P e t r i*)

Funzione: testimone.

• **S i g n u m m a n u s** (*D o m i n i c i*)

Funzione: testimone.

Doc. nr 24 (tav. XX)

996 febbraio 16, Penne.

- *Signum manus (Giselberti)*

Funzione: autore dell'atto.

- *Signum manus (Leoni)*

Funzione: testimone.

- *Deudato* (vedi doc. nr 25-26, 32)

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola, con elementi che si ispirano al modello della beneventana.

Livello grafico: usuale.

Caratteristiche: *a* nella forma chiusa con il tratto di destra a *c*, ed *e* con occhiello elevato, simili al tipo beneventano.

- *Signum manus ([...]oni)*

Funzione: testimone.

Doc. nr 25 (tav. XXI)

996 febbraio 17, Penne.

- *Signum manus (Giselberti)*

Funzione: autore dell'atto.

- *Deudato* ^(croce potenziata) (vedi doc. nr 24, 26, 32)

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola, con elementi che si ispirano al modello della beneventana.

Livello grafico: usuale.

Caratteristiche: *a* nella forma chiusa con il tratto di destra a *c*, ed *e* con occhiello elevato, simili al tipo beneventano.

- *Signum manus (Leoni)*

Funzione: testimone.

- *Signum manus (Iohanni)*

Funzione: testimone.

Doc. nr 26 (tav. XXII)

996 febbraio 17, Penne.

- *Signum manus (Giselberti)*

Funzione: autore dell'atto.

- *Deudato* ^(croce potenziata) (vedi doc. nr 24-25, 32)

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola, con elementi che si ispirano al modello della beneventana.

Livello grafico: usuale.

Caratteristiche: *a* nella forma chiusa con il tratto di destra a *c*, ed *e* con occhiello elevato, simili al tipo beneventano.

- *Signum manus (Leoni)*

Funzione: testimone.

• *Signum manus (Iohanni)*

Funzione: testimone.

Doc. nr 27 (tav. XXIII)

997 agosto, «in Apruptio».

• *Signa manus (Transarici, Ardingi)*

Funzione: autori dell'atto.

• *Sansonii* (croce decussata)

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: elementare di base.

• *Ihoannes iudice*

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: usuale.

Doc. nr 28 (tav. XXIV)

997 agosto, «in Apruptio».

• *Elperimo* (croce potenziata) (vedi doc. nr 31)

Funzione: autore dell'atto.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: usuale.

• *Tresidio* (croce potenziata) (vedi doc. nr 31)

Funzione: autore dell'atto.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: elementare di base.

• *Tetmari*

Funzione: autore dell'atto.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: elementare di base.

• *Iohanni* (croce potenziata)

Funzione: autore dell'atto.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: tra l'elementare di base e l'usuale.

• *Tetbaldo* (croce potenziata)

Funzione: autore dell'atto.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: tra l'elementare di base e l'usuale.

• *Signa manus (Raineri, Alberii)*

Funzione: autori dell'atto.

• *Signum manus (Teuczoni)*

Funzione: testimone.

• *Lupo* (croce potenziata)

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: tra l'elementare di base e l'usuale.

• *B e r t e r a m o* (vedi doc. nr 31)

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: tra l'elementare di base e l'usuale.

Doc. nr 29 (tav. XXV)

997 agosto, Penne.

• *I o h a n n e s a b b a s* (croce potenziata)

Funzione: autore dell'atto.

Scrittura: beneventana.

Livello grafico: usuale.

• *I o h a n n e s m o n a c h u s e t p r e p o s i t u s* (croce potenziata)

(vedi doc. nr 33)

Funzione: testimone.

Scrittura: beneventana.

Livello grafico: usuale.

• *E l p e r i m o* (croce pomellata) (vedi doc. nr 18)

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: elementare di base.

• *P o n t i u s p r e s b i t e r e t m o n a c h u s* (croce potenziata) (vedi

doc. nr 33).

Funzione: testimone.

Scrittura: beneventana.

Livello grafico: usuale.

• *R o c c o* (croce potenziata)

Funzione: testimone.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: usuale.

• *A c z o d i a c o n u s e t m o n a c h u s*

Funzione: testimone.

Scrittura: beneventana.

Livello grafico: usuale.

• *S i g n u m m a n u s (L u p o n i)*

Funzione: testimone.

• *S i g n u m m a n u s (I l d e b r a n d i)*

Funzione: testimone.

Doc. nr 30 (tav. XXVI)

997 agosto, «in Apruptio».

• *L u p o* (croce potenziata)

Funzione: autore dell'atto.

Scrittura: minuscola.

Livello grafico: elementare di base.

- **A i f r e d o**
Funzione: autore dell’atto.
Scrittura: minuscola.
Livello grafico: usuale.
- **S i e f r e d o** (croce potenziata)
Funzione: testimone.
Scrittura: minuscola.
Livello grafico: usuale.
- **I l d e b r a n d o** (croce potenziata)
Funzione: testimone.
Scrittura: minuscola.
Livello grafico: usuale.
- **G i s o** (croce potenziata)
Funzione: testimone.
Scrittura: minuscola.
Livello grafico: elementare di base.

Doc. nr 31 (tav. XXVII)

997 agosto, «in Apruptio».

- **G i s o**
Funzione: autore dell’atto.
Scrittura: minuscola.
Livello grafico: elementare di base.
- *S i g n u m m a n u s (L u p o n i)*
Funzione: autore dell’atto.
- **E l p e r i m o** (croce potenziata) (vedi doc. nr 28)
Funzione: testimone.
Scrittura: minuscola.
Livello grafico: usuale.
- **B e r t e r a m o** (vedi doc. nr 28)
Funzione: testimone.
Scrittura: minuscola.
Livello grafico: tra l’elementare di base e l’usuale.
- **T r e s i d i o** (croce potenziata) (vedi doc. nr 28)
Funzione: testimone.
Scrittura: minuscola.
Livello grafico: elementare di base.

Doc. nr 32 (tav. XXVIII)

999 agosto, Penne.

- *S i g n u m m a n u s (A n d r e e I n f a n t u l o)*
Funzione: autore dell’atto.
- **D e u d a t o n o t a r i u s e t i u d i c e** (vedi doc. nr 24-26)
Funzione: testimone.
Scrittura: minuscola, con elementi che si ispirano al modello della

beneventana.

Livello grafico: usuale.

Caratteristiche: a nella forma chiusa con il tratto di destra a c, ed e con occhiello elevato, simili al tipo beneventano.

• *Signum manus (Dodoni)*

Funzione: testimone.

• *Signum manus (Iohanni)*

Funzione: testimone.

Doc. nr 33 (tav. XXIX)

1000 febbraio, Penne.

• *Iohannes abbas* ^(croce potenziata) (vedi doc. nr 29: *Iohannes monachus et prepositus*)

Funzione: autore dell'atto.

Scrittura: beneventana.

Livello grafico: usuale.

• *Perto monachus*

Funzione: testimone.

Scrittura: beneventana.

Livello grafico: usuale.

• *Pontius presbiter et monachus* ^(croce potenziata) (vedi doc. nr 29)

Funzione: testimone.

Scrittura: beneventana.

Livello grafico: usuale.

• *Ursus monachus* ^(croce potenziata)

Funzione: testimone.

Scrittura: beneventana.

Livello grafico: usuale.

6. Risultati dell'analisi

In conclusione possono così schematizzarsi i risultati conseguiti nell'analisi della scrittura: appare chiaro che le scritture adoperate dai sottoscrittori si dividono in due differenti categorie, una, quella prevalente (69 scriventi), che adotta forme riconducibili alla minuscola non tipizzata, lo schema grafico di uso più comune anche da parte degli scriventi meno alfabetizzati, in quanto oggetto di insegnamento a livello elementare; l'altra (18 scriventi), che ricorre ad una tipologia beneventana, spesso con marcate influenze derivanti dalla sua stilizzazione libraria, benché, come si è già sopra avvertito, nel caso dei doc. nr 4, 8, 12, 29, 33, l'identità dei sottoscrittori quali monaci di Montecassino o laici legati all'*entourage* cassinese ne neutralizzi alquanto la portata ai fini della presente ricerca, il cui orizzonte geo-culturale è quello abruzzese.

Occorre pertanto definire su un duplice livello i risultati di questo studio, avendo sempre presente lo stato degli scriventi (laici o ecclesiastici): il primo

che abbraccia l'intera gamma delle sottoscrizioni, distinguendole per tipologia di scrittura, il secondo che privilegia il criterio della più probabile appartenenza geografica e culturale degli scriventi stessi.

- Se si considera che tra tutti i sottoscrittori di cui ci sono pervenute testimonianze autografe in originale quelli di rango ecclesiastico sono 18, mentre i laici, in gran parte non ascrivibili ad una specifica categoria professionale, sono 69 (è incerto lo *status* di laico o di ecclesiastico del testimone *Cipr[...]* nel doc. nr 14), si può così schematizzare la cultura grafica degli uni e degli altri:

PROSPETTO A

Beneventana (doc. nr 4, 8, 11-13, 15, 29, 33)

18 scriventi

- 12 ecclesiastici (tutti appartenenti a Montecassino o di ambito cassinese: abati, monaci e prepositi, monaci presbiteri, monaci diaconi, monaci) e 6 laici;

20 sottoscrizioni

- ecclesiastici: 12 sottoscrizioni in usuale, con lievi o più marcate influenze della stilizzazione libraria – nei doc. nr 29 e 33 *Iohannes* prima quale *monachus et prepositus* poi quale *abbas* <Giov. III>, e *Pontius presbiter et monachus* sottoscrivono una prima e una seconda volta; 2 in una beneventana decisamente libraria;

- laici: 6 sottoscrizioni in usuale.

Minuscola (doc. nr 3, 6-18, 20-32)

69 scriventi

- 6 ecclesiastici e 63 laici;

84 sottoscrizioni

- ecclesiastici: 1 sottoscrizione in elementare di base (preposito di Montecassino); 1 tra l'elementare di base e l'usuale (chierico); 5 sottoscrizioni in usuale (un abate di Montecassino e tre presbiteri) – nei doc. nr 8, 12 *Aligernus abbas* sottoscrive una prima e una seconda volta;

- laici: 18 sottoscrizioni in elementare di base – nei doc. nr 17 e 21, 18 e 29, 28 e 31, rispettivamente *Atto comes*, *Elperimo* e *Tresidio* sottoscrivono una prima e una seconda volta; 26 sottoscrizioni tra l'elementare di base e l'usuale – nel doc. nr 14 è incerto se lo scrivente *Cipr[...]* sia un laico; nei doc. nr 9 e 17, 10 e 17, 28 e 31, rispettivamente *Adelberto*, *Tedbaldo* e *Berteramo* sottoscrivono una prima e una seconda volta; infine 33 interventi in usuale – nei doc. nr 9, 17 e 23, 15 e 20, 17-18, 18 e 29, 24-26 e 32, rispettivamente *Atzo*, *Tresidio comes*, *Lupo iudice*, *Elperimo* e *Deudato* (notarius et iudice) sottoscrivono più volte, da due fino a quattro interventi.

- Se invece il criterio di giudizio è la relazione dei sottoscrittori con il territorio, mentre gli scriventi ecclesiastici e laici di area cassinese e della Longobardia meridionale sono 16 con un totale di 19 sottoscrizioni (tre scriventi sottoscrivono una prima e una seconda volta), quelli di area abruzzese

raggiungono la cifra complessiva di 71 soggetti, cui corrispondono 85 sottoscrizioni (nove scriventi intervengono per due volte, altri due rispettivamente per tre e quattro volte). Entro quest'ultimo orizzonte il confronto tra sottoscrittori che firmano in modo autografo e sottoscrittori identificati dal solo segno di croce (*signa manus*), lascerebbe dedurre in ogni caso per l'Abruzzo un'elevata percentuale di alfabetismo, con 71 scriventi e 34 (40) *signa manus*. Stando ad una lettura che privilegia l'aspetto formale e la qualità delle attestazioni grafiche limitate nel nostro caso alle sole sottoscrizioni autografe, si può certamente confermare che in Abruzzo nel secolo x, così come a Lucca⁴⁴ e a Salerno⁴⁵ nel secolo ix, o a Roma tra x e xi secolo⁴⁶, si preferiva ricorrere a testimoni capaci di sottoscrivere di propria mano, piuttosto che a sottoscrittori analfabeti o abili ad apporre il solo *signum crucis*, il che conferma in ogni caso l'esistenza di un buon numero di laici alfabetizzati nell'Abruzzo adriatico altomedievale. Considerando inoltre che l'elementare di base è la scrittura di uso comune da parte dei semianalfabeti, mentre l'usuale, sia che si tratti dell'uso di minuscola non tipizzata sia della beneventana, è la scrittura adoperata dagli alfabetizzati colti, sembra di poter concludere che i nostri documenti rivelano un quadro di scriventi dell'area abruzzese, tra i quali coloro che hanno superato la soglia dell'insegnamento grafico elementare sono in numero maggiore rispetto a quelli rimasti al grado iniziale, in un rapporto di 32 (usuale) a 15 (elementare di base), con l'aggiunta di altri 24 scriventi che ho collocato ad un livello più o meno evoluto (tra l'elementare di base e l'usuale). Dei citati 32 soggetti che adoperano l'usuale solo 4 (scriventi laici) si servono della tipologia beneventana, mentre i rimanenti 28 (solo 3 scriventi ecclesiastici) si collocano nell'area della minuscola. È chiaro, come si può verificare nel prospetto successivo, che da quest'ultimo computo restano esclusi quegli scriventi di cui non si conoscono che i legami con Montecassino e il suo immediato ambito geo-politico-culturale: per la minuscola l'abate Aligerno (usuale) e Leone preposito cassinese (elementare di base), e per la beneventana i 10 sottoscrittori (abati, prepositi e monaci di Montecassino) in usuale, i 2 (anch'essi monaci cassinesi) in una manifesta libreria, e gli altri 2 scriventi laici in usuale (doc. nr 4).

PROSPETTO B

Scriventi di area cassinese o della Longobardia meridionale (doc. nr 4, 8, 12, 29, 33) 16 scriventi

- 14 ecclesiastici e 2 laici;

19 sottoscrizioni

- ecclesiastici: 12 sottoscrizioni in beneventana usuale, con lievi o più marcate influenze della stilizzazione libreria (per i due casi di scriventi con più di un intervento autografo, cf *supra* Prospetto A: sottoscrizioni di ecclesiastici in beneventana); 2 in una beneventana decisamente libreria; 1 in minuscola elementare; 2 in minuscola usuale (entrambe di *Aligernus abbas*, cf. *supra* Prospetto A: sottoscrizioni di ecclesiastici in minuscola);

- laici: 2 sottoscrizioni in beneventana usuale.

Scriventi di area abruzzese (doc. nr 3, 6-7, 9-11, 13-18, 20-32)

71 scriventi

- 4 ecclesiastici (tre presbiteri e un chierico) e 67 laici;

85 sottoscrizioni

- ecclesiastici: 1 sottoscrizione in minuscola tra l'elementare di base e l'usuale (chierico); 3 in minuscola usuale (presbiteri);
- laici: 4 sottoscrizioni in beneventana usuale; 18 sottoscrizioni in minuscola elementare di base; 26 in minuscola tra l'elementare di base e l'usuale; infine 33 in minuscola usuale (per i casi di scriventi con più di un intervento autografo, cf. *supra* Prospetto A: sottoscrizioni di laici in minuscola).

I documenti di S. Liberatore segnalano dunque la presenza di un ceto di persone di medio rango nell'ambito sociale, che praticano la scrittura con frequenza ad un livello non solo discretamente progredito, ma anche caratterizzato in massima parte dalla coscienza di un reale significato dello scrivere⁴⁷, come dimostra la minima presenza di un modulo ingrandito (doc. nr 4) o di più artificiose forme disegnate (doc. nr 4, 17, 21), non a caso queste ultime nettamente rilevabili nella sottoscrizione di «Arechisi iudex» (doc. nr 4), personalità estranea all'ambiente abruzzese, e con caratteristiche grafiche ben comprensibili nell'orizzonte della categoria di funzionari, giudici, scribi di cancelleria della Capua longobarda alla quale egli appartenne.

L'analisi tipologico-formale fin qui condotta permette così di stabilire con un buon margine di plausibilità che tra le due scritture, la minuscola non tipizzata e la beneventana, sia la prima ad emergere nelle sottoscrizioni autografe dei documenti privati dell'Abruzzo adriatico ancora lungo l'intero arco del sec. x. Sembra quindi di poter dire che in quest'area dell'Abruzzo, a differenza dei territori longobardi dell'Italia meridionale, l'elementare di base non era rappresentata dalla beneventana, anche se è ben avvertibile in molti casi l'irresistibile suggestione che ormai quest'ultima, specialmente in quanto scrittura libraria, esercita su diversi soggetti già educati ad un diverso modello di scrittura normale, frutto quest'ultimo, come sembra, di una cristallizzazione del modello grafico di riferimento che dall'elementare di base si trasmette all'usuale, e sul quale si registrano di volta in volta innesti di elementi della beneventana. Ciò è tanto più evidente se si consideri che i diversi ecclesiastici i quali sottoscrivono in beneventana (usuale o libraria) non sono radicati in Abruzzo ma, fino a prova contraria, in Montecassino, e perciò non contribuiscono certo ad arricchire sul piano quantitativo la portata degli interventi autografi in beneventana da parte di soggetti dell'area abruzzese.

È un'ulteriore conferma del carattere periferico dell'area grafica abruzzese e di una certa sua resistenza, anche nell'ambito di singoli individui non professionisti dello scritto, all'affermazione piena di quella che era ormai la scrittura nazionale del Sud dell'Italia. Se ciò è da tempo noto per il sec. ix nell'ambito librario⁴⁸, è interessante poter oggi registrare che tale fenomeno, sia pure in

modo frammentario e relativamente circoscritto per numero di testimonianze, affiori ancora durante il sec. x nelle sottoscrizioni autografe dei superstiti documenti privati derivanti dall'Abruzzo.

RIEPILOGO FINALE

Totale degli interventi (<i>signa manus</i> e sottoscrizioni autografe)	145 (151)
Totale dei <i>signa manus</i>	34 (40)
Totale delle sottoscrizioni autografe (originali e copie)	111
Sottoscrizioni autografe in originale	104
Sottoscrizioni autografe in copia	7
Totale delle sottoscrizioni in beneventana	20
usuale	18
libreria	2
Totale delle sottoscrizioni in minuscola	84
elementare di base	19
tra l'elementare di base e l'usuale	27
usuale	38
Totale degli scriventi (ecclesiastici, laici) (di cui ci sono giunte in originale le sottoscrizioni)	87
Scriventi ecclesiastici	18
Scriventi laici	69
Scriventi in beneventana	18
Scriventi in minuscola	69

Scriventi di area cassinese o della Longobardia meridionale

Scriventi ecclesiastici in beneventana usuale	10
Scriventi laici in beneventana usuale	2
Scriventi ecclesiastici in beneventana libreria	2
Scriventi ecclesiastici in minuscola elementare di base	1
Scriventi ecclesiastici in minuscola usuale	1
Totale degli scriventi	16
Totale delle sottoscrizioni	19

Scriventi di area abruzzese

Scriventi laici in beneventana usuale	4
Scriventi laici in minuscola elementare di base	15
Scriventi ecclesiastici in minuscola tra l'elementare di base e l'usuale	1
Scriventi laici in minuscola tra l'elementare di base e l'usuale	23
Scriventi ecclesiastici in minuscola usuale	3
Scriventi laici in minuscola usuale	25
Totale degli scriventi	71
Totale delle sottoscrizioni	85

APPENDICE I

*Collocazioni archivistiche dei documenti di S. Liberatore alla Maiella sopra citati**

*Montecassino, Archivio dell'Abbazia = MAA

- nr **1** ~~~ MAA. *Antica collocazione*: caps. CXI, fasc. XI, nr 6. *Nuova collocazione*: caps. XCIX, fasc. I, nr 1.
- nr **2** ~~~ MAA. *Antica collocazione*: caps. CXII, fasc. VIII, nr 52. *Nuova collocazione*: caps. XCIX, fasc. I, nr 2.
- nr **3** ~~~ MAA. *Antica collocazione*: caps. CXII, fasc. V, nr 34. *Nuova collocazione*: caps. XCIX, fasc. I, nr 3.
- nr **4** ~~~ MAA. *Antica collocazione*: caps. CXII, fasc. IV, nr 23. *Nuova collocazione*: caps. XCIX, fasc. I, nr 4.
- nr **5** ~~~ MAA. *Antica collocazione*: caps. CXII, fasc. VIII, nr 52. *Nuova collocazione*: caps. XCIX, fasc. I, nr 2.
- nr **6** ~~~ MAA. *Antica collocazione*: caps. C, fasc. II, nr 10A. *Nuova collocazione*: caps. XCIX, fasc. I, nr 5.
- nr **7** ~~~ MAA. *Antica collocazione*: caps. CXII, fasc. V, nr 35. *Nuova collocazione*: caps. XCIX, fasc. I, nr 6.
- nr **8** ~~~ MAA. *Antica collocazione*: caps. CXII, fasc. IV, nr 25. *Nuova collocazione*: caps. XCIX, fasc. I, nr 7.
- nr **9** ~~~ MAA. *Antica collocazione*: caps. CX, fasc. VIII, nr 94. *Nuova collocazione*: caps. XCIX, fasc. I, nr 8.
- nr **10** ~~~ MAA. *Antica collocazione*: caps. CXII, fasc. IV, nr 24. *Nuova collocazione*: caps. XCIX, fasc. I, nr 9.
- nr **11** ~~~ MAA. *Antica collocazione*: caps. CX, fasc. VII, nr 91. *Nuova collocazione*: caps. XCIX, fasc. I, nr 10.
- nr **12** ~~~ MAA. *Antica collocazione*: caps. CX, fasc. XI, nr 121. *Nuova collocazione*: caps. XCIX, fasc. II, nr 11.

- nr **13** ~~~ MAA. *Antica collocazione*: caps. CXII, fasc. IV, nr 26. *Nuova collocazione*: caps. XCIX, fasc. II, nr 12.
- nr **14** ~~~ MAA. *Antica collocazione*: caps. CXI, fasc. VIII, nr 78. *Nuova collocazione*: caps. XCIX, fasc. II, nr 13.
- nr **15** ~~~ MAA. *Antica collocazione*: caps. C, fasc. X, nr 113. *Nuova collocazione*: caps. XCIX, fasc. II, nr 14.
- nr **16** ~~~ MAA. *Antica collocazione*: caps. CXII, fasc. XII, nr 89. *Nuova collocazione*: caps. XCIX, fasc. II, nr 15.
- nr **17** ~~~ MAA. *Antica collocazione*: caps. CXI, fasc. I, nr 1. *Nuova collocazione*: caps. XCIX, fasc. II, nr 16.
- nr **18** ~~~ MAA. *Antica collocazione*: caps. CX, fasc. XI, nr 122. *Nuova collocazione*: caps. XCIX, fasc. II, nr 17.
- nr **19** ~~~ MAA. *Antica collocazione*: caps. XCVIII, fasc. II, nr 13. *Nuova collocazione*: caps. XCIX, fasc. II, nr 18.
- nr **20** ~~~ MAA. *Antica collocazione*: caps. XXI, fasc. XV, nr 97. *Nuova collocazione*: caps. XCIX, fasc. II, nr 19.
- nr **21** ~~~ MAA. *Antica collocazione*: caps. CX, fasc. I, nr 2. *Nuova collocazione*: caps. XCIX, fasc. II, nr 20.
- nr **22** ~~~ MAA. *Antica collocazione*: caps. CXII, fasc. IX, nr 61. *Nuova collocazione*: caps. XCIX, fasc. II, nr 21.
- nr **23** ~~~ MAA. *Antica collocazione*: caps. CXI, fasc. I, nr 2. *Nuova collocazione*: caps. XCIX, fasc. III, nr 22.
- nr **24** ~~~ MAA. *Antica collocazione*: caps. CX, fasc. I, nr 1. *Nuova collocazione*: caps. XCIX, fasc. III, nr 23.
- nr **25** ~~~ MAA. *Antica collocazione*: caps. CX, fasc. I, nr 3. *Nuova collocazione*: caps. XCIX, fasc. III, nr 24.
- nr **26** ~~~ MAA. *Antica collocazione*: caps. CX, fasc. I, nr 4. *Nuova collocazione*: caps. XCIX, fasc. III, nr 25.
- nr **27** ~~~ MAA. *Antica collocazione*: caps. CX, fasc. VIII, nr 95. *Nuova collocazione*: caps. XCIX, fasc. III, nr 26.
- nr **28** ~~~ MAA. *Antica collocazione*: caps. CX, fasc. VIII, nr 102. *Nuova collocazione*: caps. XCIX, fasc. III, nr 27.
- nr **29** ~~~ MAA. *Antica collocazione*: caps. CX, fasc. XI, nr 123. *Nuova collocazione*: caps. XCIX, fasc. III, nr 28.
- nr **30** ~~~ MAA. *Antica collocazione*: caps. CXII, fasc. IV, nr 27. *Nuova collocazione*: caps. XCIX, fasc. III, nr 29.
- nr **31** ~~~ MAA. *Antica collocazione*: caps. CXII, fasc. IV, nr 28. *Nuova collocazione*: caps. XCIX, fasc. III, nr 30.
- nr **32** ~~~ MAA. *Antica collocazione*: caps. CX, fasc. XII, nr 136. *Nuova collocazione*: caps. XCIX, fasc. III, nr 31.
- nr **33** ~~~ MAA. *Antica collocazione*: caps. CX, fasc. XI, nr 124. *Nuova collocazione*: caps. XCIX, fasc. III, nr 32.
- nr **83** ~~~ MAA. *Antica collocazione*: caps. CI, fasc. I, nr 1. *Nuova collocazione*: caps. XCIX, fasc. VII, nr 82.
- nr **120** ~~~ MAA. *Antica collocazione*: caps. CX, fasc. X, nr 112. *Nuova collo-*

- cazione: caps. XCIX, fasc. IX, nr 119.
nr **273** ~~~ MAA. *Antica collocazione*: caps. CXI, fasc. IV, nr 36. *Nuova collocazione*: caps. C, fasc. XX, nr 272.
nr **345** ~~~ MAA. *Antica collocazione*: caps. CI, fasc. I, nr 2. *Nuova collocazione*: caps. CI, fasc. XXVI, nr 334.
nr **410** ~~~ MAA. *Antica collocazione*: caps. CI, [Inventari], nr 5. *Nuova collocazione*: caps. CI, fasc. XXXV, nr 391.

APPENDICE II

Sottoscrittori in prima persona dei documenti di S. Liberatore alla Maiella datati tra il 935 e il 1000

Sigle:

(A)= *area abruzzese*

(C)= *area cassinese o della Longobardia meridionale*

(B)= *scrittura beneventana*

(M)= *scrittura minuscola*

A. Lista complessiva

- Aczo diaconus et monachus, doc. nr 29 (C B)
Aczo iudice, doc. nr 16 (A M)
Aczzo, doc. nr 21 (A M)
Adelberto, doc. nr 9, 17 (A M)
Adelfredus presbiter, doc. nr 3 (A M)
Adelperto, doc. nr 4 (C B)
Adenolfo, doc. nr 22 (A M)
Aifredo, doc. nr 15 (A M)
Aifredo, doc. nr 30 (A M)
Aldo scavino, doc. nr 17 (A M)
Aligernus abbas, doc. nr 8, 12 (C M)
Alveni, doc. nr 20 (A M)
Amedeus presbiter et primichereus, doc. nr 3 (A M)
Andrea, doc. nr 6 (A M)
Arechisi iudex, doc. nr 4 (C B)
Atroaldo, doc. nr 3 (A M)
Atto comes, doc. nr 17 (A M)
Atto comes, doc. nr 17, 21 (A M)
Atto iudice, doc. nr 20 (A M)
Atto, doc. nr 13 (A B)
Atzo, doc. nr 9, 17, 23 (A M)

Benedicto, doc. nr 7 (A M)
Berardo, doc. nr 21 (A M)

Berteramo, doc. nr 28, 31 (*A M*)

Cipr[...] (?), doc. nr 14 (*A M*)

Cono, doc. nr 15 (*A M*)

Cono, doc. nr 16 (*A M*)

Deudato, doc. nr 24-26; 32 (notarius et iudice) (*A M*)

Dodato, doc. nr 16 (*A M*)

Elperimo, doc. nr 18, 29 (*A M*)

Elperimo, doc. nr 28, 31 (*A M*)

Giso, doc. nr 6 (*A M*)

Giso, doc. nr 9 (*A M*)

Giso, doc. nr 13 (*A M*)

Giso, doc. nr 17 (*A M*)

Giso, doc. nr 22 (*A M*)

Giso, doc. nr 30 (*A M*)

Giso, doc. nr 31 (*A M*)

Godaldo, doc. nr 7 (*A M*)

Grimualdus presbiter et monachus, doc. nr 12 (*C B*)

Iaquintus presbiter et monachus, doc. nr 8 (*C B*)

Ihoannes iudice, doc. nr 27 (*A M*)

Ildebrando, doc. nr 15 (*A B*)

Ildebrando, doc. nr 30 (*A M*)

Iohannes, doc. nr 7 (*A M*)

Iohannes. doc. nr 9 (*A M*)

Iohannes, doc. nr 11 (*A B*)

Iohannes, doc. nr 20 (*A M*)

Iohannes abbas <*Giov. II*>, doc. nr 29 (*C B*)

Iohannes monachus et prepositus <*futuro abate Giov. III*>, doc. nr 29;

Iohannes abbas <*Giov. III*>, doc. nr 33 (*C B*)

Iohannes monachus et decanus, doc. nr 12 (*C B*)

Iohannes presbiter et monachus, doc. nr 8 (*C B*)

Iohanni, doc. nr 28 (*A M*)

Ioseppe, doc. nr 18 (*A M*)

Iustinus presbiter et monachus, doc. nr 12 (*C B*)

Leo prepositus, doc. nr 8 (*C M*)

Lupo, doc. nr 28 (*A M*)

Lupo, doc. nr 30 (*A M*)

Lupo iudice, doc. nr 17-18 (*A M*)

Martinus presbiter et monachus, doc. nr 8 (*C B*)

Mauro, doc. nr 11 (*A M*)

Perto monachus, doc. nr 33 (C B)
Pharolfo, doc. nr 15 (A B)
Pontius presbiter et monachus, doc. nr 29, 33 (C B)

Racfisi, doc. nr 11 (A M)
Rainbaldo, doc. nr 6 (A M)
Rainbaldus, doc. nr 6 (A M)
Raineri, doc. nr 10 (A M)
Raineri, doc. nr 22 (A M)
Rocco, doc. nr 29 (A M)
Roczo iudice, doc. nr 17 (A M)

Sansoni, doc. nr 27 (A M)
Siefrede iudice et notarius, doc. nr 13 (A M)
Siefredo, doc. nr 30 (A M)

Tedbaldo, doc. nr 10, 17 (A M)
Tedmari, doc. nr 10 (A M)
Tetbaldo, doc. nr 28 (A M)
Tetmari, doc. nr 28 (A M)
Teuderado, doc. nr 10 (A M)
Teuto, doc. nr 17 (A M)
[Trasmundo clericus], doc. nr 14 (A M)
Tresidio comes, doc. nr 15, 20 (A M)
Tresidio, doc. nr 28, 31 (A M)

Ursus archipresbiter, doc. nr 3 (A M)
Ursus monachus, doc. nr 33 (C B)

Vualseri, doc. nr 22 (A M)
Vuido, doc. nr 21 (A M)

In aggiunta:

Beraldo, doc. nr 5
Dominico, doc. nr 2
Farolfo gastaldeo, doc. nr 5
Gualbertus, doc. nr 5
Mainardo, doc. nr 5
Stephano, doc. nr 2
[.]o, doc. nr 2

B. Scriventi in beneventana

- Ecclesiastici (12)
 - Aczo diaconus et monachus, doc. nr 29 (C)
 - Grimualdus presbiter et monachus, doc. nr 12 (C)
 - Iaquintus presbiter et monachus, doc. nr 8 (C)
 - Iohannes abbas <Giov. II>, doc. nr 29 (C)
 - Iohannes monachus et prepositus <futuro abate Giov. III>, doc. nr 29; Iohannes abbas <Giov. III>, doc. nr 33 (C)
 - Iohannes monachus et decanus, doc. nr 12 (C)
 - Iohannes presbiter et monachus, doc. nr 8 (C)
 - Iustinus presbiter et monachus, doc. nr 12 (C)
 - Martinus presbiter et monachus, doc. nr 8 (C)
 - Perto monachus, doc. nr 33 (C)
 - Pontius presbiter et monachus, doc. nr 29, 33 (C)
 - Ursus monachus, doc. nr 33 (C)

- Laici (6)
 - Adelperto, doc. nr 4 (C)
 - Arechisi iudex, doc. nr 4 (C)
 - Atto, doc. nr 13 (A)
 - Ildebrando, doc. nr 15 (A)
 - Iohannes, doc. nr 11 (A)
 - Pharolfo, doc. nr 15 (A)

C. Scriventi in minuscola

- Ecclesiastici (6)
 - Adelfredus presbiter, doc. nr 3 (A)
 - Aligernus abbas, doc. nr 8, 12 (C)
 - Amedeus presbiter et primichereus, doc. nr 3 (A)
 - Leo prepositus, doc. nr 8 (C)
 - Ursus archipresbiter, doc. nr 3 (A)
 - [Trasmundo clericus], doc. nr 14 (A)

- Laici (63)
 - Aczo iudice, doc. nr 16 (A)
 - Aczzo, doc. nr 21 (A)
 - Adelberto, doc. n nr 9, 17 (A)
 - Adenolfo, doc. nr 22 (A)
 - Aifredo, doc. nr 15 (A)
 - Aifredo, doc. nr 30 (A)
 - Aldo scavino, doc. nr 17 (A)

Alveni, doc. nr 20 (A)
 Andrea, doc. nr 6 (A)
 Atroaldo, doc. nr 3 (A)
 Atto comes, doc. nr 17 (A)
 Atto comes, doc. nr 17, 21 (A)
 Atto iudice, doc. nr 20 (A)
 Atzo, doc. nr 9, 17, 23 (A)
 Benedicto, doc. nr 7 (A)
 Berardo, doc. nr 21 (A)
 Berteramo, doc. nr 28, 31 (A)
 Cipr[...] (?), doc. nr 14 (A)
 Cono, doc. nr 15 (A)
 Cono, doc. nr 16 (A)
 Deudato, doc. nr 24-26; 32 (notarius et iudice) (A)
 Dodato, doc. nr 16 (A)
 Elperimo, doc. nr 18, 29 (A)
 Elperimo, doc. nr 28, 31 (A)
 Giso, doc. nr 6 (A)
 Giso, doc. nr 9 (A)
 Giso, doc. nr 13 (A)
 Giso, doc. nr 17 (A)
 Giso, doc. nr 22 (A)
 Giso, doc. nr 30 (A)
 Giso, doc. nr 31 (A)
 Godaldo, doc. nr 7 (A)
 Ihoannes iudice, doc. nr 27 (A)
 Ildebrando, doc. nr 30 (A)
 Iohannes, doc. nr 7 (A)
 Iohannes, doc. nr 9 (A)
 Iohannes, doc. nr 20 (A)
 Iohanni, doc. nr 28 (A)
 Ioseppe, doc. nr 18 (A)
 Lupo, doc. nr 28 (A)
 Lupo, doc. nr 30 (A)
 Lupo iudice, doc. nr 17-18 (A)
 Mauro, doc. nr 11 (A)
 Racfisi, doc. nr 11 (A)
 Rainbaldo, doc. nr 6 (A)
 Rainbaldus, doc. nr 6 (A)
 Raineri, doc. nr 10 (A)
 Raineri, doc. nr 22 (A)
 Rocco, doc. nr 29 (A)
 Roczo iudice, doc. nr 17 (A)
 Sansoni, doc. nr 27 (A)
 Siefrede iudice et notarius, doc. nr 13 (A)

Siefredo, doc. nr 30 (A)
Tedbaldo, doc. nr 10, 17 (A)
Tedmari, doc. nr 10 (A)
Tetbaldo, doc. nr 28 (A)
Tetmari, doc. nr 28 (A)
Teuderado, doc. nr 10 (A)
Teuto, doc. nr 17 (A)
Tresidio comes, doc. nr 15, 20 (A)
Tresidio, doc. nr 28, 31 (A)
Vualseri, doc. nr 22 (A)
Vuido, doc. nr 21(A)

D. *Scriventi di area cassinese o della Longobardia meridionale*

- Ecclesiastici (14)
 - Aczo diaconus et monachus, doc. nr 29 (B)
 - Aligernus abbas, doc. nr 8, 12 (M)
 - Grimualdus presbiter et monachus, doc. nr 12 (B)
 - Iaquintus presbiter et monachus, doc. nr 8 (B)
 - Iohannes abbas <Giov. II>, doc. nr 29 (B)
 - Iohannes monachus et prepositus <futuro abate Giov. III>, doc. nr 29; Iohannes abbas <Giov. III>, doc. nr 33 (B)
 - Iohannes monachus et decanus, doc. nr 12 (B)
 - Iohannes presbiter et monachus, doc. nr 8 (B)
 - Iustinus presbiter et monachus, doc. nr 12 (B)
 - Leo prepositus, doc. nr 8 (M)
 - Martinus presbiter et monachus, doc. nr 8 (B)
 - Perto monachus, doc. nr 33 (B)
 - Pontius presbiter et monachus, doc. nr 29, 33 (B)
 - Ursus monachus, doc. nr 33 (B)

- Laici (2)
 - Adelperto, doc. nr 4 (B)
 - Arechisi iudex, doc. nr 4 (B)

E. *Scriventi di area abruzzese*

- Ecclesiastici (4)
 - Adelfredus presbiter, doc. nr 3 (M)
 - Amedeus presbiter et primichereus, doc. nr 3 (M)
 - [Trasmundo clericus], doc. nr 14 (M)
 - Ursus archipresbiter, doc. nr 3 (M)

• Laici (67)

- Aczo iudice, doc. nr 16 (*M*)
- Aczzo, doc. nr 21 (*M*)
- Adelberto, doc. n nr 9, 17 (*M*)
- Adenolfo, doc. nr 22 (*M*)
- Aifredo, doc. nr 15 (*M*)
- Aifredo, doc. nr 30 (*M*)
- Aldo scavino, doc. nr 17 (*M*)
- Alveni, doc. nr 20 (*M*)
- Andrea, doc. nr 6 (*M*)
- Atroaldo, doc. nr 3 (*M*)
- Atto comes, doc. nr 17 (*M*)
- Atto comes, doc. nr 17, 21 (*M*)
- Atto iudice, doc. nr 20 (*M*)
- Atto, doc. nr 13 (*B*)
- Atzo, doc. nr 9, 17, 23 (*M*)
- Benedicto, doc. nr 7 (*M*)
- Berardo, doc. nr 21 (*M*)
- Berteramo, doc. nr 28, 31 (*M*)
- Cipr[...] (?), doc. nr 14 (*M*)
- Cono, doc. nr 15 (*M*)
- Cono, doc. nr 16 (*M*)
- Deudato, doc. nr 24-26; 32 (notarius et iudice) (*M*)
- Dodato, doc. nr 16 (*M*)
- Elperimo, doc. nr 18, 29 (*M*)
- Elperimo, doc. nr 28, 31 (*M*)
- Giso, doc. nr 13 (*M*)
- Giso, doc. nr 17 (*M*)
- Giso, doc. nr 22 (*M*)
- Giso, doc. nr 30 (*M*)
- Giso, doc. nr 31 (*M*)
- Giso, doc. nr 6 (*M*)
- Giso, doc. nr 9 (*M*)
- Godaldo, doc. nr 7 (*M*)
- Ihoannes iudice, doc. nr 27 (*M*)
- Ildebrando, doc. nr 15 (*B*)
- Ildebrando, doc. nr 30 (*M*)
- Iohannes, doc. nr 11 (*B*)
- Iohannes, doc. nr 20 (*M*)
- Iohannes, doc. nr 7 (*M*)
- Iohannes. doc. nr 9 (*M*)
- Iohanni, doc. nr 28 (*M*)
- Ioseppe, doc. nr 18 (*M*)
- Lupo iudice, doc. nr 17-18 (*M*)
- Lupo, doc. nr 28 (*M*)

Lupo, doc. nr 30 (*M*)
Mauro, doc. nr 11 (*M*)
Pharolfo, doc. nr 15 (*B*)
Racfisi, doc. nr 11 (*M*)
Rainbaldo, doc. nr 6 (*M*)
Rainbaldus, doc. nr 6 (*M*)
Raineri, doc. nr 10 (*M*)
Raineri, doc. nr 22 (*M*)
Rocco, doc. nr 29 (*M*)
Roczo iudice, doc. nr 17 (*M*)
Sansoni, doc. nr 27 (*M*)
Siefrede iudice et notarius, doc. nr 13 (*M*)
Siefredo, doc. nr 30 (*M*)
Tedbaldo, doc. nr 10, 17 (*M*)
Tedmari, doc. nr 10 (*M*)
Tetbaldo, doc. nr 28 (*M*)
Tetmari, doc. nr 28 (*M*)
Teuderado, doc. nr 10 (*M*)
Teuto, doc. nr 17 (*M*)
Tresidio comes, doc. nr 15, 20 (*M*)
Tresidio, doc. nr 28, 31 (*M*)
Vualseri, doc. nr 22 (*M*)
Vuido, doc. nr 21 (*M*)

APPENDICE III

Tavole




Tavola I




Tavola II




Tavola III




Tavola IV




Tavola V




Tavola VI




Tavola VII




Tavola VIII




Tavola IX




Tavola X




Tavola XI




Tavola XII




Tavola XIII




Tavola XIV




Tavola XV




Tavola XVI




Tavola XVII




Tavola XVIII




Tavola XIX




Tavola XX




Tavola XXI




Tavola XXII




Tavola XXIII




Tavola XXIV




Tavola XXV




Tavola XXVI




Tavola XXVII




Tavola XXVIII

Note

¹ Delle carte medievali di S. Liberatore, oggetto di una dissertazione dottorale presso la Facoltà di Storia Ecclesiastica della Pontificia Università Gregoriana di Roma (anno acc. 2003-2004), sono in corso di stampa (Miscellanea Cassinese, 84) l'edizione e i registi, recanti la serie numerica qui adottata; un secondo volume di registi è già predisposto per i documenti di età moderna.

² Ne coglie i riflessi sul livello delle scritture librerie P. SUPINO MARTINI, *Roma e l'area grafica romanesca (secoli X-XII)*, Alessandria 1987 (Biblioteca di Scrittura e Civiltà, 1), p. 159, allorché dopo aver rilevato che la cultura grafica libraria dell'Abruzzo si fonda sulla "coesistenza" di carolina e beneventana, sottolinea «sia un fenomeno d'interferenza della carolina sulla beneventana, sia una certa influenza, sulla prima, della tipizzazione romanesca». In tal senso il presente contributo offre un tassello al complesso mosaico del confronto, ritenuto dalla stessa Supino Martini (*ibidem*, p. 158 nota 35) «indispensabile, fra le scritture librerie e quelle documentarie della stessa zona».

³ BLONDUS FLAVIUS FORLIVIENSIS, *De Roma Instauranda... de Italia illustrata opus tum propter historiarum cognitionem, tum propter locorum descriptionem valde necessarium, de Gestis Venetorum...*, Venetiis, per G. 1510, p. 117. Sull'uso del termine "longobarda littera", con il quale gli umanisti nel sec. XV contrapponevano alle contemporanee scritture usuali quelle che presentavano un aspetto inconsueto, "barbarico", vedi E. CASAMASSIMA, *Per una storia delle dottrine paleografiche dall'Umanesimo a Jean Mabillon*, «Studi Medievali», s. III, 5 (1964), p. 564-567. È da sottolineare inoltre a tal proposito che il riferimento al tipo di scrittura da parte del Biondo, trova riscontro nelle indicazioni grafiche fornite dall'inventario di S. Liberatore datato il 1485, dove si legge di «tre messali de dire messa, zoè dui lo[n]gobardi et uno de lectara francesca. Item uno libro de Trinitati con l(itte)ra lo[n]gobarda. Item dui salterii con l(itte)re francesca(e). Item uno gradoale da cantare la messa ad l(itte)ra francesca. Item uno antifonario ad l(itte)ra lo[n]gobarda. Item uno breviario grande ad l(itte)ra francesca»: M. DELL'OMO, *Per la storia di Montecassino in Abruzzo. Chiese, arredi liturgici, libri e utensili in due inventari tardomedievali di S. Liberatore alla Maiella*, «Benedictina» 44 (1997), p. 317 (un'edizione parziale dell'inventario era già in M. INGUANEZ, *Catalogi codicum Casinensium antiqui [saec. VIII-XV]*, Montis Casini 1941 [Miscellanea Cassinese, 21], p. 68). La SUPINO MARTINI, *Roma e l'area grafica romanesca*, p. 159 nota 39, considerava invece gli inventari medievali di monasteri abruzzesi di pertinenza cassinese, tra cui il nostro, tutti «privi di riferimenti al tipo di scrittura dei vari libri registrati».

⁴ Sulla base delle unità testuali registrate nel *Commemoratorium* di Teobaldo, ed. in E. CARUSI, *Intorno al "Commemoratorium" dell'abate Teobaldo (a. 1019-22)*, «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano e Archivio Muratoriano» 47 (1932), p. 173-190, E.A. LOEW, *The Beneventan Script. A History of the South Italian Minuscule*, Oxford 1914; Roma 1980² (Second Edition prepared and enlarged by V. BROWN, I, Text, Sussidi eruditi, 33), p. 58, sottolineava come «considerable copying activity went on in the abbey of S. Liberatore alla Majella», un giudizio al quale egli era indotto dal fatto che certamente si deve al preposito Teobaldo, futuro abate cassinese, un impulso decisivo all'arricchimento della biblioteca del monastero abruzzese; nondimeno anch'egli non si spinse oltre l'attribuzione di una sola unità testuale agli anni della prepositura teobaldiana, quella «Istoria Pauli Orosii et mundi», da lui identificata con l'Orosio del Casin. 303, datato intorno al 1019 (*ibidem*, p. 205 e *passim*). M. INGUANEZ, *Codicum Casinensium manuscriptorum catalogus*, II, 2, Montis Casini 1934, p. 126, fa poi in modo esplicito tale identificazione, autorevolmente rilevata anche in seguito da H. BLOCH, *Monte Cassino's Teachers and Library in the High Middle Ages*, in *La scuola nell'occidente latino dell'alto medioevo*, Spoleto 1972 (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 19), p. 577 e da G. CAVALLO, *La trasmissione dei testi nell'area beneventano-cassinese*, in *La cultura antica nell'Occidente latino dal VII all'XI secolo*, Spoleto 1975 (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 22), p. 384; eppure quest'ultimo non manca di sottolineare altrove che essa, comunque sia, rimane «priva di fondamento certo» (G. CAVALLO, *Libri e cultura a Montecassino in età teobaldiana*, in Rabano Mauro, *"De Rerum naturis"*, Cod. Casin. 132, Archivio dell'Abbazia di Montecassino. Commentari a cura di G. CAVALLO. Contributi di G. CAVALLO - C. LEONARDI - G. BRAGA - M. DELL'OMO - C.D. FONSECA - M. PALMA - G. OROFINO - G. FRUGONI - F. AVAGLIANO, Pavone Canavese-Aosta 1994, 83), talché è stato ribadito anche di recente come per ora nessun codice sicuro «possa così avallare l'ipotesi di uno scriptorium operante a San Liberatore» (G. OROFINO, *I codici decorati dell'Archivio di Montecassino*, II, 1, *I codici preteobaldiani e teobaldiani*, Roma 1996, p. 11).

⁵ G. OROFINO, *I codici decorati dell'Archivio di Montecassino*, II, 2, *I codici preteobaldiani e teobaldiani*, con la collaborazione di L. BUONO - R. CASAVECCHIA, Roma 2000, p. 13.

⁶ M. INGUANEZ, *Cataloghi dei codici di prepositure e chiese Cassinesi nei secoli XI-XV. Notizie estratte dall'archivio di Montecassino*, «Gli Archivi Italiani» 3 (1916), p. 3-21 (*passim*); Id., *Due inventari medievali di codici di S. Pietro Avellana e S. Liberatore alla Maiella*, in *Miscellanea Cassinese*, 9, Montecassino 1931, p. 18-24; Id., *Inventari medievali di prepositure Cassinesi negli Abruzzi*, in *Convegno storico Abruzzese-Molisano, 25-29 Marzo 1931. Atti e Memorie*, I, Casalbordino 1933, p. 311-317; soprattutto Id., *Catalogi codicum Casinensium antiqui (saec. VIII-XV)*, rispettivamente alle singole dipendenze: p. 54, 60, 63-64, 64-68, 68-69, 72-73, 73. Ne rileva i dati A. CHIAPPINI, *Profilo di codicografia abruzzese fino al sec. XV comprepr.*, «Accademie e Biblioteche d'Italia», n.s., 26 (1958), rispettivamente p. 440, 443-444, 446, 450-451, 451, 455, 449.

⁷ E. GATTOLA [GATTULA], *Historia abbatiae Cassinensis per saeculorum seriem distributa*, Venetiis 1733, p. 78-82.

⁸ CARUSI, *Intorno al "Commemoratorium" dell'abate Teobaldo*, p. 182-188.

⁹ INGUANEZ, *Catalogi codicum Casinensium antiqui (saec. VIII-XV)*, p. 66-67, 67-68.

¹⁰ DELL'OMO, *Per la storia di Montecassino in Abruzzo. Chiese, arredi liturgici, libri*, p. 277-328; l'edizione comprende anche il patrimonio degli arredi liturgici e degli utensili. Sui tesori di Montecassino come pure di S. Liberatore in un contesto più ampio, vedi F. BOUGARD, *Trésors et mobiliers italiens du haut Moyen Age*, in *Les trésors de sanctuaires, de l'Antiquité à l'époque romane*. Communications présentées au Centre de recherches sur l'Antiquité tardive et le haut Moyen Age de l'Université de Paris X-Nanterre (1993-1995), éd. J.-P. CAILLET, Paris 1996 (Centre de recherches sur l'Antiquité tardive et le haut Moyen Age, 7), p. 161-197 (*passim*). Il testo (complessivo p. elettroniche: 1-35) è distribuito anche da <<http://www.retimedievali.it>>, nella sezione Biblioteca: <<http://centri.univr.it/RM/biblioteca/scaffale/b.htm>>.

¹¹ M. INGUANEZ, *Frammenti di codici abruzzesi*, in *Miscellanea Giovanni Mercati*, VI, Città del Vaticano 1956 (Studi e Testi, 126), p. 273-274.

¹² Lo riconosceva già P.F. KEHR, *Italia Pontificia*, IV. *Umbria, Picenum, Marsia*, Berolini 1909, p. 274, nel ricordare il fatto che «monumenta S. Liberatoris in archivo Casinensi adservantur»; sul medioevo di S. Liberatore vedi GATTOLA, *Historia abbatiae Cassinensis*, p. 78-86.

¹³ GATTOLA, *ibidem*, *passim* e Id., *Ad historiam abbatiae Cassinensis accessiones*, Venetiis 1734, *passim*.

¹⁴ Montecassino, Archivio dell'Abbazia, vol. I-XIII.

¹⁵ Montecassino, Archivio dell'Abbazia, *Casinensis archivii index aulae secundae <1758-1762>*.

¹⁶ F. SAVINI, *Scorsa di un teramano nell'archivio di Montecassino*, «Rivista Abruzzese di Scienze, Lettere ed Arti» 21 (1906), p. 225-235, 402-417 (estratto: p. 2-28), *passim*.

¹⁷ *Abbazia di Montecassino. I Regesti dell'Archivio*, I, a cura di T. LECCISOTTI, Roma 1964 (Ministero dell'Interno. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 54), p. 70-71 nr 62, 87 nr 37, 154-155 nr 99, 256 nr 110; *Abbazia di Montecassino. I Regesti dell'Archivio*, II, a cura di Id., Roma 1965 (Ministero dell'Interno. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 56), p. 139 nr 42 (?), 140 nr 1-2, 141 nr 3, 142 nr 6, 186 nr 97, 187 nr 99; *Abbazia di Montecassino. I Regesti dell'Archivio*, VIII, a cura di Id., Roma 1973 (Ministero dell'Interno. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 79), p. 194-195 nr 15, 197 nr 20, 200 nr 26-27, 201 nr 29, 201-202 nr 31, 203-204 nr 36, 206-207 nr 41-42, 309 nr 1 (=2458); *Abbazia di Montecassino. I Regesti dell'Archivio*, X, a cura di T. LECCISOTTI - F. AVAGLIANO, Roma 1975, (Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 86), p. 157-170 nr 1-30 (fondo di S. Eufemia a Fara Filiorum Petri, dipendente da S. Liberatore). Reliquie documentarie relative a S. Liberatore, conservate nell'archivio della curia arcivescovile di Chieti, sono segnalate anche da A. BALDUCCI, *Regesto delle pergamene della Curia arcivescovile di Chieti, I (1006-1400)*, Casalbordino 1926, p. 2 nr 3-5, 35 nr 94.

¹⁸ L. FELLER, *Pouvoir et société dans les Abruzzes autour de l'an mil: aristocratie, incastellamento, appropriation des justices (960-1035)*, «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano e Archivio Muratoriano» 94 (1988), p. 65-66 nr 3 (= doc. nr 15); E. CUOZZO - J.-M. MARTIN, *Documents inédits ou peu connus des Archives du Mont-Cassin (VIII-X^e siècles)*, «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Age» 103 (1991), p. 164-165 nr 31 (= doc. nr 2, già edito da E. CARUSI, *Il "Memoratorium" dell'abate Bertario sui possessi cassinesi nell'Abruzzo teatino, e uno sconosciuto vescovo di Chieti del 938*, in *Casinensia. Miscellanea di studi cassinesi pubblicati in occasione del XIV centenario della fondazione della Badia di Montecassino*, I, Montecassino 1929, p. 112-113); M. DELL'OMO, *Paolo II abate commendatario di Montecassino. Note e documenti sull'abbazia cassinese e la "Terra S. Benedicti" fra il 1465 e il 1471*, «Archivum Historiae Pontificiae» 29 (1991), p. 79-80 nr 1, 85 nr 4 = *Montecassino nel Quattrocento. Studi e documenti*

sull'abbazia cassinese e la "Terra S. Benedicti" nella crisi del passaggio all'età moderna, a cura di M. DELL'OMO, Montecassino 1992 (Miscellanea Cassinese, 66), p. 231-232 nr 1, 240-241 nr 4.

¹⁹ I *Placiti del "Regnum Italiae"*, II, 1, ed. C. MANARESI, Roma 1957 (Fonti per la Storia d'Italia, 96*), p. 273-276 nr 211; I *Placiti del "Regnum Italiae"*, II, 2, ed. Id., Roma 1958 (Fonti per la Storia d'Italia, 96**), p. 633-635 nr 311 (rispettivamente corrispondenti ai doc. nr 17, 120).

²⁰ R. VOLPINI, *Placiti del "Regnum Italiae" (secc. IX-XI). Primi contributi per un nuovo censimento*, in *Contributi dell'Istituto di storia medioevale*, III, a cura di P. ZERBI, Milano 1975 (Publicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Scienze Storiche, 12), p. 303-305 nr 7, 376-380 nr 24, e, nell'appendice intitolata "Compositiones, Investiturae", 452-454 nr 2 (rispettivamente corrispondenti ai nostri doc. nr 5, 120, 10). Nella stessa sede hanno trovato edizione due altri placiti datati rispettivamente 1022 marzo (p. 381-383 nr 25) e 1034 agosto (p. 397-400 nr 30), provenienti da S. Liberatore ma conservati a Chieti come segnalava già BALDUCCI, *Regesto delle pergamene*, p. 2 nr 4-5; a questi si è poi aggiunto quello fatto conoscere da FELLER, *Pouvoir et société dans les Abruzzes*, p. 65-66 nr 3 (= doc. nr 15).

²¹ M. DELL'OMO, *Un'aggiunta autografa per la cronologia di "Arechisi iudex cibitatis Capuane"*, in *Per la storia del Mezzogiorno medievale e moderno. Studi in memoria di Jole Mazzoleni*, I, Roma 1998 (Publicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 48), p. 21-33.

²² P. FIORELLI, *Arechi*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, IV, Roma 1962, p. 78-79.

²³ M. DELL'OMO, *Un nuovo inventario patrimoniale dei possedimenti abruzzesi di Montecassino in scrittura beneventana (sec. XI, seconda metà, dopo il 1055)*, «Benedictina» 49 (2002), p. 53-83.

²⁴ G. PICASSO, *Monachesimo benedettino in Abruzzo nell'alto medioevo*, «Bullettino della Deputazione Abruzzese di Storia Patria» 81 (1981), p. 5-24.

²⁵ Occorre ricordare come prima di lui un altro cassinese, Cornelio Ceraso (†1701) — su di lui si può vedere M. DELL'OMO, *Montecassino. Un'abbazia nella storia*, Montecassino-Cinisello Balsamo 1999 (Biblioteca della Miscellanea Cassinese, 6), p. 170-172 — sotto lo pseudonimo di Francesco Danese avesse dedicato al monastero della Maiella un volumetto non privo di valore: *Breve descrizione delle cose più notabili del Venerabile Monastero di S. Liberatore nell'Abruzzo Citra de' Monaci Benedettini dell'habito negro, detti Casinensi*, Napoli 1677.

²⁶ A. LUBIN, *Abbatiarum Italiae brevis notitia*, Romae 1693, p. 198; KEHR, *Italia Pontificia*, IV, p. 273-274; L.H. COTTINEAU, *Répertoire topo-bibliographique des abbayes et des prieurés*, Mâcon 1935-1937, p. 1714.

²⁷ G. DI FULVIO, *La Badia di San Liberatore a Maiella e Serramonacesca*, Pescara 1962.

²⁸ G. CARBONARA, "Jussu Desiderii". *Montecassino e l'architettura campano-abruzzese nell'undicesimo secolo*, Roma 1979 (Università degli Studi di Roma. Istituto di Fondamenti dell'Architettura. Saggi di Storia dell'Architettura, 2), p. 147-187, con ampi riferimenti alla letteratura precedente, che si condensa nei nomi di Émile Bertaux, Ignazio Carlo Gavini, Pietro Toesca, Guglielmo Matthiae, Raffaello Delogu, Mario Moretti, Damiano Venanzio Fucinese. Non è inutile qui sottolineare con F. BOLOGNA, *Per una storia delle arti medievali e moderne nel Mezzogiorno continentale*, in *Storia del Mezzogiorno*, XI. *Aspetti e problemi del Medioevo e dell'Età moderna*, Napoli 1991, p. 224, che S. Liberatore «deve essere ristudiato con maggior considerazione della sua inusitata morfologia architettonica e, per conseguenza, del suo ruolo anticipatore». Una buona documentazione fotografica a corredo di uno studio sulle fasi costruttive del monastero della Maiella viene ora da A. GHISETTI GIAVARINA — M. MASELLI CAMPAGNA, *San Liberatore a Majella. L'antico monastero benedettino e il suo territorio*, Pescara 1998; anche M. D'ANTONIO, *Abbazie benedettine in Abruzzo*, Pescara 2003, p. 54-59; per una lettura dei superstiti affreschi della chiesa abbaziale vedi il saggio di I. CARLETTINI, *La decorazione pittorica medievale di S. Liberatore alla Maiella*, «Rivista dell'Istituto Nazionale d'Archeologia e Storia dell'Arte», s. III, 56 (2001), p. 47-82.

²⁹ H. BLOCH, *Monte Cassino in the Middle Ages*, Roma 1986, p. 380-392; anche Id., *The Inscription of the Bronze Doors of Monte Cassino. A Contribution of Classical Archaeology to Medieval Studies*, in *Eius Virtutis Studiosi. Classical and Postclassical Studies in Memory of Frank Edward Brown (1908-1988)*, ed. R.T. SCOTT — A. REYNOLDS SCOTT, Washington 1993 (Studies in the History of Art, 43), p. 457-458, 460.

³⁰ U. PIETRANTONIO, *Il monachesimo benedettino nell'Abruzzo e nel Molise*, Lanciano 1988.

³¹ Lo sottolineava puntualmente già, in una dettagliata recensione, R. PACIOCCO, *I Benedettini e l'Abruzzo nel medioevo. A proposito di una recente pubblicazione*, «Rivista di storia della Chiesa in Italia» 43 (1989), p. 535-547, 544.

³² L. PELLEGRINI, *Abruzzo medioevale. Un itinerario storico attraverso la documentazione*, Altavilla Silentina 1988 (Studi e Ricerche sul Mezzogiorno Medioevale, 6), p. 22; anche 20-21.

³³ Fino ad ora il fondo documentario del monastero di S. Liberatore e delle altre dipendenze casinesi d'Abruzzo ad esso facenti capo, occupava le capsule [= caps.] XCVIII, XCIX, C, CI, CX, CXI, CXII e parte della caps. CXXX, a cui vanno aggiunti i documenti formalmente assegnati alle caps. XXI e XXII, in realtà rispettivamente conservati nelle antiche caps. XCVIII e CX. Tutto questo materiale nell'aprile-maggio 2002 è stato definitivamente trasferito nelle nuove caps. XCIX, C, CI, CII, CIII e CIV in base alla nuova sistemazione di altre carte già predisposta dall'archivista Dom Tommaso Leccisotti (†1982), riguardante sia le cap. LXXXIX-XCVIII, sia alcune di quelle successive alla capsula CIV.

³⁴ Cf. FELLER, *Pouvoir et société dans les Abruzzes*, supra note 18, 20.

³⁵ Id., *Sainteté, gestion du patrimoine et réforme monastique en Italie à la fin du x^e siècle: la vie de saint Aldemar de Bucchianico*, «Médiévales» 15 (1988), p. 51-72.

³⁶ Id., *Sur les sources de l'histoire des Abruzzes entre IX^e et XII^e siècles*, in *Contributi per una storia dell'Abruzzo adriatico nel medioevo*, a cura di R. PACIOCCO – L. PELLEGRINI, Chieti 1992 (Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti. Facoltà di Lettere e Filosofia. Istituto di Storia Medioevale e Moderna. Studi e Fonti di Storia Medioevale, Moderna e Contemporanea, 1), p. 58-61.

³⁷ L. FELLER, *Les Abruzzes médiévales. Territoire, économie et société en Italie centrale du IX^e au XII^e siècle*, Rome 1998 (Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome, 300), passim e specialmente p. 8-9, 32-34, 157-163, 821-825.

³⁸ I. SILONE, *L'Abruzzo*, in *Abruzzo e Molise*, Milano 1948, p. 10-11.

³⁹ A. PETRUCCI – C. ROMEO, "Scriptores in urbibus". *Alfabetismo e cultura scritta nell'Italia alto-medievale*, Bologna 1992, p. 10. Ciò è tanto più rilevante in quanto se la redazione del documento da parte del notaio tocca la sua validità, cioè la rispondenza dell'attestazione scritta all'azione giuridica documentata, l'intervento dei sottoscrittori riguarda invece la credibilità del documento stesso: A. PRATESI, *Il notariato latino nel mezzogiorno medievale d'Italia*, in *Scuole, diritto e società nel Mezzogiorno medievale d'Italia*, II, a cura di M. BELLOMO, Catania 1987, p. 154-155 = A. PRATESI, *Tra carte e notai. Saggi di diplomatica dal 1951 al 1991*, Roma 1992 (Miscellanea della Società Romana di Storia Patria, 35), p. 250-251.

⁴⁰ Sul problema relativo al modo in cui valutare il grado di alfabetizzazione in relazione alla condizione sociale degli scriventi (ad esempio laici ed ecclesiastici), e quindi sui metodi di analisi, di tipo quantitativo e/o qualitativo: A. PETRUCCI, *Per la storia dell'alfabetismo e della cultura scritta: metodi, materiali, quesiti*, «Quaderni Storici» 38 (1978), p. 451-465; per un rinnovato status quaestionis sull'argomento: ancora Id., *Prospettive di ricerca e problemi di metodo per una storia qualitativa dell'alfabetismo*, in *Sulle vie della scrittura. Alfabetizzazione, cultura scritta e istituzioni in età moderna*. Atti del convegno di studi (Salerno, 10-12 marzo 1987), a cura di M.R. PELLIZZARI, Napoli 1989 (Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Salerno. Sezione Atti, Convegni, Miscellanee, 24), p. 21-37.

⁴¹ Cf. in primo luogo gli studi di Armando Petrucci e Carlo Romeo: *Scrittura e alfabetismo nella Salerno del IX secolo*, «Scrittura e Civiltà» 7 (1983), p. 51-112 = ID., "Scriptores in urbibus", p. 143-194; ID., *Scrivere "in iudicio". Modi, soggetti e funzioni di scrittura nei placiti del "Regnum Italiae" (secc. IX-XI)*, «Scrittura e Civiltà» 13 (1989), p. 5-48 = ID., "Scriptores in urbibus", p. 195-236; inoltre M. GALANTE, *Un necrologio e le sue scritture: Salerno, sec. XI-XVI*, «Scrittura e Civiltà» 13 (1989), p. 49-328. Per i secoli tardomedievali sempre relativamente all'Italia centro-meridionale, vedi specialmente: *Le pergamene della cattedrale di Terlizzi (1266-1381)*, a cura di F. MAGISTRALE, Bari 1976 (Codice Diplomatico Pugliese, 22), p. LII-LXX; *Le pergamene del duomo di Bari (1294-1343)*, a cura di P. CORDASCO, Bari 1984 (Codice Diplomatico Pugliese, 27), p. LIII-LVII; P. CORDASCO, *Giudici e notai in Terra di Bari tra età sveva ed angioina*, in *Cultura e società in Puglia in età sveva e angioina*. Atti del Convegno di studi (Bitonto, 11-12-13 dicembre 1987), a cura di F. MORETTI, Bitonto 1989, p. 79-103; M. CANNATARO CORDASCO, *Alfabetismo a Bari tra età sveva ed età angioina. Una prima indagine*, in *Cultura e società in Puglia in età sveva e angioina*, p. 131-147; per l'Abruzzo in particolare F. MOTTOLA, *Alfabetismo e cultura grafica a Chieti nel tardo medioevo* (prima parte), «Rivista Storica del Sannio», s. III, 2 (1995), p. 51-95.

⁴² Sui criteri qui adottati per l'analisi rinvio al saggio di PETRUCCI – ROMEO, *Scrittura e alfabetismo nella Salerno del IX secolo*, p. 57-58, 63-64 = ID., "Scriptores in urbibus", p. 149-150, 157-158, sotto molti aspetti ricco di suggerimenti metodologici.

⁴³ F. MAGISTRALE, *Il documento notarile nell'Italia meridionale longobarda*, in *Scrittura e produzione documentaria nel Mezzogiorno longobardo*. Atti del Convegno internazionale di studio (Badia di Cava, 3-5 ottobre 1990), a cura di G. VITOLO – F. MOTTOLA, Badia di Cava 1991 (Acta Cavensia, 1), p. 265-267.

⁴⁴ A. PETRUCCI, *Il codice n. 490 della Biblioteca Capitolare di Lucca: un problema di storia della cultura medievale ancora da risolvere*, «Actum Luce» 2 (1973), p. 159-175 e Id., *Scrittura e libro nella Tuscia altomedievale (secoli VIII-IX)*, in Atti del 5° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo (Lucca, 3-7 ottobre 1971), Spoleto 1973, p. 627-643 = con il titolo "Il codice e i documenti: scrivere a Lucca fra VIII e IX secolo", PETRUCCI – ROMEO, "Scriptores in urbibus", p. 77-108. Per il sec. VIII anche P. SUPINO MARTINI, *Le sottoscrizioni testimoniali al documento italiano del sec. VIII: le carte di Lucca*, «Buletino dell'Istituto Storico Italiano e Archivio Muratoriano» 98 (1992), p. 87-108.

⁴⁵ Cf. *supra* nota 41.

⁴⁶ PETRUCCI – ROMEO, "Scriptores in urbibus", p. 127-142 (cap. VI: "Il testo negato: scrivere a Roma fra X e XI secolo").

⁴⁷ Cf. in tal senso le considerazioni sulla scrittura dell'aristocrazia italiana fra IX e X secolo, di PETRUCCI – ROMEO, *Scrivere "in iudicio"*, p. 22-23 = Id., "Scriptores in urbibus", p. 213-215; anche S.M. COLLAVINI, *Aristocrazia d'ufficio e scrittura nella Tuscia dei secoli IX-XI*, «Scrittura e Civiltà» 18 (1994), p. 35.

⁴⁸ Cf. P. SUPINO MARTINI, *Per lo studio delle scritture altomedievali italiane: la collezione canonica chietina (Vat. Reg. lat. 1997)*, «Scrittura e Civiltà» 1 (1977), p. 133-154.

RM

Materiali

I consigli *populares* del 29 aprile e del 6 maggio 1450. Confronto istituzionale e conflitto politico a Palermo.¹

Fabrizio Titone

Il presente lavoro si iscrive nel recente dibattito storiografico che da pochi anni a questa parte ha registrato il superamento di uno stallo interpretativo che semplificava radicalmente il peso delle città nelle vicende politico-istituzionali nella Sicilia basso-medievale.

Delle recenti ricerche, dedicate per l'appunto alla realtà urbana, un punto che mi preme evidenziare è la difficoltà di delineare in modo esaustivo l'articolata geografia istituzionale cittadina; in particolare il livello di governo locale corrispondente alle assemblee consiliari non ha goduto di particolare fortuna. Non si è così considerato, se non a larghe linee, il funzionamento e le prerogative della principale sede di governo preposta alla politica economica cittadina e alle strategie di mediazione con la Corte.

Il *consilium civium*, dipendente almeno in parte per modalità di partecipazione dalle magistrature elettive, era un organo collegiale composto da un numero variabile ma limitato di *cives* con funzioni sia deliberative che elettive; riunito attraverso la *chamata* (convocazione) eseguita dal banditore, operava *in curia preture* in cooperazione con il pretore ed i giurati che però non intervenivano nelle sedute e nelle votazioni. Non si trattava di un'assemblea plenaria, cui avrebbe potuto partecipare chiunque, bensì di un'assemblea nella quale i consiglieri, tutti votanti, erano *cives* con interessi socio-professionali che generalmente ne giustificavano la presenza.

Con queste note metterò in luce, per quanto riguarda la città di Palermo, il ruolo centrale nel governo urbano dell'organo consiliare durante il tumulto *popularis* del 1450 prendendo spunto dalle sedute consiliari del 29 aprile e del 6 maggio. Sedute attraverso cui gli insorti tentavano di aprire un confronto pienamente legittimo con il sovrano, presentando una serie di rivendicazioni che in parte venivano accolte mutando gli equilibri di potere esistenti.

¹ Queste note fanno parte di una ricerca più ampia, sul tumulto *popularis* del 1450 a Palermo, in corso di stampa in "Archivio Storico Italiano".

Nel 1450 le contraddizioni socio-politiche precipitavano in un conflitto che vedeva il coinvolgimento di tutti i gruppi cittadini, dai più autorevoli ai meno rilevanti, delle principali istituzioni locali, del Viceré Lop Ximen Durrea e del sovrano Alfonso V: vi era infatti una stretta relazione tra lo scoppio dell'insurrezione e la rappresentanza degli interessi al governo urbano.

Le rare indagini dedicate a questo evento ne hanno sminuito radicalmente la portata: sarebbe stato originato unicamente da una distribuzione forzosa di scorte frumentarie guaste realizzata durante una crisi economica e gli insorti non avrebbero espresso alcun tipo di rivendicazione (Pollaci Nuccio 1875, Bresc 1986).

Le sedute consiliari di aprile e di maggio si inscrivono in una fase già avanzata del tumulto, è dunque necessario prima di considerare tali dibattiti consiliari ricostruire il contesto dell'insurrezione le cui cause sono da ricondurre principalmente ad un conflitto per l'accesso al governo e al rifiuto di una serie di operazioni speculative sul grano. Per l'analisi di questi eventi un'utile chiave di lettura è costituita dalla politica promossa dall'avvocato del fisco Cristoforo de Benedictis, di cui, durante il tumulto, veniva saccheggiata la casa e venivano distrutte le carte. Il saccheggio era motivato dallo scontro politico in atto che coinvolgeva direttamente l'avvocato del fisco.

È possibile ricostruire almeno in parte l'origine della ribellione dei *populares* prendendo le mosse dai capitoli presentati dal de Benedictis nel 1448, che verranno esplicitamente sconfessati dal 'popolo'. La petizione più significativa, placitata dal sovrano, denunciava come fosse stato disatteso l'antico costume di conferire l'acatapania (l'ufficio cioè degli acatapani/maestri di piazza preposti al controllo dei mercati) a dei *notabiles* a favore invece di *homini comuni*. Richiedeva inoltre per i giurati, i massimi ufficiali cittadini in campo amministrativo, la facoltà sia di poter privare dell'ufficio chi non avesse operato in modo corretto, sia di conferire la carica ad altri, mettendo così in atto una strategia politica che progressivamente avrebbe favorito una chiusura per l'accesso alla acatapania. Era in atto, dunque, la contrapposizione tra gli esponenti di due gruppi genericamente definiti *notabiles* e *comuni*; i primi corrispondevano ai *gentilomini*, i principali protagonisti dell'economia urbana, i secondi grosso modo agli altri gruppi e in particolare ai *magistri* (artigiani).

L'ulteriore degenerazione del clima interno era da ricondurre principalmente all'incapacità degli ufficiali di provvedere la città in modo corretto del frumento necessario per il suo sostentamento. In base alla relazione dei magistrati dell'anno 1449-1450, non vi erano in città scorte frumentarie disponibili e *tuctu lu populu gridava ki vegna frumentu*: ragione addotta dai magistrati per giustificare la scelta di aver realizzato l'acquisto di cinquemila *salme* senza l'avallo del consiglio; al contrario la prassi stabiliva che prima di procedere avrebbero dovuto ricevere il benessere di quest'ultimo cui spettava decidere la tipologia della tassazione. Cambiava, intanto, il governo cittadino e salivano al potere ufficiali ancora una volta inidonei a confrontarsi con uno stato di malessere crescente; i nuovi eletti, non appena insediati, decidevano l'acquisto di

800 *salme* di frumento (che già in novembre si sosteneva non fosse possibile tenere più nei depositi pena il suo deterioramento), mentre il consiglio decideva l'entità della tassazione per il pagamento. In questo caso la decisione dei magistrati seguiva il mandato consiliare.

Tuttavia, il 4 febbraio del 1450 veniva riunito il consiglio cittadino, con la partecipazione di ben 58 consiglieri e con un ordine del giorno di particolare rilevanza: la costituzione di una commissione d'inchiesta sugli ufficiali della dodicesima indizione che avevano acquistato le mille *salme* (ovvero quelle rimaste invendute) senza l'avallo del consiglio, per decidere in base ai risultati dell'indagine se procedere alla distribuzione di tutte le scorte presenti in città o unicamente delle 800 acquistate per mandato consiliare. Il consiglio votava l'elezione di un corpo di *adiuncti* per affiancare gli ufficiali e realizzare l'inchiesta. La rapida conclusione dell'indagine, solo una settimana dopo il mandato del consiglio cittadino, nonché la mancanza di validi motivi a supporto della scelta presa (ipocritamente si proponeva di prorogare il numero di giorni per avere informazioni, ma al contempo si dava il benessere per la distribuzione), andavano in direzione opposta allo spirito del consiglio che in una seduta dai toni drammatici aveva votato per un'indagine approfondita.

In realtà la scelta di procedere in tal senso era orientata in modo determinante dal Viceré Lop Ximen d'Urrea che sosteneva, proprio nel momento in cui il consiglio cittadino era orientato a rifiutare l'ipotesi della distribuzione, la correttezza dell'operato degli ufficiali. Era dunque il Viceré ad imporre, in una condizione di crisi economica, l'odiosa scelta di rifornire i cittadini di frumento ormai guasto e a vanificare così il tentativo del consiglio di mediare tra le aspettative cittadine e l'esigenza di reperire il denaro.

Di fatto, dunque, venivano lesi diritti e consuetudini e ciò convinceva gli insorti della legittimità del tumulto che prorompeva il 20 aprile subito dopo la distribuzione. La prima fase consisteva, stando ad una breve cronaca degli eventi, in una serie di atti violenti con la distruzione del frumento guasto, in generale delle scorte alimentari e delle abitazioni dei magistrati. Il Viceré, venuto a conoscenza delle violenze registratesi in città, tentava di accedervi, riuscendoci solo al secondo tentativo; inizialmente, infatti, *invenit autem civitatem validis custodibus undique cinctam ad quam non statim a populo est ei concessa intrandi facultas*. Un gesto che provocherà la dura reazione della Corte.

È opportuno non lasciarsi depistare dalla documentazione che con un chiaro intento denigratorio insiste unicamente nella descrizione di saccheggi risultato di una furia incontrollata. È possibile individuare le ragioni politiche più profonde della crisi, nelle fonti taciute o accennate in modo disordinato, una volta messo in luce il legame tra i capitoli presentati nel 1448 e quelli formulati dai *populares* nel 1450. Questi ultimi, infatti, avanzavano al d'Urrea una serie di petizioni con cui tra l'altro mettevano in stato di accusa proprio il ruolo privilegiato degli acatapani, in questo contrapponendosi a quanto richiesto dai capitoli del '48; ciò mi pare riveli un dato significativo e cioè che le cause dell'insurrezione non siano da ricondurre solo alle speculazioni realizzate sul grano ma anche a un conflitto per l'accesso al governo.

La scelta della iniziale contrapposizione al Viceré (che aveva esecutoriato i capitoli del '48 ed era intervenuto per la distribuzione del frumento) rientrava quindi subito dopo con la formulazione di capitoli dalla natura pienamente legittimista, che riconducevano la lotta politica ad un problema locale di rappresentanza degli interessi.

Il d'Urrea riusciva abilmente a smarcarsi dalla richiesta di placitare i capitoli, richiedeva infatti il pieno rispetto di una delle prerogative dell'ufficio consiliare: perché nessuna mancanza procedurale potesse essere addebitata alla formulazione del corpo capitolare, doveva venire votato dall'organo competente appunto il consiglio civico. Le petizioni, invece, erano state formulate dal 'popolo' al di fuori della sede competente.

La rapida indicazione del documento sulla richiesta viceregia trova conferme ben precise nelle sedute consiliari successive, in cui, in effetti, i *populares* mettevano al voto le petizioni presentate: i consigli del 29 aprile e del 6 maggio offrono elementi centrali per la ricostruzione di questi eventi e per approfondire la composizione del *populus* e i suoi rapporti con gli altri gruppi. Si tratta di consigli particolarmente significativi perché testimoniano l'irruzione nella scena politica dei *populares*, che da un ruolo del tutto marginale riuscivano attraverso la sede istituzionale consiliare a orientare il dibattito politico.

Nelle sedute consiliari, dunque, venivano discusse e votate petizioni formulate dai *populares* che riuscivano ad influenzare l'esito delle votazioni in esplicita contrapposizione agli ufficiali. Nel primo consiglio ottenevano una maggioranza favorevole, non così nella seduta seguente tanto che i *populares* ne invalidavano le delibere e convocavano altri consiglieri, sempre il 6 maggio, da cui ottenevano l'appoggio richiesto.

L'annullamento e la convocazione di consiglieri politicamente vicini, si parla infatti di *consilarii deputati per populum*, rivelano l'eccezionalità dello scontro politico in atto e il primato dei *populares* in quelle fasi; ciò spiega un procedimento del tutto straordinario quale l'indicazione da parte solo di alcuni componenti dell'*universitas*, e senza il concorso degli ufficiali, dei membri delle assemblee.

Bisogna fissare una premessa: la diversificata provenienza sociale dei consiglieri denota il tentativo da parte del *populus* di ottenere un allargamento del consenso alle proprie istanze. Nella seduta del 29 aprile prendevano parte mercanti di medio e alto livello, appaltatori e credenzieri di gabelle (la riscossione delle gabelle, se non appaltate, venivano affidate al credenziere), piccoli proprietari terrieri, eletti negli anni precedenti al governo locale. Il tentativo dei *populares* di ottenere un consenso quanto più ampio possibile emerge tra l'altro dalla presenza di Giovanni Miraballi, unico esponente dall'alta imprenditoria. Per la maggior parte si trattava di personaggi non *populares* e da questi ultimi individuati come affidabili rappresentanti dei loro interessi, tanto che, a differenza di quanto accadeva nella seduta di maggio, la votazione dei consiglieri non veniva sconfessata. Il consiglio del 6 maggio, infatti, si caratterizzava per una composizione assembleare distante dagli interessi del 'popolo', con la presenza nutrita di un nucleo di consiglieri esponenti della

nobiltà civica; assemblea che come ho detto veniva invalidata con l'istituzione di un nuovo consiglio di cui però non sono noti gli intervenuti.

Il 29 aprile i votanti erano 45 di cui 16 *magistri* mentre i rimanenti non riportavano designazioni; il 6 maggio i consiglieri erano 48: 2 *egregi domines*, 6 *notarii*, 20 *magistri*, 16 senza designazione; 19 consiglieri del primo consiglio partecipavano anche al secondo.

Il testo delle petizioni formulate dai *populares* non è noto direttamente bensì attraverso i dibattiti. Per quanto riguarda la prima seduta, gli ufficiali esponevano ai *cives deputati per populum* l'ordine del giorno, che consisteva per l'appunto nelle petizioni da discutere; ma solo per il capitolo relativo ai maestri di piazza/acatapani veniva indicato esplicitamente che era stato promosso dal *populus*. Lo specifico riferimento ai *populares* per la petizione sugli acatapani probabilmente nasce dalla volontà del pretore e dei giurati di distinguersi dalla richiesta e allo stesso tempo di influenzare nella votazione i consiglieri. Tuttavia, in base alla lettura dei singoli interventi è possibile sostenere che tutti i capitoli discussi erano stati formulati dal 'popolo'; si vedano in particolare i voti del *magister* Nicola di Choffo, di Iacobo di Guillelmo, del *magister* Giovanni di Ayculino. Si confronti, inoltre, l'esposizione dell'ordine del giorno della seduta del 29 aprile con quella del 6 maggio in cui veniva richiesto il voto sulla petizione per il porto d'armi ma senza citare i *populares*; i quali, invece, essendone gli autori, annullavano la votazione perché non conforme alla loro richiesta originaria.

Eguale nella seduta del 6 maggio emerge, dall'esposizione dell'ordine del giorno (in cui i *populares* non vengono mai citati), la presa di distanza degli ufficiali dalla possibilità che tutti potessero portare armi; anche in questo caso le mozioni votate nel consiglio si riferivano tutte a capitoli formulati da *populares* come emerge ad esempio dalle mozioni del *magister* Masio di Gilberto e di Giovanni di Miraballis.

Le richieste prese in esame riguardavano: (il 29 aprile) la realizzazione delle opere di difesa contro i Veneziani e chi tassare per compierle; il divieto di vendita nei luoghi pubblici del latte e del tonno, causa d'infezioni mortali; l'abolizione delle preminenze degli acatapani; (il 6 maggio) chi potesse portare le armi; i rapporti con i giudei. Per quanto riguarda i primi due capitoli (del 29 aprile) e l'ultimo (del 6 maggio) non è del tutto chiaro quali fossero le petizioni originarie, ma è possibile ricostruirle in base agli interventi dei consiglieri. Le petizioni, quindi, riguardavano il sistema di tassazione, il mondo del mercato urbano, il sistema dei privilegi, i rapporti con la comunità ebraica.

Le richieste formulate dal *populus* offrono dei dati illuminanti sui medesimi *populares*. Con il primo capitolo i *populares* rivelano un interesse diretto nel compimento delle opere difensive, realizzabili usando il materiale inutilizzato dopo gli ultimi lavori di intervento sulle mura di Santa Maria della Catena. La possibilità di ricorrere a questo materiale avrebbe permesso un abbattimento dei costi, calcolati nella irrisoria somma di circa sei *onze* e la tassazione avrebbe riguardato *gentilomini* e *habili*. La specificità della proposta, ricorrere alla *chaucina rina* (calce/sabbia) residua, indica che tra i membri

del *populus* vi fossero salariati nel campo dell'edilizia, che avevano partecipato ai precedenti lavori di intervento sulle mura, interessati in prima persona all'attivazione delle nuove opere.

Anche la denuncia della vendita nei luoghi pubblici di latte e di tonno infetto parrebbe indicare una conoscenza puntuale del mercato urbano, conoscenza propria di chi nel mercato opera e ha interesse a *vitari scandalu*. In questo caso indirettamente vengono chiamati in causa gli stessi acatapani che, sovrintendendo al mercato, sarebbero dovuti intervenire.

La petizione più rilevante, per l'annullamento delle preminenze non specificate dei maestri di piazza, rivela la distanza tra il *populus* e questi ufficiali; la distanza tra questi ultimi e chi non si sentiva più rappresentato da quei *notabili chitatini gravi et de grandi auctoritate et opulenti*, di cui nel '48 si era fatto portavoce il de Benedictis a danno degli *homini comuni et ignorant*. Tra i *notables* mi pare sia possibile iscrivere i componenti del mondo imprenditoriale con interessi, ad esempio, nella ricca industria zuccheriera; questi nel 1450 avevano un rappresentante, Riccardo li Rochi, proprio tra gli eletti nella acatapania.

Nella votazione un'ampia maggioranza dei consiglieri si esprimeva a favore dei primi due capitoli; per i maestri di piazza la scelta generale era di rimettersi alla risposta regia. Per quanto riguarda la votazione del 6 maggio è chiara la petizione dei *populares* affinché tutti potessero portare armi, non è invece altrettanto chiaro cosa proponessero in relazione ai giudei. Questi ultimi avevano lamentato una serie di atti di violenza da parte del *populus*, atti, si noti, verificatisi in prossimità della Settimana Santa quando componenti della comunità ebraica erano stati allontanati dalla città; è possibile che la petizione richiedesse la conferma del loro allontanamento. La maggioranza si uniformava ai voti di Bernardo Pinos e di Adinolfo Fornaio per il divieto del porto d'armi e per il ritorno dei giudei. Il ruolo d'assoluta preminenza dei *populares* in questa fase della vita politica comportava, come si è già accennato, l'annullamento della votazione, con la conferma delle petizioni sulle armi in chiara continuità con il primo consiglio (mentre non venivano citati i giudei).

Dunque, in quei giorni il consiglio rifletteva la spaccatura cittadina con il confronto fra una maggioranza *popularis* e chi le si opponeva. Ma erano le ultime fasi in cui il 'popolo' aveva un ruolo di primo piano; di lì a breve i personaggi alla guida della ribellione non avrebbero rappresentato più i suoi interessi.

La delegazione inviata, parallelamente alla discussione dei capitoli, al re Alfonso veniva arrestata e verosimilmente erano proprio i *populares* a subire la repressione regia, come risulta da un elenco di *sbanduti et foriudicati*, che non comprendeva i partecipanti ai consigli di aprile e di maggio (con le sole eccezioni di Giovanni Ayculino, Antonio di Aprili, Henrico di lu Munti, Federico di Minlanus e Matheo di Virdillo), e neanche i successivi capi delle fasi conclusive della rivolta.

Per quanto riguarda gli episodi finali del tumulto la conclusione della presa del potere da parte del *populus* iniziava a delinearci ai primi di maggio

con l'omicidio, tra il 4 e il 5, del capitano di Palermo Leonardo di Bartholomeo Protonotaro. Un omicidio, sembrerebbe, voluto da Tommaso e Giovanni Crispo e maturato nella competizione tra proprietari di trappeti, ma dato che non seguiva un perseguimento dei rei è ipotizzabile un coinvolgimento della Corte. L'assassinio del di Bartholomeo contribuiva ad esasperare il clima e a preoccupare il sovrano, perché era venuta meno una figura che legittimava la rivolta; in seguito a questo episodio probabilmente seguiva la fase repressiva più violenta. Successivamente a queste azioni repressive i *populares* sembrano perdere il primato nella scena politica. La crisi del progetto del 'popolo' era ormai un dato certo, poiché i primi d'agosto tra i capi dei rivoltosi venivano annoverati personaggi che non ne rappresentavano più gli interessi. Ad esempio, in una cedola inviata dal sovrano il 3 agosto al Viceré tra i capi veniva citato Riccardo li Rochi, uno degli acatapani per l'anno indizionale 1450-1; ora, considerando che la richiesta principale dei *populares* era proprio contro i maestri di piazza, va da sé che l'abbandono delle loro istanze originarie era ormai un fatto compiuto. La presenza dell'acatapano li Rochi, politicamente vicino ai grandi proprietari terrieri, è rivelatrice sia di un nuovo corso politico, sia di una lotta politica comune a tutti i gruppi indipendentemente dalle origini del tumulto.

Il sovrano, in seguito all'intercessione di frate Iuliano de Mayali, decideva di risolvere la pena per l'*insultum seu tumultum* attraverso una composizione pecuniaria di 10.000 ducati. È bene evidenziare che per realizzare il pagamento veniva riunito il consiglio cittadino per stabilire la manovra finanziaria. Una scelta dunque distante dai precedenti episodi repressivi, che rivela la volontà della Corte di uscire rapidamente da una fase di emergenza; ed è bene evidenziare che questa politica di normalizzazione dopo l'iniziale fase di repressione riguardasse anche il *populus*.

L'appoggio, infatti, che ebbero i *populares* in particolare da parte di *magistri*, obbligava la Corte a un parziale recupero delle loro richieste; non opponendosi cioè ad una rappresentanza politica che ne potesse garantire gli interessi. Già nel 1451 ad un consiglio indetto per votare l'acquisto di scorte frumentarie partecipavano consiglieri presenti nella seduta di aprile, tra cui Henrico lu Munti ed Antonio de Aprili, che erano stati perseguitati poco tempo prima. Inoltre, successivamente al tumulto le concessioni regie della acatapania (poteva infatti accadere che cariche elettive venissero decise dal sovrano), tutte realizzate in seguito ad indicazioni di esponenti locali, non riguardavano più almeno nella loro maggioranza *gentilomini*.

Una insurrezione, dunque, analizzabile in base all'attività dell'organo consiliare che rivela come il movimento di protesta del 1450 non possa essere considerato un fenomeno di degenerazione ma, al contrario, si caratterizzava per precise rivendicazioni socio-politiche riuscendo a influenzare gli equilibri di potere esistenti.

Bibliografia

Sul tumulto *popularis*:

F. Pollaci Nuccio

Della sollevazione occorsa in Palermo l'anno 1450. Documenti ricavati dallo archivio generale del comune di Palermo, "Nuove Effemeridi Siciliane", s. III, 1, 1875, pp. 149-157.

C. Trasselli

Note per la storia dei banchi in Sicilia nel XV secolo. Parte II, I banchieri e i loro affari, Palermo, 1968, pp. 212-214.

H. Bresc

Un monde méditerranéen. Economie et société en Sicile 1300-1450, 2 voll., Roma-Palermo, 1986, II, pp. 739-741.

G. Petralia

Banchieri e famiglie mercantili nel Mediterraneo aragonese. L'emigrazione dei Pisani in Sicilia nel Quattrocento, Pisa, 1989, p. 298-99.

Sul consiglio civico:

G. Diecidue

I consigli civici a Castelvetrano nei secoli XVI-XVIII, "Archivio storico siciliano", s. III, 16, 1965-6, pp. 89-151.

L. Sorrenti

Le istituzioni comunali di Troina nell'età aragonese, "Archivio Storico Siciliano", serie IV, 4, 1978, pp. 156-159.

A. Baviera Albanese

Studio introduttivo, in *Acta Curie felicis urbis Panormi*, 3, a cura di L. Citarda, Palermo, 1984, pp. LXI-LXVIII.

A. Tripoli

Amministrazione cittadina e oligarchia urbana. Palermo nella prima metà del Quattrocento, Tesi di Dottorato di ricerca in storia medievale, VI ciclo, Palermo, 1995, pp. 123-136.

P. Corrao

Assemblee municipali nella Sicilia tardo-medievale, note sul caso maltese, in *Karissime Gotifride*, a cura di Paul Xuereb, Malta, 1999, pp. 39-41.

F. Titone

Note preliminari sul consilium civium di Palermo, 1448-1458, in P. Corrao - E. I. Mineo (a cura di), *Studi di storia per Vincenzo D'Alessandro*, (in corso di stampa).

Documenti

I

Archivio Storico del Comune di Palermo, Consigli Civici v. 61-1, ff. 132r-136r.
Die XXVIII aprilis XIII indictionis

Fuit propositum in consilio per dominos pretorem et iuratos in consilio intus curie preture more solito infrascriptis civibus deputatis per populum videlicet dechi per quarteri, modo infrascripto videlicet in peroki e restatu certu atractu di cauchina rina et petri in lu muru di Santa Maria di la Catina di chitati per lu muru lu quali si havi muratu e non spachatu per non si perdiri lu atractu predictu, et ki la universitati a lu presenti non havi un dinaru a lu mundu, et fora grandi necessariu non sulamenti di spachari lu dictu atractu romasu, ma spacharisi tucta la tila di lu muru per defensionis di la chitati, maxime per li novi ki havimu di Venecia comu ia su stati publiki, per tantu li dicti ufficiali dimandano ali dicti chitatini aiuntu consiglu lu modu et di undi si poczanu haviri dinari per spachari lu atractu rumasu in li mura predicti per succursu di la chitati et defensionis. Item peroki ancora chi e suspectu a la infeccioni ki omni iornu peruru indi morinu di infeccioni, si vi parissi per ki li lactacinniyi (sic) zo e lu lacti ki si vindi per la chitati ki e contrariu in la dicta infeccioni, quod est la tonnina viridi ki si vindi in la terra oy ai li porti ki (...) contra la feccioni di vitarili ki lu lacti non si vinda in la chitati et similiter la tonnina viridi peroki si vi parissi ki sindi gictassi per bandu publicu ki nullu indi vindissi in la chitati tantu lacti quantu la tonnina viridi. Item per ki li magistri di placza su quilli ki annu carricu di la chitati di vidiri li pisi et li misuri et altru necessari per la chitati et per quista causa divinu haviri loru preminencii et hora pari ki per li capituli facti per lu popu (sic) si dichì ki chi su vitati di non haviri loru preminencii, si vi parissi ki li dicti magistri di placza per li carrichi ki annu haianu loru debiti preminencii costumati per la consuetudini, et dati vestri voti ki vi pari di fari ki simu acti et pronti ad exequiri quillu ki votireti.

Magister Laurencius di la Balba est in voto ki si haia ad spachari lu atractu ki e alu presenti in li mura di Sancta Maria di la Catina, di li dinari ki chi bisognanu sirranu insembli tucti li X deputati per li quarteri et dadirannu risposta ali dicti ufficiali, di li lactacini et tonnina viridi per vitari lu scandalu per la infeccioni lauda la proposita, di li preminencii di li mastri di placza si refiriyi ali capituli di lu popu (sic) mandati alu signuri Re et si in li capituli non chindi fa mencioni ki haianu loru preminencia iuxta la consuetudini.

Magister Lennius di Garozo est in voto ki lu atractu ki esti alu presenti in li mura si digia exequiri et spachari et ki omni unu chi digia contribuiri particularimenti, di li lactacinii et tonnina virdi per la infeccionni ut proximus, di li magistri di placza dichì ki si aspecta la risposta di lu signuri Re per li capituli facti per lu populum.

Magister Antonius di Sinibaldis ut proximus, et addidit ki di li magistri di placza si remecti ali consuetudini di la chitati.

Iohannes di Angelo est in voto ki tamen si digia spendiri per lu atractu di lu muru ki e alu presenti uncias VI, ali videlicet di lactacinii et magistri di placza dicit ut proximus.

Iohannes di lu Isdintatu dichì ut magister Laurencius di la Balba et magister Laurencius Garozu.

Petrus di Virmigla est in voto ki di omnibus si remecti ali plui vuchi.

Valens di Spirverio est in voto ki per li mura ad spachari lu atractu ki omni unu chi digia participari particularimenti et mectiri per bursa, di li lactacinii et tonnini virdi per la infeccionni lauda la proposita ki si remecti ali ufficiali, di li magistri di placza si aspecta ala risposta di li capituli mandati a lu signuri Re per li baxaturi facti per lu populum.

Magister Thommeus di Lombardu ut proximus.

Magister Urlandus di Stefano est in voto quantu a lu atractu di li mura ki e alu presenti, dichì ki si eligirannu quattru per li quarteri et darrannu risposta secundu loru ordinirannu di li magistri di placza et lactacinni ut proximus.

Magister Nicolaus di Choffo est in voto ki si digia aspectari primu la risposta di lu signuri Re di li capituli mandati per lu populum ad sua maiestati per li inbaxaturi.

Masius di Zamparrono est in voto ki primu si viya lu cuntu di li dinari ki su stati ricolti per li mura di la chitati, et si chi su dinari ki si spacha lu atractu ki e rumasu alu presenti di li mura predicti et si non chi sirrainu dinari omni unu chi contribuya particulariter et lu si spacha lu atractu di li mura predicti, di li magistri di placza si aspecta la risposta di lu signuri re, di li altri lactacinii et tonnini di la infeccionni lauda la proposita.

Fidericus di Milana est in voto ki lu atractu ki e rumasu a li mura di la chitati alu presenti si spacha per omni modu, et ki omni unu chi contribuya, di li lactacinii et tonnini cui indi voli accactari indi accacta et cui non non, di li magistri di placza ut proximus.

Magister Chiccus di Sirafinis ut proximus, di li lactacinii lauda la proposita.

Richardu di Borriposu est in voto ki primo si coglanu li dinari ki foru dati ali imbaxaturi et di poi omni unu particulariter digia contribuiri ad spachari kissu atractu di li mura ki si havi di spachari a lu presenti, di li magistri di placza et lactacinii ut proximus.

Masius di lu Presti ad idem.

Iohannes de Mirabellis ut proximus et addidit ki primo si digia vidiri lu cuntu di li ufficiali passati et altri persuni ki hannu havutu et ricoltu dinari per fari li mura di la chitati.

Palmerius di Furrario ut proximus.

Magister Benedictus di Scularu est in voto ki quantu a lu atractu di li mura ki e rumasu a lu presenti ki per omni modu si digia exequiri et spachari et ki chi contribuiri onni unu zo e gentilomini e altri persuni habili et non poveri, et ki si digianu eligiri dui per quarteri per cogliri li dinari ki chi bisognirannu et per vidiri la tassa prima et quista si si (sic) havira di fari per la causa predicta, di li magistri di placza si aspecta risposta di lu signuri Re, di li lactacini et tonnini lauda la proposita.

Antonius di Aprili ut proximus.

Antonius di Gregorio ut proximus.

Henricus di lu Munti ut proximus, et dicit ki si digianu eligiri quacuru per omni quarteri cum dui ufficiali oy gintilomini.

Magister Antonius di Arpiza ut magister Benedictus Scularu (in nota di cancelleria: non e di li X deputati).

Matheus di Virdillo ut proximus.

Iacobus di Guillelmo est in voto ki vistu primu lu cuntu di li dinari ki havi coltu Iohannes Comes et si chi su dinari si digia spachari la atractu ki e rumasu di li mura di la chitati, et si non chi su dinari si digia spachari lu dictu atractu et ki omni unu chi digia contribuiri zo e richi et homini habili et ki chi digianu essiri dui per quarteri per fari la tassa nullo preiudicio generato in li capituli di lu populu di li magistri di placza si aspecta la risposta di lu signuri Re, di li lactacini et tonnina (...).

Magister Iohannes de Naso ut proximus.

Magister Damianus ut proximus.

Magister Andreas de Serina ut proximus.

Masius di lu Strazatu ut proximus.

Peri Custuglu ut proximus.

Philippus di lu Mussu ut proximus.

Iacobus di Cristofalo ut proximus.

Symon di Flore est in voto ki primo si viya lu cuntu di li dinari ki su stati ricolti per li mura di la chitati et si chi su dinari si spacha lu atractu ki si divi spachari di li mura predicti, et si non chi sirrannu dinari omni unu chi digia metiri particulariter per spachari lu dictu muru di lu atractu predictu, di li lactacini lauda la proposita, di li magistri di placza si aspecta risposta di lu signuri Re.

Magister Iohannes di Ayculino est in voto ki di omni cosa si remecti ali capituli mandati per lu populu alu signuri Re.

Antonius di lu Paraturi est in voto ki si spacha per omni modu li atractu ki e a lu presenti a li mura et ki omni unu chi converra particulariter, di li lactacini et Symon di Flore, et di li magistri di placza, visu primu lu cuntu di li dinari ki su stati ricolti per li mura et coglinusi omni iornu.

Symon di Salla ut proximus.

Magister Nicolaus di lu Calafaru ut proximus et addidit ki si digianu livari di quista taxa quilli ki hannu pagatu per quissu mura ki noviter e factu, et quilli ki non paganu digianu pagari.

Magister Galvagnus di Paulichi lauda per omni modu ki si spacha lu atractu ki e rumasu in li mura di Sancta Maria di la Catina, et ki Iohannes Comes non chi capa ne mastri di xurta ad cogliri li dinari ki chi vurrannu, ma si coglanu per li diputati per li quarteri, et viyasi lu cuntu di Iohannes Comes di zochi havi coltu per li mura, di li magistri di placza si aspecta a la risposta di lu signuri Re, di li lactacini et tonnini lauda la proposita.

Magister Aloysiy di magistro Andrea est in voto ki primo si viya cuntu di zochi si fa coltu per li mura predicti, et di ali lactacini et magistri di placza dixit ut proximus.

Magister Matheus di Ponso est in voto ki quantu alu atractu di li mura ki e rumasu di fari, ki per omni modu si spacha et omni unu chi contribuiya particulariter, exepeto quilli ki annu pagatu per quissu muru novu, di li magistri di placza si aspecta risposta di lu signuri Re, di li lactacinni et tonnina ut proximus per vitari scandalu di infeccionni.

Magister Iohannes di Perrunachi est in voto ki si haianu ad haviri per omni modu uncias VI per spachari lu atractu ki e rumasu a li mura predicti, et di poi sianu quattu per quarteri ad pleiari di haviri li dicti dinari, et havuti si coglanu per la chitati per omni quarteri per non dari scandalu ali chitati di colta, di aliis ut proximus.

Masius di Gilberto est in voto ki di uncia una fina ad tarenos VI si coglanu per la chitati per spachari li mura predicti et ki sianu quacuru deputati per li quarteri cum alcuno di ufficiali prefati tali tassa, et ki si viya a lu cuntu di Iohanni Comes, di li lactacinni et magistri di placza ut proximus.

Magister Paulus di li Serri est in voto ki per omni modu si spacha quissu atractu ki e ali mura rumasu, et ki omni unu chi concorra particulariter ad pagari quillu ki chi bisogna, di aliis ut proximus videlicet lactacini et magistri di placza.

Antonius di Curnaya dichì ki si digianu spachari non sulamenti quissu atractu rumasu ma tucta la tila di lu muru incomenzata per defensioni per la chitati per omni modu, vistu primu pero lu cuntu di tutti quilli persuni et ufficiali di li dinari ki su stati colti per li mura predicti et ki sianu colti quacuru per omni quarteri ki digianu pleiari per haviri li dinari chi bisognanu per spachari li mura predicti, et di poi si digianu cogliri particulariter, di li magistri di placza si aspecta risposta di lu signuri Re, di li lactacini dichì ki li pari ki non si iecta bandu, ma si facza comandamentu ali portari ki non intra lacti ne tonnina viridi in la chitati.

Iacobus Drago est in voto ki si spacha lu atractu exenti in li mura rumasu noviter, et omni unu chi concorra particulariter ad pagari, di aliis ut proximus.

II

Fonte: Archivio Storico del Comune di Palermo, Consigli Civici v. 61-1, ff. 137r-138v.

Die VI mayi XIII indictionis

Fuit propositum in consilio per dominos pretorem et iuratos in curie preture in loco solito et consueto videlicet per ki omni iornu per lu portari di li armi di iornu et di nocti suchedinu multi brighii et multi inconvenienti non solum per lu passatu ymmo omni iornu di mali in peyu fina ad heri ki foru morti di xarri homini quaetru.

Nobilis et egregius dominus Bernardus Pinos legum doctor est in votu ki per lu scandalu di multi brighii ki si hannu factu et fannu continuamenti si fannu finu alu presenti di iornu et di nocti per lu purtari di li armi et per lu mali ki e statu exitu per lu passatu et per mantiniri la iusticia et castiyari cui fa mali et per beni ad veniri di quista chitati, si digia prohibiri per li causi supra dicti lu purtari di li armi di nocti et di iornu nullu tamen preiudicio generato in li privilegii di la chitati et capituli facti per lu populu di mandari ala maiestati di Re, et cui contravirra chi sianu sia (sic) castiyatu di persuna di giri prixuni ad arbitriu di li ufficiali, et li armi ki chi sirranu livati inconti[nenti] chi sianu tornati in casa, quantu alu factu di li iudei est in votu ki per nullu modu per nixuna persuna sianu molestati ne spacciati ymmo digianu essiri beni tractati perki su servi di lu signuri Re, et ki si iecta bandu publicu ki non sia nuxinu iudeu ki si digia partiri di la chitati ne nexiri robba per habitari in altri chitati oy terri sub certa pena ordinata per lu signuri Viceré, et quilli iudei ki su partuti digianu infra certo terminu tornari in la chitati sub pena confiscacionis bonorum.

Nobilis et egregius dominus Nicolaus di li Serri legum doctor est in voto ut proximus.

Magister Lemus di Garoczo est in voto nullu tamen preiudicio generato in li privilegii di la chitati confirmati per lu signuri Re et li capituli facti per lu populu mandati alu signuri Re, dicit ut proximus.

Nobilis Antonius di Pedevillano ut Bernardus Pinos.

Antonius di Curnaya ut proximus, et addidit ki tucti quilli persuni ki portirannu armi di nocti chi digianu esseri livati et ipsi mictuti prixuni et starichi per certu (...) et di poi purtantuchi li armi in casa inconti[nenti] nullo preiudicio in li capituli facti per lu populu mandati ala maiestati di Re et capituli et privilegii di chitati et ki tucti quilli iudei ki su partuti digianu tornari inconti[nenti] ipsi et loru beni infra certo terminu sub pena di confiscacioni di loru beni et ki nullu iudeu si digia partiri di la chitati per andari ad habitari in altri terri oy chitati sub certa penam et mectirisi bandu publicu per mantiniri la chitati di lu signuri Re.

Nobilis Adinolfus di Furnaya ut dominus Bernardus Pinos.

Magister Laurencius di la Balba ut Antonius di Curnaya.

Notarus Andreas di Aprea ut proximus.

Magister Fidericus di Sinibaldis est in voto quod provideant officiales di iustixia.

Nobilis Masius di Silvis ut dominus Bernardus Pinos.

Magister Nicolaus di Choffo ut proximus nullo preiudicio generato in li capituli di lu populu et privilegii di la chitati.

Nobilis Nicolaus Iohannes di Bononia ut proximus.

Valens di Spirverio est in voto ki di omni cosa non facza nenti perfina (sic) in tantu ki scriva lu signuri Re di li capituli ki hannu portatu li baxaturi et li fachendi stayanu comu stannu alu presenti.

Nobilis Manfridus di Sancto Stefano ut dominus Bernardus Pinos.

Magister Urandus di Stefano ut proximus.

Fidericus di Simon ut proximus.

Magister Antonius di la Cuppera ut proximus.

Nobilis Masius di Bandino ut proximus.

Magister Donatus Russu quo ad arma est in voto ki si portanu et fa mali sia castiyatu, quantu ali iudei ut proximus.

Notarus Iohannes di Traversa ut dominus Bernardus Pinos.

Magister Masius di Gilberto quo ad arma ut proximus quantu ali iudei si aspecta risposta di lu signuri Re.

Notarus Pinus di Ferro ut Orlandus di Stefano livati ki chi sirrannu li armi ad cui contravirra chi sianu tornati inconti[nenti] et castiyati di persuna.

Magister Galvagnus di Pauluchi ut dominus Bernardus Pinos.

Nicolaus di Diana dicit ut dominus Bernardus Pinos et ki lu purtari di li armi seanu vitati generalmenti exceptu ad quilli ki vurra lu signuri Viceré.

Magister Nuchius di Taglianti ut Antonius di Curnaya.

Notarus Iohannes di Grandono ut dominus Bernardus Pinos.

Magister Iohannes di Naso ut Antonius di Curnaya.

Notarus Gaspar di Monte quo ad arma dichi ki non feza novitati alcuna per lu presenti ymmo si aspecta risposta di li capituli mandati alu signuri Re per lu populu, item quantu ali iudei ut proximus.

Philippus di lu Mussu ut Antonius di Curnaya.

Magister Iohannes di Castronono ut dominus Bernardus Pinos.

Henricus di lu Munti ut proximus.

Richardus di Borriposu quo ad arma dichi ki si digianu purtari perfina (sic) ala risposta di lu signuri Re et cui fa mali sia castiatu, quantu ali iudei dicit dominus Benrardus Pinos.

Masius di lu Presti dicit ut Henricus di lu Munti.

Antonius di Randisio ut notarus Gaspar di Monte.

Peri Custuglu ut proximus.

Magister Andreas di Serina ut proximus.

Magister Iacobus di Cristofalo ut proximus.

Magister Matheus di Ponpo ut Antonius Curnaya.

Magister Michael di Rigio ut proximus.

Andreas Denti ut proximus.

Magister Iohannes di Perrunachi ut proximus.

Symon di Flore quo ad arma dichì ki si digianu portari perfina (sic) a la risposta di lu signuri Re di li capituli facti per lu populu quantu ali iudei dicit ut dominus Antonius Curnaya.

Notarus Angelus di Peri ut notarus Pinus di ferro.

Iohannes di Miraballis ut notarus Gaspar di Monte, et addidit ki quilli iudei ki si lamentanu di lu populu lu digianu provari et non lu per bandu sianu castiyati illi.

Palmerius di Salemi ut proximus.

Magister Chiccus di Sirafinis ut proximus.

Matheus di Virdillo ut Iohannes di Miraballis.

Magister Iohannes di Ayculino ut Vales Spirverio.

Magister Michael di Lancza ut proximus.

Eodem inconti[nenti] videlicet elevato primo consiglio.

Ex quo multa pars populi non contentabatur di provisione iam facta quo ad arma tamen fuit iterum reductum consilium quod in maiori parte populi et fuit unanimiter conclusum quod omnes cives iuxta formam capituli populi debeant apportare arma donec et quocusque fuerit provisum per regiam maiestatem et si aliquis fecerit aliquod delictum poniatur (sic) secundum iura regni.



Il Gruppo Interuniversitario per la Storia dell'Europa Mediterranea: analisi di un percorso.

di Giulia Scarcia

Il Gruppo Interuniversitario per la Storia dell'Europa Mediterranea (GISEM) nasce agli inizi degli anni Ottanta per iniziativa di alcuni storici uniti da analoghe intenzioni di ricerca e di confronto. Partendo da una volontà rinnovatrice e critica verso un comune passato formativo, lo scopo del gruppo era di offrire una nuova chiave di lettura di realtà storiche fino ad allora costrette in interpretazioni che impedivano di studiare le reciproche connessioni tra temi propri delle realtà materiali, economiche, sociali, politiche, religiose e culturali. Tale pluralismo di approccio aveva trovato una sua identificazione nel tema "Spazio, società, potere nel Mediterraneo europeo medievale e moderno", sotto la cui insegna si erano via via inseriti altri filoni di indagine. Era un'idea che trovava i suoi fondamenti nel vivace dibattito che da qualche anno caratterizzava la medievistica italiana riguardo alcune tematiche e impostazioni storiografiche risalenti almeno al secondo dopoguerra.

Ciò che si intende proporre con queste pagine è semplicemente ripercorrere il cammino che ha portato un certo numero di studiosi, di diverse generazioni e formazioni, a cercare di rinnovare il panorama dell'analisi storica e il modo di fare storia, cominciando, appunto, con il mettere in discussione precise eredità e influenze ideologiche. All'interno di questo ideale percorso, va riconosciuto che tra gli obiettivi vi era soprattutto la volontà di non disperdere o esaurire tali sforzi, ma di coordinarli in vista della realizzazione di comuni progetti di studio che superassero la frammentazione della ricerca, mirando a un più costruttivo legame anche con colleghi stranieri.

In poco più di vent'anni il GISEM ha prodotto molto materiale: dagli incontri e dai convegni sono scaturiti un Bollettino, diverse monografie e una collana denominata "Europa Mediterranea"¹. Specie quest'ultima va considerata quasi il manifesto del gruppo, poiché sin da subito aveva riportato i precisi intenti degli studiosi: ogni volume avrebbe dovuto ospitare "i lavori, frutto

dell'attività interna e esterna del gruppo, nelle diverse forme di elaborazione previste nelle tre sezioni in cui [la collana] è articolata. Biblioteca: [con] contributi scientifici di ricerca storica e interdisciplinare che siano anche sussidi didattici aggiornati sui temi in esame; Strumenti: [con] apporti di ricerca e interventi operativi nel dibattito sui beni culturali, sulla metodologia e la didattica della storia; Materiali: [con] analisi e interpretazione di fonti materiali, iconografiche, archivistiche su tematiche particolari e contributi parziali di più vaste ricerche in atto". Questa suddivisione si è persa quasi subito, ma essa riflette gli iniziali fini scientifici e di metodo, frutto di una vivace critica in chiave costruttiva avviata verso la metà degli anni Settanta nei confronti di una precisa impostazione di ricerca precedente, tanto italiana quanto in parte straniera (specie francese).

Mi sembra, infatti, che l'origine dell'intenso confronto interno che ha caratterizzato soprattutto i primi anni di vita del GISEM vada ricercata in alcune osservazioni che Gabriella Rossetti aveva espresso e ribadito - forse a volte polemicamente - tra il 1975 e il 1981 e che avevano in parte trovato uno sbocco nell'antologia *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo*, uscito nel 1977 per la casa editrice Il Mulino². Il volume contiene, fra gli altri, tre contributi frutto di una discussione di metodo svoltasi pochi anni prima tra Ovidio Capitani, Giovanni Tabacco e la stessa Rossetti in merito alla storia ecclesiastica, istituzionale e sociale. Il confronto con Capitani circa la necessità di comparare metodi e risultati di una ricerca storica aveva spinto la Rossetti a riprendere l'argomento l'anno seguente³; mentre con il libro *Medioevo passato prossimo* Capitani ben rifletteva la necessità di continuare a ragionare sul presunto mancato collegamento tra gli oggetti d'indagine della storiografia medievale italiana degli ultimi trent'anni e i relativi presupposti metodologici⁴.

Queste analisi si inserivano in un più generale momento di scambio culturale allora in corso in ambito storico italiano che coinvolgeva numerosi studiosi: ricordo, a titolo di esempio, il dibattito all'interno dell'Associazione dei Medievalisti Italiani relativo alla definizione delle istituzioni politiche medievali e della loro storia⁵. Ma non solo. Altrettanto fondamentali, per la formazione del Gruppo, erano state le riflessioni relative all'insegnamento della disciplina, al problema della microanalisi storica (ad esempio rispetto ai lavori di Carlo Ginzburg e di Edoardo Grendi), dei rapporti con le scienze sociali, della storia totale e della storia comparata⁶.

1. *Sistema e società.*

Proprio da tale fermento emergevano i primi punti chiave di quella che sarebbe stata la struttura portante del GISEM: i concetti di "sistema" e di "società", nell'idea di coscienza che lo storico deve avere del sistema di una società. Il primo, infatti, esisteva in connessione con le modificazioni della struttura sociale e politica di una determinata realtà ed era strettamente legato all'esistenza di un ceto dirigente cittadino, seppure, come si dirà, l'analisi

di quest'ultimo sarebbe stato spunto per allargare la visione oltre l'orizzonte semplicemente urbano. In tal modo era esplicitata una ripresa di interesse per la storia sociale, più volte al centro delle discussioni di quegli anni (in Italia e all'estero), intesa però come storia dei gruppi sociali che compongono la società e che sono in relazione fra loro. È un'eco delle riflessioni su quanto detto da George Duby nel 1970 circa la necessità di ridare una posizione privilegiata alla storia sociale⁷.

In questa direzione andavano altresì le critiche che più di uno storico, non solo medievista, rivolgeva all'impostazione della scuola storiografica francese sorta intorno alla rivista *Annales* e ai suoi effetti sulla storiografia italiana⁸. Il rischio metodologico era, infatti, che si desse vita anche in Italia a infinite storie o infiniti oggetti degni di storia ma non comunicanti tra loro, sull'onda dell'entusiasmo per la "nouvelle histoire" francese del secondo dopoguerra. Se da un lato si riconosceva che uno dei maggiori meriti della rivista francese e dei suoi curatori era stato quello di dare spazio a altre discipline, per contribuire così a una migliore comprensione del passato, dall'altro si metteva fortemente in dubbio il concetto di storia globale o totale, così come era stato presentato da Le Goff e Toubert nel 1975⁹. Ai due studiosi francesi, infatti, si imputava di non aver preso in considerazione l'idea di unificare sotto il titolo di "storia sociale" una metodologia organica, che a sua volta avrebbe dovuto comportare la creazione di una scala gerarchica delle testimonianze in ordine al problema posto. In sostanza, si denunciava che l'idea di storia totale della scuola francese non comportava una gerarchia dei fenomeni storici ma solo una loro concomitanza, non diacronia ma sincronia: "Le Annales in nome di una visione sincronica degli aspetti del reale negavano così ogni rapporto dialettico tra società, istituzioni e ideologia"¹⁰. Sulla scia di alcuni indizi fatti trasparire in seguito dallo stesso Le Goff, seppure nell'ambito di riflessioni collettive in atto in Francia sulla "crisi" della rivista, molti componenti del GISEM affermavano la necessità di riprendere a studiare il momento politico, negato dalla sintesi degli storici delle *Annales*.

Dalla diversa rilevanza data al supporto politico in quanto tale come chiave di lettura di un determinato periodo storico e dall'importanza di cogliere l'interazione di sistemi conviventi nasceva, inoltre, la volontà di sanare il divorzio tra economia e politica, visti come aspetti inscindibili che devono essere indagati nelle loro interrelazioni per comprendere in tutta la sua complessità l'idea di circolazione europea durante i secoli medievali. Esigenza complementare era quella di mettere a fuoco l'elemento individuato quale anello di congiunzione fra economia e politica, ossia il sociale, che avrebbe così permesso di costruire la trama di un sistema di rapporti, la sua durata e la sua crisi. Solo l'analisi della società nelle sue componenti, la formazione dei gruppi sociali, la dinamica della selezione politica, la gerarchia dei sistemi conviventi potevano aprire la strada per ritrovare il legame organico fra differenti dimensioni temporali e culturali.

Su questa costruttiva "ribellione", confrontata e discussa non solo tra medievisti, nonché sulla necessità di ripensare - anche in Italia - il "mestiere di

storico”, ritengo si possano porre le fondamenta del GISEM. Ecco, allora, come i concetti di “società” e “sistema” si sono intrecciati profondamente con altri concetti importanti per la filosofia del gruppo di lavoro, quali “spazio”, “mobilità” degli uomini, “dinamiche” e “relazioni”, portando quasi inevitabilmente a dare la precedenza a una storia sociale e istituzionale e a escludere altri ambiti di indagine, che pure si stavano affermando in Italia con nuove idee. Penso alla storia agraria e rurale, rimasta fuori dalle ricerche dei componenti del Gruppo che guardavano all’economia soprattutto in quanto commercio e finanza, riconducendola al sociale e alle relazioni fra uomini¹¹.

2. *Tempi e luoghi.*

È in questa cornice che si possono dunque individuare sia la scelta del nome “GISEM”, in particolare nella sua componente di “Europa Mediterranea”, sia la preferenza verso alcune tematiche e l’arco temporale entro cui collocarle.

La volontà di muoversi con una cronologia molto ampia (metà XI-metà circa del XVI secolo) si basava sull’idea che in questo periodo si fosse verificata una congiuntura politica e economica favorevole a un movimento degli uomini in ambito europeo, cioè a una circolazione sociale, culturale e economica. Nonostante le periodiche crisi, sarebbe stato solo alla metà del Cinquecento che una nuova situazione politico-religiosa - la Riforma e la reazione cattolica - avrebbe modificato le fila di questo uniforme sistema di rapporti, lasciando lo spazio a quella che era definita “l’Europa delle costellazioni” e quindi alla divaricazione decisiva tra area mediterranea e area transalpina, con il conseguente delinearci di nuovi spazi economici, politici e culturali. Dentro questo lungo momento, il contesto europeo andava inteso come area unitaria di scambio di beni, uomini e esperienze maturate nelle singole realtà locali, in una sorta di continua interferenza tra la rete internazionale e le strutture locali. La maglia di relazioni intrecciate tra la zona mediterranea e la zona transalpina doveva così costituire l’elemento di continuità tra due epoche, quella medievale e quella moderna.

Ancora una volta troviamo una precisa volontà di superamento dell’impostazione ideologica della storiografia italiana tradizionale, che separava il medioevo dall’età moderna, contrapponendo un periodo dei particolarismi a uno degli stati nazionali emergenti. Tuttavia, come aveva fatto notare Pierangelo Schiera nel 1987, non si possono non trovare in questo proposito le tracce di una polemica quasi personale della Rossetti verso l’idea braudeliana della “Storia Protagonista”, sebbene vi fosse l’accettazione della cosiddetta “lunga durata”, ma solo se ricostruita sulla base di elementi disarticolati, scelti nella loro tipicità nel breve periodo. Nelle sue indagini lo storico avrebbe dovuto stabilire l’ottica in cui porsi e non sottrarre le vicende alla peculiarità di tempi e di spazi, bensì accettare che il tempo “è ogni volta diverso in rapporto ai tempi di altre scelte tematiche”, così come lo spazio in cui si muovono dinamicamente le componenti di una società è il “breve spazio”, “una formula che compendia le correlate spazio-tempo, variabili in rapporto alla qualità dell’og-

getto della ricerca e alla sua durata”¹². Non andava dimenticato, infatti, che un singolo fenomeno deve essere studiato nello spazio in cui si è verificato e per il tempo in cui è rimasto vitale nelle sue caratteristiche portanti. Attraverso successivi confronti interni al gruppo si era giunti, quindi, a ribadire che la preferenza verso questi quattro secoli - con le relative congiunture di inizio e di fine - era basata su precise constatazioni storiche alle quali, al momento, non si erano trovate alternative.

Emergono così altri tre aspetti fondanti del GISEM: un nuovo modo di fare storia attraverso il superamento della cesura tradizionale tra medioevo e età moderna, tra lunga durata e breve spazio; una nuova percezione dello spazio che prende in considerazione il quadro europeo e non più solo piccole porzioni di esso e che in esso cerca di costituire una gerarchia degli spazi; un sistema di relazioni complesso e unitario che si crea all'interno di questa cronologia e di questo spazio. I concetti di congiuntura, area, durata e modificazione del fenomeno storico e del sistema Europa così proposto, nonché il loro nesso, divennero da subito oggetto di dibattito serrato e di riflessioni, accanto al problema del rapporto spazio-tempo-oggetto.

In questa prospettiva, frutto di altrettanti ragionamenti - specie tra il 1987 e il 1989 - si pone la scelta di utilizzare l'espressione “Europa mediterranea”, ossia di dilatare anche l'ambito geografico entro cui indagare i fenomeni storici¹³. Si è detto che uno dei cambiamenti fortemente voluti e sostenuti da parecchi componenti del GISEM era stato lo spostamento dell'interesse storico sulla società, sul suo modo di organizzarsi nello spazio, sugli obiettivi che si poneva, sulle attività che intraprendeva, sul modo in cui gestiva o fruiva del potere. Con questa chiave di lettura era inevitabile che cadessero i diaframmi tra area mediterranea e mondo transalpino, per giungere invece a considerare un'unica zona teatro comune dell'attività degli uomini nei secoli centrali del medioevo. Uno spazio caratterizzato da un'estrema mobilità sociale e religiosa¹⁴ dove l'aggettivo “mediterraneo” stava a indicare, in maniera provocatoria, il mare che chiude a sud l'intera superficie europea coinvolta in un medesimo sviluppo. In realtà, bisogna precisare che l'ottica in cui si poneva l'idea di Europa mediterranea era, in modo criticabile, molto italo-centrica: l'Italia e le sue città, specialmente Pisa, Genova, Venezia, erano viste come centri propulsivi di quegli spostamenti che avevano dato origine, appunto, a un sistema di rapporti europeo. Un movimento che era sì direzionato verso il nord, come le Fiandre e l'Inghilterra, ma che coinvolgeva fortemente il mar Mediterraneo, l'Oriente, le isole verso cui si indirizzavano i commerci dei toscani, dei genovesi e dei veneziani. Ma solo in quanto destinazioni dei mercanti italiani.

3. Le “periferie”.

Vi è, tuttavia, anche un'altra ragione alla base di questa scelta: il recupero del Mezzogiorno d'Italia e, con esso, di altre due aree mediterranee quali la Provenza e il regno catalano-aragonese. Va infatti riconosciuto che uno dei meriti degli studiosi coinvolti nel GISEM è stato di riportare in primo piano la

questione della storia del Mezzogiorno italiano e delle interpretazioni che di essa erano state date nei decenni passati. L'intento era, ancora una volta, quello di superare la matrice ideologica di stampo risorgimentale e post-unitario e di ribaltare una impostazione storiografica di tipo crociano che aveva portato a dividere in due la storia d'Italia. Da un lato stava un sud interessato da un processo di unificazione e evoluzione costituzionale accelerato dalla monarchia normanno-sveva (lungamente idealizzata), cui seguiva un lungo periodo involutivo rappresentato dal dominio angioino e aragonese, seppure anch'esso unitario. Dall'altro lato, esisteva un centro-nord coinvolto in un rapido processo di sviluppo sociale e economico, ma privo di adeguato supporto politico. Due società, due culture e due storie. Questo impianto concettuale aveva condizionato a lungo la medievistica, convinta di dover ricostruire - per il sud - la storia di un'altra cultura e di un'altra civiltà, rendendo impossibile cogliere eventuali differenze locali e possibili punti di convergenza tra le due aree, la loro complementarità e il ruolo comune nei confronti dell'Europa transalpina¹⁵. Ma il problema aperto più importante era forse quello che concerneva la realtà comunale del Mezzogiorno: ossia se vi fossero state delle autonomie cittadine o se - come si riteneva - si trattava di una terra senza città, o eventualmente con città talmente passive da accettare colonizzazioni straniere e incapaci di opporsi alla monarchia accentratrice. Scardinare dei preconcetti insiti in un tipo di analisi storica che applicava al meridione schemi e modelli adatti alla ricerca sui comuni dell'Italia settentrionale, qui espressi in modo molto schematico, non è stato semplice. Se le prime tracce si possono già trovare nei lavori di Mario Del Treppo della metà degli anni Cinquanta¹⁶ e in quelli di Giuseppe Galasso di poco posteriori¹⁷; le attuali ricerche di Giovanni Vitolo, Pietro Corrao, Giuseppe Petralia, Vincenzo D'Alessandro e altri si appoggiano su una base di nuovi lavori e nuovi impianti tanto metodologici, quanto di idee, che risalgono, anch'essi, all'intenso dibattito storico della seconda metà degli anni Settanta e che sono dovuti ancora a Del Treppo e Galasso, come anche a Vera von Falkenhausen¹⁸. Questi lavori, compresi quelli oggi in corso dedicati anche a edizioni di fonti inedite e a reinterpretazioni di fonti più note, hanno smentito e smontato la concezione risorgimentale che vedeva un Mezzogiorno ricco ma oppresso e immiserito dagli stranieri, basandosi precisamente sulla presenza dei forestieri (fossero essi aragonesi, catalani o toscani, tanto a Napoli quanto in Sicilia), sull'analisi della società locale e dei rapporti con il potere politico¹⁹.

Proprio i forestieri, su cui torneremo, sono perciò serviti da calamita per ricondurre il meridione italiano - come anche altre zone "periferiche" mediterranee - entro una compagine europea di rapporti.

La volontà di far cadere il dualismo Europa mediterranea-Europa transalpina a favore di un'unica zona dove per quattro secoli si sviluppa una unità di circolazione e una complementarità di evoluzioni, rappresenta uno di quei cambiamenti di rotta che hanno caratterizzato l'impianto ideologico del GISEM. Tuttavia, ciò ha posto nel corso degli anni un problema di fondo non ancora risolto, ma, in realtà, nemmeno affrontato sistematicamente: quello

dei limiti dell'Europa mediterranea. In altre parole, la necessità di individuare e determinare delle frontiere esterne al sistema Europa - specie a est - e, in modo speculare, di ridefinire il ruolo delle Alpi, non più frontiera tra una civiltà transalpina e una mediterranea ma raccordo tra due aree complementari. Questa idea dello spazio alpino come territorio di collegamento, seppure con una sua identità propria tutta da definire e da verificare, è anch'essa legata a più antiche suggestioni di ricerca che affondano le loro radici nel dibattito apertosi circa quarant'anni fa nelle scienze sociali intorno al concetto di "sociabilità in area alpina" e di "homo Alpinus"²⁰; mentre per l'area occidentale, in particolare, fanno riferimento tra gli altri, a lavori svolti in ambito francese²¹ e a studi storico-artistici condotti da Enrico Castelnuovo dalla fine degli anni Sessanta²². Da un lato occorre ricostruire i tratti di fondo di una comunità alpina e, forse più importante, una funzione politica propria dell'arco alpino entro il quadro del sistema di rapporti europeo; una ricerca che affrontasse in modo contestuale i due versanti e si muovesse, senza pregiudizi, dal piano sociale a quello politico-istituzionale e viceversa. Dall'altro lato, era necessario provare a vedere se fosse possibile proporre un modello più astratto di regione-cerniera, eventualmente applicabile a altre zone dell'Europa²³. Nonostante tali spinte, però, le Alpi sono state al centro di due soli incontri del GISEM a distanza di quasi dieci anni (1987 e 1996): troppo poco, forse, rispetto al giusto intento di avervi coinvolto studiosi stranieri, come T. Szabò, F. Irsigler e W. Reichert, e studiosi non medievisti come P. Schiera²⁴.

4. Città, forestieri ed élites internazionali.

La concezione di uno spazio unitario europeo era rafforzata, nel modo di vedere i fenomeni storici da parte del Gruppo, da un'altra parola-chiave dopo "società" e "sistema": città.

L'Europa mediterranea si saldava infatti con l'idea di un'Europa delle città, che appariva come una giusta base per ricostruire il profilo evolutivo di questa rete di collegamenti nel periodo di maggiore fioritura della civiltà cittadina (secoli X-XV), che - pur con tutte le differenze e sfasature - non era stato un fenomeno solamente italiano. In questo arco di tempo era possibile cogliere almeno due caratteristiche comuni all'intera area europea, che andavano oltre il declino dell'età comunale: le strutture socio-economiche, politiche e culturali delle città con i loro territori; il ruolo dei centri urbani nel contesto delle relazioni internazionali. Questo secondo aspetto, in particolare, significava prevalentemente travaso fra comunità e individui differenti sia delle esperienze più tecnicamente economiche (finanziarie e di mercato), sia delle mediazioni politiche e economiche. Diveniva così possibile ricostruire il tessuto sociale del medioevo europeo attraverso il confronto delle manifestazioni che interessavano la vita associata - dalle realtà materiali a quelle economiche, sociali, religiose, politiche, giuridiche e culturali -, per ricavarne un quadro articolato in cui far risaltare le differenze e i punti di convergenza. Solo in un quadro simile avrebbe avuto il suo valore analizzare il peso dell'Italia

nel sistema di rapporti europeo, anche attraverso le fonti ancora sconosciute conservate negli archivi italiani e stranieri.

Il tema della città è sempre stato molto importante per gli studiosi che si riconoscevano nel GISEM, in particolar modo all'inizio di questa esperienza di gruppo²⁵. Vi si trova, infatti, l'eco di un'altra visione critica degli studi economici e politici condotti in passato nell'ambito della storia comunale e espressa da Gabriella Rossetti nel 1982, in occasione del primo incontro del GISEM, ma già manifestata - solo per citare un paio di casi - sia da Giorgio Chittolini nel 1976 sia da Michele Cassandro e da Ottavio Banti nel 1977²⁶. All'interno di questa volontà di rinnovamento che accomunava studiosi diversi si possono individuare alcune linee guida. Innanzi tutto, il pensiero che la storia dei comuni così come la tradizione storiografica la tramandava, ossia considerando separatamente solo le istituzioni, il territorio o i ceti sociali, risultava troppo limitata e inadeguata all'interno di una concezione ampia e unitaria quale era quella del sistema-Europa. Non era possibile, perciò, limitare ancora le analisi a un semplice confronto tra città mediterranee e città transalpine. A questa visione, e a quanto detto in precedenza circa la concezione italo-centrica dell'Europa mediterranea, vanno ricollegati diversi lavori, singoli e collettivi, dedicati soprattutto alla città di Pisa, considerata terreno privilegiato di applicazione e sperimentazione della "ideologia" del GISEM, anche attraverso tematiche non propriamente riconducibili al percorso storico del gruppo come l'archeologia²⁷.

In secondo luogo, la linea di ricerca futura avrebbe dovuto considerare la presenza e il radicamento dei forestieri nelle realtà urbane locali quale elemento trainante per rivoluzionare anche il modo di studiare quelle stesse realtà. Indagare sugli stranieri avrebbe significato, per usare le parole di Giuseppe Galasso, "impegnarsi nella costruzione di una 'nuova storia politica'", dal momento che essi hanno spesso avuto una parte larghissima nell'esercizio delle funzioni pubbliche. In terzo luogo, solo attraverso lo studio approfondito dei nuclei familiari e dei gruppi sociali sarebbe stato possibile cogliere i mutamenti nel quadro economico, nelle forme istituzionali e nei disegni politici di una città: un modo per vedere il potere in un'ottica di dinamicità dei gruppi coinvolti nel fenomeno comunale in tutto il territorio italiano, sia quando ne furono i diretti protagonisti, sia quando ne condivisero i sistemi di gestione e gli obiettivi economici. Torna così in evidenza quel legame tra politica e economia divenuto fondamentale nell'impostazione delle ricerche proposte dai componenti del GISEM, cui si aggiunge il richiamo alla società quale vero punto di riferimento per ciò che attiene al momento politico, organizzativo e produttivo²⁸.

L'accento posto sulla funzione guida svolta dai centri urbani nei confronti dei rispettivi contadi e dei traffici esterni porta nuovamente a quel sistema di rapporti che, riferito ai comuni, spingeva ad allargare l'ottica con cui il mondo comunale andava valutato: non più a partire da una realtà interna alla città, che non tiene conto della capacità di proiezione esterna della società e delle istituzioni urbane, per allargarsi a un contesto più ampio; ma in modo inverso.

La stessa Gabriella Rossetti sin dai primi libri editi dal GISEM raccomandava di procedere “a partire dalla dimensione europea” e di lasciare che fosse questa a suggerire le domande da porre alle città, quali poli di coagulazione sociale, politica e economica. Se l'Europa medievale andava intesa come un ambito unitario di circolazione sociale, commerciale e finanziaria in cui si fronteggiavano un'area mediterranea e una transalpina, inevitabile conseguenza era che, fino al secolo XVI, tale ambito valicasse i confini politici interni degli stati e delle città. E è su queste ultime che l'analisi storica doveva fare perno, perché in esse si incontrano i diversi sistemi che permettevano la costruzione di un impianto di rapporti più ampio. Era necessario, però, mettere in primo piano il rapporto fra l'Europa, come contesto, e le città come nuclei di aggregazione e al contempo di flussi migratori: ciascuna con un proprio modo di irradiazione, di sviluppo politico, di iniziative economiche che coinvolgevano anche il territorio²⁹.

La realtà urbana, con il suo policentrismo legato ai ritmi della vita associativa, che in gran parte scaturivano da legami di natura economica, si presentava come un contesto di grande interesse dove percepire il rapporto tra elementi diversi. La città medievale andava dunque considerata tanto come punto di partenza e di riflusso di forze sociali autoctone proiettate verso l'esterno, quanto come punto di convergenza e di arrivo di forze sociali esterne che vi si radicavano. Ecco, perciò, che l'indagine sulla circolazione sociale era parallela sia all'analisi delle strutture economiche e politiche, sia alle modifiche che l'organizzazione economica provoca nello spazio urbano, sia allo studio comparato delle tradizioni normative e al confronto di modelli costruiti e costruibili per differenti aree geografiche e che si ritrovano in altre³⁰.

Un simile modo di guardare alla realtà storica del medioevo, quale era il sistema-Europa nato dal confronto tra i componenti GISEM, portava con sé due conseguenze tematiche strettamente connesse: lo studio dei ceti dominanti e delle élites internazionali da un lato, l'esame delle migrazioni e dei forestieri dall'altro. Sono forse questi i due temi che hanno trovato maggiore accoglienza nel GISEM: discussi sulla base di un questionario per la rilevazione sociale dei ceti dominanti a partire dal 1986, a essi sono stati dedicati numerosi incontri e contributi che hanno trovato posto sia fra le monografie, sia nei Quaderni dell'Europa Mediterranea.

Le risposte a una serie di domande base, che andavano dalla presenza di singoli o comunità organizzate ai loro rapporti con gli organismi di potere nel luogo di radicamento, andavano trovate a partire da un censimento sociale qualitativo di tali presenze (o assenze) e da un'analisi della capacità di inserimento dei forestieri nel tessuto locale, su cui fondare il contestuale studio delle modifiche dei rapporti sul piano materiale, economico, politico, sociale, giuridico e culturale. Il tema dello straniero è stato così ripreso, dibattuto e visto da tutte le angolazioni possibili, per giungere a stabilire che in esso, inteso anche come emigrazione - volontaria o meno - e trama di legami sociali, andava individuato il filo rosso per comprendere le realtà urbane, il sistema di rapporti europeo e lo sviluppo della circolazione economica e delle attività

produttive e finanziarie dei secoli XII-XVI. Appare evidente come si tratti di un argomento dalle numerose sfaccettature, poiché innanzi tutto dovrebbe coprire l'intera scala sociale e spaziare dallo studio delle rappresentanze ufficiali dei comuni di origine nei luoghi di arrivo, alla conoscenza delle tecniche economiche e normative, alle migrazioni di tecnici del potere, di funzionari, di studenti ma anche di semplici artigiani e lavoratori di basso livello. È chiaro, infatti, che lo spostamento delle élites produttive comportava anche una migrazione di altre persone impegnate in diverse attività professionali, e studiare le prime avrebbe permesso di conoscere le seconde, spesso più difficili da individuare. Proprio di recente, tuttavia, è stata portata una critica all'insistenza sul ruolo determinante del ceto mercantile nella creazione di questo sistema di rapporti, sul piano italiano o su quello internazionale. Tale insistenza era dovuta alla volontà di modificare gli studi economici condotti fino ad allora sul tema: si considerava necessario passare da indagini astratte sulle vie di commercio internazionali o sul singolo mercante nomade, a ricerche in cui il mercante venisse inserito in una più articolata e ampia rete di collegamenti, per permettere valutazioni complessive sui movimenti degli uomini³¹. Sembrava, infatti, che solo la circolazione mercantile fosse stata, in ambiti locali, spunto per modificazioni strutturali che coinvolgevano la promozione di nuove gerarchie sociali o di nuove forme di potere politico e economico, come anche la creazione di nuovi insediamenti e la modifica dello spazio abitato già esistente. Va detto, comunque, che si tratta di aspetti dinamicamente intrecciati e sempre suscettibili di approfondimenti e modifiche caso per caso; l'importante è che queste tessere siano collocabili in un quadro d'insieme dai contorni riconoscibili, e non tasselli isolati, e che permettano di creare modelli tipologici o spunti di riflessione validi per realtà diverse tanto dal punto di vista geografico e cronologico, quanto dal punto di vista "fisico", ossia coinvolgenti ambiti statuali più ampie o diverse da quelle cittadine. E in questa direzione gli studi di Del Treppo sulla corte aragonese possono essere un modello pilota, cui sono seguiti, bisogna riconoscerlo, soprattutto indagini sulla realtà meridionale³².

Una di queste angolazioni riguardava la prospettiva giuridico-istituzionale delle presenze straniere, con la conseguente necessità di confrontare realtà italiane e non. L'intento rimaneva sempre quello di esaminare l'impatto che i nuovi arrivati avevano avuto sulle società autoctone, i rispettivi ruoli e le modificazioni reciproche tanto nelle attività economiche, quanto nella cultura e nell'esperienza amministrativa. Si era notato come nel sistema europeo di circolazione le regioni transalpine ponessero un diverso impegno politico da parte delle autorità nel promuovere, accrescere e tutelare le attività produttive che, invece, nei paesi dell'area mediterranea erano monopolio di un ceto mercantile e finanziario attivo in ogni settore, ma che salvo alcuni casi (Venezia e Genova) non aveva alle spalle un adeguato supporto di iniziativa politica in materia economica. Dunque, uno degli aspetti che colpiva nell'avvicinare studi differenti su varie aree dell'Europa era l'attenzione politica ai vantaggi dell'immigrazione tecnicamente e finanziariamente qualificata dei governanti

d'oltralpe, la disponibilità all'accoglienza che alimentava la circolazione economica nell'area transalpina. Ecco, ancora una volta, la congiunzione del politico con l'economico, anche perché le élites che si muovevano erano al contempo politiche e economiche, come hanno dimostrato le ricerche che hanno portato alla pubblicazione dei volumi *Sistema di rapporti ed élites economiche in Europa (secoli XII-XVII)*, a cura di M. Del Treppo (Napoli 1994) e *Comunità forestiere e "nationes" nell'Europa dei secoli XIII-XVI*, a cura di G. Petti Balbi (Napoli 2002)³³; gli studi specifici di Giovanna Petti Balbi e Laura Galoppini sulle *nationes* genovesi e toscane³⁴; i lavori sui "lombardi" astigiani coordinati da Renato Bordone.

Proprio quest'ultimo caso mi permette di aprire una breve parentesi e di offrire un esempio concreto di applicazione della metodologia e della "ideologia" offerta dal GISEM in anni di dibattito.

Durante gli anni Ottanta si erano andati formando i gruppi di ricerca universitaria in Germania (Trier) e in Italia (Torino) che avrebbero caratterizzato una ripresa degli studi sul tema dei "lombardi". A Trier era attivo Winfried Reichert, collaboratore del GISEM, che già nel 1985 aveva dedicato attenzione particolare all'inserimento dei "lombardi" nella società renana e due anni dopo aveva dato avvio a un vasto progetto rivolto specificamente a riscontrarne la presenza fra Mosa e Reno, quale articolazione di una ricerca nazionale di lungo periodo dedicata all'area³⁵. Già nel 1986, all'incontro organizzato a Venezia proprio dal Gruppo sul tema "Sistema di rapporti ed élites economiche in Europa (secoli XII-XVII)", i direttori del progetto tedesco, Franz Irsigler e lo stesso Reichert, avevano presentato gli interrogativi che si poneva la ricerca: quali particolari condizioni di vita definiscono e caratterizzano la comparsa nella zona dei "lombardi" e dei loro affari; qual è il loro ambiente, la loro posizione giuridica? Chi sono i "lombardi", che cosa li caratterizza e da dove vengono?

Parallelamente, a Torino, presso la sezione medievistica del Dipartimento di storia, Renato Bordone aveva avviato con i suoi allievi studi sistematici sulle famiglie astigiane, volti a ricostruire le strutture e i funzionamenti dei lignaggi, la loro attività politica ed economica. Nel 1990, alla riunione del GISEM di Verona, era stato presentato un primo progetto di ricerca sull'inserimento di tali famiglie nel mercato del denaro, progetto poi formalizzato come sezione permanente del Gruppo col titolo *I Lombardi in Europa* al successivo incontro dedicato a "Circolazione di uomini, di beni, di modelli culturali nell'Europa dei secoli XII-XVI. I protagonisti e gli spazi"³⁶. L'intento era quello di ricostituire l'unità personale e familiare dei "lombardi", di fatto spezzata in due tronconi da una tradizione storiografica che da una parte osservava il prestatore esclusivamente nella sua attività all'estero e dall'altra li considerava solo nella vita politica in patria, ignorandone la più vasta rete di relazioni. Soltanto la simultanea conoscenza della duplice sfera di presenza avrebbe consentito una valutazione complessiva e singolare dell'ascesa sociale e politica di una classe dirigente cittadina che, forte degli alti profitti guadagnati con il prestito del denaro all'estero, aveva assunto nel corso del Trecento una duratura posizione

oligarchica in patria, costruendosi, al contempo, una base patrimoniale nel contado che con il tempo avrebbe spinto molti casati - di origine urbana e non - ad abbandonare la professione e a ritirarsi nei possedimenti, iniziando a un nuovo processo di insignorimento. Da qui gli obiettivi di individuare la funzione direttamente esercitata dai "lombardi" rispetto all'economia e alla società delle regioni in cui operavano, come anche di valutare la dinamica del sistema delle famiglie e l'indiretta ricaduta politica nella situazione della zona di provenienza. Legato a questo filone di ricerca, e nato al di fuori del GISEM ma con idealità simili, nel 1996 si costituiva ad Asti il "Centro studi sui Lombardi e sul credito nel medioevo", su iniziativa di Renato Bordone, Gian Giacomo Fissore, Alberto Grohmann, Giovanna Petti Balbi, Pierre Racine, Winfried Reichert e Giuseppe Sergi³⁷. Il progetto del Centro di mettere in contatto studiosi italiani e tedeschi interessati ai problemi del credito e dei "lombardi" si era presto esteso agli studiosi francesi che, proprio a partire dagli anni Novanta, avevano ripreso a occuparsi di questi temi: e non solo ricercatori che tradizionalmente vi si erano dedicati, come Bautier - che ancora nel 1992 scriveva *Le marchand lombard en France aux XIIIe et XIVe siècles*³⁸ -, ma anche "nuovi" studiosi, quali François Menant e Jean Louis Gaulin, che dal 1995 avevano dato vita una sistematica inchiesta su "Endettement paysan e crédit rural dans l'Europe médiévale et moderne" e che successivamente sarebbero confluiti in un progetto europeo sul credito tuttora in corso³⁹.

Il tema aveva così assunto una precisa collocazione all'interno della storia economico-sociale, avviandosi a produrre successivi e interessanti sviluppi grazie a una collaborazione e a una circolazione a livello europeo dei risultati. Il che, tutto sommato, era apparsa sin da subito l'unica strada da percorrere, quando si consideri che proprio la dimensione europea aveva caratterizzato nel medioevo la vita e l'attività dei "lombardi". Solo attraverso una stretta collaborazione, infatti, sarà possibile non solo apportare delle correzioni a lavori passati, ma anche aprire nuove piste: sono per esempio ancora necessarie approfondite indagini prosopografiche che colgano i singoli protagonisti nel luogo di origine e in quello di arrivo; così come indagini incrociate su fonti diverse italiane e straniere permetterebbero di chiarire meglio la stessa sfaccettata definizione di "lombardi" attribuita, ma non sempre e non solo, ai prestatori piemontesi. E ancora, pur tenendo presente che molto spesso la ricaduta economica della loro attività era nei luoghi di provenienza, bisognerebbe indagare le loro basi patrimoniali di partenza ed eventualmente di arrivo, nonché le modalità con cui i essi si erano affermati, le eventuali relazioni con il mondo dei grandi mercanti-banchieri, la cultura che essi portavano con loro, le strategie di sopravvivenza non solo economico e finanziarie delle singole famiglie, per finire con un censimento delle casane presenti in Europa, attraverso una schedatura sistematica in archivi stranieri, al fine di individuare le famiglie e comprendere l'inserimento dei singoli personaggi all'interno del contesto sociale della madrepatria e nelle aree di attività. Sulla base dei risultati di questa indagine sarà poi possibile verificare nel contesto europeo le connessioni fra l'iniziativa economica e la programmazione politica di or-

ganismi di potere ed élites imprenditoriali nei secoli XII-XVI, tramite la comparazione fra le diverse situazioni; l'incidenza del fenomeno "lombardi" sulla formazione delle classi dirigenti italiane; il livello della circolazione e degli scambi di "modelli" politico-istituzionali, sociali, culturali fra le diverse aree europee attivato dalla mobilità dei "lombardi"; le conseguenze economiche sul piano internazionale del mercato del denaro connesso con la loro attività⁴⁰.

Si tratta sempre di aspetti dinamicamente intrecciati e sempre suscettibili di approfondimenti caso per caso, tanto più che l'utilizzo della traccia familiare consente di seguire non solo la vicenda politica di una città, ma anche i destini di una regione nei collegamenti sociali sovra cittadini e sovra regionali finora non sufficientemente approfonditi. L'importante - e qui torna l'impostazione innovativa fortemente cercata dal GISEM - è che queste tessere siano collocabili in un quadro d'insieme dai contorni riconoscibili, e non tasselli isolati, e che permettano di creare modelli tipologici o spunti di riflessione validi per realtà diverse. Il tema dei forestieri risulta essere, quindi, il comune denominatore per parlare di élites internazionali da un lato, di sistema di rapporti dall'altro e di circolazione come collante. Infatti, nell'idea di élites possiamo inserire soprattutto, ma non solo, gli stranieri di livello sociale alto - individui o gruppi - che facevano sentire la loro influenza nei luoghi in cui si stanziavano e dove, qualora si fossero radicati, potevano entrare a far parte del ceto dirigente locale. L'aggettivo "internazionale" porta al "sistema di rapporti". Con esso, lo ricordo ancora una volta, all'interno del GISEM si sono voluti indicare i collegamenti creati dalle élites che andavano oltre i cosiddetti confini nazionali, vuoi con la madrepatria, vuoi con altri centri urbani, anche minori, inclusi nelle loro sfere di azione e d'interesse. La rete di connessioni si accompagnava, inoltre, a un effettivo peso politico e economico. I rapporti di cui si parla erano, perciò, dei rapporti giocati su più livelli: un primo livello, che comprendeva i legami che singoli o gruppi mantenevano con la città di origine; un secondo livello che comprendeva i rapporti intessuti in ambito locale con un'altra élite; un terzo livello che comprendeva le relazioni che - nel caso di un gruppo - si intrecciavano al suo interno e si esplicitavano in un comportamento collettivo verso l'esterno. "Radicamento" e "inserimento" risultano così essere altre due parole chiave nell'esperienza del GISEM sin dal 1984, in seguito arricchitesi di numerose sfumature e di qualche precisazione.

5. Osservazioni conclusive.

Quanto detto finora vuole essere, nelle intenzioni di chi scrive, spunto per future riflessioni e valutazioni. Vi è comunque un aspetto che ritengo meriti di essere sottolineato di questa esperienza collettiva quale è stata il GISEM: quello di aver spinto a un vivace confronto storici italiani di differenti età, formazione e specializzazione. Una prima preferenza verso un approccio metodologico di tipo sociale-istituzionale, nell'intento di ridare centralità alla comprensione della struttura sociale e della dinamica dei ceti dirigenti, e innanzi tutto di quelli urbani, è oggi nuovamente messa in discussione; non va però dimenti-

cato che essa era nata, trent'anni or sono, da una energica volontà di mutare la prospettiva d'indagine storica, di dare uno scossone a un impianto storiografico che non soddisfaceva più soprattutto alcuni storici formati nel corso degli anni Sessanta. Nella volontà iniziale dei promotori dell'iniziativa non vi era certamente l'idea di dare vita a una "scuola", ma semplicemente di rendere abituale un confronto tra esperienze diverse, al di fuori del quale ciascuno manteneva la propria identità e i propri filoni d'indagine. Se, dunque, i primi tempi sono stati caratterizzati da riunioni itineranti senza un preciso tema di dibattito che coinvolgevano ricercatori italiani giovani e già affermati (molto forte è stata l'influenza di Cinzio Violante⁴¹ e di Ovidio Capitani), è stato solo in seguito a una "scissione" interna alla medievistica italiana che il gruppo del GISEM ha assunto una identità più specifica⁴². Gli incontri di Montecatini (1982), di Venezia (1983-84) e di Bocca di Magra (1985) hanno portato a una prima definizione di quelle strutture portanti (società, città, Europa) precedentemente descritte, riaggregando alcuni medievisti attorno a importanti temi della storiografia italiana⁴³. Un bilancio dell'attività è stato fatto nel 1988 a Pontignano, allorché, attraverso le relazioni di Gabriella Rossetti e di Hermann Kellenbenz, si sono ridiscussi determinati orientamenti di ricerca e si sono affrontate, per la prima volta, singole tematiche e metodologie affidate a sottogruppi locali, stabilendo altresì una programmazione dei lavori condotti in équipe⁴⁴. Un secondo bilancio risale al 1992, quando si è deciso di passare a una nuova organizzazione interna del Gruppo, da quel momento articolato in diversi settori di approfondimento coordinati da singoli responsabili di ricerca, che pure avrebbero continuato a collaborare alla comune idea del "sistema di rapporti in Europa nei secoli XI-XVI" da punti di vista particolari⁴⁵.

Già solo questi aspetti permettono di riconoscere una volta di più come il GISEM non sia stato un gruppo omogeneo, né come tale fosse nato, ma un insieme di studiosi che, mantenendo la loro individualità, si fossero aperti al confronto e alla collaborazione. Il procedere per linee individuali, d'altronde, era già stato riconosciuto da Mario Del Treppo nel 1989, allorché sollevava la preoccupazione che "tanti punti di vista" e la difficile comparazione su un certo numero di temi potesse far sfuggire l'occasione di "avere una certa organizzazione, un numero considerevole di forze con le quali poter scavare a fondo certe tematiche e offrire dei risultati che non siano soltanto stimolanti... ma... solidi, documentati, passibili di un'analisi comparativa e di una utilizzazione al di là del momento in cui il singolo autore ha maturato... un guardare storico"⁴⁶. Non è un caso che alle riunioni annuali abbiano partecipato in genere storici diversi, di volta in volta accomunati da tematiche e scelte affini, a dimostrazione della fluidità che ha caratterizzato questa privilegiata sede di dibattito⁴⁷.

Nondimeno, ci si può chiedere se l'esperienza del GISEM sia stata solo un episodio "generazionale" o se, attraverso la formula che di fatto ne ha caratterizzato la vita, essa abbia superato tale ristretta dimensione legata esclusivamente a una intenzione storiografica innovatrice. È forse ancora troppo presto per giudicare; di certo credo di poter sostenere come in qualche modo ciò ab-

bia aperto la strada a una nuova fila di studiosi, cui forse, però, manca questa pratica al confronto. Uno dei meriti del Gruppo sarebbe dunque stato quello di aver offerto a ricercatori più giovani un nuovo modo di affrontare svariate tematiche storiche, più riflessivo e attento ai particolari. Ma non solo. Forse in maniera impercettibile e non del tutto intenzionale è stato fornito un modello d'indagine storica che ha criticamente fatto propri i concetti di sistema e di lungo periodo, come anche le ricerche interdisciplinari, ponendo la stessa attenzione alle realtà materiali, ai fenomeni religiosi, alle manifestazioni culturali e agli eventi politici, secondo quei sistemi di rapporti che fortemente hanno contraddistinto parte delle ricerche di tutti i membri del GISEM.

Di fatto, il Gruppo Interuniversitario per la Storia dell'Europa Mediterranea avrebbe rappresentato una fase - seppure non unitaria - della storiografia italiana che sicuramente non ha monopolizzato la medievistica degli ultimi decenni, ma che di certo è riuscita, a suo modo, a demitizzare alcune impostazioni ideologiche e a dare una risposta, forse, a quella mancanza di teoricità nel mondo degli studi storici che Ovidio Capitani aveva sottolineato agli inizi degli anni Settanta.

Note

* Il testo che qui si presenta è la rielaborazione di una lezione tenuta nel 2001 al seminario del Dottorato di ricerca in Storia medievale dell'Università di Torino dal titolo: *Mobilità degli uomini e sistemi di rapporti dalle origini del GISEM alle ricerche attuali*.

¹ Sono proprio la collana e il Bollettino - "memoria storica del GISEM", come si legge nel primo volume - che ci permettono di comprendere a fondo il retroterra storiografico del gruppo. La prima fornisce temi specifici organicamente trattati e elaborati da più studiosi; il secondo offre, in forma più grezza, il dibattito interno per gli anni 1982-1994: "materiali preparatori, programmi, schede illustrative dei lavori in atto nei gruppi locali, argomenti affrontati nelle discussioni comuni, segnalazione di lavori di soci e collaboratori, aggiornamento bibliografico" (cfr. "Bollettino GISEM", 1, p.5). Dal 1992 si è poi aggiunta una seconda collana chiamata Piccola Biblioteca GISEM [d'ora in poi PiBiGi], che accoglie lavori monografici di varia natura. Per una bibliografia di quanto pubblicato in questi anni e per l'elenco degli incontri e delle tematiche trattate, rinvio all'indirizzo internet: www3.humnet.unipi.it/GISEM. Si veda anche E. Salvatori, *Nowe granice badan historycznych we Wloszech (na przykladzie GISEM - Miedzyniwersyteckiego zespolu badan nad historia europy sroziemnomorskiej)*, in "Historyka. Studia metodologiczne", 25 (1995), pp. 65-73.

² *Introduzione*, in *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel medioevo*, Bologna 1977, pp. 9-33.

³ G. Rossetti, *La storia istituzionale-sociale e l'odierno dibattito sulla storiografia medievistica in Italia*, in "Annali dell'Istituto storico italo-germanico di Trento", 4 (1978), pp. 255-271.

⁴ O. Capitani, *Medioevo passato prossimo*, Bologna 1979; in particolare il paragrafo *Dove va la storiografia medioevale italiana?*. Dello stesso, si veda anche il più recente intervento sulla medievistica italiana nella voce *Storiografia*, in *Enciclopedia Italiana Treccani, Appendice*, 5 (1979-1992), Roma 1995, pp. 286-292.

⁵ Cfr. G. Chittolini, *La storia delle istituzioni in Italia. L' "esempio" dei medievisti*, in "Le carte e la Storia", Bollettino semestrale della Società per gli Studi di Storia delle Istituzioni, 1 (1996), s. II, pp. 7-16.

⁶ A titolo esemplificativo, si vedano C. Ginzburg, A. Prosperi, *Giochi di pazienza. Un seminario sul "Beneficio di Cristo"*, Torino 1975; E. Grendi, *Microanalisi e storia sociale*, in "Quaderni Storici", 35 (mag.-ag. 1977), pp. 506-520; Id., *Del senso comune storiografico*, in "Quaderni Storici", 41 (mag.-ag. 1979), pp. 698-707; M. Del Treppo, *Storia come pedagogia e storia come*

scienza, in "Nord e Sud", 26 (1979), 1, pp. 87-124; C. Ginzburg, *Spie. Radici di un paradigma indiziario*, in *Crisi della ragione*, a cura di A. Gargani, Torino 1979, pp. 59-106; E. Artifoni, G. Sergi, *Microstoria e indizi, senza esclusioni e senza illusioni*, in "Quaderni storici", 45 (dic. 1980), pp. 1116-1127; O. Capitani, *La nuova storia sociale come superamento di istanze idiografiche e nomotetiche*, in "Ricerche di storia sociale e religiosa", n.s., 12 (1983), pp. 82-100.

⁷ G. Duby, *Histoire sociale et histoire de mentalités*, in «Nouvelle Critique», 34, (maggio 1970), pp. 11-19 e ripreso nel volume *Faire de l'histoire*, a cura di J. Le Goff, P. Nora, Paris 1974 (trad. it. Torino, Einaudi, 1981); Id., *Les sociétés médiévales: un approche d'ensemble*, in «Annales. ESC», 26 (1971), 1, pp. 1-13.

⁸ G. Rossetti, *Le "Annales" e la storiografia italiana. Note in margine ad alcuni bilanci e rilanci*, "Annali dell'istituto storico italo-germanico di Trento", 7 (1981), pp. 239-271. Un critico percorso degli orientamenti della rivista e dei rapporti con la storiografia italiana è offerto da G. Galasso, *Le "Annales" e la storia italiana*, "Prospettive Settanta", 1 (1980), n.s. II, pp. 131-148, con particolare attenzione ai riferimenti bibliografici nelle note.

⁹ J. Le Goff, P. Toubert, *Une histoire totale du Moyen Age est-elle possible?*, in *Actes du 100e Congrès national des Sociétés savantes*, Paris 1975, vol. I, *Tendances, perspectives et méthodes de l'histoire médiévale*, Paris 1977, pp. 31-44; *La nouvelle histoire*, a cura di J. Le Goff, Paris 1979 (trad. it. *La nuova storia. Orientamenti della storiografia francese contemporanea*, a cura di J. Le Goff, Milano 1980). A riguardo anche *Storia totale fra ricerca e divulgazione: il "Montaillou" di Le Roy Ladurie*, in "Quaderni storici", 40 (gen.-apr. 1979), pp. 205-227, in particolare l'intervento di Giuseppe Sergi, pp. 205-210.

¹⁰ Rossetti, *Le "Annales"* cit.; cfr. anche le considerazioni di Chittolini, *Le carte* cit., pp. 9-10. Numerosi sono i contributi risultato del dibattito suscitato in Italia da questo modello storiografico che, nella stessa Francia, è stato comunque ripensato profondamente, specie in seguito alla riforma dell'insegnamento scolastico (1985). Si vedano, a solo titolo d'esempio: *Faire de l'histoire* cit.; B. Lepetit, *Histoire et sciences sociales. Un tournant critique?*, in "Annales. ESC", 43 (1988), 2, pp. 291-293; Id., *Storia: "questioni di scala"*, in "Società e storia", 62 (1993), pp. 849-871. Un chiaro percorso di quanto accaduto in Francia dalla nascita della "nouvelle histoire" ad oggi si trova in *Les sciences historiques de l'antiquité à nos jours*, sous la dir. de C. O. Carbonell et J. Walch, Paris 1994 e in *Les courants historiques en France. 19e-20e siècle*, par C. Delacroix, F. Dosse et P. Garcia, Paris 1999, in part. pp. 241-274. Altrettanto utili sono i contributi italiani di A. Torre, L. Allegra, *La nascita della storia sociale in Francia. Dalla Comune alle "Annales"*, Torino 1977 e di G. Gemelli, *Le "Annales" nel secondo dopoguerra: un paradigma?*, in *La storiografia contemporanea. Indirizzi e problemi*, a cura di P. Rossi, Milano 1987, pp. 5-38.

¹¹ Ciò anche a causa di una frattura, creatasi proprio negli anni di maggior fermento ideologico, tra Gabriella Rossetti e Vito Fumagalli. Come lui restano fondamentalmente distanti dal GISEM anche Giovanni Cherubini, Rinaldo Comba, Massimo Montanari, Giuliano Pinto e - in seguito - anche Gabriella Piccinni, Duccio Balestracci, Alfio Cortonesi. Su questi problemi va ricordato l'intervento di G. Sergi, *Omogeneità di tendenze e pluralità di metodi nello studio delle campagne medievali*, in "Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino", 79 (1981), pp. 257-267. Nato come recensione al volume *Medioevo rurale*, uscito nel 1980 a cura di Fumagalli e Rossetti, il contributo propone piuttosto alcune considerazioni critiche sulle questioni metodologiche più dibattute in quegli anni nella medievistica italiana. Per il medioevo, si veda anche un primo bilancio storiografico in *La storiografia italiana degli ultimi vent'anni*, vol. I, *Antichità e medioevo*, a cura di L. De Rosa, Bari 1989 (Biblioteca di cultura moderna, 975), in particolare proprio il saggio di Fumagalli.

¹² P. Schiera, *Relazione introduttiva*, in "Bollettino GISEM", 1 (1984-1989), p. 37. Un appunto che era già stato espresso qualche anno prima dalla stessa Rossetti in *Uomini e storia*, in *Dentro la città. Stranieri e realtà urbane nell'Europa dei secoli XII-XVI*, a cura di G. Rossetti, Napoli 1999² (Europa Mediterranea, Quaderni, 2), pp. 3-16.

¹³ Ricordo che la collana "Europa Mediterranea. Quaderni" era stata presentata a Milano proprio nel 1989, pur essendo giunta al quarto volume. Si vedano a riguardo le relazioni ufficiali di G. Galasso, A. Esch, G. Sergi; la relazione programmatica di G. Rossetti e gli interventi di G. Chittolini, M. Del Treppo e P. Schiera in "Bollettino GISEM", 2 (1990-1991), pp. 9-73.

¹⁴ Cfr. il volume *Pellegrinaggi e itinerari dei santi nel Mezzogiorno medievale*, a cura di G. Vitolo, Napoli 1999 (Europa Mediterranea, Quaderni 14).

¹⁵ Si vedano le considerazioni espresse da G. Galasso, *Introduzione*, in *Il Mezzogiorno nella storia d'Italia*, Firenze 1977 e, più in generale, il suo intervento riportato nel "Bollettino GISEM", 2 (1990-1991), pp. 11-30. In parte incentrato su questi problemi, si è svolto, qualche anno fa,

un incontro organizzato dal Dipartimento di medievistica dell'Università di Pisa e dalla Scuola Normale, che purtroppo non ha portato alla pubblicazione dei risultati, cui hanno preso parte diversi studiosi italiani e stranieri, anche componenti il GISEM: *Commercio a lunga distanza e sviluppo delle economie regionali nel Mediterraneo occidentale*, Seminario internazionale di studio, Pisa, 16-18 giugno 1995.

¹⁶ M. Del Treppo, *La vita economica e sociale di una grande abbazia del Mezzogiorno: S. Vincenzo al Volturno nell'alto medioevo*, Napoli 1955.

¹⁷ G. Galasso, *Mezzogiorno medievale e moderno*, Torino 1965 (1975²).

¹⁸ M. Del Treppo, *Medioevo e Mezzogiorno: appunti per un bilancio storiografico, proposte per una interpretazione*, in "Nord e Sud", 24 (1977), pp. 73-101 poi in *Forme di potere cit.*, pp. 249-283; Galasso, *Il Mezzogiorno cit.*; V. von Falkenhausen, *Untersuchungen über die byzantinische Herrschaft in Südtalien vom 9. bis 11. Jahrhundert*, Wiesbaden 1967 (trad. it. 1977).

¹⁹ A titolo di esempio, si vedano G. Petralia, *Ricerche prosopografiche sull'emigrazione delle famiglie mercantili pisane in Sicilia dopo la conquista fiorentina del 1406*, in "Bollettino storico pisano", 50 (1981), pp. 37-93; 51 (1982), pp. 229-270; 52 (1983), pp. 91-116; 53 (1984), pp. 147-185; *Commercio, finanza, funzione pubblica. Stranieri in Sicilia e in Sardegna nei secoli XIII-XV*, a cura di M. Tangheroni, Napoli 1989 (Europa Mediterranea, Quaderni 3); F. Delle Donne, *Città e monarchia nel Regno svevo di Sicilia*, Salerno 1998; F. Senatore, *Uno mundo de carta*, Napoli 1998; *Medioevo e Mezzogiorno Mediterraneo. Studi in onore di Mario Del Treppo*, a cura di G. Rossetti e G. Vitolo, 2 vol., Napoli 2000 (Europa Mediterranea, Quaderni 12 e 13).

²⁰ G. Sergi, *Appunti sulla storia dell'arco alpino fra medioevo e antico regime*, in "Bollettino GISEM", 3 (1992-1994), pp. 34-49.

²¹ Penso specialmente al lavoro di J. F. Bergier, *Le trafic à travers les Alpes et les liaisons transalpines du haut moyen âge au XVIIIe siècle*, in *Le Alpi e l'Europa*, vol. III, *Economia e trasporti*, Bari 1975 e al convegno *Spécificité du milieu alpin?*, Actes du XI colloque franco-italien d'histoire alpine, Grenoble, 23-25 sept. 1985, Grenoble 1986.

²² In particolare, E. Castelnuovo, *Les Alpes carrefour et lieu de rencontre des tendances artistiques au XVe siècle*, in «Etudes de Lettres», 10 (1967), 2e série, pp. 13-26; Id., *Pour une histoire dynamique des arts dans la région alpine au Moyen Age*, in «Revue Suisse d'Histoire», 29 (1979), pp. 265-286.

²³ In questa direzione va, a mio giudizio, il libro di G. Sergi, *Potere e territorio lungo la strada di Francia*, Napoli 1981. Dello stesso, si veda una più recente riflessione sul tema delle Alpi: *Appunti sulla storia dell'arco alpino fra medioevo e antico regime*, in "Bollettino GISEM", 3 (1992-1994), pp. 34-49.

²⁴ Gli incontri hanno portato all'uscita di due volumi: *Lo spazio alpino: area di civiltà, regione cerniera*, a cura di G. Coppola e P. Schiera, Napoli 1991; *Le Alpi medievali nello sviluppo delle regioni contermini*, a cura di G. M. Varanini, Napoli 2004 (Europa Mediterranea, Quaderni 17).

²⁵ A esso fanno riferimento, in un modo o nell'altro, ben 6 degli attuali 19 volumi della collana Europa Mediterranea, fra cui proprio il primo, emblema, in qualche modo, della filosofia di ricerca seguita e dell'ampio spettro geografico preso in considerazione: *Spazio, società, potere nell'Italia dei Comuni*, a cura di G. Rossetti, Napoli 1986 (Europa Mediterranea, Quaderni 1), con interventi della stessa Rossetti e di G. M. Varanini, G. Petti Balbi, A. Castagnetti, T. Szabò, R. Greci, M. Ronzani, M. Del Treppo e V. Von Falkenhausen.

²⁶ G. Chittolini, *Alcune considerazioni sulla storia politico-istituzionale del tardo Medioevo: alle origini degli stati regionali*, in "Annali dell'Istituto italo-germanico di Trento", 2 (1976), pp. 401-419; Id., *La storia politica-istituzionale*, in Convegno dell'Associazione dei medioevalisti italiani, Roma, 31 maggio-2 giugno 1975, Bologna 1976, pp. 49-70. Un riferimento va fatto anche al più antico saggio *La crisi delle libertà comunali*, in "Rivista Storica Italiana", 82 (1970), pp. 99-120, riedito nel 1979; M. Cassandro, *Un bilancio storiografico*, in *Forme di potere cit.*, pp. 153-174; O. Banti, "Civitas" e "Commune" nelle fonti italiane dei secoli XI e XII, in *Forme di potere cit.*, pp. 217-232.

²⁷ È infatti da ricordare che Pisa è sede e "cuore pulsante" del GISEM. Sulla città, si vedano G. Garzella, *Pisa com'era. Topografia e insediamento dall'impianto tardoantico alla città murata del secolo XII*, Napoli 1991 (Europa Mediterranea, Quaderni 6); F. Redi, *Pisa com'era: archeologia, urbanistica e strutture materiali (secoli X-XIV)*, Napoli 1991 (Europa Mediterranea, Quaderni 7); *Pisa e la Toscana occidentale nel Medioevo. A Cinzio Violante nei suoi 70 anni*, 2 vol., Pisa 1991-92 (PiBiGi, 1 e 2); E. Salvatori, *La popolazione pisana nel Duecento. Il patto di alleanza di Pisa con Siena, Pistoia e Poggibonsi del 1228*, Pisa 1994 (PiBiGi, 5) C. Storti Storchi,

Intorno ai Costituti pisani della legge e dell'uso (secolo XII), Napoli 1998 (Europa Mediterranea, Quaderni 11); *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale. Una tradizione normativa esemplare: Pisa (secoli XI-XIII)* Napoli 2000 (Europa Mediterranea, Quaderni 16); E. Salvatori, *Boni amici et vicini. Le relazioni tra Pisa e le città della Francia meridionale dall'XI alla fine del XIII secolo*, Pisa 2002 (PiBiGi, 20). Si veda anche il risultato di una indagine su un'altra realtà urbana quale è il volume di I. Lazzarini, *Gerarchie sociali e spazi urbani a Mantova dal Comune alla Signoria gonzaghese*, Pisa 1994 (PiBiGi, 4).

²⁸ Sul Comune esiste una vastissima letteratura; in questo caso i riferimenti critici espressi da Gabriella Rossetti, *Civiltà urbana e sistemi di rapporti nell'Europa del Medioevo e della prima età moderna: una proposta di ricerca*, in *Spazio, società, potere* cit., pp. 305-319, erano rivolti in particolare ai lavori economici di R. Romano, *Una tipologia economica*, in *Storia d'Italia*, vol. I: *I caratteri originali*, Torino 1972, pp. 256-304 e di Ph. Jones, *Economia e società nell'Italia medievale: la leggenda della borghesia*, in *Storia d'Italia, Annali*, vol. I, Torino 1978, pp. 187-372. Circa la crisi del comune, il rinvio critico è a G. Tabacco, *Egemonie sociali e strutture del potere nel Medioevo italiano*, Torino 1979 e a *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento*, a cura di G. Chittolini, Bologna 1979. Rispetto alla storia comparata, infine, si fa riferimento a E. Sestan, *La città comunale italiana dei secoli XI-XIII nelle sue note caratteristiche rispetto al movimento comunale europeo*, in *Forme di potere* cit., pp. 405-415 (la prima versione risale al 1960) e a E. Ennen, *Die europäische Stadt des Mittelalters*, Göttingen 1972 (trad. it. Bari 1975). Si veda, infine, il più recente intervento di R. Bordone, *Storia urbana e città medievale: prospettive di ricerca*, in *La storiografia contemporanea* cit., pp. 303-321.

²⁹ Vi è qui un'altra critica a una certa storiografia che considerava le città incapaci di coinvolgere il territorio circostante: Rossetti, *Civiltà urbana* cit. Si vedano come esempio a riguardo proprio i lavori su Pisa citati alla nota 27.

³⁰ Cfr. *Progetti e dinamiche nella società comunale italiana*, a cura di R. Bordone, G. Sergi, Napoli 1995 (Europa Mediterranea, Quaderni 9); *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale (secoli XI-XV)*, a cura di G. Rossetti, Napoli 2000 (Europa Mediterranea, Quaderni 15). A margine della produzione propriamente del GISEM, nasce su queste premesse il volume *Spazio urbano e organizzazione economica nell'Europa medievale*, Atti della Session C23 Eleventh International Economic History Congress, Milano, 12-16 settembre 1994, a cura di A. Grohmann, Perugia 1994.

³¹ In sostanza, si riteneva necessario sottrarre tali argomenti all'esclusivo monopolio degli storici dell'economia, poiché si imputava loro di trattare il tema in modo slegato dalle realtà locali, oppure solo attraverso l'approfondimento delle tecniche economiche, o, ancora, mediante singole analisi "verticali", relative alla fortuna di una famiglia, di un singolo, di una compagnia mercantile.

³² M. Del Treppo, *I Catalani a Napoli e le loro pratiche con la corte*, in *Studi di storia meridionale in memoria di Pietro Laveglia*, Salerno 1994, pp. 31-112. Penso in particolare al gruppo di lavoro siciliano, i cui contributi si trovano in *Commercio, finanza* cit., come anche in pubblicazioni che non rientrano nelle collane del GISEM ma che da questi spunti di riflessione storiografica hanno preso l'avvio: cfr. quanto citato alla nota 27 e il punto della situazione presentato da P. Corrao, Palermo, in "Bollettino GISEM", 3 (1992-94), pp. 135-138; a titolo esemplificativo, Id., *Governare un regno. Potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, Napoli 1991.

³³ Il primo volume è il risultato di quanto era emerso nell'incontro di Venezia del 1986 dedicato alle élites internazionali tra economia e politica in Europa nei secoli XII-XVI: "Bollettino GISEM", 1 (1984-1989), pp. 21-32. L'argomento era stato ripreso nel 1992 a Orta: "Bollettino GISEM", 2 (1990-1991), pp. 83-96; 3 (1992-1994). le analisi proposte si muovevano su un arco geografico che andava dalla Sicilia (P. Corrao e A. Romano) alla Spagna (P. Mainoni e M.A. Ladero Quesada), dal centro e nord Italia (K. Shimizu, A. Esposito, R. Mueller, P. Braunstein) al nord Europa (J. Van Houtte, H. Kellenbenz, F. Irsigler, W. Reichert e D. Abulafia).

³⁴ G. Petti Balbi, *Mercanti e nazioni nelle Fiandre: i genovesi in età bassomedievale*, Pisa 1996 (PiBiGi, 7); L. Galoppini, *Mercanti toscani in Fiandra dal Duecento al Quattrocento*, Napoli in stampa (Europa Mediterranea, Quaderni 19).

³⁵ W. Reichert, *Finanzpolitik und Landesherrschaft. Zur Entwicklung der Grafschaft Katzenelnbogen vom 12. bis zum 14. Jahrhundert*, Trier 1985, specialmente le pp. 123-147; Id., *Lombardi tra il Reno e la Mosa*, in *Uomo del banco dei pegni* (trad. it.); F. Irsigler, W. Reichert, *Lombardi nell'occidente dell'Impero*, in *Sistema di rapporti* cit., pp. 323-336.

³⁶ L'incontro si era svolto ad Orta nel 1992: "Bollettino GISEM", 3 (1993-1994), pp. 26-33. Le domande proposte da Reichert erano state riprese e integrate da Gabriella Rossetti nelle pagine introduttive dello stesso Bollettino (pp. 13-15).

³⁷ Tutti collaboratori attivi del Gruppo. Il Centro astigiano finanzia con borse di studio ricerche inerenti al tema del credito; organizza conferenze e convegni.

³⁸ R. H. Bautier, *Les marchands lombard en France aux XIIIe et XIVe siècles*, in *Le Marchand au Moyen Age*, Paris 1992, pp.63-80.

³⁹ I rapporti con i ricercatori francesi coinvolti nel progetto "Galileo" hanno consentito un allargamento d'orizzonte tematico e geografico al problema del credito nel medioevo, arricchendo l'originario progetto GISEM che, pur restando incentrato sui Lombardi, non può ignorare il quadro generale dell'attività creditizia e dell'indebitamento. Si è infatti rivelato utile, ampliando la rete di relazioni, il confronto con le ricerche condotte da Monique Zernel e dai suoi allievi (Università di Nizza) sul contado venassino, da Odile Redon (Università di Parigi VII) sui notai senesi, da Antoni Furiò e dai suoi allievi (Università di Valence) sulle fonti valenzane, dagli studiosi belgi come M. Boone e D. Kusman.

⁴⁰ Si vedano i risultati ottenuti finora attraverso le seguenti pubblicazioni: R. Bordone, *I "lombardi" in Europa. Primi risultati e prospettive di ricerca*, in "Società e storia", 63 (1994), pp. 1-17; Id., L. Castellani, "Migrazioni" di uomini d'affari nella seconda metà del Duecento. Il caso dei Lombardi di Asti, in *Demografia e società nell'Italia medievale (sec. IX-XIV)*. Atti del Convegno, Cuneo-Carrù, 28-30 aprile 1994, a cura di R.Comba, I.Naso, Cuneo 1994, pp. 455-473; L. Castellani, *Percorsi di affermazione di una famiglia dell'aristocrazia finanziaria astigiana: i Malabaila di Valgorerra e Cantarana*, in "Società e storia", 63 (1994), pp. 19-47; R. Bordone, *I Lombardi nelle città europee*, in *Spazio urbano cit.*, pp.81-97; R. Bordone, *Una famiglia di Lombardi nella Germania renana alla seconda metà del Trecento: gli Asinari di Asti*, in *Hochfinanz im Westen des Reiches*, herausgeben von F. Burgard et al., Trier 1996, pp. 17-48; L. Castellani, *Gli uomini d'affari astigiani. Politica e denaro tra il Piemonte e l'Europa (1270-1312)*, Torino 1998; G. Scarica, *I Lombardi oltralpe. Il caso di Friburgo in Svizzera (1350-1450)*, Torino 1997, Tesi del IX ciclo del Dottorato di ricerca in storia medievale (Università di Bologna, Parma, Pisa, Roma Tor Vergata e Torino); Ead., *Une intégration possible: le cas des "Lombards" en Suisse romande. Les villes de Morat et de Moudon aux XIVe et XVe siècles*, in "Études Savoisiennes", 5-6 (1996-97), pp. 47-84; Ead., *Lombardi oltralpe nel Trecento: il "Registrum" dell'Archivio di Stato di Friburgo (1355-1358)*, Pisa 2002 (PiBiGi, 19); *I Lombardi in Europa*, a cura di R. Bordone, Milano 2004.

⁴¹ Ricordo che a lui sono stati dedicati i primi due volumi della PiBiGi, *Pisa e la Toscana occidentale nel Medioevo cit.*

⁴² Mi riferisco, in particolare, alle prese di posizione di Gabriella Rossetti e di Vito Fumagalli già descritte e che hanno portato al mancato coinvolgimento nel GISEM di molti storici italiani.

⁴³ Ciascun incontro portava orientativamente un titolo. Nell'ordine: *Spazio, società e potere; Per una storia del tessuto sociale europeo nel medioevo e nella prima età moderna: presenza e radicamento dei forestieri nelle realtà locali, e il sistema dei rapporti nell'Europa del medioevo e della prima età moderna attraverso le fonti normative e la prassi mercantile e giudiziaria.*

⁴⁴ G. Rossetti ha ripreso il tema dei rapporti economia-politica nelle città europee, mentre Kellenbenz ha proposto una riflessione storiografica in qualche modo cara al GISEM, ossia *Rapporti europei nel senso di una economia mondiale. Fra le idee di F. Rörig e B. Kuske e quelle di F. Braudel*. Entrambi gli interventi sono riportati in "Bollettino GISEM", 1 (1984-1989), pp. 53-72. I singoli gruppi, invece, hanno toccato argomenti quali *Le aristocrazie internazionali* (G. Petralia); *Strutture del potere e gruppi sociali* (R. Trevisan-Isoppo, P.L. Castagneto, P. Mainoni, G. Casarino, E. Salvatori); *La città materiale* (G. Garzella, F. Redi); *La città nella composizione sociale e nelle strutture economiche e politiche* (G. Petti Balbi, R. Bordone, P. Corrao); *L'organizzazione del territorio* (M.L. Ceccarelli Lemut, L. Ticiati, M. Ascheri).

⁴⁵ In questa direzione vanno letti i contributi sulla città di Pisa citati a nota 27, cui vanno aggiunti: G. Zaccagnini, *Ubaldesca, una santa laica nella Pisa dei secoli XII-XIII*, Pisa 1995 (PiBiGi, 6); M. Ronzani, *Chiesa e "Civitas" di Pisa nella seconda metà del secolo XI. Dall'avvento del vescovo Guido all'elevazione di Daiberto a metropoli di Corsica (1060-1092)*, Pisa 1997 (PiBiGi, 9); P. Castagneto, *L'arte della Lana a Pisa nel Duecento e nei primi decenni del Trecento. Commercio, industria e istituzioni*, Pisa 1996 (PiBiGi, 10); G. Zaccagnini, F. Mallegni, *Il beato Domenico da Pisa, converso del monastero di S. Michele in Borgo. Indagine storica e antropologica*, Pisa 1996 (PiBiGi, 12); G. Zaccagnini, *La tradizione agiografica medievale di santa Bona da Pisa*, Pisa 2004 (PiBiGi, 21). Molti altri sono i lavori monografici che hanno trovato posto nella Piccola Biblioteca GISEM e che spaziano dalla storia economica mercantile e artigianale (A. Degrandi, *Artigiani nel Vercellese dei secoli XII e XIII*, Pisa 1997 (PiBiGi, 11), alla storia religiosa (M. Bacci, *Il pennello dell'Evangelista. Storia delle immagini sacre attribuite a San Luca*, Pisa 1998 (PiBiGi, 14), Id.,

«*Pro remedio animae*». *Immagini sacre e pratiche devozionali in Italia centrale (secoli XIII e XIV)*, Pisa 2000 (PiBiGi, 15), C. Alzati, *Nel cuore dell'Europa. Studi sulla storia religiosa dello spazio romeno*, Pisa 2001 (PiBiGi, 16), M. Bacci et al., *Santa Croce e Santo Volto. Contributi allo studio dell'origine e della fortuna del culto del Salvatore (secoli IX-XV)*, Pisa in stampa (PiBiGi, 17); dalla storia della diplomazia (F. Leverotti, *Diplomazia e governo dello stato. I «famigli cavalcanti» di Francesco Sforza (1450-1466)*, Pisa 1992 (PiBiGi, 3), all'edizione di fonti (L. Pesavento, *L'umanista e il principe. La «Vita ducum» di Pietro Lazzaroni*, Pisa 1997 (PiBiGi, 8), G. Scarcia, *Lombardi cit.*, G. Bennati, *Un libro di memorie e di possessioni e un libro del dare e dell'avere. Per la biografia di un uomo d'affari pisano del '300: Cecco di Betto Alliata*, Pisa 2002 (PiBiGi, 18). Da ricordare, infine, anche i volumi miscelanei *Gli Sforza, la Chiesa lombarda, la corte di Roma. Strutture e pratiche beneficiarie nel ducato di Milano (1450-1535)*, a cura di G. Chittolini, Napoli 1989 (Europa Mediterranea, Quaderni 4); *Condottieri e uomini d'arme nell'Italia del Rinascimento (1350-1550)*, a cura di G. Chittolini, M. Del Treppo, B. Figliuolo, Napoli in stampa (Europa Mediterranea, Quaderni 19).

⁴⁶ «Bollettino GISEM», 2 (1990-1991), p. 65.

⁴⁷ Tale è stato il carattere dell'ultimo incontro-bilancio svoltosi nel 2001 a Pisa (*Circolazione di modelli economici, politici e culturali nel sistema dei rapporti europeo dei secoli XI-XVI*), il cui intento era stato proprio quello di fare il punto della situazione su quanto svolto nei diversi settori di ricerca e di inserire un nuovo filone di dibattito legato alla didattica della storia nelle scuole e nell'Università, coordinato da G. Vitolo.

RM

Recensioni



Luigi Russo

Recensione
***ALIM, Archivio della latinità italiana
del Medioevo***

<<http://www.uan.it/alim/>>*

Il progetto ALIM (Archivio della Latinità Italiana del Medioevo) intende offrire ai navigatori della Rete la libera consultazione, mediante Internet e/o su CD-rom, di tutti i testi scritti in latino nella penisola italiana in età medievale. Responsabile di tale progetto è l'Unione Accademica Nazionale (U.A.N.) (<http://www.uan.it/index.html>), fondata nel 1923 come istituzione di riferimento in l'Italia e all'estero nel campo delle "scienze filologiche, archeologiche, storiche, morali, politiche e sociali" [Statuto dell'U.A.N., art. 1], e oggi diretta da Manlio Simonetti, già ordinario di Storia del cristianesimo presso l'università "La Sapienza" di Roma.

La prima fase del programma, ancora in corso come si può dedurre dall'elenco – ancora provvisorio – di tutti i testi che saranno compresi del progetto ALIM (<http://www.uan.it/alim/tuttitesti.htm>), riguarda i testi composti in Italia fra i secoli XI-XIII. L'obiettivo è quello di completare le informazioni linguistiche già raccolte, per i secoli precedenti, nel grande dizionario della latinità medievale italiana (*Latinitatis Italicae Medii Aevi lexicon imperfectum*). I dati raccolti confluiranno in un più ampio progetto, promosso dall'*Union Académique Internationale* avente sede a Bruxelles, il cui scopo è la realizzazione di un dizionario del latino medievale europeo. Per comprendere l'ampiezza del progetto basterà ricordare che all'opera collaborano, a vario titolo, trenta studiosi appartenenti a sei diversi Atenei (Milano Statale, Palermo, Verona, Napoli "Federico II", Venezia Ca' Foscari, Roma Tre). Occorre segnalare che l'archivio è aperto alla collaborazione di tutti coloro i quali intendano pubblicare edizioni di testi latini medievali inediti, composti da autori italiani o in Italia tra XI e XIII secolo (<http://www.uan.it/alim/edizioni.htm>), previa valutazione da parte di uno dei coordinatori delle Unità di Ricerca o del Presidente della Commissione per il Dizionario del latino medievale.

* Links attivi all'11 gennaio 2006.

Passando ora ad analizzare più da vicino la struttura del sito, la home page (<http://www.uan.it/alim/>) presenta un menu a destra che consente il rimando agli elenchi delle opere comprese nel progetto ALIM, suddivisi in elenco degli autori, dei titoli, dei periodi (secoli XI, XII, XIII, XIV), dei generi (Agiografia, Commedia, Diritto, Epistolografia, Escatologia, Filosofia, Grammatica, Itinerari, Liturgia, Medicina, Omiletica, Poesia epica, Poesia lirica, Retorica, Scienze naturali, Storiografia, Teologia, Trattatistica), nonché delle opere in prosa e in poesia. A sinistra, invece, sono presenti informazioni di carattere generale, vale a dire la presentazione generale del progetto ALIM (<http://www.uan.it/Alim/Letteratura.nsf/progetto.htm>), alcune precisazioni sulla grafia adottata per i testi medievali (<http://www.uan.it/Alim/Letteratura.nsf/grafia.htm>), nonché un sintetico Help per i navigatori. Cliccando su “Ricerche” (<http://www.uan.it/alim/letteratura.nsf/Ricerche>), è possibile effettuare la ricerca dell’opera desiderata secondo i vari campi (Genere, Periodo, Autore, Titolo). È inoltre possibile compiere la ricerca di una parola singola o un’espressione precisa, anche selezionando più campi insieme. Il download del file (in formato Word) è alquanto intuitivo e agevole. È tuttavia consigliabile la lettura della scheda riassuntiva che riporta gli estremi bibliografici dell’opera, in cui sono indicate le poche varianti adottate rispetto all’edizione a stampa. È inoltre possibile compiere una ricerca libera dalla maschera iniziale senza dover necessariamente scaricare il testo. Cliccando sul campo “Testi”, si può infine visualizzare l’opera selezionata in formato HTML. Il file scaricato è sempre corredato dall’indicazione puntuale delle pagine dell’edizione originale, caratteristica questa che consente una più agevole possibilità di operare raffronti tra versione elettronica e cartacea. Sono invece purtroppo assenti gli apparati critici di commento, introduttivi e/o a piè di pagina, solitamente presenti nelle edizioni originali (come del resto segnalato nella sezione <http://www.uan.it/alim/guida.html>). Appare chiaro dalla filosofia del progetto che l’intento di circoscrivere l’ambito della latinità italiana obbliga a una selezione del materiale che potremmo definire “a macchia di leopardo”. Solo per fare un esempio, la cerchia dei riformatori dell’XI secolo è rappresentata da Pier Damiani (*Vita beati Romualdi, Disceptatio synodalis*), Gregorio VII (*Epistolae vagantes*) e Bonizone di Sutri (*Liber ad amicum*), ma esclude, in quanto “stranieri”, esponenti di primo piano come il tedesco Manegoldo di Lautenbach (*Liber ad Gebhardum*) o il francese Umberto di Silvacandida (*Adversus simoniacos*). È invece compreso nel progetto ALIM il *De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius* del monaco transalpino Goffredo Malaterra, che quando scriveva viveva però da tempo in un monastero dell’Italia meridionale continentale. Sottolineato questo aspetto, appare chiaro che l’impianto generale del progetto dell’U.A.N. presenta un certo grado di arbitrarietà, nella scelta degli autori e nelle opere inserite o escluse dal suo ricco database.

Se si deve muovere qualche appunto è nella mancanza di una mappa del sito, nonché di una barra di navigazione interna che orienti il navigatore nelle varie sezioni, oltre al già rilevato problema della difficoltà, soprattutto per

l'età alto e pieno medievale, di fornire un quadro rappresentativo di seguendo criteri come la provenienza nazionale dell'autore. Molto sobrio e pulito nella grafica, il sito curato dall'Unione Accademica Nazionale, è alquanto veloce nel caricamento anche nel caso di un tradizionale collegamento analogico. La possibilità di scaricare agevolmente edizioni critiche in formato Word, corredate degli appositi rimandi alla versione cartacea, costituisce poi un ulteriore punto di forza del progetto ALIM rispetto ad altri siti che forniscono raccolte di fonti medievali (per un immediato raffronto rimandiamo alla sezione medievale della Latin Library, <http://www.thelatinlibrary.com/medieval.html>).

Claudio Azzara

Recensione
***Benjamin G. Kohl, The Records of the Venetian
Senate on Disk, 1335-1400,***

CD-ROM, Italica Press, New York 1997-2000

(Version 1.0.1 per Macintosh; Version 1.0.2 per Windows)

Il CD-ROM, curato da Benjamin G. Kohl, noto studioso americano della civiltà rinascimentale e profondo conoscitore della storia italiana del periodo (tra i suoi lavori in merito si ricordi almeno la solida ricerca su *Padua under the Carrara, 1318-1405*, del 1998), costituisce un archivio digitale dei registri del Senato di Venezia per il XIV secolo, offrendo l'edizione elettronica delle delibere (*parti*) già edite a stampa delle serie archivistiche *Misti*, registri 17-44 (1335-1400), e *Secreta*, registri Istria (1335), A (1345-1348), B (1348-1351), D (1376-1377), E (1388-1397). Nel complesso le *parti* qui presentate corrispondono *grasso modo* a un terzo del totale contenuto nei registri per la cronologia considerata.

Il database, basato sul programma FileMaker Pro e utilizzabile in ambiente sia Windows sia Macintosh, può essere interrogato secondo diverse chiavi: per data, per fondo/registro, per edizione, oppure per numerazione progressiva delle *parti* edite data dal curatore (*Kohl No.*). Tutti i dati possono essere stampati. La lingua usata è l'inglese, le *parti* sono ovviamente in latino.

L'indice del CD-ROM propone, preliminarmente al vero e proprio archivio elettronico delle 4379 *parti* edite, alcuni essenziali materiali introduttivi e di corredo, che sono, in sequenza:

- 1) Una *Premessa* generale all'opera e un'*Introduzione* alla storia del senato veneziano nel Trecento, alla sua composizione e al suo funzionamento.
- 2) una *Guida* per il fruitore del CD-ROM.
- 3) una lista delle *Abbreviazioni* adoperate e una *Bibliografia*.
- 4) un *Indice* dei luoghi citati nelle *parti*. Di ogni toponimo, espresso in inglese, vengono date la definizione tipologica (città, castello, mare,

fiume, isola, ecc.) e la collocazione geografica, oltre a eventuali corrispondenze in altre lingue, antiche (latino, greco medievale) e moderne (particolarmente frequente, dopo l'italiano, il serbo-croato, per la menzione nei documenti di moltissime località dell'Istria e della Dalmazia).

- 5) un *Glossario* dei termini amministrativi e commerciali veneziani.
- 6) un *Indice* dei registri editi.
- 7) una *Cronologia* di storia veneziana del XIV secolo.

A tutto ciò fa seguito il fulcro del CD-ROM, cioè il database con le 4379 *parti* edite. Il *record* di ciascuna parte è articolato in sei campi, in sequenza verticale sulla schermata:

- 1) un titolo che riporta la numerazione progressiva di Kohl, gli estremi del fondo archivistico (numero del registro, *carta* ecc.) e la data della delibera.
- 2) gli estremi della precedente edizione cartacea assunta come riferimento.
- 3) un essenziale regesto in inglese.
- 4) il testo della parte.
- 5) l'indicazione di altre, eventuali, edizioni.
- 6) eventuali rinvii bibliografici relativi al contenuto della *parte*.

Nell'insieme, la fruizione del CD-ROM risulta sufficientemente agevole sul piano pratico, il materiale è disposto in modo ordinato e i percorsi per trovare ciò che interessa sono chiari. Non sempre riesce facile, invece, stampare le singole *parti* con i correnti programmi di *software*.

Circa i contenuti scientifici, va ricordato che l'edizione critica cartacea di 20 Registri trecenteschi (1335-1381) del Senato veneziano è in corso per conto dell'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti di Venezia (*Venezia-Senato Deliberazioni miste*: nel 2004 sono comparsi i volumi 6, Registro XIX (1340-1341), a cura di F.-X. Leduc; 7, Registro XX (1341-1342); 10, Registro XXIV (1345-1347), entrambi a cura di F. Girardi). I volumi di tale collana offrono un'edizione incontestabilmente più affidabile dei testi in argomento rispetto a quelle, per lo più ottocentesche, riprodotte dal CD-ROM di Kohl. Queste ultime sono infatti molto spesso approssimative, come si può facilmente constatare collazionandole con gli originali trecenteschi depositati presso l'Archivio di Stato di Venezia (e perfino con le copie seicentesche, discretamente fedeli, degli stessi). Kohl dichiara nella sua *Premessa* di aver usato i microfilm dei registri originali per controllare elementi quali gli estremi archivistici o le datazioni delle varie *parti*. Va notato che in alcuni casi le trascrizioni delle *parti* riportate nel CD-ROM sono parziali, riproducendo solo una porzione del testo originale, perché così comparivano nell'edizione cartacea di riferimento.

In definitiva, se il CD-ROM si fa apprezzare perché rende accessibile, con uno strumento maneggevole, a un pubblico potenzialmente vasto documenti

altrimenti di difficile reperimento, fornendo validi strumenti per un primo avvio della ricerca storica, massima cautela deve essere impiegata invece nell'uso critico delle edizioni delle parti qui presentate, filologicamente insicure (e talora anche grossolanamente errate). Come del resto lo stesso curatore avverte, una vera ricerca in materia non può prescindere dallo studio degli originali dell'Archivio di Stato di Venezia, in attesa che il felice proseguimento dell'iniziativa dell'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti metta a disposizione degli studiosi un numero vieppiù crescente di registri trecenteschi del Senato in sicura edizione critica.

RM

Bibliografie

Bibliografia di storia di Roma in età medievale (1996-2003)* **- 1996 -**

a cura di Tommaso di Carpegna Falconieri e Valeria Beolchini

Negli ultimi due anni, il panorama di studi sulla storia di Roma nel medioevo è stato arricchito in misura consistente. Il maggiore interesse è stato rivolto alla storia dei ceti dirigenti.

La corposa monografia di ANNA MODIGLIANI intitolata *I Porcari. Storie di una famiglia romana tra Medioevo e Rinascimento*, Roma, 1994 (*Roma nel Rinascimento*) si propone come un approfondimento di un precedente saggio della medesima autrice, *La famiglia Porcari tra memorie repubblicane e curialismo*, pubblicato alcuni anni fa in *Un pontificato e una città. Sisto IV (1471-1484)*. Atti del convegno, Roma, 3-7 dic. 1984, a c. di M. Miglio, F. Niutta, D. Quaglioni, C. Ranieri, Roma, 1986, (*Studi storici*, 154 e 162) Città del Vaticano, 1986 (*Littera antiqua*, 5), pp. 317-353. L'opera, che consta di oltre seicento pagine, offre un'analisi esaustiva della posizione occupata nella città da questa famiglia della nobiltà municipale. In sette capitoli sono ripercorsi numerosi temi: le origini del lignaggio, che si colgono già nell'XI secolo, una esatta ricostruzione genealogica e prosopografica, i rapporti familiari, la cura dei morti, l'insediamento sul territorio, la situazione patrimoniale e finanziaria, l'immagine che si diedero i membri della casata. L'esame è accompagnato dall'edizione di una notevole messe di documenti, ritrovabili nelle appendici che seguono ciascun capitolo. Tale edizione, oltre a costituire un utile strumento di ricerca, sottolinea la singolare trasparenza con cui il lavoro è stato compiuto, invitando il lettore ad un proficuo confronto tra la fonte e l'interpretazione che viene fornita nel testo. Le fonti impiegate per il lavoro sono, nella loro assoluta maggioranza, atti privati e protocolli notarili, conservati in numerosi archivi romani, dei quali si trova l'elenco alla fine del libro. Manca, infatti, un fondo archivistico proprio della famiglia Porcari, e questa lacuna rappresenta, come afferma la stessa autrice, una delle maggiori difficoltà per

*TOMMASO DI CARPEGNA FALCONIERI, *Storia medievale*, «Studi romani», XLIV (1996), 1-2, pp. 119-126.

la ricerca. Ma la medesima situazione, è sempre l'autrice ad informarcene, è propria di tutte le famiglie romane del Trecento e del Quattrocento, con l'esclusione dei soli lignaggi baronali, cioè di quelli appartenenti alla più alta aristocrazia. Così, il lavoro di Anna Modigliani, incentrato sullo studio di una famiglia della media aristocrazia, diviene paradigmatico per l'indagine rivolta a famiglie di quel medesimo censo e ceto. Se la situazione documentaria è simile, la stessa somiglianza si avverte più nel profondo. L'opera di Anna Modigliani, infatti, intende suggerire «*l'individuazione di un modello o di una serie di modelli che - con le dovute eccezioni - possano essere riferiti e confrontati con quelli del gruppo di famiglie della nobiltà municipale romana del secolo XV*» (p. 3). In effetti, tale scopo si può dire raggiunto: ad esempio il terzo capitolo, riguardante i rapporti tra i membri della famiglia, che comprende tutte le tematiche relative al nucleo familiare, al matrimonio, alla vedovanza, alla posizione di illegittimità e di legittimità dei figli, ecc., sembra impiegare l'analisi del gruppo familiare dei Porcari per fornire una disamina di fenomeni comuni all'intero ceto della nobiltà municipale. Allo stesso modo, il quinto capitolo, volto a ricostruire la struttura dell'insediamento di quella famiglia attraverso l'esame dei tre isolati di sua proprietà concentrati nel rione Pigna, allarga la visuale e tende a riconsiderare la fisionomia dei «complessi edilizi» aristocratici basso medievali. Un simile percorso è avvertibile lungo tutto il lavoro e, in definitiva, la famiglia Porcari costituisce un modello. L'analisi del periodo precedente il XV secolo occupa, nel piano dell'opera, solamente poche pagine, ma le fonti, decisamente poche, non permettevano un approfondimento maggiore. Di fronte alla notevole mole dell'opera che, va ripetuto, è estremamente analitica, si avverte di tanto in tanto la mancanza di un momento di sintesi.

Mantenendoci nel campo di studi sulle famiglie e sulle strutture familiari, è utile segnalare, in attesa di un esame approfondito, la comparsa del volume di MATTHIAS THUMSER, *Rom und der römischen Adel in der späten Stauferzeit*, Tübingen, 1995 (*Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom*, 81), visione d'insieme sulla nobiltà romana del XII e del XIII secolo, corredata di tavole genealogiche e di una ricerca prosopografica su una trentina di famiglie. Del medesimo autore è apparso *Adel und Popolo in Rom um die Mitte des 13. Jahrhunderts*, in *Europas Städte zwischen Zwang und Freiheit. Die europäische Stadt um die Mitte des 13. Jahrhunderts*, a c. di W. Hartmann, Regensburg, 1995, pp. 257-271, che si sofferma sul periodo della podesteria di Brancaleone degli Andalò (1252-1258).

KNUT GÖRICH, con il saggio intitolato *Die de Imiza. Versuch über einer römische Adelsfamilie zur Zeit Ottos III*, «*Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken*», 74 (1994), pp. 1-41, esamina una famiglia romana del X secolo, finora totalmente sconosciuta, ricostruendo la prosopografia dei suoi membri e rilevando l'interessante legame politico da essi instaurato con Ottone III. Sono inoltre apparsi due contributi di TOMMASO DI CARPEGNA FALCONIERI, *Torri, complessi e consorterie. Alcune riflessioni sul sistema abitativo dell'aristocrazia romana nei secoli XI e XII*, «*Rivista storica*

del Lazio», 2 (1994), pp. 3-15, e *Sposarsi a Roma: Alcuni aspetti del matrimonio tra VIII e XIII secolo*, «Ricerche Storiche», 25/1 (1995), pp. 3-33.

SANDRO CAROCCI, con il suo saggio su *La celebrazione aristocratica nello Stato della Chiesa*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*. Relazioni tenute al convegno internazionale organizzato dal Comitato di studi storici di Trieste, dall'École française de Rome e dal dipartimento di storia dell'Università degli studi di Trieste (Trieste, 2-5 marzo 1993), a c. di P. Cammarosano, Roma, 1994 (*Collection de l'École française de Rome*, 201), pp. 345-367, affronta il tema della celebrazione e dell'autocelebrazione dei gruppi aristocratici nei territori pontifici, in particolare a Roma, nel Lazio e in Umbria. In quattro parti distinte, l'autore indaga quattro periodi storici, che corrispondono ad altrettante, differenti maniere di intendere il rapporto tra i gruppi di élite e la loro celebrazione. Egli sottolinea in particolare lo stretto rapporto che corre tra le manifestazioni del potere aristocratico, la concezione della sovranità papale e l'assunzione, la perdita ed il recupero dell'egemonia aristocratica sulle magistrature comunali. Benché non di ambito strettamente romano, e forse proprio per questa ragione, è utile indicare la comparsa di un altro saggio di SANDRO CAROCCI, *Genealogie nobiliari e storia demografica. Aspetti e problemi (Italia centro-settentrionale, XI-XIII secolo)*, in *Demografia e società nell'Italia medievale. Secoli IX-XIV*, a c. di R. Comba e I. Naso, Cuneo, 1994, pp. 87-105, con una bibliografia essenziale alle pp. 103-106.

La storia della società romana, intesa in molti e differenti aspetti, è stata l'oggetto di una nutrita serie di studi. Il fascicolo 106/2 (1994) dei «Mélanges de l'École française de Rome-Moyen Âge» è composto da saggi incentrati sugli studi di antroponimia e di onomastica medievale, frutto di differenti colloqui tenutisi a Roma e a Milano che avevano, tra i loro maggiori obiettivi, quello di ritrovare i periodi e le modalità delle trasformazioni dei sistemi dei nomi, che avrebbero portato alla nascita dei cognomi. L'interesse per gli studi onomastici, sia detto per inciso, conosce una notevole fioritura, e nella stessa città di Roma è comparsa nel 1995 una rivista apposita, che porta il titolo di «Rivista Italiana di Onomastica». Tra i lavori pubblicati nei «Mélanges», due hanno per oggetto i sistemi onomastici propri della città di Roma. ÉTIENNE HUBERT, nel suo *Évolution générale de l'antroponymie masculine à Rome du X^e au XIII^e siècle*, pp. 573-594, analizza i nomi ed i sistemi antroponimici della popolazione romana, conosciuta attraverso i cartari delle chiese urbane, individuando la tipologia e la frequenza dei nomi in uso a Roma e giungendo a stabilire che la struttura antroponimica in cui quei nomi si inserivano era già nel X secolo piuttosto complessa, poiché era composta, generalmente, dal nome di battesimo seguito dalla designazione di rango. In seguito, dalla seconda metà dell'XI secolo, questa forma antroponimica evolvette, aprendo larghi spazi ai sistemi di riferimento familiare, specialmente ai patronimici. Servendosi in parte delle medesime fonti, TOMMASO DI CARPEGNA FALCONIERI, in *Le trasformazioni onomastiche e antroponimiche dei ceti dominanti a Roma nei secoli X-XII*, pp. 595-640, concentra l'indagine sull'aristocrazia, cercando di cogliere alcuni aspetti di carattere sociale e culturale.

I rapporti esistenti tra popolazione, abitato e sistemi di proprietà costituiscono la materia del libro *Le sol et l'immeuble: les formes dissociées de propriété immobilière dans les villes de France et d'Italie (XII^e-XIX^e siècles)*: actes de la table ronde organisée par le Centre Interuniversitaire d'histoire et d'archéologie médiévale et le Centre Pierre Léon (Université Lumière Lyon 2, École des hautes études en sciences sociales, CNRS), avec le concours de l'École française de Rome (Lyon, 14-15 mai 1993), édités par Olivier Faron et Étienne Hubert, Lyon, 1995 (*Collection d'histoire et d'archéologie médiévale*, 2); Rome, 1995 (*Collection de l'École française de Rome*, 206). Vi compaiono tre saggi riguardanti Roma, che si collocano in archi temporali totalmente diversi. FEDERICO MARAZZI, con *Le proprietà immobiliari urbane della Chiesa romana tra IV e VIII secolo: reddito, struttura e gestione*, pp. 151-168, riflette sulle forme assunte dal patrimonio della cattedrale di S. Giovanni entro le mura di Roma. Egli distingue il proprio lavoro in due parti, giuridica e economica. Nella prima parte è affrontato il difficile problema della formazione del *patrimonium Urbanum*, che si consolida nel VI secolo, mentre nella seconda parte sono discussi gli aspetti legati al reddito da esso derivante, che dovette essere molto alto fino alla metà del V secolo e che subì un «crollo verticale» dalla fine del VI secolo. Il *patrimonium Urbanum*, che sappiamo essere stato notevole almeno per tutto l'VIII secolo, sembra in seguito eclissarsi.

ÉTIENNE HUBERT ha affrontato un periodo successivo: *Gestion immobilière, propriété dissociée et seigneuries foncières à Rome aux XIII^e et XIV^e siècles*, pp. 185-205. Per l'arco cronologico intermedio, i secoli dal X al XII, è necessario consultare gli altri suoi studi, in particolare *Espace urbain et habitat à Rome du X^e siècle à la fin du XIII^e siècle*, Roma, 1990 (*Collection de l'École française de Rome*, 135, *Nuovi Studi Storici*, 7). Il lavoro è incentrato sullo studio delle forme di proprietà dissociata, nelle quali si distinguevano il proprietario del suolo dal proprietario degli edifici. Questa formula di gestione, frequente a Roma, fu adottata in particolare dai grandi enti ecclesiastici che avevano favorito l'espansione edilizia tra XI e XIII secolo, i quali restavano padroni del terreno sul quale veniva edificata una casa, e che per questa ragione continuavano a percepire un censo. Lo stesso fenomeno si verificò nelle proprietà dei maggiori signori laici, dove la proprietà eminente evolvette in una vera e propria forma di dominazione territoriale. Nel XIV secolo nacque infatti il termine tecnico di *vicinantia*, con il quale si individuava un territorio di proprietà di una famiglia, che riscuoteva un censo dagli abitanti delle case costruite su di esso. Si trattava, dunque, di una vera e propria forma di feudalità urbana, derivata dall'istituto della dissociazione del possesso.

Il terzo saggio di argomento romano contenuto nel libro citato è quello di MANUEL VAQUERO PIÑEIRO, *Conyuntura urbana y gestión inmobiliaria en Roma a mediados del siglo XVI*, pp. 227-251. Nonostante esso esuli dall'arco cronologico di questa rassegna, gli stretti nessi problematici con i saggi precedenti invitano a darne menzione.

Importe in das Rom der Renaissance. Die Zollregister der Jahre 1470 bis 1480, «Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und

Bibliotheken», 74 (1994), pp. 360-453, è un approfondito studio di storia economica e sociale compiuto da ARNOLD ESCH attraverso lo spoglio dei registri delle dogane romane, che forniscono un'impressionante quantità di dati. Esso si pone cronologicamente e tematicamente di seguito ad un altro saggio del medesimo autore: *Importe in das Rom der Frührenaissance. Ihr Volumen nach den römischen Zollregistern der Jahre 1452-1462*, in *Studi in memoria di Federico Melis, 1978* (versione italiana in *Aspetti della vita economica e culturale a Roma nel Quattrocento. Scritti di Arnold Esch, Ivana Ait et al.*, Roma, 1981).

GIULIA BARONE, nelle poche pagine di *Le culte de Françoise Romaine: un exemple de religion civique?*, in *La religion civique à l'époque médiévale et moderne (Chrétienté et Islam)*. Actes du colloque organisé par le Centre de recherche «Histoire sociale et culturelle de l'Occident. XII^e-XVIII^e siècle» de l'Université de Paris X-Nanterre et l'Institut universitaire de France (Nanterre, 21-23 juin 1993), sous la direction d'André Vauchez, Rome, 1995, (*Collection de l'École française de Rome*, 213), pp. 367-373, propone una vasta serie di problemi che si condensano, a mio parere, in uno solo: nel fatto cioè che la storia religiosa di Roma continua ad essere, nonostante la sua importanza oggettiva e nonostante l'enorme mole di problematiche affrontabili, un campo d'indagine molto poco sviluppato. Giulia Barone, così, prende le mosse da Ceccolella, cioè da santa Francesca Romana (1384-1440), per compiere un *excursus* sulla devozione del popolo romano lungo tutto il medioevo, giungendo a formulare alcune lucide e apparentemente paradossali affermazioni: la città di Roma non ebbe, come molte altre città medievali, un santo patrono, ché tali non possono essere considerati né S. Pietro e S. Paolo, troppo legati al Papato, né S. Giovanni, cui è dedicata la periferica cattedrale. Semmai, il culto più sentito fu quello della Vergine, che si ritrova in ogni epoca e che fu fatto proprio anche dal Comune. Il culto di S. Francesca Romana si ricollega in qualche modo alla perdita d'influenza politica dell'antica élite dirigente durante la prima metà del XV secolo, di quel medesimo ambito sociale, cioè, dal quale proveniva la santa.

Se la storia religiosa di Roma resta ancora molto poco studiata, la storia degli enti ecclesiastici romani è stata oggetto di alcuni lavori interessanti. Si segnala innanzitutto il libro di SIBLE DE BLAAUW, *Cultus et decor. Liturgia e architettura nella Roma tardoantica e medievale. Basilica Salvatoris, Sanctae Mariae, Sancti Petri*, Città del Vaticano, 1994 (*Studi e Testi*, 355-356, 2 voll.) Si tratta della traduzione, riveduta ed ampliata, di un libro già comparso nel 1987 in lingua neerlandese. La trasposizione in italiano rende più facilmente accessibile questo prezioso strumento, che investe la storia delle strutture ecclesiastiche romane, in particolare di tre delle maggiori basiliche, insistendo specialmente sugli aspetti liturgici e architettonici.

Benché fornisca un quadro che si dipana attraverso il lungo periodo, ISA LORI SANFILIPPO, nel suo *Un «luogo famoso» nel medioevo, una chiesa oggi poco nota. Notizie extravaganti su S. Angelo in Pescheria (VI-XX secolo)*, «Archivio della Società romana di Storia patria», 117 (1994), pp. 231-268,

indaga specialmente sugli anni compresi tra la metà del XIV e il principio del XV secolo. La ragione di ciò è da ricercarsi nel fatto che, proprio per quegli anni, si possiede a tutt'oggi un ricco fondo documentario relativo a S. Angelo in Pescheria, nel quale sono compresi i protocolli del notaio Antonio di Lorenzo di Stefanello Scambi, che divenne il notaio di fiducia della chiesa e del rione di S. Angelo (per questa documentazione si veda ISA LORI SANFILIPPO, *I protocolli notarili del Trecento*, in «Archivio della Società romana di Storia patria», 110 (1987), pp. 99-150). La minuziosa messa a fuoco su un periodo intermedio e limitato nel tempo, preceduto e seguito da epoche delle quali si sa molto poco, produce uno strano effetto. La storia di S. Angelo, che principia nel VI secolo, ma che per lungo tempo non può essere seguita che attraverso gli accenni presenti nel *Liber pontificalis* e in poche altre fonti superstiti, assume improvvisamente una fisionomia definita, in corrispondenza del periodo in cui l'Anonimo romano (o Bartolomeo da Valmontone? cfr. *infra*) definì quella chiesa «un luoco famoso». In seguito, scomparsa la maggiore fonte, e riducendosi vieppiù l'importanza dell'ente, la storia di S. Angelo viene nuovamente avvolta dalle nebbie, cosicché, per un caso singolare, si è molto meglio informati sul XIV che sul XIX secolo. L'indagine di Isa Lori Sanfilippo investe numerosi aspetti, soffermandosi sui rapporti tra la chiesa, il rione che da essa prese il nome, la popolazione, il gruppo dei canonici, che appartenevano a nobili famiglie rionali. L'autrice pubblica in appendice due inventari della sagrestia della chiesa di S. Angelo, rispettivamente del 1400 e del 1403.

Affrontando temi differenti, anche ÉTIENNE HUBERT, in *Élection de sépulture et fondation de chapelle funéraire à Rome au XIV^e siècle: donation et concession de l'espace sacré*, in *La parrocchia nel Medio Evo, economia, scambi, solidarietà*, a c. di A. Paravicini Bagliani e V. Pasche, Roma, 1995, (*Italia Sacra*, 53), pp. 209-227, si occupa della chiesa di S. Angelo in Pescheria. Egli trae spunto dal formulario dei documenti del notaio Scambi per sviluppare la problematica relativa alla fondazione di una cappella privata, impiegando dunque il caso di S. Angelo come esempio per risolvere una questione eminentemente giuridica, ma densa di implicazioni sociali.

Un'altra chiesa, ormai in stato di completo abbandono, è stata oggetto di uno studio specifico che, partendo dal medioevo, arriva fino ai giorni nostri: CLAUDIO BORDI, *La chiesa di S. Simeone profeta nel rione Ponte a Roma*, «Rivista Storica del Lazio», 3 (1995), pp. 147-186.

Attraverso *Die ältesten Statuten des Kapitels von Santa Maria Maggiore in Rom (1262/1271, 1265)*, «Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», 74 (1994), pp. 294-334, MATTHIAS THUMSER ci introduce nella parte della rassegna che riguarda l'edizione di fonti. Egli pubblica due documenti conservati nella Biblioteca Apostolica Vaticana che, oltre ad essere di per sé molto importanti, costituiscono, credo, la più antica fonte romana di questo tipo. In precedenza, infatti, eravamo solamente a conoscenza di un *ordo* liturgico del Laterano del 1140 circa (*Bernardi Cardinalis et Lateranensis ecclesiae prioris ordo officiorum ecclesiae Lateranensis*, ed. L. Fischer, Munich-Freising, 1916 (*Historische Forschungen und Quellen*, 23),

di una bolla di Innocenzo III, del 1206, in cui erano confermate le disposizioni in materia liturgica che si erano dati l'arciprete e i canonici di S. Pietro (Potthast, *Regesta pontificum romanorum*, 2647, 1206, genn. 10) e di alcune lettere pontificie relative alla riforma del capitolo di S. Maria Maggiore, datate agli anni Trenta del XIII secolo e collazionate da Thumser. L'edizione di tali documenti, pertanto, risulta essere molto utile per gli studi sulle strutture degli enti ecclesiastici romani nel medioevo. Essa è accompagnata da un'introduzione sulla storia di S. Maria Maggiore e da due elenchi, rispettivamente degli arcipreti e dei canonici della basilica, dal 999 al 1271.

Un secondo studio su fonti romane di grande importanza è comparso nella medesima rivista: INGRID BAUMGÄRTNER, *Regesten aus dem Kapitulararchiv von S. Maria in via Lata (1201-1259)*, Teil 1, «Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», 74 (1994), pp. 42-171. Si tratta, fino a questo momento, del regesto di 170 carte, che arrivano all'anno 1237 (nel prossimo numero di «Quellen» sarà ospitato il resto del lavoro), tutte appartenenti al fondo di S. Maria in via Lata, che si conserva nella Biblioteca Apostolica Vaticana e che, oltre ad essere il maggior fondo archivistico di Roma per i secoli fino al XIII, è anche il più danneggiato. Il regesto, preceduto da un'ampia introduzione sulla storia del fondo e sul suo stato attuale, è compiuto con perizia, senza che vi sia tralasciata alcuna informazione utile. Esso può dunque essere aggiunto all'edizione, notoriamente non molto corretta, delle pergamene di S. Maria in via Lata, che arrivava solamente fino all'anno 1200: *Ecclesiae S. Mariae in via Lata Tabularium*, ed. L. M. Hartmann e M. Merores, Vindobonae, 1899-1905, 5 voll. Speriamo vivamente che il regesto possa essere seguito dall'edizione dei documenti.

Con *Un notaio romano del Trecento. I protocolli di Stefano de Caputgallis (1374-1386)*, Viella, Roma, 1994, a c. di Renzo Mosti, le edizioni di registri di notai romani, cominciate nel 1982, hanno raggiunto il cospicuo numero di sette, e riescono ormai a coprire una parte consistente del quarantennio 1346-1386. L'edizione del protocollo, che consta di 723 documenti, è preceduta da un'ampia introduzione, con la descrizione del codice, le note biografiche sul notaio e numerosi accenni, ripartiti tematicamente, sulla miniera di notizie che si possono ricavare dagli atti. L'apparato di indici è particolarmente sviluppato, ed è suddiviso in ben otto sezioni.

CLAIRE SOTINEL, nel suo *Réthorique de la faute et pastorale de la réconciliation dans la lettre apologétique contre Jean de Ravenne: un texte inédit de la fin du VI^e siècle*, Rome, 1994 (*Collection de l'École française de Rome*, 185), compie l'edizione, con traduzione, di una lunga epistola, non soltanto inedita, ma del tutto sconosciuta, che si conserva nel ms. 1682 della Bibliothèque Nationale di Parigi, del IX secolo. Quest'opera, dal titolo *Epistola generalis sev apologeticus contra Iohannem ravennatem ep(iscopu)m*, fu scritta da un anonimo ecclesiastico in data posteriore al 591. L'edizione è preceduta da un vasto commento, nel quale si sottolinea in particolar modo l'importanza del documento per la definizione dei rapporti tra Ravenna e la Sede romana in relazione con lo scisma dei Tre capitoli. Ma le potenzialità di studio date

dal ritrovamento di una fonte così antica, anche per lo studio del Papato e di Roma, sono enormi.

Se l'autore dell'epistola contro Giovanni di Ravenna resta anonimo, il più famoso Anonimo romano non lo sarebbe più: GIUSEPPE BILLANOVICH, *Come nacque un capolavoro: la «Cronica» del non più Anonimo romano. Il vescovo Ildebrandino Conti, Francesco Petrarca e Bartolomeo di Iacovo da Valmontone*, «Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei: Rendiconti, classe di scienze morali, storiche e filologiche», serie IX, vol. VI, 1995, pp. 195-211 (Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, anno CCCXCII). Per spiegare questa scoperta basterà citare direttamente l'autore (p. 199): *Butto sul tavolo l'asso di briscola: compose la Cronica Bartolomeo di Iacovo da Valmontone, compaesano e cliente di Ildebrandino Conti; introduciamo dunque questo nome verginalmente nuovo, e non minuscolo, nelle storie della letteratura italiana, nelle enciclopedie, nei dizionari biografici*. Si tratta di un prelado laziale, arciprete di Monselice, dottore in medicina, infine vescovo di Traù, nato poco prima del 1310, morto nel 1361.

Benché non si possa parlare di ambito esplicitamente romano, la vicinanza di Torre in Pietra con la città, gli strettissimi nessi che legarono in ogni epoca questa tenuta a famiglie dell'Urbe, e le conseguenze di ordine politico, economico, culturale, di tali collegamenti, obbligano a ricordare l'uscita del volume di MICHELE FRANCESCHINI, ELISABETTA MORI, MARCO VENDITTELLI, *Torre in Pietra. Vicende storiche, architettoniche, artistiche di un insediamento della Campagna romana dal Medioevo all'età moderna*, Viella, Roma, 1994. L'opera sviluppa la storia di questa località dall'XI al XX secolo. La parte medievale, nella quale è presentata la storia della dominazione dei Normanni Alberteschi sul *Castrum Castiglionis*, che con il trascorrere del tempo si sarebbe confuso con la limitrofa Torre in Pietra, è stata redatta da Marco Venditelli.

Il *Dictionnaire Historique de la Papauté*, pubblicato a Parigi nel 1994 sotto la direzione di Philippe Levillain, è un'opera che affronta in diverse sue parti aspetti della storia di Roma medievale. L'impresa, cui hanno partecipato più di duecento studiosi, nasce con il dichiarato intento di fornire uno strumento di consultazione che non riguardi solamente la storia dei papi, ma che allarghi la propria visuale ad un raggio più ampio. Purtroppo, l'abbondanza di voci e di temi affrontati non è supportata da un adeguato apparato redazionale, mancando totalmente gli indici, rendendo così inagevole il reperimento delle informazioni. Ciò è comprensibile osservando che i titoli di numerose voci del dizionario sono piuttosto complessi. Difficilmente, mancando un indice, si è in grado di ritrovare, «Fêtes de la Rome pontificale», «Artistes étrangers à Rome», «Image de Rome dans la littérature», o, ancora, «Rome et le Vatican vus par les voyageurs», a meno di non essere guidati dalla fortuna. Nei quattro esempi riportati, il termine «Roma» compare di volta in volta in posizione differente. Le singole voci, naturalmente, andrebbero valutate una per una. Alcune di esse costituiscono dei veri e propri saggi in forma ridotta. Penso in particolare a «Chancellerie pontificale» di PAULIUS RABIKASKAS, alle

voci che si interessano alla «Curie» nelle sue varie epoche, a numerose biografie pontificie. Altre voci, invece, sono incomplete, altre ancora mancano del tutto. Mirando in particolare alla storia di Roma, si nota che la voce «Évêque de Rome» copre solamente il periodo compreso tra il II ed il VII secolo, come se in seguito il Papa avesse smesso di essere vescovo. Tra le varie voci che trattano dei cardinali, «Cardinal», «Cardinal in petto», «Cardinal neveu», «Cardinal protecteur», si avverte l'assenza della voce relativa al cardinal vicario. Naturalmente, un'immissione pesante della storia del cardinalato avrebbe comportato un raddoppiamento della mole dell'opera, e si può giustificare, per questo, l'assenza delle voci biografiche relative ai cardinali. Forse alcuni cardinali, i più famosi e i più importanti, avrebbero tuttavia meritato un cenno. La voce «Élection pontificale» rimanda alla voce «Conclave». Raggiunta però questa voce, si ha la sorpresa di ritrovare trattata la storia dell'elezione pontificia solamente dalla fine del XII secolo, trascurando di analizzare i modi in cui furono eletti circa centosettanta papi. La voce «Rome» consta di numerose sottovoci. ÉTIENNE HUBERT ha trattato gli aspetti demografici e urbanistici relativi alla Roma medievale, dimostrando una notevole capacità di sintesi che gli ha permesso di trattare compiutamente questi temi. Allo stesso modo, la storia dei sistemi di governo urbano nel medioevo, curata da CRISTINA CARBONETTI e da MARCO VENDITTELLI, si presenta come una sintesi molto interessante, poiché l'intera storia politica della città è seguita attraverso la storia delle sue istituzioni. Non mi soffermo sulla sezione relativa alla storia moderna di Roma, poiché essa esula dallo spazio cronologico di questa rassegna. Tuttavia, non si può fare a meno di osservare che la voce relativa alla Roma contemporanea rimanda solamente alla voce «Monumentalité et urbanisme romains (1848-1922)», che, evidentemente, non ricopre la gamma di temi affrontabili. Le voci direttamente o indirettamente legate alla storia di Roma medievale sono piuttosto numerose. In particolare si segnalano quelle relative alle quattro basiliche maggiori, a Castel Sant'Angelo, alle diaconie, alla «Noblesse romaine». Tutte le voci sono seguite da una nota bibliografica, spesso molto aggiornata.

Vorrei concludere questa rassegna annunciando la comparsa di un grazioso libro: GIOVANNI BOCKENHEYM, *La cucina di papa Martino V*, a c. di Giovanna Bonardi, Mondadori, Milano, 1995 (*Passepartout*, 32). Si tratta della traduzione, con testo latino a fronte, del libro di ricette composto da un cuoco tedesco della corte di Martino V la cui edizione critica già si trova in B. LARIOUX, *Le registre de cuisine de Giovanni Bockenheim, cuisinier du pape Martin V*, «Mélanges de l'École française de Rome, Moyen Âge», 100 (1988). L'introduzione si sofferma sull'interesse storico sociale di tale opera, poiché vi sono evidenziati i gruppi di destinatari delle ricette, differenti a seconda del rango e della provenienza, che forniscono uno spaccato della composizione della Curia romana nel primo Quattrocento.

RM

Schedario

Libri e Riviste

Anna Benvenuti, Sofia Boesch Gajano, Simon Ditchfield, Roberto Rusconi, Francesco Scorza Barcellona, Gabriella Zarri

Storia della santità nel cristianesimo occidentale

Roma, Viella, 2005

[Link](#) [04/05]

* In distribuzione on line su **RM** la [Premessa](#)

Marisa Boschi Rotiroti

Codicologia trecentesca della Commedia.

Entro e oltre l'antica vulgata

Roma, Viella, 2004

[Link](#) [02/05]

* In distribuzione on line su **RM** la [Premessa](#)

Valeria Braidi

I Modenesi nel Trecento.

Il "Liber magne masse populi civitatis Mutine"

Presentazione di Anna Laura Trombetti Budriesi

Modena, Comune di Modena, 2004

[Scheda](#)

* In distribuzione on line su **RM** l'[Introduzione](#)

Censimento dei codici dell'epistolario di Leonardo Bruni.

II. Manoscritti delle biblioteche non italiane e della Biblioteca Apostolica Vaticana

a cura di Lucia Gualdo Rosa

Con una Appendice di lettere inedite o poco note a Leonardo Bruni, a cura di James Hankins

Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 2004

[Link](#) [01/05]

Los cimientos del Estado en la Edad Media.

Cancillerías, notariado y privilegios reales en la construcción del Estado en la Edad Media

a cura di Juan Antonio Barrio Barrio

Alcey, Editorial Marfil, 2004

[Scheda](#)

* In distribuzione on line su **RM** la [Presentación](#)

Codice diplomatico della Chiesa bolognese.

Documenti autentici e spuri (secoli IV-XII)

a cura di M. Fanti e L. Paolini con prefazione di O. Capitani

Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 2004

[Link](#) [01/05]

Contrôler les agents du pouvoir

sous la direction de Laurent Feller

Limoges, Presses Universitaires de Limoges, 2005

[Link](#) [02/05]

Cronache di San Gallo

a cura di Giancarlo Alessio

Torino, Einaudi, 2004

[Indice](#) - [Link](#) [05/05]

Fulvio Delle Donne

Il potere e la sua legittimazione.

Letteratura encomiastica in onore di Federico II di Svevia

Arce (FR), Nuovi Segnali, 2005

[Scheda](#)

Ignazio Del Punta

Mercanti e banchieri lucchesi nel Duecento

Pisa, Edizioni Plus, Pisa University Press, 2004

[Scheda](#)

Reti Medievali

Germana Gandino

Contemplare l'ordine.

Intellettuali e potenti dell'alto medioevo

Napoli, Liguori, 2004

[Scheda](#)

* In distribuzione on line su **RM** l'[Introduzione](#)

Patrick Gilli

Villes et sociétés urbaines en Italie (milieu XIIe - milieu XIVe siècle)

Lassay-les-Châteaux, Sedes, 2005

[Scheda](#)

Raúl Glaber

Historias del primer milenio

Edición revisada, introducción, traducción y notas por Juana Torres Prieto

Madrid, CSIC, 2004

[Scheda](#)

Roberto Greci

Mercanti, politica e cultura della società bolognese del basso medioevo

Bologna, Clueb, 2004

[Indice](#) - [Scheda](#)

Le leggi dei Longobardi.

Storia, memoria e diritto di un popolo germanico

a cura di Claudio Azzara e Stefano Gasparri

Roma, Viella, 2005, 2ª ed. aggiornata

[Link](#) [02/05]

* In distribuzione on line su **RM** l'[Introduzione](#)

Franca Leverotti

Famiglie e istituzioni nel medioevo italiano

Roma, Carocci editore, 2005

[Scheda](#)

Lucha política.

Condena y legitimación en la España medieval

Coordonné par Isabel Alfonso, Julio Escalona et Georges Martin

"Cahiers de linguistique et de civilisation hispaniques médiévales", Annexes, n° 16

Lyon, École normale supérieure Lettres et Sciences humaines, 2004

[Scheda](#)

Sergio Marroni

I fatti dei Romani.

Saggio di edizione critica di un volgarizzamento fiorentino del Duecento

Roma, Viella, 2004

[Link](#) [02/05]

* In distribuzione on line su **RM** l'[Introduzione](#)

Francesco Panero

Villenove medievali in Italia nord-occidentale

Torino, Marco Valerio Editore, 2004

[Indice](#) - [Link](#) [01/05]

* In distribuzione on line su **RM** il capitolo V, [La formazione dei territori delle villenove. Due modelli](#)

I patti con Bologna,

1227-1321

a cura di Pierpaolo Bonacini

Roma, Viella, 2005

[Link](#) [06/05]

Francesca Pomarici

La prima facciata di Santa Maria del Fiore.

Storia e interpretazione

Roma, Viella, 2004

[Link](#) [04/05]

* In distribuzione on line su **RM** l'[Introduzione](#)

Richard Sharpe

Titulus.

I manoscritti come fonte per l'identificazione dei testi mediolatini

Roma, Viella, 2005

[Link](#) [01/05]

Patricia Skinner

Le donne nell'Italia medievale

Secoli VI-XIII

Prefazione di Giulia Barone

Roma, Viella, 2005

[Link](#) [04/05]

La spada nella roccia.

San Galgano e l'epopea eremitica di Montesiepi

a cura di A. Benvenuti

Firenze, Mandragora, 2004

[Scheda](#)

Storia della cultura ligure

a cura di Dino Puncuh

Genova, Società ligure di storia patria, 2004-2005, 3 volumi

[Link](#) [02/05] - Indici: [vol. 1](#), [vol. 2](#), [vol. 3](#)

Tante storie.

Storici delle idee, delle istituzioni, dell'arte e dell'architettura

A cura di Fabia Cigni e Valeria Tomasi

Milano, Bruno Mondadori, 2004

[Scheda](#)

Il tempo dei santi tra Oriente e Occidente.

Liturgia e agiografia dal tardo antico al Concilio di Trento

a cura di Anna Benvenuti e Marcello Garzaniti

Roma, Viella, 2005

[Link](#) [04/05]

* In distribuzione on line su **RM** l'[Introduzione](#) di **Anna Benvenuti**

Claire Thiellet

Femmes, reines et saintes (Ve-XIe siècles)

Paris, Presses de l'Université Paris Sorbonne, 2004

[Scheda](#) (2.020 KB)

Salvatore Tramontana

Capire il Medioevo.

Le fonti e i temi

Roma, Carocci editore, 2005

[Scheda](#)

Reti Medievali

*Venezia – Senato.
Deliberazioni miste
Vol. 6, Registro XIX (1340-1341)
par François-Xavier Leduc
Vol. 7, Registro XX (1341-1342)
a cura di Francesca Girardi
Vol. 10, Registro XXIII (1345-1347)
a cura di Francesca Girardi
Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2004*
[Scheda](#)

"Cahiers de linguistique et de civilisation hispaniques médiévales"

16 (2004)
[Indice](#)

"Micrologus. Natura, scienze e società medievali"

XIII (2005)
[Scheda - Résumés](#)

"Quaderni di storia religiosa"

XI (2004)
[Scheda](#)

"Sanctorum.

Rivista dell'Associazione per lo studio della santità, dei culti e dell'agiografia (AISSCA)"

1 (2004)
[Link \[01/05\]](#)

Tesi di dottorato

Federica Cengarle

Le investiture feudali di Filippo Maria Visconti (1412-1447). Tesi di dottorato di ricerca in Storia medievale, XVII ciclo, Università degli Studi di Milano, 2005.

Indice

I. - Immagine di potere e prassi di governo. Alcune riflessioni sulle investiture feudali di Filippo Maria Visconti

- INTRODUZIONE
- IMMAGINE DI POTERE...
 - A. - Le sperimentazione dei notai
 1. La separazione dalla città e la concessione della giurisdizione alla terra
 2. La concessione feudale
 3. Il giuramento di fedeltà
 4. Il mandato del duca agli uomini della terra
 - B. - L'avallo dei giuristi
 1. La legittimità dei duchi nel disporre della giurisdizione
 2. Le terre separate come *provinciae*
 3. Vassalli e sudditi
- ... E PRASSI DI GOVERNO
 - A. - Il ridimensionamento del contado urbano
 1. Un primo bilancio
 2. La reazione cittadina
 - B. - La promozione politica delle comunità infeudate
 1. Dinamiche locali
 2. La separazione: un privilegio da raggiungere e conservare
 - C. - I feudatari e la delega ducale
- QUALCHE RIFLESSIONE CONCLUSIVA
- BIBLIOGRAFIA

II. - Repertorio delle infeudazioni concesse da Filippo Maria Visconti tra il 1412 ed il 1447

- Premessa
- Repertorio delle località infeudate
- Repertorio dei feudatari
- Documenti
- Indici
 - Indice dei documenti
 - Indice degli archivi
 - Indice dei nomi latini delle località infeudate

Abstract

La distruzione dell'archivio visconteo e la mancanza di 'catastri delle investiture' su modello di quelli estensi, conservati a Modena, o di 'extentae' quali quelle del Vaud, descritte da Guido Castelnuovo, rende temerario ed inevitabilmente lacunoso qualsiasi tentativo di ricostruzione dell'attività di Filippo Maria in materia di concessioni feudali. Tuttavia, molti atti o notizie che testimoniano l'uso del contratto feudale fatto dal terzo duca di Milano sono sparsi nei fondi dell'Archivio di Stato di Milano e di archivi lombardi, piemontesi ed emiliani: si è trattato prima di tutto di rintracciare, raccogliere ed organizzare una parte consistente di quegli strumenti di concessione feudale, rogati per Filippo Maria Visconti nei trentacinque anni del suo dominio e dispersi dopo l'incendio del 1447. Si è quindi cercato di costruire uno strumento di consultazione utile e razionale, oltre che ricco di informazioni di vario genere, per gli studiosi che vogliono raccogliere notizie su questi anni del ducato milanese (*Repertorio delle infeudazioni concesse da Filippo Maria Visconti tra il 1412 ed il 1447*).

Ma al di là dell'identificazione del contenuto, il materiale raccolto ha consentito di indagare le forme del documento in quanto esse stesse portatrici di un più vasto significato politico e culturale (*Immagine di potere e prassi di governo. Alcune riflessioni sulle investiture feudali di Filippo Maria Visconti*): ne è emerso un linguaggio autoritario, costruito dal principe con l'avallo di notai e giuristi, che in parte devia lo sguardo da una effettiva prassi di governo, caratterizzata dalla necessità di costruire e mantenere un precario equilibrio tra i diversi soggetti politico-territoriali interessati dall'inféudazione (città, comunità e feudatari), tutt'altro che passivi interlocutori della volontà ducale. Analizzando lo strumento feudale, si è dunque cercato di mettere in evidenza non tanto l'uso del contratto da parte del Visconti, oggetto di una ormai consolidata tradizione storiografica, quanto l'evoluzione di una concezione teorica del potere che investe anche il rapporto feudale: Filippo Maria Visconti, da *primus inter pares* che stipula le tregue insieme con i suoi feudatari, si trasforma progressivamente in «monarca» territoriale, che mescola al rapporto di carattere esclusivamente personale, costituito dal legame vassallatico, la più vincolante subordinazione connessa all'appartenenza al territorio.

Immagine di potere... Attraverso la lenta definizione formale della separazione, che sottrae alle città parti dei loro antichi distretti, e la progressiva introduzione di una concessione esplicita di giurisdizione alle singole terre e ville, un tempo soggette alle città ed ora interlocutrici dirette del duca, e, ancora, l'insistenza con cui, proprio in questi anni, viene ricordata ai feudatari la loro condizione di sudditi, oltre che di vassalli, par di cogliere la rappresentazione di un potere principesco che, legittimato dalla superiore autorità imperiale, disciplina una pluralità di soggetti politici e li assimila in un comune ruolo, di sudditi appunto. Una rappresentazione cui offrono sostanza ed alimento le elaborazioni dottrinali di giuristi legati allo studio pavese, che, dando validità all'azione del duca, traducono nel linguaggio del diritto l'aspirazione - peraltro condivisa da altre formazioni regionali o sovraregionali - a livellare amministrativamente e giuridicamente le diverse forze politico-territoriali che compongono il dominio.

... e prassi di governo. Notai e giuristi sembrano dunque intenti a costruire e proiettare sul territorio l'immagine di un potere legittimo e valido, che tuttavia riesce a trasformarsi in effettiva, anche se labile, azione di governo solo grazie all'individuazione ed al riconoscimento di una pluralità di interlocutori (città, comunità inféudate e feudatari nel nostro caso) da parte del principe ed alla capacità di quest'ultimo di negoziarne in modo reciprocamente equilibrato e "giusto" il consenso. Un potere che non può ancora definirsi del tutto sovrano - derivato feudalmente dall'imperatore, non costituisce infatti il culmine della gerarchia del processo valido di potere e rimane giuridicamente dipendente - e non certo supremo - dato che è e rimane in continua concorrenza con altre strutture di potere effettivo -, ma che afferma tuttavia la propria superiorità in modo attivo ed autoritario, provando parzialmente a tradurla in prassi di governo.

Autore

Federica Cengarle (Milano, 1972) si è laureata in Storia presso l'Università degli studi di Milano, dove ha discusso il dottorato di ricerca in Storia medievale nel febbraio 2005. Nell'anno 1992/1993 ha ottenuto il diploma in paleografia, diplomatica ed archivistica presso l'Archivio di Stato di Milano. I suoi interessi di ricerca sono rivolti principalmente al mutamento di istituzioni, culture e linguaggi politici nel passaggio dalla tradizione comunale cittadina alle nuove formazioni regionali, prendendo spunto in particolare dalla documentazione sopravvissuta per la Lombardia viscontea.

Silvia Coazzin

Liberi domini totius castris.

L'aristocrazia rurale "minore" nel Senese e nella Toscana meridionale.

Forme di egemonia, assetto sociale e patrimoniale di lignaggi, famiglie e gruppi consortili di castello (secc. XI-XIV)

Dottorato di ricerca in Storia medievale (ciclo XIII), Università degli Studi di Firenze

Tutori: proff. Jean-Claude Maire Vigueur, Oretta Muzzi

Esame finale: 9 maggio 2005 - Commissione giudicatrice: proff. Gabriella Piccinni (Università di Siena), Franco Franceschi (Università di Siena-Arezzo) e Mauro Ronzani (Università di Pisa)

Indice

Introduzione

Tra i protagonisti della storia del contado: gli esponenti dell'aristocrazia cosiddetta 'minore'.

a) Il tema e le definizioni possibili.

b) Lignaggi, famiglie, nuclei consortili: caratteri distintivi e tratti comuni.

1. Insediamento, popolamento, presenze aristocratiche: note per un quadro geografico – territoriale del contado senese.

1.1 Ai confini della Berardenga

1.2 La Scialenga, le Crete e l'area del Vescovado

1.3 La Val di Farma e la Val di Merse

1.4 L'area maremmana

1.5 Lungo la Francigena: in Val d'Orcia e verso l'Amiata

2. Le fonti per lo studio di gruppi familiari e consortili dell'aristocrazia 'minore' e l'arco cronologico entro cui si collocano le ricerche: alcune considerazioni.

Parte I

La piccola e media aristocrazia rurale attraverso la documentazione dei secoli XI-XIV: i signori di Monticiano, Monticchiello, Buriano

1. **Tra diocesi volterrana e *comitatus senensis*: i *domini* di Monticiano (secc. XII-XIV).**
2. ***Possessores in terra Imperii*: i *domini* di Monticchiello in Val d'Orcia (secc. XII-XIV).**
3. **Forme di dominio consortile ai margini del *comitatus aldobrandiscus*: i *Lambardi* di Buriano e Colonna (secc. XI-XIV).**

Parte II

Affermazione di un'aristocrazia 'minore' e assestamento del potere (secoli XI-XIII)

Capitolo I. Le origini e le condizioni che portarono all'affermazione di una componente aristocratica dominante nel castello.

1. I "fattori condizionanti": peculiarità e vocazione delle diverse aree indagate.

2. Aristocrazia titolata insignita ufficialmente di un castrum o *possessores* locali in grado di "coordinarsi"? Origini diverse per esiti analoghi.

3. Alcuni spunti per una cronologia dell'affermazione della piccola e media aristocrazia rurale per aree o sub-regioni storiche.

Capitolo II. Famiglia, *consortes* e patrimonio.

1. Strutture familiari, gruppi parentali e nuclei consortili: incidenza e caratteristiche di tre forme di aggregazione. Gestione, amministrazione e modalità di trasmissione del patrimonio familiare e consortile.

2. I rapporti fra differenti esponenti dell'aristocrazia 'minore': forme di collaborazione, interessi comuni, legami matrimoniali.

3. Il carattere dei poteri signorili esercitati dall'aristocrazia 'minore' e le forme di egemonia territoriale.

Reti Medievali

Capitolo III. Il castello: da fulcro del dominio familiare a sede di una comunità rurale.

1. Topografia del castello e codice architettonico del potere.
2. Il ruolo della piccola e media aristocrazia nei fenomeni di accentramento insediativo e di coordinamento sociale connessi con la nascita del comune rurale.
3. Le strategie per la conservazione del potere e l'affermazione oltre il castello: le forme di riconoscimento esterno.

Capitolo IV. *Élites* di castello e aristocrazia 'maggiore', laica ed ecclesiastica.

1. Mutevoli relazioni tra i diversi "livelli" dell'aristocrazia. Il ruolo esercitato dalla dinastia aldobrandesca e il sistema delle alleanze.
2. Fragili equilibri e forme di conflittualità: i rapporti con vescovi, monasteri ed enti ecclesiastici.
3. Domini di castello e fondazioni eremitiche.

Parte III

La fine di un ruolo attivo nel contado e le sorti dell'aristocrazia 'minore' (secoli XIII-XIV)

Capitolo I. Le sorti della famiglia e del gruppo consortile nel castello d'origine.

1. Piccola aristocrazia e *pars militum* nel comune rurale: la componente aristocratica isolata e circoscrivibile, solitamente antagonista del *populus*.
2. Comportamenti aristocratici e vocazione militare: la pratica del servizio in armi prestato per il comune cittadino.
3. Scioglimento dell'antico nucleo consortile e smembramento del patrimonio familiare: la perdita da parte dei domini castrali di un'identità collettiva legata all'antico possesso di beni e diritti nel contado.

Capitolo II. L'aristocrazia 'minore' di fronte all'espansione del Comune di Siena e all'avvento dei *casati* magnatizi cittadini.

1. Siena e i signori del contado: progettualità del controllo e dinamiche della sottomissione.
2. Castelli in vendita: cessioni patrimoniali e forme di assogettamento politico.
3. Nobili del contado ed espansione 'neo-signorile' all'epoca dei Nove.

Capitolo III. Esponenti dell'aristocrazia 'minore' in città.

1. L'inurbamento seguito dall'assimilazione ai *casati* cittadini: l'esempio dei domini di Selvole, di Cerreto e di Radi.
2. L'acquisizione della cittadinanza seguita dal mancato inserimento nelle élites dominanti: l'esempio dei signori di Torriella e di Tintinnano.
3. Nuove forme di associazione, affermazione politica e gestione patrimoniale su modello familiare-consortile e a carattere aristocratico.

Conclusioni

Bibliografia

Inventari, repertori, registi ed edizioni di fonti

La ricerca documentaria: tabella riassuntiva

Appendici

App. A (pp. I-VII)

Libri dell'Entrata e dell'Uscita della Repubblica di Siena, detti del Camarlingo e dei Quattro provveditori della Biccherna (libb.II-XXI). *Filii Aldelli* di Radi di Creta (1229-1259)

App. B (pp. I-IV)

Libri dell'Entrata e dell'Uscita della Repubblica di Siena, detti del Camarlingo e dei Quattro provveditori della Biccherna (libb.XVI-XXII). *Domini* di Montorsaio (1255-1259)

App. C (pp. I-VI)

Libri dell'Entrata e dell'Uscita della Repubblica di Siena, detti del Camarlingo e dei Quattro provveditori della Biccherna (libb.II-XXII). *Domini* di Tintinnano (1229-1259)

App. D (pp. I-X)

Domini di Monticchiello antichi *possessori* delle terre in *Plano Cagii* presso Montertari, nella memoria di alcuni abitanti della Val d'Orcia chiamati a deporre in occasione della causa giudiziaria che oppose i Piccolomini all'Ospedale di Santa Maria della Scala di Siena

App. E (pp. I-X)

Dal *Liber nobilium*: le proprietà di *dominus* Ranieri Aringhieri del Porrina da Casole

App. F (p. I)

Il Quaternus fortilitiarum

App. G (pp. I-XII; seguono Tabella, *Legenda* e Carte 1-15)

Terra et castrum. La *curtis* dei *domini* di Sassoforte nel Trecento attraverso il percorso dei *confinatores* del comune di Siena. Ricostruzione topografica con l'ausilio delle "Tavolette" IGM 1:25000 e della cartografia 1:10000 della Regione Toscana

Abstract

Lo studio ha per oggetto la piccola aristocrazia di castello, compagine sociale di livello intermedio nel contesto rurale della Toscana meridionale e, in particolare, dell'area senese. A fronte di una grande aristocrazia d'ufficio, titolare di dominazioni a carattere zonale nei secoli XI-XII, e alle sue ramificazioni connesse con le destrutturazioni patrimoniali dei secoli XII-XIII, nonché dei nuovi *possessores* – per lo più d'origine urbana – affermatasi socialmente e patrimonialmente tra XIII e XIV secolo, si collocano, infatti, entro un ambito complesso e cronologicamente piuttosto vasto – dall'XI secolo al pieno Trecento – componenti socialmente omogenee, accomunate dall'esercizio di forme di dominio su scala prettamente locale e da un assetto patrimoniale già sostanzialmente configurato nel corso dei secoli XI-XII. Volendo evidenziare il carattere di continuità con cui tale componente fu in grado di esercitare un ruolo di rilievo, nonché l'efficacia di un modello di dominazione locale e la sua ampia diffusione nell'area presa in esame, sono stati oggetto d'attenzione i lignaggi, le famiglie e i gruppi consortili titolari di forme di dominazione "puntuale", caratterizzati dal possesso e dal controllo di un numero esiguo di insediamenti fortificati o, molto spesso, di un solo castello. Fu un "pulviscolo" di *domini*, *comites*, *milites*, *lambardi* a costituire, nel complesso, l'aristocrazia rurale "minore".

L'approccio allo studio avviene attraverso una sezione introduttiva (*Tra i protagonisti della storia del contado: gli esponenti dell'aristocrazia cosiddetta "minore"*) distinta in due paragrafi. Nel primo di essi (a. *Il tema e le definizioni possibili*), l'argomento della ricerca viene presentato e valutato nelle sue diverse "accezioni", anche alla luce degli spunti e delle sollecitazioni tratti dalla storiografia ed in particolare dal ricco ed articolato panorama di studi aventi come oggetto il territorio senese in epoca medievale. Seguono alcune riflessioni sui singoli modelli di aggregazione familiare e consortile (b. *Lignaggi, famiglie, nuclei consortili: caratteri distintivi e tratti comuni*): l'intento è quello di evidenziare peculiarità e analogie fra l'identità e i legami derivati dall'appartenenza a un lignaggio, a una famiglia o a un gruppo consortile – quest'ultimo costituito da personaggi non necessariamente legati da vincoli di consanguineità – considerando le diverse modalità di definizione desumibili dalle fonti. In questo paragrafo trovano spazio alcune considerazioni in merito a qualifiche collettive associate ad aggregazioni consortili su base aristocratica (in particolare su quella, assai diffusa, di *lambardi*) allo scopo di valutare tempi, contesti, modalità che condussero al ricorso a tali denominazioni. I tratti che accomunarono famiglie, lignaggi e gruppi consortili, in grado di rivelarne il connotato aristocratico nella sua accezione di "minore", possono essere così sintetizzati: 1) l'esistenza nel contado di un nucleo originario del possesso, generalmente circoscritto, limitato a un ridotto manipolo di castelli o ad un solo sito incastellato; 2) una certa continuità genealogica nel controllo e nel possesso di un determinato bene; 3) l'esercizio di poteri nel territorio (poteri militari, fiscali e di giustizia) non mediato dal passaggio attraverso la fase dell'esercizio di una carica pubblica in città; 4) la "minore" consistenza del tessuto dei rapporti signorili, rispetto a quella riscontrabile per gli esponenti delle grandi famiglie aristocratiche.

In due capitoli autonomi sono confluiti alcuni essenziali riferimenti al territorio entro cui la ricerca è stata condotta ed alle fonti utilizzate.

Il capitolo 1 (*Insedimento, popolamento, presenze aristocratiche: note per un quadro geografico-territoriale del contado senese*), offre una ricognizione del contesto geo-morfologico e socio-insediativo dell'area oggetto di indagine ed è stato suddiviso in cinque paragrafi titolati, ognuno dei quali relativo ad un ambito di riferimento, dai territori prossimi alla città sino ai confini meridionali del contado. Tre le comuni tematiche, essenziali e funzionali alla trattazione del tema in oggetto: l'incastellamento, le forme del popolamento e la componente aristocratica emergente.

Il capitolo 2 (*Le fonti per lo studio di gruppi familiari e consortili dell'aristocrazia "minore" e l'arco cronologico entro cui si collocano le ricerche: alcune considerazioni*) evidenzia le principali linee-guida nell'ambito della ricerca e dell'analisi documentaria, condotta nell'inedito e, contestualmente, effettuando una revisione complessiva delle fonti edite. Nel complesso i limiti cronologici della ricerca sono stati offerti e suggeriti dalle vicende stesse dei lignaggi, delle famiglie e dei nuclei consortili presi in esame, vicende che è stato possibile ricostruire essenzialmente grazie ad una copiosa documentazione prodotta in ambito ecclesiastico, ma che fonti di diversa natura ed origine hanno provveduto a chiarire e ad approfondire. E'

stata, in particolare, la documentazione di matrice cittadina prodotta fra la fine del Duecento e la metà del Trecento a fornire un ideale termine cronologico per le ricerche, sancendo di fatto la decadenza, la scomparsa o la trasformazione dei gruppi familiari e di natura consortile afferenti alla "minore" aristocrazia rurale così diffusamente attestati nel contado senese. Ad una situazione del panorama documentario caratterizzata da una sostanziale disomogeneità e dispersione delle attestazioni in fondi di disparata provenienza e di fronte a sequenze documentarie cronologicamente piuttosto estese (un dato che ha reso talora complesse le fasi di individuazione e di selezione delle fonti), è parso utile avviare offrendo dei quadri di riferimento il più possibile organici, in particolare laddove esistevano solamente nella storiografia sporadici cenni o rinvii del tutto episodici al contesto documentario; in certi determinati contesti, ritenuti di particolare interesse, è parso utile non precludere al lettore l'opportunità di fruire del più ampio numero di dati raccolti durante lo spoglio della documentazione.

La "Parte I" (*La piccola e media aristocrazia rurale attraverso la documentazione dei secoli XI-XIV: i signori di Monticiano, Monticchiello, Buriano*) è espressamente dedicata all'analisi di tre casi documentari, per i quali vengono offerti ampi quadri di riferimento, in tre distinti capitoli. La scelta, caduta su soggetti solo parzialmente o per nulla noti alla storiografia, ha privilegiato alcuni esempi che, a mio avviso, ben rappresentano quel "ceto nobile dalla fisionomia di insediamento circoscritto" (P. Cammarosano) attestato nel Senese e nella Toscana meridionale. I percorsi di ricerca destinati a far luce sui *fili Bernardini* di Monticiano tra Farma e Merse, sui *domini* di Monticchiello in Val d'Orcia e sui *Lambardi* di Buriano e Colonna in Maremma, hanno rivelato l'esistenza di realtà documentarie qualitativamente e quantitativamente degne di nota. L'attenzione è stata rivolta ad alcuni aspetti particolarmente significativi: l'identità di tali componenti aristocratiche alla luce delle più antiche attestazioni, la natura del loro patrimonio e le modalità di gestione dello stesso, l'evoluzione del loro ruolo sociale. La progressione cronologica seguita nell'analisi delle fonti e nella ricostruzione delle vicende ha suggerito una semplice scansione di ciascuno dei tre capitoli in paragrafi numerati, ma non titolati. L'ultimo paragrafo di ogni capitolo è comunque dedicato alle riflessioni conclusive (cfr. § 1.7, § 2.8, § 3.13). Si tratta, in sostanza, di diverse, ma accostabili esperienze di soggetti ascrivibili alla cosiddetta aristocrazia "minore" sulla base di una presenza territoriale circoscritta ed al contempo ricca di significati peculiari: una sostanziale estraneità a rapporti di natura vassallatica nei confronti della maggiore aristocrazia, un controllo assai stretto, privo di mediazioni e come tale protrattosi sino al secolo XIV, delle principali risorse economiche dell'area di appartenenza, una tendenza spiccata al coordinamento nella gestione patrimoniale, sia in termini di struttura familiare (con protrato ricorso all'indiviso) sia, in senso più ampio, in termini di struttura consortile (con la creazione di piccole *societates*, di collettività aristocratiche emergenti, talora dotate di un vertice) il cui profilo patrimoniale si configura in maniera sempre più netta quale connotato di una identità sociale e politica d'élite.

Alcune trascrizioni documentarie in calce ai rispettivi capitoli pongono l'accento su questioni-chiave emerse nel corso della trattazione.

Accanto ai casi di Monticiano, Monticchiello e Buriano, le vicende di numerosi altri *domini* di castello vengono affrontate in chiave esemplificativa nel corso della "Parte II" e della "Parte III". Destinate ad evidenziare i principali temi e motivi di riflessione emersi nel corso della ricerca documentaria, le due "parti" rispettano, anche nella fase più propriamente interpretativa, una sostanziale progressione cronologica: da una prima fase di affermazione e di "assestamento" del potere da parte degli esponenti dell'aristocrazia "minore" ("Parte II", secc. XI-XIII), sino alla progressiva perdita da parte di queste componenti di un ruolo attivo nel contado. In ultima analisi, è stato possibile valutare le sorti e l'incidenza effettiva del loro operato ("Parte III", secc. XIII-XIV).

La "Parte II" della tesi è espressamente volta ad indagare le origini e le condizioni che portarono all'affermazione di una componente aristocratica dominante in un singolo *castrum*, evidenziando in primo luogo alcuni "fattori condizionanti" che ebbero un certo peso nel configurare e nel porre in evidenza l'azione di un nucleo emergente, familiare o consortile (Parte II, Cap. I, § 1). Origini diverse, per giungere infine ad esiti analoghi (il possesso e la signoria di un castello), sono state evidenziate per un'aristocrazia "titolata", insignita ufficialmente di un *castrum* e per "semplici" *possessores* locali in grado di coordinarsi, imponendo forme di controllo attraverso un lignaggio, una famiglia, un gruppo consortile dominanti. L'esempio dei *comites* Tignosi di Tintinnano si affianca a riferimenti ad altri nuclei aristocratici di castello, privi di un titolo d'ufficio, ma ricorrenti a partire dal secolo XI alla definizione collettiva di *lambardi*. L'intento, in analogia con quanto rilevabile in altri contesti territoriali italiani (ove, sempre dal secolo XI, si tese diversamente a recuperare il termine *arimanni*), pare essenzialmente quello di avvalersi di un "artificio lessicale" – o di una "reminiscenza terminologica" – in grado di suscitare la memoria e la rinnovata legittimazione di una determinata condizione giuridico-sociale. Si ha dunque l'impressione che sia la definizione di *lambardi* sia

quella di *arimanni* tendano ad affiorare (o ri-affiorare, se consideriamo l'esistenza di attestazioni di X-XI sec.) in età federiciana e ad acquisire visibilità in particolare dalla seconda metà del secolo XII, forse proprio in conseguenza delle disposizioni di Roncaglia in merito ai *regalia* e nella generale coeva tendenza alla definizione e alla gerarchizzazione di ruoli, soggetti, poteri. Pertanto, se la tradizione arimannica in età signorile si presenta sostanzialmente come uno strumento giuridico del quale usufruirono con una certa elasticità gruppi di liberi per rivendicare posizioni di privilegio e di esenzione, altrettanto si può dire dei *lambardi* in Toscana, e in particolare nel Senese e nella Toscana meridionale. La loro originaria condizione era quella di essere *liberi* (secc. X-XI), detentori di beni e di proventi di natura pubblica (entrate loro riconosciute sulla base di prestazioni militari e connesse con altri importanti privilegi quali, ad esempio, la riscossione dei diritti di decima, cui si affiancavano determinate esazioni fiscali). In una fase intermedia (secc. XI-XII) essi acquisirono gradatamente un ruolo peculiare a mio avviso esercitato entro i confini o in prossimità di quegli stessi beni di natura pubblica nei quali prestavano o avevano prestato dei servizi di difesa e controllo e presso i quali godevano di diritti di sfruttamento (*terre, silve lambardorum*). E' questa la fase in cui le fonti del Senese e della Toscana meridionale rivelano – mi sembra con una certa evidenza – che ci troviamo di fronte a strutture di tipo consortile, ovvero a piccoli gruppi plurifamiliari, ricordati in senso orizzontale, rappresentati da soggetti di pari grado che ricorsero -consapevolmente, in maniera non casuale- ad una definizione collettiva. Molti di essi divennero *domini* di castello (sec. XIII, con possibilità di prosecuzioni patrimoniali e dinastiche sino al sec. XIV): da *liberi* nel contado a signori del contado (Parte II, Cap. I, § 2, distinto in due sottoparagrafi non titolati 2.1 e 2.2). Nel terzo paragrafo sono stati proposti alcuni spunti per una cronologia dell'affermazione di esponenti della piccola e media aristocrazia rurale in funzione delle aree o sub-regioni storiche di appartenenza, individuando una "fase associativa" in risposta ad una tendenza all'identificazione collettiva (familiare, consortile), originata dall'impulso alla tutela patrimoniale del sito incastellato che in alcune aree del territorio senese (in particolar modo in area maremmana ed amiatina) dobbiamo ritenere già avviata nel corso del secolo XI (Parte II, Cap. I, § 3).

Il secondo capitolo della "Parte II", incentrato su famiglia, *consortes* e patrimonio, è volto ad indagare strutture familiari, gruppi parentali e nuclei consortili: oltre a considerare l'incidenza e le caratteristiche di tali forme di aggregazione, il primo paragrafo (Parte II, Cap. II, § 1), attraverso l'esempio dei signori di Roccatederighi in Maremma, propone delle considerazioni su gestione, amministrazione e modalità di trasmissione del patrimonio familiare e consortile, sul concetto di "appartenenza territoriale", sulla realizzazione di forme di gestione *pro indiviso*. La tradizione di una fruizione collettiva di selve, boschi ed incolti può comunque aver contribuito ad accelerare il processo di affermazione signorile, mentre il ricorso ad una identificazione collettiva efficace parrebbe, almeno in una prima fase, scongiurare l'emergere all'interno del nucleo consortile, di singoli personaggi o di lignaggi "privilegiati". La tendenza, assai comune fra le famiglie, a strutturarsi in discendenze complesse e assai ramificate si configura come elemento di reazione e di difesa nei confronti di altri più influenti *domini* e delle stesse città, specialmente per contrastare le loro velleità di inquadramento e di controllo, mentre si constata una generale inefficacia delle pratiche volte a salvaguardare l'unità dell'asse patrimoniale. I legami matrimoniali fra esponenti di diversi lignaggi e con soggetti afferenti alle maggiori famiglie dell'aristocrazia rurale o cittadina contribuirono, in certi casi, al rafforzamento dell'identità familiare e della struttura del patrimonio (Parte II, Cap. II, § 2.). Ciò che non è senz'altro possibile fare è stabilire a priori una classifica del "successo" dei diversi esponenti dell'aristocrazia "minore" in base al modulo di aggregazione che li caratterizzò (lignaggio, famiglia o nucleo consortile) o in base al titolo d'ufficio (sia esso reale o fittizio) che li contraddistinse. Furono le contingenze particolari a stabilire le fortune di un gruppo consortile o di una famiglia e, ancora una volta, in assenza di un panorama documentario omogeneo, furono le condizioni più o meno favorevoli di conservazione delle fonti a decretare la maggiore o minore visibilità ed a restituire in maniera più o meno dettagliata la memoria dell'operato di tali componenti sociali. L'adozione di forme di aggregazione si rivela per singoli lignaggi "minori" un punto di forza; la principale debolezza consiste –ovviamente – nel ridotto ambito d'azione, corrispondente ad un altrettanto circoscritto nucleo patrimoniale. Oggetto di indagine specifica sono stati i caratteri dei poteri signorili dell'aristocrazia "minore" e le forme di egemonia territoriale da essa esercitate (Parte II, Cap. II, § 3.). Le fonti relative al caso di Montepertuso nel Vescovado senese e di Tintinnano in Val d'Orcia (con particolare riferimento alla *carta libertatis* concessa dai conti Tignosi alla comunità rurale loro sottoposta), contenenti un efficace compendio della terminologia del potere e del possesso, sono apparse utili per meglio definire l'evoluzione del ruolo della componente aristocratica dominante nel castello. Le modalità con cui alla fine del secolo XIII si attuò la cessione di Roccatederighi al comune di Siena hanno offerto, infine, l'occasione per approfondire le forme di dominio e di signoria esercitate in Maremma da un piccolo gruppo aristocratico locale, ed in particolare da un singolo *dominus castris*.

Il terzo capitolo della "Parte II", incentrato sul castello e sulla sua evoluzione da fulcro del dominio familiare a sede di una comunità rurale, si apre con un paragrafo (Parte II, Cap. III, § 1) dedicato alla topografia del castello e al "codice architettonico del potere", destinato a rielaborare gli spunti offerti dalle fonti su Montepertuso, Tintinnano, Roccatederighi in merito alla struttura materiale del castello, in relazione ad una

rispondenza – talora assai evidente - fra potere e moduli architettonici, attraverso la quale la componente aristocratica dominante trovava motivo di coesione e di rafforzamento. Appare chiaro come i membri dell'aristocrazia "minore" tendessero ad identificarsi di preferenza con il nucleo originario di residenza e di dominio, corrispondente al singolo sito incastellato alla cui sommità si collocavano le residenze signorili ed altre proprietà di rilievo, diversamente da quanto accadeva nel caso della grande aristocrazia di impianto territoriale "zonale", che vedeva piuttosto prevalere un nome familiare e che tendeva ad evidenziare il proprio legame con un intero territorio dominato, richiamandosi a concetti più ampi, quali porzioni di *comitatus* nel loro complesso. Il ruolo della piccola e media aristocrazia nei fenomeni di accentramento insediativo e di coordinamento sociale connessi con la nascita del comune rurale (Parte II, Cap. III, § 2) risulta particolarmente evidente dall'analisi dei casi di Tintinnano in Val d'Orcia, Senzano nelle pendici amiatine e Montecastelli, al confine fra territorio senese e diocesi volterrana. E' in particolare attraverso il caso di Montecastelli, sorto alla fine del sec. XII per comune iniziativa dei signori di Roccatederighi e del vescovo di Volterra, che apprendiamo come accanto a motivi di natura prettamente economica (connessi con la crescita della richiesta di metallo e inquadrabili nei progetti di sfruttamento più razionale ed efficace delle risorse minerarie in Maremma e nelle Colline Metallifere) si celassero interessi ed alleanze riconducibili a strategie politico-familiari, nel caso rappresentate dall'accordo fra Pannocchieschi e *domini* di Roccatederighi, riscontrabile anche in epoca successiva. Forme di riconoscimento esterno, elaborate dall'autorità laica o ecclesiastica, intervennero a definire più compiutamente il ruolo esercitato dalle componenti dell'aristocrazia "minore" e, nel contempo, a sancire lo *status* aristocratico da esse raggiunto (Parte II, Cap. III, § 3). E' in particolare la documentazione relativa alle acquisizioni dei castelli del contado da parte della città di Siena a fornire molteplici indizi relativi sia alla strutturazione dei gruppi aristocratici di castello in distinti lignaggi titolari di frazioni ben precise del patrimonio originario sia all'utilizzo di titoli ed epiteti a chiara connotazione aristocratica: in particolare quelli di *domini* e di *comites*. La presenza di una attiva compagine aristocratica garantì stabilità agli assetti di potere nel contado e costituì un presupposto imprescindibile al fenomeno dell'incastellamento.

Il quarto capitolo della "Parte II" ha come oggetto i rapporti fra una *élite* di castello ed un'aristocrazia "maggiore", laica ed ecclesiastica, evidenziando gli equilibri, talora assai instabili, creati in contesti di compresenza nel medesimo territorio di più soggetti in grado di esercitare un ruolo egemone (e sfociati, molto spesso, in episodi di conflittualità) e, di contro, ponendo in luce forme di collaborazione e di "convivenza pacifica", aventi non di rado riflessi in termini di reciproco appoggio. Le mutevoli relazioni fra esponenti dei diversi "livelli" dell'aristocrazia, il ruolo della dinastia aldobrandesca e il sistema delle alleanze sono temi affrontati nel primo paragrafo del capitolo (Parte II, Cap. IV, § 1): in particolare il carattere di labilità del legame vassallatico che intercorreva fra alcune famiglie della piccola aristocrazia di area maremmana e i conti Aldobrandeschi venne ad essere accentuato dall'interferenza del comune di Siena che cercò sistematicamente di guadagnarsi l'appoggio dei signori di castello e delle dinastie comitali "minori" in funzione anti-aldobrandesca (come testimoniano, tra l'altro, i casi dei *domini* di Sassoforte e di Roccatederighi). I rapporti con vescovi, monasteri ed enti ecclesiastici sono trattati nel secondo paragrafo (Parte II, Cap. IV, § 2). Le famiglie dell'aristocrazia di impianto "zonale", titolari di diritti comitali nel territorio, ma soprattutto i vescovi e gli enti ecclesiastici, in una fase antecedente e contestuale all'avvento del comune cittadino, rimasero fra i principali poli di attrazione delle *élites* aristocratiche di castello, favorendone una più precisa configurazione del ruolo e costituendo per esse un modello, ma anche determinandone le oscillazioni e le fratture interne. L'esercizio dei poteri signorili, le forme di *dominatus loci* e specialmente la gestione delle risorse economiche costituirono assai spesso motivo di controversia. All'esempio senese dei signori di Radi in lotta con l'abbazia di Montecelso per il possesso di alcuni mulini sono stati accostati gli esempi aretini dei *Cattanei* di Petrognano e dei *Lambardi* di Giovi, in contrasto con i canonici della cattedrale nuovamente per alcuni mulini; infine, è stato preso in considerazione il caso dei *Lambardi* di Gradoli e di Latera in concorrenza con il vescovo di Sovana per quanto concerneva i diritti di riscossione delle decime (contestati dai *Lambardi* al vescovo), situazione conflittuale aggravata da fratture ed ostilità generate fra gli stessi *Lambardi* e i conti Aldobrandeschi. Sul fronte opposto, fra gli episodi di collaborazione sono da ricordare forme di patronato laico su pievi rurali, forme di gestione signorile congiunta (Sinibaldo *lambardus* di Castellina e il monastero di San Salvatore del Monte Amiata; i *comites* di Sasso d'Ombro e l'Ospedale di Santa Maria della Scala di Siena), cui vanno senz'altro accostati i progetti di incastellamento, popolamento e riorganizzazione insediativa e fondiaria condotti in comune accordo da enti ecclesiastici ed esponenti della locale aristocrazia di castello. Sulla scorta di alcuni riferimenti relativi all'aristocrazia di Montarrenti, Monticiano e Buriano è parso infine utile dedicare un certo spazio al tema "*Domini* di castello e fondazioni eremitiche" (Parte II, Cap. IV, § 3), considerando da un lato il profondo radicamento nel contesto rurale delle forme estreme di isolamento all'origine delle esperienze eremitiche e, contestualmente, la dimensione "puntuale" del dominio esercitato nel territorio da parte della piccola *élite* di castello, non di rado esplicitata da fondazioni, dotazioni e forme di patronato.

La "Parte III" è destinata ad approfondire le sorti dell'aristocrazia "minore" nei secoli XIII-XIV in relazione alla fine del ruolo attivo esercitato nel contado da lignaggi, famiglie, gruppi consortili di *domini* di castello. Il primo capitolo (Parte III, Cap. I) indaga la situazione nel castello d'origine, a partire dal secolo XIII, considerando da un lato l'impatto con la nascita del comune rurale e valutando le modalità di integrazione dell'*élite* aristocratica, d'altro canto considerando l'impulso all'allontanamento dal castello stesso e l'attrazione verso l'orizzonte urbano, ove alcuni esponenti della piccola aristocrazia del contado vennero coinvolti nella pratica del servizio in armi prestato per il comune cittadino. Nel primo paragrafo (Parte III, Cap. I, § 1) si prende in considerazione la piccola aristocrazia di castello in qualità di *pars militum*, solitamente antagonista del *populus*: del tutto assimilabili sono le *differentiae* fra *comune* e *lambardi* di un castello, documentate a Monticchiello, Montelaterone, Sovicille. Il secondo paragrafo (Parte III, Cap. I, § 2) è destinato ad approfondire il nesso fra comportamenti aristocratici e vocazione militare, avente il suo apice nel servizio a cavallo nelle file della *militia* urbana (tra i riferimenti si segnalano quelli, tratti dalle delibere del Consiglio Generale, relativi ad alcuni *domini* di Tintinnano, compensati per il servizio prestato alla città con stoffe adatte a confezionare vesti per *milites* e *domicelli*). Le riflessioni contenute nel terzo paragrafo (Parte III, Cap. I, § 3) ruotano attorno allo scioglimento dell'antico nucleo consortile ed allo smembramento del patrimonio familiare, che preludono alla perdita da parte dei *domini castrì* di un'identità collettiva legata all'antico possesso di beni e diritti nel contado (a titolo di esempio è stata considerata la dissoluzione patrimoniale "pianificata" dei conti di Tintinnano, peraltro identificati quali principali titolari di beni e diritti presso il piccolo ospedale del Ponte dell'Orcia).

Nel secondo capitolo della "Parte III" l'aristocrazia "minore" viene considerata in relazione all'espansione del comune di Siena e all'avvento dei casati magnatizi cittadini. Le fonti duecentesche e di primo Trecento prodotte dal Comune offrono, nel loro complesso, una visione d'insieme dominata dall'espansione di Siena nel contado e dalla progressiva acquisizione di castelli e connessi estesi diritti di giurisdizione. Da tali fonti, nel loro complesso, emerge l'importanza del ruolo svolto dalle compagnie aristocratiche di castello, in particolare dai *domini castrì* che sino alla metà del Duecento avevano mantenuto il controllo dei propri beni nel contado, pur avendo già da tempo giurato fedeltà a Siena ed avendo fornito alla città, in molte occasioni, appoggio politico e supporto militare. L'espansione e l'accrescimento della giurisdizione cittadina, che riecheggia nei principi ispiratori dei *libri iurium* del Comune, si realizzò nei giuramenti di fedeltà che comunità e *domini* prestarono progressivamente a Siena, per attuarsi compiutamente nelle sottomissioni ed infine nelle acquisizioni, da parte delle autorità cittadine, di porzioni o di interi castelli. Il primo paragrafo (Parte III, Cap. II, § 1) prende in considerazione il testo della più antica "legge finanziaria" del comune di Siena, risalente al dicembre 1208, con particolare riguardo alle menzioni di *lambardi* e *masnadieri* contribuenti, distinti per *massaritia* di appartenenza e rappresentanti la categoria cui afferì la piccola aristocrazia signorile dei castelli, costituente una milizia rurale "occasionale". Accanto a queste riflessioni trovano spazio i riferimenti a membri dell'aristocrazia rurale "minore" nelle compilazioni statutarie. Si può osservare come nella seconda metà del Duecento il termine *lambardi* non designasse più semplicemente alcuni sparuti nuclei consortili del contado, ma più estesamente la compagine dell'aristocrazia rurale di castello nel suo complesso. Il secondo paragrafo (Parte III, Cap. II, § 2) è destinato a chiarire le dinamiche – anche in chiave di soggezione politico-militare – che erano sottese all'acquisto da parte del comune di Siena di castelli e diritti nel contado. Nel merito è stato portato ad esempio il caso di alcuni castelli della media valle dell'Ombrone, con particolare riferimento agli eventi ed ai personaggi che ruotarono attorno all'acquisizione del castello di Montorsaio da parte del comune cittadino (da notare la sussistenza di legami familiari fra i *domini castrì* e alcuni esponenti dell'aristocrazia cittadina senese). Il terzo paragrafo (Parte III, Cap. II, § 3), relativo ai "nobili del contado" ed all'espansione "neo-signorile" all'epoca dei Nove, destina ampio spazio all'esame del *Liber Nobilium* – facente parte della "*Tavola delle Possessioni*" –, che consente di definire identità e profilo patrimoniale delle famiglie aristocratiche "non cittadine". La facoltà di controllo di castelli e di *homines* del contado, che nei secoli XI e XII era stata appannaggio di una pluralità di nobili locali (aristocrazia d'ufficio e altri signori di castello), se inizialmente aveva costituito un fattore di omologazione fra dinastie di origine funzionariale e altre famiglie "minori", finì per diventare, fra XIII e XIV secolo, connotato distintivo di alcuni strati della nobiltà rurale e soprattutto elemento discriminante di una parte della nobiltà urbana, che proprio nel fenomeno "neo-signorile" trovò motivo di differenziazione nel quadro dell'aristocrazia cittadina. Nel corso del secolo XIII la città indusse la piccola aristocrazia rurale all'inurbamento e tese a favorire l'imparentamento con le dinastie aristocratiche di tradizione urbana; le famiglie cittadine, dal canto loro, videro nella politica matrimoniale un efficace strumento di espansione della propria influenza sul territorio. Nell'ultimo ventennio del '200, tuttavia, tale pratica venne progressivamente combattuta dalle stesse autorità comunali che l'avevano promossa. Si cercò, in sostanza, di dissuadere i legami matrimoniali fra famiglie del contado e famiglie cittadine e parimenti le forme di comproprietà fra famiglie cittadine e comitatine e l'acquisto di castelli, allo scopo di controllare ed arginare il fenomeno "neo-signorile". Per alcune famiglie della piccola aristocrazia rurale maremmana (ad es. i signori di Prata e i signori di Roccatederighi) non si può forse parlare di vera e propria sottomissione a Siena, ma piuttosto di assoggettamento mediato dal contatto e dall'imparentamento con famiglie di tradizione cittadina

(come ad es. i Tolomei o i Viviani di Bigozzo). Pervenuti per via femminile al contesto aristocratico urbano di fine Duecento, alcuni lignaggi rurali di *domini castr* si estinsero entro discendenze di tradizione cittadina con le quali si svilupparono nuove forme di coesione consortile. Non lasceranno traccia del proprio nome nel nuovo lignaggio, ma lasceranno egualmente alle famiglie cittadine l'impronta del possedimento nel contado: le quote dei castelli portate in dote e gli importanti diritti signorili connessi. L'assetto dell'aristocrazia rurale nel primo trentennio del Trecento, così come descritto nel *Liber Nobilium*, vede non particolarmente numerosi i patrimoni assai estesi (fra i quali spicca il patrimonio "a lunga tenuta" dei Pannocchieschi d'Elci), mentre di contro diffusi risultano i patrimoni di modesta o modestissima entità, la cui stima era spesso di poche centinaia e raramente superava le 5000 *librae*. Il quadro dei *nobiles* del contado che se ne ricava appare davvero interessante, eterogeneo e vario. Da un lato si scorgono piuttosto chiaramente i segnali di una progressiva scomparsa di nuclei patrimoniali di *domini* di antica origine esponenti di una "minore" aristocrazia (ad. es. i conti del Sasso, i signori di Sassoforte). Nel contempo si riscontra la presenza forte e attiva di piccoli gruppi nobiliari fra Berardenga, Val di Chiana (si segnala il controllo da parte dei *comites* di Bettolle dell'antico *padule* dell'*Aqua Chiane*) e Val d'Orcia, che raccolsero in parte l'eredità delle dominazioni di impianto sub-regionale dei conti Berardenghi e Scialenghi, ma anche di lignaggi minori, come i *filii Barote*, privi di illustri antenati *comites* e pure titolari, nel corso del secolo XII, di una piccola dominazione "zonale". Altri personaggi, come Ranieri del Porrina da Casole, per prestigio sociale ed entità dei beni extra-urbani detenuti, vennero di diritto ascritti fra i *possessores* nel *Liber Nobilium*, pur non potendo certo considerarsi membri o eredi di un'aristocrazia rurale di antiche origini (come fu invece per Furia di Marcovaldo, esponente dell'antica stirpe dei *comites* Berardenghi). Senza ovviamente poter competere con i patrimoni "neo-signorili" delle maggiori famiglie magnatizie senesi (come i Tolomei e i Salimbeni), stimati alcune centinaia di migliaia di *librae*, le proprietà di Furia di Marcovaldo e dei signori di Monastero e Montalto nella Berardenga possono comunque significativamente essere accostate all'entità dei possedimenti di altre famiglie senesi di tradizione cittadina, come i Bandinelli, i Saracini o i Cacciagiacchi (i cui patrimoni furono stimati intorno alle 50.000 *librae*), mentre i beni di Ranieri del Porrina dei *domini* di Casole appaiono assimilabili ai patrimoni di lignaggi magnatizi minori quali, ad esempio, i Sansedoni, gli Ubertini, i Montanini e i Marescotti. L'espansione del comune di Siena nel contado e l'avvento dei casati magnatizi di tradizione mercantile-finanziaria prettamente urbana aprirono la strada a forme di controllo progressivamente sempre più definite e pianificate da parte delle autorità cittadine, ben esplicitate dall'acquisto dei castelli, programmaticamente condotto fra la seconda metà del secolo XIII e la prima metà del secolo successivo. Il fenomeno "neo-signorile", di cui furono protagonisti i grandi casati cittadini, contribuì a riformulare l'assetto del contado, in particolare per quanto concerneva l'esercizio del potere esercitato sui castelli. Fu nel corso del secolo XIII e compiutamente nel secolo XIV che le proprietà delle famiglie di tradizione urbana giunsero alle estreme propaggini del territorio comunale, riuscendo a conquistare intere signorie di castello e ad assorbire quelle piccole esperienze signorili che pure avevano qualche volta alle spalle una storia "minore" e tuttavia plurisecolare.

Il terzo ed ultimo capitolo della "Parte III" è dedicato agli esponenti dell'aristocrazia "minore" in città. L'esempio dei *domini* di Selvole, di Cerreto e di Radi (Parte III, Cap. III, § 1) risulta utile per spiegare l'inurbamento in stretta correlazione con l'assimilazione ai casati cittadini, accompagnato da un'affermazione politica e da un'ascesa di alcuni *domini castr* entro i quadri dell'aristocrazia consolare. Il comune di Siena, nel corso del secolo XIII, riservò un'attenzione del tutto particolare a molti esponenti dell'aristocrazia "minore", favorendo su più fronti un avvicinamento dei *domini castr* al contesto cittadino: in termini di concessione della cittadinanza e nella prospettiva di un controllo fiscale-politico-militare. Decisamente interessante ed in un certo senso atipico risulta il caso dei *domini* di Radi, le cui fortune in termini di gestione patrimoniale nel contado e di affermazione politica in città corsero su binari paralleli. Gli eredi dei *filii Aldelli* di Radi, poi noti come Placidi, costituirono un esempio di integrazione nella *societas militum* cittadina, uscirono indenni dalla fase di più acuto fervore antimagnatizio, divennero noveschi e costituirono, in ultima analisi, un interessantissimo esempio di *domini* nel *populus*. La carriera politica, ma anche l'impiego in uffici pubblici potevano in sé costituire un veicolo di promozione sociale anche per lignaggi rurali dell'aristocrazia "minore", che nel corso del Duecento avevano conosciuto la fase di inurbamento (in particolare si fa riferimento al caso di *dominus* Ugo di Aldello da Radi). Diversamente sappiamo che l'acquisizione della cittadinanza nel corso del secolo successivo non rimase circoscritta ai livelli più alti della popolazione rurale, ma tese piuttosto ad estendersi a soggetti collocabili ad un grado inferiore, anche se non subalterno (e comunque il fenomeno dell'inurbamento venne a caratterizzare segnatamente le popolose comunità del contado come Montepulciano, San Quirico d'Orcia, Montalcino, Asciano). L'acquisizione della cittadinanza seguita dal mancato inserimento nelle *élites* dominanti (Parte III, Cap. III, § 2) è, in sintesi, quanto accadde ai *domini* di Tornielle e di Tintinnano, ma anche ai signori di Buriano e a molti altri aristocratici del contado: in conclusione possiamo affermare che l'aristocrazia urbana di vertice era alimentata solo in misura ridottissima dai piccoli *domini* rurali, mentre rimaneva ancorata alla tradizione dell'esercizio dell'ufficio consolare e alla permanenza in città di generazione in generazione; inoltre scarso condizionamento era esercitato da questo punto di vista dalla curia episcopale. E' nondimeno emerso come

all'aristocrazia del contado, tra fine Duecento e primo Trecento si fosse aperta la possibilità di scegliere tra il mantenimento di una dimensione sociale e patrimoniale prettamente "rurale" e l'inserimento nella dimensione urbana, con i vantaggi della cittadinanza, ma a prezzo della perdita pressoché totale dell'identità di *domini castrri*. Il servizio militare o altri incarichi d'ufficio prestati per la città costituirono molto spesso una fase intermedia nella configurazione di un nuovo ruolo sociale, che tuttavia fu di norma segnato dalla contrazione e dall'abbandono dei beni extra-urbani (tramite vendita, cessione, lasciti): assistiamo dunque ad una progressiva perdita, da parte dei *domini castrri*, di una identità collettiva legata al possesso *ab antiquo* di beni e diritti nel contado, evidenziata dallo scioglimento dell'antico nucleo consortile e dalla dispersione dell'originario complesso patrimoniale. Rari i casi di inurbamento coinvolgenti interi gruppi familiari: più frequenti devono certamente essere stati i trasferimenti in città di singoli personaggi e delle rispettive famiglie, ma l'abbandono del nome del castello d'origine contribuì a confondere le già di per sé deboli tracce di prosecuzione dinastica di lignaggi rurali in città. Rara risulta anche la sopravvivenza di un'attività redditizia nel castello d'origine sufficientemente documentata oltre gli inizi del secolo XIV, specialmente di fronte alla crescente spinta di nuovi soggetti economicamente e socialmente pronti ad imporsi. Chiude la "Parte III" un paragrafo (Parte III, Cap. III, § 3) dedicato alle forme di associazione, affermazione politica e gestione patrimoniale su modello familiare-consortile a carattere aristocratico: uno spazio privilegiato è riservato al caso dei *domini* di Sassoforte, i quali (come testimoniato da un ricco *dossier* documentario) intrapresero e condussero almeno per il primo primo ventennio del Trecento una vera e propria attività di prestatori, esercitata a Massa e, contestualmente, nello Stato Pontificio, a Viterbo, rivelando la disponibilità di capitali presumibilmente ricavati da vendite di beni e di diritti – specie di quelli relativi allo sfruttamento minerario – presso il castello d'appartenenza. L'esempio dei *filiu Pepi domini de Saxoforte* può dimostrare come in taluni casi si sia potuta realizzare pienamente la conversione fra due moduli distinti, quello signorile e "rurale" del *dominus* di castello e quello "urbano" del prestatore, pur nel mantenimento, attraverso il lignaggio aristocratico, di forme di associazione, affermazione sociale e gestione patrimoniale su modello familiare-consortile, evolute a partire dal controllo del *castrum* d'origine.

Le pagine dedicate alle conclusioni offrono l'occasione di ripercorrere brevemente le tappe che hanno segnato il percorso di ricerca compiuto e, allo stesso tempo, lasciano spazio a qualche riflessione ulteriore. Il dato che emerge con maggiore nitidezza è la presenza assai diffusa di una piccola e media aristocrazia di *liberi possessores*, privi di titolatura d'ufficio o con titolo fittizio, non inquadrabili nelle maglie delle relazioni feudo-vassallatiche rispetto a una entità laica o ecclesiastica superiore; nella moltitudine di *comites*, *domini*, *lambardi*, è emersa l'opportunità di operare delle distinzioni fra famiglie, lignaggi, nuclei consortili, pur nella sostanziale uniformità "cettuale" data dall'appartenenza ad una piccola aristocrazia di proprietari di castelli. L'evoluzione semantica che il termine *lambardi* subì dal X al XIV secolo conobbe una fase fondamentale con le compilazioni normative e statutarie duecentesche: da definizione collettiva acquisita da alcuni determinati personaggi (stabilitisi probabilmente in antiche terre fiscali, sfruttate collettivamente ed infine privatizzate, oppure esercitanti particolari ruoli o mansioni), il termine *lambardi* divenne generalmente sinonimo di *élite* militare dei castelli. L'aristocrazia "minore" assunse autonoma conformazione cettuale nel momento in cui cominciò a prevalere il modello della dominazione su scala locale, con la scissione e la frammentazione dei grandi lignaggi comitali e con tentativi di dinastizzazione del potere anche da parte di piccoli lignaggi; di fronte ad una moltitudine di esperienze signorili di soggetti non raccordati in senso feudo-vassallatico agli Aldobrandeschi sembra profilarsi in Toscana meridionale un quadro del principato più simile ad una trama a larghe maglie che ad una contea territorialmente compatta ed istituzionalmente omogenea, dominata dall'*auctoritas* aldobrandesca. Allo stesso modo prende forma l'immagine di un contado che certamente raccoglie e sintetizza tante ambizioni della città e del suo gruppo dirigente, ma anche di un territorio controllato da una pluralità di soggetti aristocratici attivi ed intraprendenti, capaci di farsi protagonisti di una storia durata tre-quattro secoli, talora senza legittimazione ulteriore ad esclusione di un ruolo tradizionalmente dominante esercitato nel singolo castello. L'aristocrazia "minore" si rivela fautrice e protagonista di uno sviluppo di attività economiche incentrate prevalentemente sullo sfruttamento di boschi, di aree paludose o incolte, di corsi d'acqua o di territori con risorse minerarie. Con frequenza sensibile sono attestati la gestione e il possesso di opifici idraulici, in maniera non esclusiva, ma prevalente rispetto ad altre forme di controllo e di sfruttamento del territorio. Attorno a mulini, gualchiere, ferriere, ponti e guadi, chiuse e confini, lungo e attraverso i corsi d'acqua ruotavano progetti ed interessi, si configuravano diritti e privilegi, nascevano inevitabili conflitti di giurisdizione (spesso sfociati in forme di "conflittualità iterata"). E' un dato di fatto il prevalere nei conflitti di forti e tangibili interessi economici, profondamente condizionanti i rapporti fra le parti.

Nella Toscana centro-meridionale l'aristocrazia "minore" ha senza dubbio costituito un ceto vivacemente attivo sul piano economico e caratterizzato da una specifica posizione di preminenza su scala locale. L'intento finale è stato quello di sviluppare e di approfondire ogni opportunità di riflessione che la storia familiare, anche se non di soggetti tradizionalmente considerati eminenti, può comunque esplicitamente suggerire in termini di storia sociale, politico-istituzionale, insediativa.

Reti Medievali

In appendice si propongono alcuni esempi (relativamente ai *fili Aldelli* di Radi di Creta, ai *domini* di Montorsaio, ai *domini* di Tintinnano; cfr. App. A, B, C) che dimostrano come i "*Libri di Biccherna*" possano risultare di grande utilità al fine di isolare, nel quadro dei rapporti fra città e contado, soggetti ed eventi, contesti e ruoli esercitati, provvedendo talora a ricostruire nel dettaglio ed in serrata progressione cronologica vicende di cessioni patrimoniali, prestazioni e servizi svolti per il Comune, carriere politiche. Si segnalano, fra i numerosi aspetti interessanti, l'attenzione per l'identificazione dei soggetti (vengono solitamente esplicitati il castello di provenienza ed i principali legami familiari) e per il titolo, il ruolo o la professione da essi detenuti o esercitati (*domini, comites; masnaderii, milites; iudices; capitanei o castellani...*).

L'App. D compendia i riferimenti ai *domini* o *Lambardi* di Monticchiello in qualità di antichi *possessores* delle terre in *Plano Cagii* presso Montertari, attraverso le deposizioni di alcuni abitanti della Val d'Orcia raccolte in occasione della causa giudiziaria che oppose i Piccolomini all'Ospedale di Santa Maria della Scala di Siena.

L'App. E presenta un quadro delle proprietà riconosciute a *dominus* Ranieri Aringhieri del Porrina da Casole così come descritte e stimate nella "*Tavola delle Possessioni*" e, in particolare, nel registro (il *Liber Nobilium*) contenente la descrizione e le stime dei beni ascrivibili a soggetti riconosciuti quali esponenti dell'aristocrazia del contado. La figura di Ranieri del Porrina si rivela quella di un ricco ed affermato *dominus* del contado, con beni di entità considerevole tra Siena e Casole, in particolare nell'area della Montagnola. Il suo patrimonio venne complessivamente valutato in decine di migliaia di *librae*, tale da essere paragonabile ai grandi patrimoni "neo-signorili" dei casati magnatizi senesi

L'App. F è costituita da una tabella in cui si evidenziano alcuni dati (ricostruibili attraverso una copia settecentesca) appartenenti al perduto *Quaternus extimationum fortilitiarum et aliarum possessionum existens penes officium dominorum Novem, gubernatorum et defensorum comunis et populi civitatis Senarum* (...), cui frequentemente i registri della "*Tavola delle Possessioni*" fanno riferimento. Oggetto specifico è la proprietà e la stima di interi castelli e fortezze negli anni Venti del Trecento: sulla base di una stringata selezione di piccoli castelli in origine posseduti da esponenti dell'aristocrazia "minore", si riscontra la netta prevalenza delle maggiori famiglie cittadine (Gallerani, Piccolomini, Salimbeni e Malavolti rispettivamente a San Gimignano, Castiglion Barote, Tintinnano e Vignoni, Selvole), ma parimenti la sopravvivenza dei *domini* di Radi di Creta, rappresentati da Cione di Aldello Placidi, nel possesso esclusivo di castello, fortezza e *palatium*, e dei *domini* di Cerreto ancora detentori della maggioranza delle quote dell'omonima fortezza.

L'App. G (dal titolo "*Terra et castrum*") integra e completa le vicende dei *domini* di Sassoforte esaminate in alcuni capitoli della tesi. Si tratta di una ricostruzione topografica della *curtis* del castello maremmano attraverso il percorso dei *confinatores* del comune di Siena, compiuto in occasione dell'acquisizione di Sassoforte da parte delle autorità cittadine (a. 1330). L'*instrumentum publicum* contenente la *terminatio* è stato letto con l'ausilio delle "Tavolette" IGM 1:25000 e della cartografia in scala 1:10000 distribuita in formato digitale dalla Regione Toscana: è stato in tal modo possibile compiere alcune osservazioni in merito alla microtoponomastica –estremamente conservativa, anche per quanto riguarda il tessuto idrografico e le emergenze orografiche–, alla realtà insediativa ed all'assetto fondiario medievale ed attuali, così come al tracciato viario, alla localizzazione di strutture produttive, alla tipologia dei *termini* e cippi confinari. La *curtis* del castello di Sassoforte, in base ai riferimenti desumibili dalla lettura della carta di confinazione trecentesca e da un costante raffronto con l'attuale topografia, risultava estesa per quasi 40 km², approssimativamente tra il fiume Farma e il torrente Bai, lungo un'ampia fascia che comprendeva il versante nord del crinale, rivolto verso la *curtis* di Torniella, e il versante sud del crinale, in direzione di Montemassi-Lattaia. L'esempio (scelto, fra l'altro, in funzione del fatto che per questa porzione del territorio senese non possiamo avvalerci delle minute descrizioni topografiche desumibili dalla "*Tavola delle Possessioni*") pare indicativo per riflettere su quale consistente potere e controllo territoriale poteva aver raggiunto nel secolo XIV una famiglia della piccola aristocrazia rurale. Il comune di Siena acquisiva in tal modo una porzione di Maremma di grande importanza economica e politico-territoriale: la presenza di mulini, fornaci, alture incastellate, caratterizzava un territorio a vocazione mineraria e a spiccata valenza difensiva e strategica. A corredo del testo una tabella riassuntiva, una *legenda* dei simboli con cui nella tabella vengono indicati i diversi tipi di *termini*, provvisori e definitivi, e soprattutto le *Carte 1-15*, che permettono di ricostruire il percorso di delimitazione della grande *curtis*.

Maria Elena Cortese

Dottorato di ricerca in storia medievale (ciclo XIV), Università degli Studi di Firenze

Signori e castelli.

Famiglie aristocratiche, dominati signorili e trasformazioni insediative nel *comitatus* fiorentino (fine X-metà XII sec.)

Tutori: proff. Jean-Claude Maire Vigueur, Paolo Pirillo
Esame finale: inverno 2005 - Commissione giudicatrice: proff. Gabriella Piccinni (Università di Siena), Franco Franceschi (Università di Siena-Arezzo) e Mauro Ronzani (Università di Pisa)

Indice

Introduzione: intenti, metodo, fonti

Capitolo 1

Uno sguardo d'insieme: formazione, struttura ed evoluzione dei dominati signorili nel territorio fiorentino

1.1. L'aristocrazia d'ufficio

- 1. 1. 1. Il patrimonio fiscale e marchionale
- 1. 1. 2. I conti Guidi
- 1. 1. 3. I conti Cadolingi
- 1. 1. 4. I conti Alberti
- 1. 1. 5. Altre famiglie comitali
- 1. 1. 6. Conclusioni

1. 2. Signori di castello: la media e piccola aristocrazia rurale

- 1. 2. 1. Famiglie ad impianto 'multizonale'
- 1. 2. 2. Famiglie a fisionomia 'zonale'
- 1. 2. 3. Famiglie ad impianto 'puntiforme'
- 1. 2. 4. Conclusioni

Capitolo 2

Uno sguardo dall'interno: relazioni tra famiglie e rapporti con i centri del potere

2. 1. I legami interni all'aristocrazia laica

- 2.1.1. L'entourage marchionale
- 2.1.2. Le clientele comitali
 - 2. 1. 2. 1. I conti Guidi
 - 2. 1. 2. 2. I conti Cadolingi
 - 2. 1. 2. 3. I conti Alberti
 - 2. 1. 2. 4. Conclusioni
- 2. 1. 3. I rapporti feudo-vassallatici
- 2. 1. 4. Su un piano paritetico: alleanze e conflitti nel mondo aristocratico

2. 2.. I vescovi e le loro clientele

- 2. 2. 1. Episcopio di Firenze
- 2. 2. 2. Episcopio di Fiesole
- 2. 2. 3. Conclusioni

2. 3. L'aristocrazia rurale e la città

- 2. 3. 1. Firenze al centro del *comitatus*
- 2. 3. 2. Castelli e città
- 2. 3. 3. Conclusioni: dall'osmosi alla frattura tra città e campagna

Capitolo 3

Nel cuore del mondo aristocratico: la famiglia

3. 1. Le strutture familiari

3. 1. 1. Intrecci tra famiglie
3. 1. 2. Suddivisione in rami, trasmissione dei patrimoni, solidarietà familiare
3. 1. 3. Professione di legge ed onomastica
3. 1. 4. Il ruolo delle donne
3. 1. 5. Conclusioni

3. 2. Famiglie aristocratiche e monasteri

3. 2. 1. Prima del Mille: le fondazioni marchionali e comitali
3. 2. 2. Signori di castello e monasteri
3. 2. 3. Conclusioni

Capitolo 4

Potere aristocratico ed assetti insediativi: l'incastellamento

4. 1. Cronologia e geografia dell'incastellamento
4. 2. L'incastellamento nel quadro delle dinamiche degli assetti insediativi
4. 3. Promotori e detentori di castelli
4. 4. Le strutture materiali e le funzioni
4. 5. Decastellamenti, abbandoni, sopravvivenze: il ciclo di vita dei castelli
4. 6. Conclusioni: i castelli del territorio fiorentino nel contesto della Toscana centro-settentrionale

Capitolo 5

Potere aristocratico e dominio sugli uomini: lo sviluppo di prerogative signorili

- 5.1. Cronologia e tipologia dei poteri signorili nel territorio fiorentino: una rassegna
- 5.2. I rappresentanti del potere: ufficiali e funzionari
- 5.3. Conclusioni

Conclusioni

Appendice I: le famiglie. Vicende genealogiche e patrimoniali

Appendice II: i castelli del territorio fiorentino fino alla metà' del XII secolo

Fonti e bibliografia

Abstract

La ricerca ha per oggetto lo sviluppo delle signorie rurali facenti capo alle famiglie dell'aristocrazia laica nel *comitatus* fiorentino (formato dall'unione delle diocesi di Firenze e Fiesole) in un arco cronologico che va dagli ultimi decenni del X alla metà del XII secolo. L'analisi si fonda sull'esame sistematico di tutte le fonti diplomatiche superstiti relative a questo territorio (in pratica la sola tipologia documentaria disponibile per il periodo considerato), sia edite che inedite, conservate prevalentemente nel Diplomatico dell'Archivio di Stato di Firenze.

Al di là dell'articolazione in singoli capitoli (per i quali si rimanda all'Indice), si possono individuare tre grandi tematiche, che percorrono trasversalmente tutto il lavoro.

La prima riguarda l'emergere alla luce, a partire dalla fine del X secolo, di uno strato di famiglie caratterizzate da un patrimonio fondiario molto consistente, punteggiato da numerosi castelli e chiese private, comprensivo di beni ubicati anche in città e nel suburbio, ma per lo più distribuito in nuclei disseminati in diversi punti del *comitatus* o comunque in una zona molto estesa, anche se più compatta, del nostro territorio. Queste stirpi costituivano senza alcun dubbio il segmento più elevato dell'aristocrazia non insignita di funzioni o titoli d'origine pubblica, e si collocavano immediatamente al di sotto delle famiglie comitali, avendo un radicamento patrimoniale e/o un'azione politica che si dispiegava su scala comitatina e talvolta anche oltre. Tra i segni più manifesti di questa eminenza, entrambi collegabili anche con un processo di imitazione delle casate dell'aristocrazia maggiore, vanno inoltre ricordati la fondazione di monasteri familiari e la detenzione di diritti signorili già a partire dalle ultime decadi dell'XI secolo.

Dalle fonti emerge poi con chiarezza il variegato fascio di relazioni che collegava queste stirpi sia tra di loro che con i principali centri del potere laico ed ecclesiastico. In primo luogo abbiamo avuto modo di cogliere nel dettaglio una serie di legami orizzontali, di tipo essenzialmente paritetico: relazioni matrimoniali; alleanze politico-militari; condomini negli stessi castelli, da cui spesso derivavano controversie e scontri risolti con una serie di pratiche informali; rapporti con gli stessi enti religiosi; spesso fisica presenza nei medesimi luoghi o negli stessi contesti da parte di esponenti di molte delle nostre famiglie; ed altro ancora. Ma il reticolo di legami che attraversava il contado risalta in modo ancor più evidente quando constatiamo che questo gruppo di famiglie sembra godere dello stesso tipo di riconoscimento pubblico, esplicitato dal fatto che i loro esponenti compaiono negli stessi contesti al fianco dei Marchesi, dei vescovi e delle famiglie comitali.

I legami con la casata canossana, testimoniati dalla partecipazione ai placiti ed altre assemblee di tipo più informale, concretizzarono la volontà dei marchesi di Tuscia di trovare sostegno e consenso presso le più cospicue compagnie aristocratiche presenti capillarmente sul territorio ed al tempo stesso svolsero un'importante funzione di raccordo tra centro e periferia. Ancora più determinante, per i legami interni tra le stirpi signorili rurali e per le relazioni con il cuore geografico e politico del *comitatus*, fu l'inserimento di queste stirpi nelle clientele vescovili: clientele, poiché appare evidente, pur nella povertà delle fonti superstiti, che queste famiglie ebbero rapporti con entrambe le sedi episcopali, sia quella fiorentina che quella fiesolana. I legami con gli episcopi significarono per queste famiglie innanzitutto l'acquisizione di nuovi beni fondiari in beneficio, feudo o livello dai presuli, sia nelle aree di loro principale radicamento che nel territorio più vicino alla città; in certi casi passarono sotto il loro diretto controllo anche alcuni dei castelli vescovili; in altri, infine, molto probabilmente fu possibile ottenere la concessione di redditi ecclesiastici e diritti su interi territori plebani.

Le stesse famiglie (ma anche molte altre minori) ritroviamo nelle reti clientelari dei conti. E' risultato chiaro, infatti, soprattutto nel caso dei Guidi, ma anche in quelli di Cadolingi ed Alberti benché meno documentati, che un fattore determinante per consentire alle casate comitali di instaurare *ex-novo* e successivamente consolidare la propria influenza in aree sempre più ampie rispetto all'ambito originario dell'ufficio pubblico - accanto alla patrimonializzazione dei possedimenti di origine fiscale, l'acquisto di beni e castelli, la politica matrimoniale, la fondazione o controllo di monasteri - consisté nel disporre di un folto gruppo di *fideles*, eminenti in ambito locale o sovralocale e caratterizzati soprattutto dal dominio su numerosi castelli allodiali, i quali divennero un solido strumento di controllo della popolazione e costituirono l'ossatura politica e militare dei vastissimi dominati costruiti dai conti. Sui centri fortificati di queste famiglie i conti esercitavano una signoria eminente e talvolta instaurarono dei veri e propri condomini; ma soprattutto è importante sottolineare che in molti casi le famiglie comitali appaiono aver assorbito completamente nei propri domini gli ambiti di potere che prima facevano capo a molte famiglie della minore aristocrazia, delle quali nel frattempo si perdono le tracce. Sull'altro versante è ovvio che la fortuna e la presa sul territorio di questi lignaggi minori, per poggiando in larga misura su basi allodiali, fu accresciuta grazie ai rapporti, la cui variegata tipologia ben emerge dalle fonti, intrattenuti con le casate maggiori.

Una seconda questione di rilievo che percorre come tema trasversale buona parte della mia ricerca è quella dei rapporti tra l'aristocrazia rurale e la città.

Per quanto riguarda le famiglie comitali possiamo ricordare, innanzitutto, che mancò una dinastia di conti stabilmente insediata nella città di Firenze, la quale era sottoposta direttamente ai Marchesi di Tuscia, e che di conseguenza la formazione delle aree di influenza di Guidi, Cadolingi ed Alberti prese le mosse da aree esterne al nostro territorio. In secondo luogo dobbiamo sottolineare che non risulta dalle fonti superstiti che queste dinastie avessero possedimenti e solidi punti di appoggio in Firenze né che si siano verificati casi di inurbamento di stirpi comitali, o rami di esse. E' evidente poi la sostanziale estraneità all'ambiente urbano da parte di Cadolingi e Guidi, culminata per questi ultimi con il netto e conflittuale distacco dall'ambito fiorentino. Più sfumata sembra invece la posizione degli Alberti: infatti, sulla base di una serie di elementi significativi, sembrerebbe da approfondire con ulteriori ricerche l'ipotesi di un legame della casata con la città o almeno di un'ambizione ad intervenire in ambiente urbano, pur basando il proprio potere in ambito rurale.

Per quanto riguarda invece le stirpi della media aristocrazia, vediamo che i legami delle famiglie più cospicue con la città risalivano quantomeno alla fine del X - inizi dell'XI secolo. Essi sono testimoniati già in una fase precoce dalla presenza di esponenti di queste stirpi nel centro urbano in occasione della stesura di atti di vario tipo, dai legami con l'episcopio fiorentino ed altri enti ecclesiastici cittadini, dal possesso di case e *curtes* in Firenze e beni nell'immediato circondario, dalla partecipazione ai placiti tenuti dall'autorità pubblica in città fin dalla fine del X secolo e poi più regolarmente in epoca canossana. Emerge dunque

l'immagine di una città che, per tutto il corso dell'XI secolo, fu sotto molti aspetti il fulcro del proprio *comitatus*, punto di gravitazione per il territorio circostante, in quanto fuoco di interesse per le più importanti stirpi aristocratiche che in esso erano attive. Per la mancanza di fonti rimane però in gran parte aperto il problema se questa centralità urbana risalisce senza soluzioni di continuità ai secoli precedenti, oppure fosse il risultato di un avvicinamento da parte delle stirpi aristocratiche rurali all'ambito cittadino, ed ai poteri che in esso avevano sede, nella seconda metà del X o nei primi decenni dell'XI secolo.

Se per la genesi e la periodizzazione verso l'alto dei legami tra le famiglie signorili e la città brancoliamo pressoché nel buio, invece molti più elementi abbiamo per delineare la fine di queste relazioni. Infatti emerge in modo chiaro che entro il primo ventennio del XII secolo si verificò una svolta netta, con un evidente processo di distacco delle famiglie signorili dall'ambito cittadino: le proprietà urbane vennero alienate; queste famiglie non comparvero più in Firenze, mentre in vari casi possiamo continuare a seguire le loro vicende nel contado; tutte - è importante sottolinearlo - rimasero estranee alla nascita dei primi organismi comunali. Per questo mutamento si possono chiamare in causa in primo luogo una serie di ragioni di tipo prettamente congiunturale. E' indubbio che entro il secondo decennio del XII secolo il quadro politico del contado fiorentino si presenta molto mutato, innanzitutto in seguito alla fine della dinastia canossana dopo la morte di Matilde ed alla crisi del potere pubblico esercitato dai Marchesi. Più o meno contemporaneamente si situano l'estinzione dei Cadolingi e lo scatenarsi delle lotte per la loro eredità, nelle quali la città fu intensamente coinvolta. Proprio nel contesto di questi conflitti si colloca il netto distacco dall'ambito fiorentino da parte dei Guidi ed il definitivo deterioramento dei loro rapporti con Firenze. Con la contemporanea uscita dalla scena cittadina della dinastia marchionale e delle due più importanti famiglie comitali, dunque, vennero meno dei forti fattori di convergenza verso la città per molte delle famiglie signorili impiantate nel territorio. D'altra parte, se le lotte politico-religiose della seconda metà dell'XI secolo non sembrano aver avuto un effetto dirompente sui rapporti tra centro cittadino e famiglie aristocratiche legate ai vescovi, tuttavia la curia vescovile fiorentina non riuscì a svolgere un ruolo duraturo come nucleo aggregante dei signori comitali, forse per una certa debolezza dei legami con i presuli, che raramente si strutturarono nelle forme propriamente vassallatiche.

Ma di fronte a questo processo di ruralizzazione dell'aristocrazia e ad una così evidente frattura tra città e contado, dobbiamo pensare soprattutto a ragioni che sono intrinseche all'evoluzione dei gruppi aristocratici stessi: innanzitutto la suddivisione in rami delle famiglie, la polverizzazione dei grandi patrimoni familiari sparsi su tutto il contado e la loro contrazione in zone più circoscritte. La città, quindi, che aveva perso le sue attrattive dal punto di vista politico, non rappresentava neanche più il centro geografico dal quale gestire i patrimoni familiari. Inoltre possiamo domandarci se Firenze, centro urbano fino a questo momento ancora piccolo e di importanza modesta, ben lontano dal mostrare i segni di quel salto di qualità che la portò ad essere la più importante tra le città toscane, avesse sufficienti attrattive perché le famiglie signorili ci restassero dopo l'indebolimento del potere marchionale e lo scatenarsi dei conflitti con le casate comitali. E, viceversa: il *comitatus* era talmente grande che la via del disancoraggio, della localizzazione e della costruzione di domini signorili nel vuoto di potere determinato dalla crisi della Marca poteva forse apparire ora più facile e sgombra anche da eventuali intrusioni di poteri cittadini ancora embrionali e soprattutto lontani.

Proprio le ultime considerazioni sulla struttura interna e l'evoluzione patrimoniale e signorile delle nostre famiglie introducono il terzo ed ultimo tema diagonale di questo lavoro: quello della 'qualità' delle basi di potere della media e piccola aristocrazia, soprattutto in confronto con le stirpi comitali, e di quella che in definitiva mi sembra, con poche eccezioni, l'intrinseca debolezza della loro presa sugli uomini e sul territorio. Debolezza che può forse rendere ragione del generale naufragio delle compagnie aristocratiche protagoniste della nostra storia nell'XI secolo: sia quelle più potenti, ramificate ed attive su tutto il territorio, sia quelle che agirono in un orizzonte molto più limitato o erano aggrappate ad un solo castello.

Uno dei maggiori fattori di crisi dei gruppi aristocratici che ho potuto studiare è a mio avviso riconducibile al fatto che essi, a differenza di quanto si rileva per le famiglie comitali, mantennero a lungo una struttura familiare fluida ad alto rischio di disgregazione. La loro prolificità, con la conseguente suddivisione in rami e la frantumazione dei patrimoni, determinarono un costante processo di redistribuzione, frantumazione e dispersione dei patrimoni e dei diritti pertinenti a ciascuna linea familiare. Rischio di disgregazione di cui forse non si raggiunse piena consapevolezza e che comunque non si tentò di neutralizzare tramite strategie che incidessero sulle strutture familiari o sulle consuetudini successorie né, a quanto sembra, tramite un ordinamento più razionale dei possessi o la costituzione di veri e propri consorzi pattizi al fine di mantenere il controllo su alcuni possedimenti particolarmente strategici.

Va poi ricordato che nella nostra area molto difficilmente le famiglie aristocratiche potevano contare su nuclei di proprietà compatti, per via della vasta presenza di beni monastici e soprattutto della piccola e media proprietà allodiale contadina, che rimase diffusa e vitale fino al Basso Medioevo. La stessa struttura polinucleare di base delle più importanti proprietà aristocratiche, rendeva molto più difficile il tentativo di controllare in modo efficace possedimenti vasti e dispersi e gli interessi urbanocentrici di molte di queste stirpi probabilmente fino agli inizi del XII secolo in qualche modo fecero sì che esse fossero meno orientate a creare solide basi di egemonia locale in ambito rurale.

Poco efficace, nel medio-lungo periodo, fu anche la funzione dei monasteri dal punto di vista della coesione dei patrimoni. Anzi: il passaggio a questi enti di larghe porzioni delle ricchezze fondiarie di famiglia, con un esito molto diverso da quello che probabilmente era nei calcoli dei fondatori, finì per costituire un grave fattore di indebolimento economico. Solo poche famiglie riuscirono a sottrarsi almeno in parte a questa logica, donando meno ai monasteri, o almeno non alienando una certa tipologia di possessi, come ad esempio i castelli. A maggior ragione la perdita del controllo sui beni trasferiti ai monasteri, ormai sempre più indipendenti dalle famiglie dei fondatori e addirittura in concorrenza con loro sul piano dell'egemonia locale, fu un problema nel momento in cui, come suggeriscono molti indizi negli anni a cavallo tra XI e XII secolo, notevoli difficoltà economiche stavano assottigliando i patrimoni dell'aristocrazia rurale del nostro territorio.

E' infine probabile che una delle principali difficoltà in cui si trovarono impigliate queste famiglie, anche quelle più cospicue e più coinvolte nel processo di imitazione dell'evoluzione in senso signorile avviato dal segmento più alto dell'aristocrazia, scaturisse dalla poca capacità della maggior parte di esse di stringere la presa sugli uomini e sulle risorse - nel momento in cui stavano perdendo buona parte della presa sulla terra - attraverso l'imposizione di oneri signorili e la loro territorializzazione. Quanto deboli siano le tracce di questi oneri nel Fiorentino, fatto sul quale già altri studi avevano richiamato l'attenzione, risulta confermato anche dalla spoglio di tutta la documentazione inedita fino alla metà del XII secolo, pur rimanendo del tutto aperta la questione della concreta registrazione di queste prerogative nei documenti scritti.

Certamente il tema dello sviluppo di prerogative signorili nel nostro territorio, come spesso altrove, rimane uno dei punti che più rimangono oscuri per questo arco cronologico. Infatti, se emerge piuttosto chiaramente quanto più strutturata dal punto di vista della gamma dei diritti giurisdizionali/politici, e soprattutto militarizzata, fosse la signoria dei Guidi (e degli Alberti probabilmente) rispetto a quelle della media aristocrazia (ma anche dei vescovi), rimane ad esempio in gran parte ancora oscuro il rapporto tra lo sviluppo delle prerogative signorili e la proliferazione dei castelli, che erano sorti per la maggior parte proprio dietro iniziativa di questo livello dell'aristocrazia. Non si riesce a capire, cioè, quanto e come l'edificazione di castelli fu nel nostro territorio determinante per la territorializzazione dei poteri fondiari, attraverso l'imposizione anche agli uomini non dipendenti di un lavoro forzato, di opere di manutenzione guardia e difesa e soprattutto di versamenti in denaro e natura. E dunque uno dei noccioli della questione, che rimane per ora sostanzialmente irrisolto (ma sul quale si potrà lavorare in futuro con l'apporto di nuovi dati provenienti da indagini archeologiche) mi sembra che vada individuato nel 'cosa' erano i castelli di X-XI secolo: quanto a configurazione urbanistica e consistenza demica, impiego della pietra, attrazione delle funzioni di cura d'anime e delle strutture produttive o di uso comunitario, eccetera.

Con i dati attualmente a nostra disposizione sembra di potere dire che in linea generale l'incastellamento non provocò cambiamenti di rilievo nella struttura dell'*habitat*; che il popolamento rimase fitto e frammentato fino alle soglie del Basso Medioevo; che la maggior parte della popolazione e delle funzioni non furono assorbite dentro i circuiti fortificati; che moltissimi castelli non furono progettati da subito come ampi spazi chiusi in cui si voleva trasferire e controllare la popolazione attraverso il ricorso alla *congregatio hominum*, cosa che di certo avvenne invece in seguito, nel caso di alcune iniziative forti di ristrutturazione della maglia insediativa da parte delle casate comitali a partire dalla metà del XII secolo. Con tutta probabilità questo non si verificò perché i soggetti signorili in competizione fra loro erano più numerosi, i signori stessi più deboli, con proprietà più frammentate e sparse in mezzo al medio e piccolo possesso contadino, meno capaci di riorganizzare il territorio intorno alle loro fortezze ed accentrare la popolazione all'interno dei castelli - che rimasero per lo più semplici dimore signorili di scarso rilievo insediativo -, o forse meno interessati a farlo, perché attratti verso scacchieri politici differenti tra i quali va annoverata anche, fino ai primi decenni del XII secolo, la città. E concludere quindi che nel territorio fiorentino poteri signorili più deboli andarono di pari passo con castelli più piccoli, meno articolati nelle loro strutture, meno incisivi sull'organizzazione del territorio, che spesso appaiono e scompaiono nel giro di pochi anni senza lasciare traccia di sé.

Ma era sempre così? Quanti 'grandi castelli signorili' già nell'XI secolo potrebbero tornare alla luce con ulteriori indagini archeologiche? Quali prerogative concrete sugli uomini si celano dietro le formule

Reti Medievali

generiche inserite nei documenti di alienazione di corti e castelli? Insomma, quanti casi diversi da quelli descritti dobbiamo presumere che perlomeno sfumassero ed articolassero questo quadro generale, per ora troppo schematico e che quindi ci lascia di fondo insoddisfatti? Tentare di rispondere a questi interrogativi è, 'semplicemente', tutto lavoro che ancora resta da fare.

Patrizia Meli

Gabriele Malaspina marchese di Fosdinovo: il condottiero ed il politico

Dottorato di ricerca in storia medievale (ciclo XV), Università degli Studi di Firenze

Tutori: proff. Riccardo Fubini, Jean-Claude Maire Vigueur, Franek Sznura

Esame finale: 18 marzo 2005 - Commissione giudicatrice: proff. Rinaldo Comba (Università di Milano), presidente, Pietro Corrao (Università di Palermo) e Franca Leverotti (Università di Milano Bicocca)

Indice

Introduzione
Abbreviazioni

PRIMA PARTE

La Lunigiana alla metà del XV secolo

CAP. 1: Una regione di confine: uomini e territorio

1. *L'ambiente: la Lunigiana*
2. *Il potere: famiglie e stati*
 - 2.1 *Gli altri Malaspina*
 - 2.2 *I Fieschi*
 - 2.3 *I Campofregoso*
 - 2.4 *Gli stati regionali: Milano, Genova, Firenze e Ferrara*

CAP. 2: Breve storia di un marchesato

1. *I Malaspina di Fosdinovo*
2. *All'ombra di Giacomo*
3. *La fine dei Campofregoso*
4. *Gabriele, unico marchese di Fosdinovo*
5. *La famiglia del nuovo marchese*

SECONDA PARTE

Gabriele Malaspina e il "partito guelfo"

Introduzione: *Partito guelfo: appunti per una definizione*

CAP. 1: Il condottiero

1. *Il linguaggio della guerra*
 - 1.1 *La condotta*
 - 1.2 *L'esercito*
 - 1.3 *La guerra*
2. *Al servizio di Firenze*
3. *L'onore del condottiero*
4. *Gabriele Malaspina e Volterra*
5. *Simone Malaspina: la carriera militare come riscatto personale*
6. *Gli eredi condottieri: Galeotto e Giovan Battista*
 - 6.1 *Galeotto il Fiorentino*
 - 6.2 *Giovan Battista il Lombardo*

CAP. 2: Il marchese e la città

1. *L'alleanza politica: le accomandigie*
2. *L'alleanza politica: il commissario "occulto" in Lunigiana*
3. *L'alleanza politico-familiare: Gabriele Malaspina e i Fiorentini*
 - 3.1 *Il patronato dei Medici*
 - 3.2 *Non solo Medici*
4. *L'alleanza politico-familiare: i matrimoni*
 - 4.1 *Un matrimonio che fece scalpore*

Reti Medievali

4.2 *Le duplici nozze del 1476*

4.3 *L'ultimo matrimonio fiorentino*

5. *L'alleanza politico-familiare: l'ecclesiastico*

CAP. 3: L'espansione fiorentina in Lunigiana

1. *"Da Magra in qua li Fiorentini lo volgino per loro": l'acquisto di Sarzana*

2. *Il marchesato di Bagnone*

3. *Intermezzo veneziano*

4. *La Lunigiana sforzesca e la crisi del 1477*

CAP. 4: La lunga agonia del marchesato di Fivizzano

1. *La strage della Verrucola Bosi*

2. *Il problema della discendenza*

3. *Il marchese Spinetta e la Repubblica fiorentina*

4. *Un marchesato conteso*

CAP. 5: Un decennio di battaglie

1. *Le conseguenze lunigianesi della congiura dei Pazzi*

2. *La perdita di Sarzana*

3. *I riflessi della guerra di Ferrara in Lunigiana*

4. *La lite fraticida di Massa*

5. *La cessione di Sarzana al Banco di San Giorgio e la guerra di Pietrasanta*

6. *La contrastata unione matrimoniale coi Rossi di Parma*

7. *La riconquista di Sarzana*

8. *Un ufficiale "anomalo": Piero Tornabuoni*

TERZA PARTE

La lotta per la sopravvivenza

CAP. 1: Da Firenze a Milano

1. *Un amico particolare: Antonio Noceti*

2. *Un tentativo di espansione territoriale: la questione di Malgrate*

3. *Una figlia da sposare: Clarice*

4. *Un periodo di relativa pace*

CAP. 2: La svolta: "I marchese Gabriele in questo di à dirizate le bandere del re di Franza"

1. *Venti di guerra*

2. *I Francesi in Lunigiana*

3. *L'espansione genovese*

4. *Alla conquista di Fivizzano*

5. *La fine dell'amicizia fiorentina*

CAP. 3: Anni difficili

1. *La sfortunata iniziativa dell'estate 1496*

2. *La guerra con Firenze*

3. *La difficile scelta di un protettore*

4. *La questione di Bibola*

CAP. 4: All'ombra di Genova

1. *Il ritorno dei Francesi in Italia: conseguenze in Lunigiana*

2. *La scelta di un successore: Lorenzo*

3. *Gli ultimi anni*

Conclusioni

Appendice: La corrispondenza di Gabriele Malaspina

1. *Una fonte storica da rivalutare: la lettera*

2. *La corrispondenza marchionale*

3. *Regesto della corrispondenza*

3.1 Regesti delle lettere di Gabriele Malaspina

3.2 Regesti delle lettere a Gabriele Malaspina

Bibliografia
Indice delle Tavole
Indice

Abstract

La Lunigiana è stata a lungo considerata un'area marginale nella storia italiana. Suddivisa in tante piccole signorie, quasi tutte nelle mani dei vari rami della famiglia Malaspina, ha attirato poco le attenzioni degli storici. Nel XV secolo, però, si assistette a un processo di riunificazione della regione: Milano e Firenze vi conquistarono diversi territori e si spartirono l'egemonia sui restanti territori autonomi. Anche Genova, che per buona parte di quel secolo fu sottoposta al ducato milanese, si mostrò interessata all'espansione in quella zona: non fu un'azione diretta del Comune, ma mediata tramite il potente Banco di San Giorgio o i Campofregoso, una delle più importanti famiglie cittadine. Per i signori locali divenne quindi fondamentale riuscire a destreggiarsi fra le varie forze in gioco per mantenere l'indipendenza del proprio piccolo stato. Fra i personaggi che più risaltano per questa loro abilità e per l'indubitato ruolo giocato nella storia locale spicca Gabriele Malaspina. Egli governò il marchesato di Fosdinovo, uno dei più ampi, dal novembre 1467, quando avvenne la divisione patrimoniale coi fratelli, alla sua morte, avvenuta il 3 febbraio 1508.

La tesi si articola in tre parti. La prima mostra la situazione della Lunigiana al momento in cui il Malaspina ottenne la propria indipendenza politica dal fratello maggiore e come quest'ultima avvenne. La seconda parte analizza il periodo in cui la politica marchionale si caratterizzò per la sua assoluta fedeltà all'amicizia fiorentina; vengono anche analizzate le modalità tramite le quali si esplicava questo legame con la Repubblica gigliata. Un capitolo è invece dedicato alla sua attività di condottiero, in gran parte svolta proprio al servizio di Firenze. La terza parte esamina la parte finale della vita del marchese: dal 1490 si assiste a un progressivo allontanamento dall'alleanza fiorentina e con l'arrivo del re francese Carlo VIII si ha un deciso passaggio alla fedeltà per Ludovico Sforza. Alla caduta di quest'ultimo Gabriele Malaspina riuscì a mantenere la sua indipendenza, sia giurando prontamente fedeltà al nuovo re francese, sia spostando la propria scelta di uno stato protettore su Genova. La nomina del genero Piero Soderini a gonfaloniere perpetuo della Repubblica fiorentina gli garantì poi la non belligeranza di quello stato, con cui aveva duramente guerreggiato negli ultimi anni del XV secolo. Nella parte finale della sua vita il marchese ebbe quindi il tempo di poter sciogliere il nodo dell'eredità: memore delle lite che da secoli sorgevano fra i membri della sua famiglia per la suddivisione del patrimonio, scelse il proprio successore. Nel dicembre 1502 emancipò il figlio più giovane, Lorenzo, donandogli nel contempo la parte più ambita del suo stato: Fosdinovo e il suo territorio. Nonostante ciò il Malaspina continuò nella pratica a governare tutto il marchesato fino alla morte. Sebbene nel proprio testamento avesse confermato l'affidamento di Fosdinovo a Lorenzo e avesse suddiviso il resto del suo dominio fra gli altri due eredi, pochi mesi dopo il suo decesso iniziò una vera e propria guerra fratricida per l'eredità che si risolse poi con la conferma di gran parte di quanto da lui stabilito. Da notare come egli avesse anche disposto che a Fosdinovo andasse istituita una primogenitura, proprio per evitare future lotte e l'eccessivo frazionamento del dominio.

La fonte maggiormente usata è particolare: si tratta della lettera. Sono stati analizzati i carteggi degli stati che avevano interessi nell'area (Firenze, Milano e Genova) o che confinavano con la Lunigiana (Lucca, Stato estense e Pisa). La lettera rappresenta infatti lo strumento principale della politica quattrocentesca e questo spiega l'esplosione di questo tipo di materiale negli archivi pubblici (e privati) del periodo. Durante le ricerche sono state reperite ben 497 missive di Gabriele Malaspina e altre 363 a lui dirette: di questa corposa corrispondenza, che però rappresenta solamente una minima parte di quella effettivamente scritta, è stato fornito il regesto nell'appendice.

Federica Pessotto

La Morea franca. Economia e istituzioni tra Oriente e Occidente nei secoli XIII e XIV

Tesi di Dottorato di Ricerca in Istituzioni, Società e Religioni dal Tardoantico alla fine del Medioevo, XVI ciclo, Università degli studi di Torino, 2003

Indice

Parte prima

La struttura istituzionale

- I. Le fonti giuridiche
 - I.1 Le *Assise di Romania*
12
 - I.1.1 Confronto con le *Assise di Gerusalemme*
 - I.1.2 Confronto con i *Libri Feudorum*
- II. Proprietà signorili e istituzioni feudali
 - II.1 Beni "burghesiatici"
 - II.1.2 Da feudo a borghesia: una forma di patrimonializzazione?
 - II.2 Pratiche successorie
 - II.2.1 Le donne nella trasmissione del patrimonio
- III. La società
 - III.1 La classe dirigente
 - III.1.1 I signori latini
 - III.1.2 I signori greci
 - III.2 I funzionari amministrativi
 - III.2.1 Estrazione sociale e possibilità di carriera
 - III.3 I lavoratori della terra
 - III.3.1 I villani
 - III.3.2 I liberi

Parte seconda

L'organizzazione signorile

- IV. Le grandi proprietà
 - IV.1 Le posizioni storiografiche
- V. Proprietà laiche. Forme di assegnazione dei benefici
- VI. Patrimoni di enti religiosi
 - VI.a Cenni di storia ecclesiastica
 - VI.b Beni ecclesiastici
 - VI.1.1 Chiesa latina
 - VI.1.2 Chiesa greca
 - VI.2.1 Monasteri e conventi latini
 - VI.2.2 Monasteri greci
- VII. Le strutture del villaggio
 - VII.1 La *Stasis*
 - VII.2 *Staseis* abbandonate
 - VII.3 Terre *appactuate*
 - VII.4 *Despotikòn*
- VIII. Imposizioni economiche
 - VIII.1 Acrostico

- VIII.2 *Télos*
- VIII.3 Gabelle
 - VIII.3.1 Gimoro
 - VIII.3.2 Decime
 - VIII.3.3 Monopoli signorili, *kommerkion* e diritti minori

IX. Tasse personali
IX. Il *kapnikōn*

X. Modalità di pagamento

XI. Il senso dell'organizzazione signorile in Morea: tra Oriente e Occidente

XII. Conclusione

Tavole

Bibliografia

Indice

Abstract

La tesi di dottorato si presenta divisa in due parti, la prima dedicata alla struttura istituzionale del Principato di Morea, la seconda riservata invece all'organizzazione signorile delle grandi proprietà fondiarie della regione.

Le fonti usate sono di duplice ordine: giuridiche e documentarie. Le *Assise di Romania* costituiscono il testo legislativo fondamentale del principato d'Acaia e presentano una fotografia delle istituzioni e della composizione sociale della Morea. È possibile cogliere la presenza di un ceto dominante nella società, composto dai signori latini li trasferitisi; a questi si affiancano i signori di origine greca, inseriti nel sistema vassallatico-beneficiario prevalentemente attraverso l'omaggio piano. Lo strato inferiore della società è costituito dai lavoratori agricoli dipendenti, che sono anch'essi articolati in due classi sociali giuridicamente distinte, cioè i contadini liberi e quelli di condizione servile, chiamati *villani* nella redazione delle *Assise* e *villani* oppure *paroikoi* nelle fonti documentarie, costituite da inventari approntati per la gestione delle grandi proprietà o per atti di donazione o di concessione beneficiaria.

È apparso inevitabile confrontare le *Assise di Romania* con due altre importanti raccolte di diritto feudale: le *Assise di Gerusalemme* e i *Libri Feudorum*, o *Consuetudines feudorum*. Ferma restando l'impossibilità già segnalata di Georges Recoura, il primo editore delle *Assise di Romania* e autorevolmente ripresa da David Jacoby¹, di confrontare le leggi del Principato d'Acaia con la versione delle *Assise di Gerusalemme* quale ci è stata tramandata, è apparso tuttavia interessante seguire la linea dell'edizione più recente delle *Assise di Romania*, curata da Antonella Parmeggiani, che ha rilevato costanti e documentati rapporti tra Guglielmo di Villehardoin e Guglielmo di Champlitte con la Terra Santa e Cipro². Si è pertanto tentato di avviare un raffronto con il nucleo più antico della raccolta legislativa gerosolomitana³, ricostruibile attraverso alcuni indizi interni ai testi di Filippo di Novara e di Jean d'Ibelin. È lo stesso prologo II delle *Assise di Romania* a suggerire tale raffronto, affermando l'analogia dei due testi normativi, pensati entrambi per domini frutto della conquista crociata. È stato in effetti possibile riscontrare significative analogie tra gli articoli vigenti in Morea e le leggi che Filippo di Novara attribuisce al periodo più antico del Regno di Gerusalemme, in particolare in materia successoria. Altrettanto importante si è rivelato il raffronto con i *Libri feudorum*, che costituivano il bagaglio legislativo comune ai crociati che nel 1204 conquistarono Costantinopoli. Seppure infatti l'Occidente fosse diviso, sotto l'aspetto legislativo, in una molteplicità di usi consuetudinari regionali, tuttavia all'epoca della conquista di Costantinopoli e della creazione dell'Impero Latino esisteva, a fianco delle *coutumes* regionali, una compilazione che conglobava leggi emanate da diversi imperatori e che intendeva costituire una *summa* del diritto imperiale occidentale. La raccolta delle leggi dell'impero in materia feudale,

¹ D. JACOBY, *La féodalité en Grèce médiévale. Les « Assises de Romanie », sources, application et diffusion*, Paris 1971

² A. PARMEGGIANI, *Libro delle usanze e statuti del Impero di Romania*, Spoleto 1998, p. 27

³ Cfr. M. GRANDCLAUDE, *Etude critique sur les livres des Assises de Jérusalem*, Paris 1923

il cui frutto si sostanzia nei *Libri feudorum* o *Consuetudines feudorum*, principiò tra la fine del secolo XI e l'inizio del XII, quando in Europa rifiorirono gli studi giuridici, in connessione con la rinnovata scoperta del diritto romano. Parallelamente si assistette anche a un forte tentativo di rinverire l'istituzione imperiale, attraverso temi desunti tanto dalla cultura giuridica romana, quanto da motivi letterari dell'antichità classica.⁴ La volontà degli imperatori tedeschi di presentare sé stessi quali degni successori di quelli romani, unita all'interesse per il diritto romano, fu probabilmente una delle cause che diedero impulso alla sistemazione della legislazione imperiale in materia feudale. I *Libri feudorum* rappresentano un'importante riassunto di legislazione occidentale in materia feudale e per questo motivo si è scelto di confrontarli con le *Assise di Romania*. Si sono riscontrati numerosi temi comuni: il feudo, le migliori che a esso possono essere apportate o i danni che può subire, il godimento dei suoi frutti, la cerimonia e le lettere di investitura, l'omaggio e il servizio che il *vassus* deve al suo *senior*, l'amministrazione della giustizia, la facoltà del signore di punire il proprio vassallo, il rapporto coi *rustici*, le questioni successorie, la posizione delle donne, il contrasto tra legislazione in materia feudale e legislazione in materia di beni allodiali e mobili. Si è verificato come in materia giudiziaria e successoria le *Assise* si dimostrino spesso meno rigide rispetto alle norme stabilite dai feudisti occidentali; ciò appare spiegabile in parte con le influenze orientali, bizantine essenzialmente, della legislazione del Principato d'Acacia, ma anche, più semplicemente, con la distanza cronologica che intercorre tra la composizione delle due raccolte, che è di circa un secolo, un secolo e mezzo, ma che si fa ancora maggiore qualora si consideri che i *Libri feudorum* raccolgono per lo più norme più antiche rispetto alla data di compilazione della raccolta.

Dalla lettura delle *Assise di Romania* sono emerse importanti informazioni relative alla struttura istituzionale del Principato d'Acacia; le notizie desumibili dalla fonte legislativa sono confermate dai documenti: inventari signorili, atti di investitura feudale, conti di castellania. Accanto alla figura del principe, operano numerosi funzionari⁵. La rete burocratica della Morea appare divisa in un apparato centrale - che opera a corte, a stretto contatto con il principe e che è formato da funzionari che si occupano della gestione del principato nel suo insieme - e in uno periferico, formato dagli ufficiali dislocati sul territorio. L'articolo 169 indica come funzionari del principe il protovestiaro, il capitano d'arme e il tesoriere del principe⁶. Il primo è colui che si occupa del patrimonio del principe; il termine greco è di chiara derivazione bizantina e rappresenta, in un certo senso un'estensione delle competenze del protovestiaro, che nella Bisanzio dei secoli IX e X era il funzionario preposto al guardaroba imperiale; in età paleologa la carica assunse un valore prettamente onorifico, mentre nella Morea latina appare dotata di competenze effettive, come se i latini intendessero richiamarsi direttamente, di fatto oltre che nel nome, allo Stato di Costantinopoli. Il capitano del principe, o capitano d'armi è colui che rappresenta il principe stesso in guerra e ha competenze, oltre che sulla spartizione del bottino, anche sull'assegnazione o sull'eventuale confisca dei feudi⁷. Il tesoriere del principe ha competenze fiscali a corte. Fino al 1261 è attivo a corte anche il cancelliere, la cui funzione sarà poi svolta dai notai. Dislocati sul territorio sono invece il capitano di castellania, il tesoriere di castellania e il castellano, che si occupano della gestione militare e fiscale delle castellanie del principato d'Acacia.

La conquista latina portò alla patrimonializzazione di molte delle prerogative pubbliche dell'impero bizantino, come la riscossione delle imposte e l'esercizio della giustizia, tuttavia la presenza di una rete funzionariale ben definita pare ridimensionare l'idea di una feodalizzazione totale della Morea. Le *Assise* testimoniano chiaramente, accanto all'esistenza di una corte di pari preposta a giudicare i feudatari ligi e alla concessione di diritti giurisdizionali ai signori, il tentativo da parte del potere centrale di avocare a sé il diritto all'alta giustizia, che era riservata al principe e a una corte composta di soli dodici baroni.⁸

La sezione del lavoro dedicata all'organizzazione signorile della grande proprietà muove dalla definizione dell'unità di conduzione fondamentale del villaggio, che è la *stasis*, ossia un insieme di casa contadina, campi e diritti di sfruttamento dei terreni di uso comune, pascoli e boschi. Le fonti giuridiche e quelle documentarie concordano nell'attribuire al villano il possesso, ma non la proprietà della *stasis*, che appartiene al signore. Il possesso della *stasis* può anche trasmettersi per via ereditaria, di padre in figlio, tra i membri della famiglia contadina, ma il proprietario del fondo, ossia il signore, conserva il diritto di togliere la *stasis* a un villano per riassegnarla a un altro.⁹ I casi in cui il signore esercita tale diritto appaiono, tuttavia, piuttosto rari; si registra infatti, da parte dei villani la tendenza a considerare la *stasis* come un bene di famiglia, divisibile tra i figli. La legge tenta di arginare tale processo, ma invano: sul lungo periodo risulta vincente la posizione dei villani, che suddividono tra i figli non soltanto i propri beni allodiali, ma anche la *stasis*. In un primo momento i fratelli che ereditano la *stasis* la gestiscono, in forma di co-dominio, versando insieme le contribuzioni dovute per

⁴ G. TABACCO, *L'impero romano-germanico e la sua crisi (secoli X-XIV)*, in *La storia*, II, Torino 1986, pp. 322-329

⁵ Cfr. anche LONGNON, *L'empire latin* cit., pp. 197-198

⁶ PARMEGGIANI, *Libro dele uxanze* cit., p. 197; RECOURA, *Les Assises de Romanie* cit., p. 266

⁷ Articoli 67, 69, 117, 165; PARMEGGIANI, *Libro dele uxanze* cit., pp. 154, 155, 175, 195; RECOURA, *Les Assises de Romanie* cit., pp. 207, 209, 236, 264

⁸ Articolo 43; PARMEGGIANI, *Libro dele uxanze* cit., p. 141; RECOURA, *Les Assises de Romanie* cit., p. 191

⁹ Cfr. *Assise di Romania*, art. 197

quell'unità di sfruttamento, che era sempre stata, fin dall'epoca bizantina, anche unità fiscale; poi, a partire dagli anni Trenta del XIV secolo, i documenti registrano una definitiva suddivisione della *stasis* in quote: vi sono infatti contadini che pagano soltanto in ragione della propria porzione di *stasis*, che può essere la metà, un terzo, o un sesto.

L'organizzazione signorile moreotica prevede il permanere, accanto alla *stasis*, di terra in possesso diretto del signore, il *despotikòn*, lavorato da contadini salariati o attraverso la pratica, piuttosto rara però in terra greca, di *corvéés* agrarie, oppure ancora, più frequentemente attraverso il contratto agrario dell'appatto, che garantiva al signore una rendita costante, indipendentemente dall'andamento dell'annata agricola.

Quanto alle imposizioni economiche che gravavano sui contadini della Morea franca, è stato possibile identificarne tre gruppi fondamentali: il *télos*, ossia l'imposta fondiaria del Principato d'Acacia, l'*akrostikon*, l'imposizione signorile per cui si registra il numero quantitativamente più elevato di attestazioni documentarie, che è un censo ricognitivo e insieme un'imposizione sulla *stasis*, infine le gabelle, cioè diritti signorili. Il *télos* è dunque una tassa fondiaria, che tutti i possessori di terra devono pagare al principato di Morea; il funzionario incaricato della sua riscossione è denominato *apititi*, un termine che già a Bisanzio indicava l'esattore degli oneri fiscali. Anche il termine *télos* è bizantino e anche all'epoca dell'impero bizantino indicava l'imposta fondiaria di base. Come si è già osservato a proposito dell'organizzazione funzionariale della Morea, anche in questo caso appare evidente che il principato latino d'Acacia intende porsi come successore dell'impero bizantino e per contribuire a legittimare il proprio ruolo sceglie di adottare la terminologia fiscale bizantina, per porsi in tal modo in una posizione di continuità con l'impero. Se il *télos* è una contribuzione fiscale, ed è per questo registrata unicamente dai conti di castellania, contribuzioni signorili, menzionate dagli inventari privati, sono invece l'acrostico e le gabelle. Anche *akrostikon* è un termine greco, che a Bisanzio indicava l'imposta fondiaria relativa a uno *stikos* (riga) dei registri catastali. Per l'acrostico della Morea non è più opportuno parlare di imposta statale, perché non viene più pagata al fisco, bensì al signore; L'acrostico si paga sulla base della *stasis* che si lavora, ma a questo primo significato di pagamento sulla terra, se ne aggiunge un altro, che diventa anzi quello prevalente ed è il senso di censo ricognitivo, o censo di signoria. Sono le stesse *Assise di Romania* a definire come tale l'acrostico, all'articolo 190: "la recognition che se dixe acrostico".¹⁰ Sono dipendenti di una signoria - e per signoria si intende signoria di banno - non solo i lavoratori rurali che dipendono direttamente dal signore fondiario, bensì tutti coloro che vivono sul territorio che fa capo al signore di banno, che assicura a chi vi abita protezione e il mantenimento dell'ordine e della giustizia.

I documenti elencano quindi un terzo gruppo di imposizioni economiche, che vengono tutte classificate come gabelle; si tratta di decime, gimoro, diritti d'uso sui cosiddetti monopoli signorili, diritti di *kommerkion* sui porti e sulle saline, e qualche diritto minore, come il larico o lo *ius herbagii*, che erano prelievi sul bestiame. Il gimoro era un prelievo percentuale sui raccolti ed era per questo di entità variabile di anno in anno, in base all'annata agricola, come si evince dalla lettura dei documenti relativi ai beni di Lorenzo e Angelo Acciaiuoli in cui si dice: "lo gimoro di quest'anno vale..."; l'estrema variabilità dell'ammontare del gimoro è confermata inoltre da Nicola di Boiano, l'amministratore dei beni moreotici di Maria di Borbone, che nel suo rapporto confronta il gimoro con i contratti di appatto, e raccomanda alla sua signora di incrementare la stipula di questi ultimi, poiché garantiscono un reddito sempre costante, non soggetto a oscillazioni determinate dal buono o cattivo andamento delle annate. I monopoli signorili sono in Morea frantoi, mulini, laboratori per la lavorazione della seta e del lino che il signore costruiva e manteneva in efficienza per gli abitanti del villaggio, pretendendo in cambio dell'uso una gabella, quella che in Occidente si chiamerebbe bannalità. I documenti esaminati forniscono anche indicazioni relative alle spese che i signori dovevano sostenere per garantire l'efficienza di tali strutture: il quaderno delle entrate di Lorenzo Acciaiuoli del 1379 informa che una macina da mulino nuova costava quattro ducati, corrispondenti a quindici iperperi;¹¹ una cifra considerevole poiché quattro ducati sono esattamente lo stipendio mensile di ben nove persone poste a guardia del castello di Sant'Arcangelo in quel medesimo anno, nel territorio del medesimo Lorenzo Acciaiuoli che ha speso i quattro ducati per sostituire la macina del mulino. Il *kommerkion* era a Bisanzio l'imposta sulle transazioni commerciali; nella Morea latina tale valore si mantenne, pur con l'importante differenza che non era più una tassa statale, pagata al fisco, bensì una gabella, pagata al signore, che aveva il diritto alla percezione di una quota sui transiti delle merci nel porto e sul commercio e sull'estrazione del sale. Porti e saline rivestivano un'importanza notevole in Morea: lo dichiara l'articolo 84 delle *Assise*¹², che dice che il mare, così come i corsi d'acqua, fa parte integrante del feudo che lambisce, ma che il feudatario non può costruire un porto o delle saline ed esigerne il *kommerkion* senza aver prima ottenuto una licenza da parte del principe.

Va sottolineato, in conclusione, un dato che può apparire scontato, ma che si rivela in realtà molto importante, cioè che la conquista latina del 1204 importò nell'Oriente greco le strutture signorili tipiche

¹⁰PARMEGGIANI, *Libro dele uxanze e statuti delo imperio de Romania*, Spoleto 1998, pp. 205-206; RECOURA, *Les Assises de Romanie*, Paris 1930, p. 278

¹¹*Ibidem*, p.215

¹²PARMEGGIANI, *Libro dele uxanze* cit., pp.161-162; RECOURA, *Les Assises de Romanie* cit., pp.216-217.

dell'Occidente, ma queste si innestarono sul substrato bizantino. La continuità con il mondo bizantino fu significativa ed è ravvisabile sia da un punto di vista terminologico, sia sostanziale. Per definire molti concetti, infatti, le fonti usano ora il vocabolo latino e ora quello greco corrispondente: è il caso dell'alternanza di *villani/paroikoi* o di *decima/dekatia*. Continuità più profonde con Bisanzio sono invece ravvisabili nel mantenimento della struttura del villaggio per inquadrare la popolazione rurale, nella creazione di una rete funzionariale in cui gli ufficiali conservavano denominazioni e funzioni proprie della burocrazia bizantina, come per esempio il "protovestiaro", infine nell'uso di redigere gli inventari signorili, servendosi, quale modello, degli antichi *praktikà* e catasti bizantini. Appare pertanto evidente che i Latini in Morea tesero a conservare quanto vi fosse nel mondo bizantino di equiparabile a strutture e istituzioni esistenti anche in Occidente, come i villaggi, o quanto a essi sembrava valido e utile per un proprio dominio efficiente in quella regione, come la rete funzionariale e la redazione di *praktikà* e catasti.

Sotto il profilo istituzionale appare opportuno chiedersi se sia lecito o meno definire la Morea franca, com'è stato fatto in passato da Robert Boutruche, una società di "feudalesimo trionfante"¹³ in cui il feudalesimo assunse "forme sistematiche a cui non giunsero mai i paesi di feudalesimo spontaneo."¹⁴

Il feudalesimo era certo una realtà ben presente nella Morea franca, perché le fonti dimostrano che i contemporanei definivano sé stessi "feudatari", e lo spazio dato dalla fonte legislativa alle questioni inerenti al feudalesimo è piuttosto vasto. Tuttavia numerosi indizi inducono a ritenere rischioso spingersi fino a definire quella della Morea latina una società perfettamente feudale. Non tutta la terra della regione era infatti spartita secondo le regole del regime vassallatico beneficiario, né i grandi patrimoni dei cosiddetti "feudatari" erano composti unicamente da terre beneficiarie, bensì anche da allodi. Ben presto, almeno fin dal principato di Guglielmo II di Villehardouin, si fece strada la tendenza a patrimonializzare i benefici, chiedendo il beneficio di rendere allodiale la terra feudale. La Morea non appare pertanto una società perfettamente feudale, perché accanto al feudalesimo coesistevano forme diverse di possesso della terra e di amministrazione del territorio, anche grazie alla presenza di un forte apparato funzionariale. Questi elementi derivavano, in parte direttamente dall'Occidente e dall'evoluzione insita nello stesso sistema feudale, e in parte dalla forte e radicata tradizione statale bizantina e dall'influenza politica esercitata dagli arconti greci sul Principato d'Acacia.

Autore

Federica Pessotto (Ivrea 1974), laureata in Filologia bizantina presso l'Università di Torino con E.V.Maltese con tesi dal titolo: *La traduzione greca del primo libro dei Dialoghi di Gregorio Magno*, ha orientato la propria formazione in senso storico con una tesi di laurea in Storia indirizzata *Retorica e ideologia in un elogio anonimo del secolo XII per commemorare la morte dell'imperatore Manuele Commeno* sotto la guida di Mario Gallina e con la tesi di dottorato *La Morea franca. Economia e istituzioni tra Oriente e Occidente nei secoli XIII e XIV* sotto la guida dello stesso Gallina, di Renato Bordone e Giuseppe Sergi.

Ha pubblicato alcune recensioni e articoli brevi: *Giovanni Tabacco e l'esegesi del passato*, in "Quaderni medievali" 56 (dicembre 2003), pp. 239-242; Recensione a K.F.WERNER, *Nascita della nobiltà. Lo sviluppo delle élite politiche in Europa*, trad. it., Einaudi, Torino 2000, in "Medioevo greco" 3 (2003), pp.345-347; *La persona e l'opera di Guglielmo da Volpiano*. San Benigno Canavese (TO) 4 ottobre 2003, in "Quaderni medievali" 57 (giugno 2004), pp. 189-193; Recensione a *Byzantium in the Year 1000*, a cura di P.MAGDALINO, Leiden Boston 2003, in "Medioevo greco" 4 (2004); *Clusae Langobardorum. I Longobardi e le Alpi*. Chiusa di San Michele (TO), 6 marzo 2004, in "Quaderni medievali" 58 (dicembre 2004), pp. 177-181; Recensione a W.HABERSTUMPF, *Dinasti latini in Grecia e nell'Egeo*, Torino 2003, in "Studi veneziani" [in corso di stampa]; *Una discussa presenza vescovile nella storia di Ivrea all'inizio del secolo XI: Ottobiano*, in " Bollettino storico-bibliografico subalpino" CII (2004) 2° semestre, pp. 505-516.

¹³ R.BOUTRUCHE, *Signoria e feudalesimo*, II, p. 308

¹⁴ *Ibidem*

Lorenzo Pubblici

Dal Caucaso al Mar d'Azov

L'impatto dell'invasione mongola nella Caucasia fra nomadismo e civiltà sedentaria (1204-1395)

Dottorato di ricerca in Storia medievale (ciclo XVII), Università degli studi di Firenze

Tutori: proff. Giovanni Cherubini, Renato Risaliti (esterno)

Esame finale: 18 marzo 2005 - Commissione giudicatrice: proff. Rinaldo Comba (Università di Milano), presidente, Pietro Corrao (Università di Palermo) e Franca Leverotti (Università di Milano Bicocca)

Indice

Premessa ([download](#) - file pdf 52 KB)

PARTE PRIMA

L'evoluzione politica della regione e le sue conseguenze;

La formazione di un quadro nuovo dal crollo bizantino al compimento della *ristrutturazione* mongola

1. Da Manzikert a Costantinopoli: le premesse di una rottura

- 1.1 *Fino a Manzikert. La Caucasia e il fallimento bizantino*
- 1.2 *Dalla prima crociata a Costantinopoli: le cause della crisi*
- 1.3 *Le conseguenze della crociata. L'Impero di Trebisonda*

2. Le Steppe dei Polovcy come esito transitorio

- 2.1 *Sull'origine dei Polovcy/Cumani*
- 2.2 *Le prime incursioni*
- 2.3 *Alcune considerazioni sui rapporti coi vicini: Bisanzio e la Rus'*

3. Linee di storia sociale: la costruzione di un popolo

- 3.1 *I primi gruppi altaici. Acquisizioni e problematiche aperte*
- 3.2 *Etnogenesi e nomadismo: i primi mutamenti*
- 3.3 *L'affermazione dell'ayıl e la ridefinizione di un modello antico*
- 3.4 *Il feudalesimo della steppa come primo risultato dei mutamenti strutturali: quale sovrapposizione?*
- 3.5 *Lo strumento dell'esercito e la realizzazione delle solidarietà*

4. L'opera di Timucin e l'espansione fra Caucaso e Azov

- 4.1 *Tempi e modi dell'invasione a Ovest*
- 4.2 *La prima campagna contro il sultano di Korazmia e l'invasione del Turkestan*
- 4.3 *La prima incursione fra Caucaso e Azov (1220-1221)*
- 4.4 *La seconda incursione mongola a Ovest e la conquista definitiva della Caucasia (1230-1236)*
- 4.5 *La conquista del Dešt-i-Qipçak (1236-1242)*

5. Gli effetti politici delle conquiste e la separazione caucasica fra Orda d'Oro e Ilqanato

- 5.1 *La riorganizzazione del territorio e la nuova geografia fra Caucaso e Azov*
- 5.2 *La Caucasia e l'Ilqanato*
- 5.3 *Nell'Orda d'Oro*

6. Il fattore religioso e il problema dell'integrazione dopo la conquista

- 6.1 *Le premesse culturali*
- 6.2 *I Mongoli, l'Islam e il Cristianesimo armeno-georgiano fino alla scelta di Ghazan (1220-1295)*
- 6.3 *L'Orda d'Oro, l'Azov e una riconsiderazione delle influenze*

PARTE SECONDA

Nomadismo, civiltà sedentaria e fenomeni di reidentificazione

1. Nomadi, mercanti e ambiente. Due modelli fra foresta, steppa e fiume

1.1 *La razzia come prima risposta*

1.2 *Il processo di reidentificazione*

2. La Tana: origine e sviluppi di un insediamento occidentale nel cuore dell'Orda d'Oro

2.1 *Tratti di storia politica*

Il primo periodo (1261-1307)

Il secondo periodo (1315-1355)

Il terzo periodo (1355-1395)

L'Orda d'Oro e l'Azov negli anni Novanta del XIV: le conseguenze sulla Tana

2.2 *L'insediamento e i suoi caratteri materiali*

2.3. *Cives, burgenses e habitatores Tane: la percezione dell'insediamento presso i contemporanei*

3. Saraj Batu e Saraj Berke. Il ruolo della capitale nell'Orda d'Oro

3.1 *Saraj Batu*

3.2 *Saraj Berke, il trasferimento della capitale e alcuni problemi di interpretazione*

3.3 *La distruzione di Saraj e altre considerazioni*

4. La Caucasia fra nomadismo e immigrazione. Da Kerc a Batumi (secoli X-XIV)

4.1 *Il Bosforo Cimmerio fra Bisanzio e la seconda ondata nomade*

4.2 *Le infiltrazioni nomadi in Georgia e le loro conseguenze*

Popoli di Georgia e organizzazione sociale

I Polovcy in Georgia

Il nomadismo in Georgia: contrasto e integrazione

4.3 *Fra ricostruzione e immigrazione commerciale*

Nel Bosforo

A Savastopoli

4.4 *Aspetti dell'immigrazione religiosa: la diocesi latina di Savastopoli*

PARTE TERZA

Popolazione e società

1. Popolazione e convivenza. L'aspetto demografico fra conquista e ricostruzione

1.1 *Il mutamento mongolo: alcune considerazioni sui risultati demografici*

Nell'Orda d'Oro e nella regione dell'Azov (1237-1395)

Nella Caucasia

1.2 *Popolazione e convivenza: il caso della Tana*

L'onomastica

Gli Occidentali

Gli Armeni

I Greci

Gli Ebrei

I Turco-mongoli

L'evoluzione nel primo Quattrocento

2. La schiavitù

2.1 *Qualche osservazione sul concetto di schiavitù nell'Occidente medievale*

2.2. *Nomadismo e schiavitù*

2.3 *Il caso della Tana*

Provenienza, prezzi ed età degli schiavi alla Tana

Conclusioni: risultati e prospettive

Genealogie

Dinastie di Georgia (Abkhazia, Iberia e Imerezia)

I Sultani di Iconio

La Rus'. I Primi Rjurikidi

Principi di Kiev del lignaggio di Vsevolod Jaroslaviv (A)
Principi di Kiev del lignaggio di Vsevolod Jaroslaviv (B)
Principi di Kiev del lignaggio di Svjatoslav Jaroslaviv

Apparato bibliografico

Fonti d'archivio

Fonti edite

Opere e contributi

Indici

Indice delle carte e delle illustrazioni

Indice dei nomi

Riccardo Rao

"Comunia".

Risorse collettive e patrimoniali dei maggiori comuni subalpini
(secoli XII - inizio XIV)

Tesi di dottorato di ricerca in Storia medioevale

Università degli Studi di Milano, 2005

Ringraziamenti

Prospetto delle abbreviazioni

Introduzione. I quadri generali

Capitolo 1. campo d'indagine e fonti

- a. Una monografia regionale
- b. I beni comunali nelle città, nei borghi e nei villaggi: approcci storiografici
- c. Problemi di definizione
- d. Tipologie e "concentrazioni" documentarie

Capitolo 2. I beni collettivi nel passaggio all'età comunale: gli storici

- a. Gian Piero Bognetti
- b. Paul Schaefer
- c. Pietro Vaccari
- d. Giovanni Cassandro
- e. Il problema dell'arimannia: l'eredità di Giovanni Tabacco
- f. I beni comuni nella recente storiografia
- g. I beni comunali delle città: la tesi di Jean-Claude Maire Vigueur

Parte I. La nascita dei beni comunali nelle città e nei grossi borghi: *comunia* e *iusdictio*

Capitolo 1. I rapporti vescovo – comune nelle operazioni di recupero dei «comunia» a Vercelli, Alba, Ivrea e Novara

Vercelli

- a. Alba
- b. Ivrea
- c. Novara

Capitolo 2. Il rapporto «comunia» – «regalia» alla luce del caso eporediese

Capitolo 3. La formazione dei patrimoni comuni nelle altre città

- a. Asti
- b. Tortona
- c. Torino

Capitolo 4. Circoscrizioni territoriali, governi urbani e «comunia» alla luce del caso di Alessandria

- a. Dal comune delle porte al comune della città: autorità dei quartieri e estensione delle competenze podestarili
- b. Le altre città: il passaggio dalle circoscrizioni territoriali al governo centrale
- c. Mondovì

Capitolo 5. La situazione dei beni comunali nei grossi borghi

- a. Casale S. Evasio
- b. Biella
- c. Chieri
- d. Testona – Moncalieri
- e. Mondovì
- f. Fossano
- g. Voghera

Capitolo 6. Popolo, aristocrazie e la gestione dei beni collettivi

Capitolo 7. Conclusioni: analogie e differenze nella formazione dei beni comunali nei maggiori centri subalpini

- a. L'incidenza delle operazioni di recupero sulla formazione dei patrimoni civici
- b. Evoluzione delle istituzioni comunali, influenze di Impero e Papato
- c. I beni comunali “negativo” della fiscalità
- d. Città e grossi borghi: una specificità urbana?

Parte II. La gestione dei beni comunali dei maggiori comuni subalpini: la piena età comunale

Capitolo 1. L'evoluzione del concetto di bene comunale nelle città piemontesi tra XII e XIII secolo

- a. L'originalità dei processi di recupero
- b. Il minimo comune denominatore dei comunia
- c. “Comunia” e “iura comunis”

Capitolo 2. Il respiro verso il contado: beni comunali e controllo del territorio

- a. Beni comuni e «campane»
- b. Dal suburbio alle campagne: espansione comunale e controllo del distretto
- c. Le liti per i confini
- d. “Comunia” urbani, “comunia” rurali
- e. Gli acquisti nel territorio urbano

Capitolo 3. Pratiche di amministrazione dei beni comunali

- a. Trasformazioni nel paesaggio e tutela degli incolti
- b. Le “sortes” in età comunale
- c. Le locazioni
- d. Le inchieste sui beni comunali: dal recupero a strumento amministrativo
- e. Le scritture sui beni comunali
- f. Le magistrature preposte: Popolo e nobiltà
- g. Esigenze finanziarie e necessità annonarie: i mulini

Capitolo 4. Una forma di gestione: le alienazioni dei beni comunali

- a. “Comunia”, imposte, indebitamento
- b. Tipologia dei beni venduti e forme di alienazione: alcune esemplificazioni
- c. La tutela delle servitù sui beni alienati
- d. La legittimazione delle alienazioni comunali: il consenso popolare, beneficiati e danneggiati
- e. Le alienazioni dei beni dei banditi

Capitolo 5. I beni comunali sotto le dominazioni sovralocali

- a. Primi momenti di circolazione di pratiche amministrative: i governi imperiali

- b. Un'amministrazione policentrica: i beni comunali e gli Angioini
- c. Le dominazioni aleramiche nei centri maggiori
- d. Una visione d'insieme

Riepilogo Bibliografia

Riepilogo

Nelle città e nei grossi borghi la questione dei beni comunali si sviluppò assieme a quella dei diritti pubblici. Se però nelle prime essa si poneva, salvo casi eccezionali, come recupero delle residue prerogative giurisdizionali in mano ai vescovi da parte di una collettività con alle spalle una consolidata tradizione di autogoverno, per i secondi in discussione era la libertà della popolazione locale e l'affrancamento dagli oneri signorili. Nelle prime fasi di formazione dei patrimoni civici subalpini la conflittualità dominante sulle risorse collettive fu, più che quella tra le diverse componenti della cittadinanza, quella tra il comune e i vescovi per conseguire la piena disponibilità di pascoli e boschi. Emerge comunque una sostanziale contrapposizione tra aristocrazia e Popolo nella concezione e nella gestione dei *comunia*, che è tuttavia maggiormente verificabile per il pieno Duecento, quando ormai la maggior parte dei pascoli delle città erano stati locati a privati.

Attorno ai primi decenni del XIII secolo il massiccio ricorso a locazioni a breve e a lungo termine, la creazione di apposite magistrature, la disposizione di inchieste periodiche per recensire le proprietà municipali e per adeguarne i fitti, la produzione di idonee forme documentarie cambiarono in maniera definitiva i connotati dei patrimoni urbani. La proprietà collettiva, già ridotta dalle operazioni di recupero, che spesso implicavano una nuova destinazione d'uso dei terreni acquisiti, nei grandi centri cittadini non occupava che una parte marginale dei beni civici. Le superfici più appetibili erano piuttosto quelle conseguite nel corso del vario processo di consolidamento dei distretti comunali: fondi nella maggior parte dei casi più periferici, in grado però di fornire un apporto determinante alle esigenze annonarie delle popolazioni cittadine. Le fruizioni comunitarie ebbero invece maggior fortuna nei borghi come Biella e Mondovì, dove l'allevamento manteneva un ruolo centrale all'interno dell'economia locale.

Dopo la metà del Duecento in Piemonte si affermarono diversi tentativi di dominazione sovralocale, che coinvolsero da un lato gli Angiò, i marchesi di Monferrato e di Saluzzo e i conti di Savoia, dall'altro importanti realtà comunali come Ivrea, Alessandria, Tortona, Torino, Alba e i grossi borghi del Piemonte sud – occidentale. Tali dominazioni produssero in genere importanti novità nel settore della gestione delle comunanze: i prodromi delle disposizioni da esse adottate possono essere fatti risalire ai governi imperiali, che in Piemonte, soprattutto con Federico II, attuarono complessi progetti di ristrutturazione del territorio. Gli ufficiali del sovrano svevo intensificarono lo sfruttamento dei beni comunali e favorirono la creazione di monopoli come quello del sale; almeno in alcuni casi utilizzarono inoltre i proventi derivanti dalle risorse patrimoniali per finanziare attività estranee agli interessi delle singole località dominate. Tale indirizzo si accentuò con gli Angiò: nelle dedizioni dei centri della cosiddetta "Contea" angioina, Mondovì, Alba, Cherasco, Cuneo e Savigliano, era prevista la cessione delle comunanze che venivano significativamente definite *regalia*: di esse il sovrano disponeva infatti liberamente, eludendo i tradizionali meccanismi di controllo e di salvaguardia previsti dalle forme di gestione comunali. Rispetto agli Angiò, Aleramici e Savoia non svilupparono un'autorità signorile così robusta, consentendo che le clausole di assoggettamento fossero maggiormente condizionate dalla contrattazione con le comunità locali. Anche per tali dinastie, sullo scorcio del Duecento, il conseguimento dei cespiti dei comuni cittadini e semiurbani sottomessi e il loro sfruttamento in termini regalistici divenne, tuttavia, una pratica ricorrente.

Profilo

Riccardo Rao si è laureato nel maggio 2001 in storia all'Università degli Studi di Milano con una tesi seguita dal professor Rinaldo Comba sui beni del comune di Vercelli tra XII e XIII secolo, nel febbraio 2004 ha discusso presso la medesima università una tesi di dottorato con borsa in Storia medievale (XVII ciclo) dal titolo "*Comunia*. Risorse collettive e patrimoniali dei maggiori comuni piemontesi (secoli XII – inizio XIV)", eseguita sotto la tutela della professoressa Luisa Chiappa Mauri.

Reti Medievali

Ha pubblicato diversi studi sui beni comunali e sul mondo comunale in Piemonte e in Lombardia. Si ricordano: *La proprietà allodiale civica dei borghi nuovi vercellesi (prima metà del XIII secolo)*, in "Studi storici", 42 (2001), II trimestre, pp. 373-395; *"Beni comunali" e "bene comune": il conflitto tra Popolo e hospitia a Mondovì*, in *Storia di Mondovì e del Monregalese. II – L'età angioina (1260-1347)*, a cura di R. Comba, G. Griseri, G. Lombardi, Cuneo - Mondovì 2002, pp. 7-74; *Fra comune e marchese. Dinamiche aristocratiche a Vercelli (seconda metà XII - XIII secolo)*, in "Studi storici", 44 (2003), pp. 43-93; *I libri iurium dei borghi nuovi del Piemonte sud-occidentale: Mondovì e Fossano tra memoria e organizzazione del territorio (metà XIII - metà XIV secolo)*, in «*Libri iurium» e organizzazione del territorio in Piemonte (secoli XII-XVI)*, a cura di P. Grillo e F. Panero, "Bollettino della Società per gli studi archeologici ed artistici della provincia di Cuneo", 128 (2003), I semestre, pp. 63-77; *Beni comunali e governo del territorio nel Liber potheris di Brescia*, in *Contado e città in dialogo. Comuni urbani e comunità rurali nella Lombardia medievale*, a cura di L. Chiappa Mauri, Milano 2003, pp. 171-199; *Comunità, signore e città nell'emanazione degli statuti di Arosio*, in *Statuti Duecenteschi lombardi*, a cura di L. Chiappa Mauri, Milano 2004, editrice Unicopli, pp. 139-156 e il volume monografico *I beni del comune di Vercelli. Dalla rivendicazione all'alienazione (1183-1254)*, Vercelli 2004, "Biblioteca della società storica vercellese", con finanziamento dell'Università del Piemonte Orientale.

Alessandro Soddu

Feudalesimo e potere signorile in Sardegna nei secoli XI-XIV. La signoria territoriale dei Malaspina, Tesi di dottorato di ricerca in Storia (dir. Prof. Josep Maria Salrach)
Università "Pompeu Fabra" di Barcellona, 2004

Indice

Autore

Abstract

Indice

Introduzione

PARTE PRIMA

I MALASPINA NELLA PENISOLA ITALIANA

Capitolo 1.

Origine del potere dei Malaspina: dalla marca Obertenga al potere signorile (secoli X-XI).

L'ordinamento pubblico carolingio e la sua successiva dissoluzione. La nascita della marca Obertenga. La frammentazione del territorio in signorie rurali, laiche ed ecclesiastiche.

Capitolo 2.

I Malaspina nei secoli XII-XV.

2.1. Nascita dei Malaspina. Vicende politiche dei marchesi nel secolo XII.

Fra Comuni e potere imperiale; la rivalità e le alleanze con Genova e Piacenza.

2.2. Dal secolo XIII alla Pace di Lodi (1454).

Ramificazione (Spino Secco e Spino Fiorito); espansione tirrenica dello Spino Secco; tra guelfi e ghibellini; rapporti con l'Impero; declino dello Spino Secco (fine dell'esperienza sarda; ramificazione; sottomissione al ducato di Milano).

Capitolo 3.

La struttura familiare e l'organizzazione del potere di Obertenghi e Malaspina.

3.1. *La struttura familiare.*

Antroponimia, ramificazione; pratica successoria; gestione del patrimonio; strategie matrimoniali; endogamia ed esogamia; ipergamia e ipogamia.

3.2. *Potere e territorio.*

Dalla "marca pubblica" (carolingia e postcarolingia) al marchesato; ufficio pubblico e benefici; incastellamento; signoria bannale e signoria fondiaria; concorrenza signorile (laica ed ecclesiastica) e dei Comuni; rapporto con l'Impero; divisioni patrimoniali (Spino Secco e Spino Fiorito; sottorami dello Spino Secco); organizzazione politico-amministrativa; diritti signorili; rapporti vassallatici; statuti.

PARTE SECONDA

La Sardegna nei secoli XI-XIV: l'affermazione dei poteri signorili

Capitolo 1.

La Sardegna nei secoli XI-XIII.

I regni giudicali (Torres, Gallura, Arborea e Cagliari) e l'espansione pisana e genovese.

Capitolo 2.

La Sardegna nel quadro dell'espansione catalano-aragonesa (secoli XIV-XV).

I primi anni del Trecento. La guerra tra Pisani e Catalano-Aragonesi e le ribellioni nel nord-Sardegna (1323-1326). Dai moti di Sassari (1329) alla guerra tra Doria e Catalano-Aragonesi (1347-1350). La caduta di Alghero (1353) e la guerra tra Catalano-Aragonesi e Arborensi (1353-1420).

Capitolo 3.

Forme di potere signorile nella Sardegna dei secoli XII-XIV.

3.1.

Feudalesimo e signoria in Sardegna prima della conquista aragonesa: il dibattito storiografico. La struttura interna dei regni giudicali (secc. XI-XIII): istituzioni, società ed economia.

3.2.

La questione delle *donnicàlias* e dei *donnicalienses*.
Le signorie monastiche.

3.3.

L'esautorazione delle casate indigene e il controllo del potere giudicale:
Obertenghi di Massa.
Visconti.
Capraia.
La presenza catalana nei secoli XII-XIII.
La signoria dei Donoratico della Gherardesca.
L'affermazione del Comune di Pisa.
La signoria dei Doria.
Due signorie mancate: Spinola. Aleramici di Saluzzo.

PARTE TERZA

LA SIGNORIA TERRITORIALE DEI MALASPINA IN SARDEGNA (1272-1365)

Capitolo 1.

I Malaspina nella Sardegna dei giudici (XII-XIII secolo).

Primi contatti con i giudici. Origine del potere dei Malaspina in Sardegna. Strategie matrimoniali. Vicende storiche fino ai primi anni del Trecento (relazioni con Pisani, Genovesi, Impero, Chiesa, Corona d'Aragona).

Capitolo 2.

La problematica convivenza dei Malaspina con il regnum Sardinie et Corsice (1323-1365).

Dall'accordo del 1323 alla ribellione di Federico Malaspina, agli accordi di pace (1326-28). Un decennio di crisi (1329-1339). Giovanni Malaspina di Villafranca signore dei beni sardi della famiglia. Pietro IV d'Aragona erede dei beni dei Malaspina. Il declino dei Malaspina in Sardegna.

Capitolo 3.

Caratteri della signoria territoriale dei Malaspina in Sardegna.

L'insediamento umano. L'assetto amministrativo. Economia. Società. Demografia.

L'insediamento umano.

1. Prima dei Malaspina (secoli XI-XIII).

1.1. Bosa, Planargia e Costavalle.

1.2. Osilo, Montes, Figulinas e Coros.

2. Sotto i Malaspina (post 1272-1365).

I nuovi centri: i castelli e borghi di Bosa e Osilo.

L'assetto amministrativo.

Signori, vicario, *majores de pane*, podestà, castellani, altri funzionari.

La successiva amministrazione arborense (Bosa) e aragonese (Osilo).

Statuti. Amministrazione della giustizia.

Proventi signorili.

Articolazione interna (quote-diritti) e trasmissione del patrimonio familiare.

Rapporti interni ed esterni alla signoria.

Economia. Società. Demografia.

L'economia: risorse e mezzi di produzione.

L'economia: gli scambi commerciali.

Società.

Demografia.

Indice delle tabelle.

Conclusioni

Appendice documentaria

Bibliografia

Indice delle tavole

Autore

Alessandro Soddu si è laureato in Materie Letterarie presso la Facoltà di Magistero (ora Lettere e Filosofia) dell'Università degli Studi di Sassari il 13 novembre 1991, discutendo una tesi in Storia medioevale dal titolo *Curatorie e chiese medioevali. La curatoria di Figulina* (rell. Proff. Angelo Castellaccio, Giuseppe Meloni, Aldo Sari). Nel triennio 1993-1996 ha frequentato il corso di Dottorato di ricerca in Storia medioevale presso l'Università degli

Studi di Cagliari (VIII Ciclo: coord. Prof. Francesco Cesare Casula). Culture della materia di Storia medioevale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Sassari dall'A.A. 1998-99. Assegnista di ricerca in Storia medioevale presso il Dipartimento di Storia dell'Università degli Studi di Sassari dal 1998 al 2004. Dottore di ricerca in Storia, titolo conseguito il 17 giugno 2004 presso l'Università "Pompeu Fabra" di Barcellona (dir. Prof. Josep Maria Salrach, codir. Prof. Pinuccia F. Simbula). Nell'A.A. 2002-2003 è stato professore a contratto di Egesi delle fonti storiche medievali per il Corso di Laurea in Conservazione dei Beni Culturali e per il Corso di Diploma per Operatori dei Beni Culturali, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Sassari.

Publicazioni: *Il castello Malaspina di Bosa. Fonti cronachistiche e documentarie*, in "Santu Antine", I (1996), pp. 91-100; *Ricognizioni topografiche nella Nurra / 2. L'incastellamento medioevale (indagine preliminare)*, in "Sacer", 4 (1997), pp. 115-124; *Sulla localizzazione dell'abbazia cassinese di S. Pietro di Nurki*, in "Sacer", 6 (1999), pp. 101-123; *Storia della penetrazione dei Malaspina nel Logudoro*, in *Gli Obertenghi di Massa e della Lunigiana ed i regni della Sardegna (secoli XII-XIV)*, a cura di M. G. Armanini e M. Tangheroni. Atti della giornata di studi, Massa 15 giugno 1996, Pisa 1999, pp. 109-121; *L'insediamento medioevale di Seve nelle fonti documentarie*, in *Santa Maria di Seve. Una piccola azienda monastica della curatoria di Figulinas. Risultati preliminari delle ricerche archeologiche e documentarie*, a cura di V. Canalis, Caserta 2000, pp. 13-20; *L'Anglona negli atti del notaio Francesco Da Silva (1320-1326)*, Sassari 2001 (in coll. con E. Basso); *Il villaggio di Geridu nel periodo catalano-aragonese. Documenti inediti*, Appendice al contributo di G. MELONI, *L'insediamento umano nella Sardegna settentrionale nel basso medioevo: il villaggio medioevale di Geridu (Geriti)*, in "Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge", t. 113 (2001/1), pp. 124-128, ora anche in *Studi e ricerche sul villaggio medievale di Geridu. Miscellanea 1996-2001*, a cura di M. Milanese, "Quaderni del centro di documentazione dei villaggi abbandonati della Sardegna", 1 (2004), pp. 123-158, pp. 154-158; *Le curatorias di Frussia e di Planargia, dal giudicato di Torres al Parlamento di Alfonso il Magnanimo (1421): dinamiche istituzionali e processi insediativi*, in *Suni e il suo territorio*, a cura di A. M. Corda e A. Mastino, Suni (NU), 2003, pp. 139-176 (in coll. con F.G.R. Campus); *La signoria malaspina nella Sardegna nord-occidentale*, in *Il regno di Torres*, 2. Atti di Spazio e Suono 1995-1997, a cura di G. Piras, Sassari 2003, pp. 176-198; *L'origine di Castelsardo: nuove ipotesi interpretative*, in "Almanacco Gallurese", 11 (2003-04), pp. 333-340; *Istituzioni e dinamiche di potere nella Sardegna medioevale: Oshiri e i distretti di Ogianu e Monteacuto*, in *Oshiri, Castro e il Logudoro orientale*, a cura di G. Meloni e P. G. Spanu, Sassari 2004.

Abstract

La ricerca affronta uno dei tanti problemi storiografici rimasti aperti riguardanti la multiforme realtà politico-istituzionale della Sardegna bassomedioevale, quello della signoria dei Malaspina.

Intorno alla metà del Mille, quando le fonti documentarie cominciano a fare luce sulla storia dell'Isola, questa appare quadripartita nei regni o giudicati di Torres, Gallura, Arborea e Cagliari. Si era così compiuto un lungo processo politico-istituzionale, cominciato nei secoli in cui l'espansione araba nel Mediterraneo aveva determinato un progressivo allontanamento da Bisanzio, cui la Sardegna apparteneva dal 534. La spedizione pisano-genovese che nel 1016 liberò l'Isola dalla minaccia di Mugahid, principe di Denia e delle Baleari, aveva intanto segnato l'apertura dei giudicati all'influenza di Pisa e Genova, e parallelamente a quella del Papato, che aveva promosso la "crociata". Nel corso dei secoli XI-XII, all'appoggio politico-militare delle due repubbliche marinare in favore di questo o di quel giudice corrispose come contropartita l'esenzione dalle imposte doganali e numerose concessioni da parte dei giudici e dei maggiori locali in favore delle cattedrali di S. Maria di Pisa e S. Lorenzo di Genova e soprattutto degli ordini monastici (Cassinesi, Vittorini, Camaldolesi, Vallombrosani e Cistercensi). Le linee dell'espansione vennero tracciate dall'aristocrazia consolare cittadina, alla quale si aggiunsero in breve tempo armatori, mercanti, famiglie di tradizione signorile e i grandi lignaggi feudali toscani e liguri. Nel XII secolo anche i Catalani, grazie al matrimonio di Agalbursa de Bas (nipote del conte di Barcellona Ramon Berenguer IV) col giudice di Arborea Barisone I, fecero i primi passi verso un insediamento in Sardegna che si sarebbe tuttavia concretizzato con ben altre finalità e dimensioni nel XIV secolo. Furono le casate nobili toscane, liguri e della Lunigiana, attraverso un'accorta politica matrimoniale, a penetrare con successo tra XII e XIII secolo nei gangli del potere locale, fino ad assumere, subentrando alle dinastie indigene, il governo dei giudicati, oppure a controllarne in seguito a donazioni e acquisti numerose

porzioni di territorio dopo la caduta degli stessi regni sardi (Cagliari, Torres). È in quest'ultimo caso che può parlarsi della formazione di signorie territoriali (Donoratico, Doria, Malaspina), in stretta connessione col fenomeno dell'incastellamento, precedentemente assente o limitato a fortificazioni pubbliche giudicali isolate e di carattere esclusivamente militare.

Intorno alla fine del Duecento, al culmine di un complesso susseguirsi di avvenimenti, la geografia del potere in Sardegna era così definita: il Comune di Pisa dominava direttamente o indirettamente (signoria dei Donoratico) sugli ex giudicati di Gallura e Cagliari; il regno di Arborea, unico potentato locale superstito, aveva esteso la propria giurisdizione a gran parte dell'ex giudicato di Torres e costituiva un solido alleato di Pisa stessa; nel nord-ovest dell'Isola, il restante territorio logudorese era spartito tra il Comune di Sassari, confederato con quello di Genova, e le signorie territoriali, filoliguri, dei Doria e dei Malaspina. A partire dal 1323, su questo coacervo di poteri si impose, nel corso di un secolo quasi ininterrotto di guerre, il regno catalano-aragonese di "Sardegna e Corsica", che acquisì i possedimenti dei marchesi poco dopo la metà del XIV secolo. L'obiettivo della ricerca era, dunque, quello di verificare come il sistema del potere signorile di matrice "italiana" si inserisca nel contesto storico sardo, prendendo come principale oggetto di studio il caso dei Malaspina, al fine di: ricostruire la vicenda globale del processo di espansione; evidenziare costanti e peculiarità rispetto alle dinamiche dell'espansione pisano-genovese; analizzare i diversi aspetti della signoria; valutare analogie, differenze ed interazione con gli altri domini dell'Isola.

Il dominio dei Malaspina in Sardegna rappresenta un caso paradigmatico di "signoria rurale" o "signoria territoriale", ricostruibile attraverso l'analisi delle sue diverse componenti, pur senza rigidi schematismi. La definizione della natura del potere, le dinamiche della penetrazione nel tessuto politico-istituzionale locale, costituiscono la cornice necessaria per lo studio dei caratteri della signoria, che investono gli assetti insediativi, la struttura amministrativa, fiscale e giudiziaria, così come i sistemi di produzione e commercializzazione ed il quadro sociale. L'ampio arco cronologico preso in esame (XI-XIV secolo) permette di delineare con maggior chiarezza lo svolgersi del fenomeno signorile in Sardegna, impostosi mediante la progressiva erosione del dominio giudicale per essere a sua volta esautorato dall'affermazione della Corona d'Aragona quale potere unificatore e riorganizzatore del territorio.

Il lavoro si inserisce nel solco delle ricerche sulla signoria rurale in Italia, che conoscono una particolare fortuna nell'attuale riflessione storiografica. Lo studio dell'espansione dei Malaspina in Sardegna fornisce lo spunto per una più ampia indagine sulle forme di potere signorile riscontrabili nell'Isola tra XI e XIV secolo, anche attraverso l'analisi di motivi che già nel passato avevano destato l'interesse della storiografia, quali quello della presenza o meno di elementi feudali nelle istituzioni e nella società giudicali. In questo senso è degna di rilievo la messa a fuoco della politica di decentramento e frantumazione del potere che si riscontra all'interno delle casate regnanti locali, secondo modalità che rievocano gli *apanages* francesi, così come la definizione della problematica relativa a *donnicàlias* e *donnicalienses*, ricca di sfumature feudali. L'apporto più significativo è tuttavia costituito dal tema centrale, quello dei Malaspina, sviluppato analiticamente in tutte le sue sfaccettature e proponibile come possibile modello d'analisi delle similari e coeve esperienze signorili "italiane" nell'Isola (Obertenghi di Massa, Visconti, Capraia, Donoratico, Doria).

La tesi è organizzata in tre parti, distinte ma complementari, suddivise in altrettanti capitoli, comprensive di Appendice documentaria, Bibliografia e Tavole.

Nella prima parte (*I Malaspina nella penisola italiana*) viene sinteticamente ricostruita l'origine dei marchesi Malaspina, ripercorrendo il processo storico che, in seguito alla dissoluzione dell'ordinamento pubblico carolingio, portò nel X secolo alla costituzione della marca della Liguria orientale affidata al conte di Lunì Oberto, da cui anche il nome di "marca Obertenga". La ricostruzione storica prosegue con le vicende dei secoli X-XI, quando tale assetto istituzionale fu messo in crisi dalla formazione di numerose signorie rurali, laiche ed ecclesiastiche, e dalla nascita e lo sviluppo dei Comuni.

In questo contesto si situa l'affermazione dei Malaspina, uno dei rami discesi dalla dinastia obertenga. Ne vengono quindi ripercorse le vicende politiche, attraverso i rapporti con le altre signorie, i Comuni (Genova e Piacenza soprattutto) ed il potere imperiale, fino al declino della famiglia, determinato dalla eccessiva ramificazione e dall'affermazione del ducato di Milano. La sintesi storica riguarda più in particolare il ramo dello "Spino Secco" (nato nel 1221), i cui esponenti, attivi prevalentemente nella Lunigiana, furono protagonisti dell'espansione tirrenica della famiglia. Un capitolo a parte è dedicato all'analisi della struttura familiare e dell'organizzazione del potere dei primi marchesi Obertenghi e dei Malaspina.

Nella seconda parte della tesi (*La Sardegna nei secoli XI-XIV: l'affermazione dei poteri signorili*) viene ricostruito il contesto storico della Sardegna prima dell'arrivo dei Malaspina. Viene tracciato perciò un profilo della Sardegna nei secoli XI-XIV, attraverso l'esposizione degli avvenimenti principali. Questi capitoli introduttivi, indispensabili per il lettore non sardo, si pongono, più che come monotona ripetizione di vicende note, come un necessario riordino politico-istituzionale, data la difficoltà di seguire coerentemente i processi storici dei quattro regni insulari ed in considerazione delle novità apportate dagli studi più recenti.

Nel terzo capitolo, introdotto dal dibattito storiografico su feudalesimo e signoria in Sardegna prima della conquista aragonese, vengono analizzate le forme di potere signorile riscontrabili nell'Isola nei secoli XII-XIV, attraverso la disamina delle strutture interne dei giudicati, evidenziando quindi le prime forme di

penetrazione pisano-genovese e monastica (questione delle *donnicàlias* e delle signorie monastiche), per poi passare all'esame dell'esperienza prima ibrida giudiciale-signorile poi apertamente signorile di Pisani, Genovesi e Catalani in Sardegna. Questa parte della tesi è da considerare come un necessario quadro storico introduttivo (una sorta di stato della questione), funzionale a quello che è l'oggetto specifico di questa indagine, ovvero la signoria dei Malaspina in Sardegna.

Ampio spazio è dedicato all'espansione delle grandi famiglie nobili (Obertenghi di Massa, Visconti, Capraia, Donoratico della Gherardesca, Doria, Spinola, Aleramici di Saluzzo), dato il ruolo di primo piano rivestito da queste nel più generale contesto della penetrazione pisano-genovese, e per la necessaria comparazione con il caso analogo dei Malaspina. La rassegna delle vicende relative alle singole casate e l'analisi della loro dominazione nell'Isola sono necessariamente improntate alla sinteticità, considerato l'elevato numero dei soggetti in campo e la vastità, soprattutto nel caso dei Doria, della documentazione edita ed inedita inerente ad esse.

La terza e ultima parte della tesi (*La signoria territoriale dei Malaspina in Sardegna*) è dedicata concretamente all'analisi della signoria territoriale dei Malaspina nell'Isola.

Nel primo capitolo vengono evidenziati i primi contatti con i giudici e individuata l'origine del potere dei Malaspina in Sardegna. Vengono quindi ripercorse le vicende storiche fino ai primi anni del XIV secolo, analizzando le relazioni dei marchesi con le potenze egemoni nell'Isola e con la Corona d'Aragona.

Il secondo capitolo affronta il periodo cosiddetto catalano-aragonese, maggiormente ricco di dati grazie alla copiosa documentazione conservata nell'*Archivo de la Corona de Aragón*. Gli avvenimenti, relativi agli anni 1323-1365, sono scanditi da una serie di accordi stipulati tra Malaspina e re d'Aragona in un clima di instabilità e reciproca diffidenza, sfociata apertamente in atti di guerriglia durante tutto il secolo XIV, fino al declino dei Malaspina in Sardegna.

Finalmente, il terzo capitolo analizza dettagliatamente i caratteri della signoria dei Malaspina nell'Isola. Preliminarmente viene descritto l'assetto territoriale, ai fini di focalizzare l'ambito geografico e le peculiarità dell'insediamento umano nei territori sui quali i marchesi esercitarono il proprio dominio. Un'ampia parte è quindi dedicata all'esame dell'assetto amministrativo. A partire dalla questione della residenza dei marchesi nell'Isola, vengono analizzate le figure dei vari ufficiali preposti all'amministrazione civile e militare, evidenziando il funzionamento del sistema giudiziario e di quello tributario, chiarendo anche l'articolazione interna (quote-diritti) e le modalità di trasmissione del patrimonio sardo dei marchesi. Importante è anche osservare come i Malaspina interagissero con il clero secolare e regolare, che vantava estese proprietà all'interno dei confini signorili, e con il Comune di Sassari e i Doria, che stringevano tutt'intorno il territorio dei marchesi. Nella limitatezza dettata dalla carenza di fonti, vengono, infine, vagliati gli aspetti sociali, economici e demografici pertinenti ai territori del *dominatus*.

Alla terza parte della tesi è annessa un'appendice documentaria che consta di 127 documenti in massima parte inediti provenienti dagli archivi di Genova, Firenze e, soprattutto, Barcellona, trascritti integralmente o in forma di regesto.

Sassari, 18 novembre 2004

Alessandro Soddu

Dipartimento di Storia dell'Università di Sassari
Viale Umberto I, 52 – 07100 Sassari
Tel. 079/2065229 – 2065230
E mail: alesoddu@uniss.it

Vetrina

Viella libreria editrice

<www.viella.it>

Grazie a un accordo specifico, **Reti Medievali** è lieta di fornire ai propri lettori schede, anteprime, discussioni e altri materiali dedicati agli studi medievali pubblicati dalla casa editrice.



[Anteprime on line](#) | [Novità](#)

Anteprime on line

- **Anna Benvenuti, Sofia Boesch Gajano, Simon Ditchfield, Roberto Rusconi, Francesco Scorza Barcellona, Gabriella Zarri**
Storia della santità nel cristianesimo occidentale
2005 ("Sacro/santo (nuova serie)", 9) - [Link](#) [04/05]
La *Premessa* in anteprima on line su **RM** - ([download](#))
 - **Marisa Boschi Rotiroti**
Codicologia trecentesca della Commedia.
Entro e oltre l'antica vulgata
2004 ("Scritture e libri del medioevo", 2) - [Link](#) [02/05]
La *Premessa* in anteprima on line su **RM** - ([download](#))
 - *Le leggi dei Longobardi.*
Storia, memoria e diritto di un popolo germanico
a cura di Claudio Azzara e Stefano Gasparri
2005, 2ª ed. aggiornata ("Altomedioevo", 4) - [Link](#) [10/04]
L' *Introduzione* in anteprima on line su **RM** - ([download](#))
 - **Sergio Marroni**
I fatti dei Romani.
Saggio di edizione critica di un volgarizzamento fiorentino del Duecento
2004 (Fuori collana) - [Link](#) [02/05]
L' *Introduzione* in anteprima on line su **RM** - ([download](#))
 - **Francesca Pomarici**
La prima facciata di Santa Maria del Fiore.
Storia e interpretazione
2004 ("I libri di Viella. Arte") - [Link](#) [04/05]
L' *Introduzione* in anteprima on line su **RM** - ([download](#))
 - *Il tempo dei santi tra Oriente e Occidente.*
Liturgia e agiografia dal tardo antico al Concilio di Trento
a cura di Anna Benvenuti e Marcello Garzaniti
2005 ("Pubblicazioni dell'AISCA, Atti dei convegni, 4") - [Link](#) [04/05]
L' *Introduzione* di **Anna Benvenuti** in anteprima on line su **RM** - ([download](#))
-

Novità

- *I patti con Bologna,*
1227-1321
a cura di Pierpaolo Bonacini
2005 ("Pacta veneta", 11) - [Link](#) [06/05]

Reti Medievali

- **Richard Sharpe**
Titulus.
I manoscritti come fonte per l'identificazione dei testi mediolatini
2005 ("Scritture e libri del medioevo", 3) - [Link](#) [01/05]
- **Patricia Skinner**
Le donne nell'Italia medievale
Secoli VI-XIII
Prefazione di Giulia Barone
2005 ("I libri di Viella", 46) - [Link](#) [04/05]

RM

Abstracts e Keywords

Simone Balossino

Iustitia, lex, consuetudo: per un vocabolario della giustizia nei capitolari italice

Iustitia, lex, consuetudo: for a vocabulary of justice in Italic capitularies

Il saggio ha come obiettivo lo studio del vocabolario della giustizia nei capitolari italice, i testi legislativi prodotti in Italia durante la dominazione carolingia tra la fine del secolo VIII e l'intero secolo IX. Grazie a un'analisi lessicale di alcuni vocaboli, come *iustitia*, *lex* e *consuetudo*, è possibile mettere in luce la propensione dei legislatori a pensare ai concetti giuridici in modo concreto, quasi materiale, grazie al fatto che a essi sono riferiti elementi distintivi che sarebbero normalmente propri di una qualsiasi realtà oggettiva. Tale scelta è evidentemente legata alla funzione, politica e propagandistica di questi testi legislativi, poiché contribuiva a creare, grazie alla concretezza del vocabolario usato, un'aspettativa più intensa, in tutti i ceti sociali italice, nell'attuazione del programma politico carolingio.

The main purpose of the article is the study of vocabulary of justice in italic capitularies, the legislation corpus writing in Italy during the Carolingian rule in the late eighth and nine century. With a lexical analysis of words *iustitia*, *lex* and *consuetudo* it is possible to underline the propensity to think of the legal concepts in a concrete way, almost material, due to the fact that they refers to the distinctive elements that would normally own any objective reality. This choice is clearly related to the political and propagandistic function of these texts, because it contributed to create more intense expectation of Carolingian political program in all people, thanks to the concreteness of vocabulary used.

Keywords: Middle Ages; 8th-9th Century; Italy; Italic Kingdom; Capitularies; Justice

Mariano Dell'Omo

Sottoscrizioni autografe nelle più antiche carte del monastero di S. Liberatore alla Maiella. Contributo alla storia del rapporto tra scrittura e alfabetismo in Abruzzo nel secolo X

Autograph subscriptions in the oldest cards of the monastery of S. Liberatore of the Maiella. A contribution to the history of the relationship between writing and literacy in Abruzzo in 10th Century

Il saggio che si propone di contribuire alla storia delle relazioni tra scrittura e alfabetismo in Abruzzo nel secolo X, deriva da una sezione (pp. CXLI-CLXX) della "Introduzione storica, paleografica e archivistica" al volume pubblicato dall'autore nel 2003. L'immediato contesto geo-monastico è quello di S. Liberatore alla Maiella, la più grande delle dipendenze di Montecassino in Abruzzo, e una delle prepositure più notevoli tra le circa sessanta che appar-

tennero al monastero cassinese nell'Italia centro-meridionale. L'obiettivo più generale è quello di far conoscere l'intero fondo archivistico di S. Liberatore, sia quello di età medievale con il citato volume, sia quello di età moderna con il successivo, apparso nel 2006. Questa specifica serie dell'Archivio cassinese, gravitante intorno a S. Liberatore ma relativa anche ad altri centri monastici minori di area abruzzese, e che occupa oggi le capsule da XCIX a CIV, racchiude complessivamente 801 documenti.

Tra questi se ne annoverano alcuni particolarmente noti agli studiosi – specialmente dopo i lavori di Enrico Carusi (1929, 1932) e Herbert Bloch (1986) –, come il “Memoratorium” dell'abate Bertario († 883) e il “Commemoratorium” – inventario testamentario – del preposito maiellese, poi abate di Montecassino Teobaldo († 1035/1037).

Alcuni hanno riservato interessanti scoperte, come l'attuale caps. XCIX, fasc. I, n. 4, una carta del luglio 936, che racchiude la più antica sottoscrizione autografa (“Ego qui supra Arechisi iudex”) di Arechi, giudice della città di Capua, lo stesso che sottoscrive il celeberrimo placito del 960, prima testimonianza ufficiale di volgare italiano.

Altri costituiscono un nucleo di documenti omogenei (nn. 7, 8, 9, 10, 12, 13) la cui edizione integrale ha offerto finalmente in modo completo la più antica collezione di contratti agrari di Montecassino (dal 950 al 984), specialmente sotto forma di livelli (generalmente ventinovennali), i più diffusi per la conduzione di terre in ambito cassinese, aventi carattere di locazione con il corrispettivo di un canone proporzionato al terreno.

Su questo ordito storico e documentario si intesse il profilo paleografico illustrato dal presente saggio, circa il significato che le più antiche carte (sec. X) di S. Liberatore rivestono per la storia del rapporto tra scrittura e alfabetismo in Abruzzo, grazie alle sottoscrizioni autografe di coloro che prendono parte all'atto soprattutto come testimoni, ma anche in certi casi come autori dell'atto stesso.

L'esame di 33 documenti editi – escluso il n. 1, non genuino –, datati tra il 935 e il 1000, ha fatto emergere un totale di 104 sottoscrizioni autografe in originale, e 7 in copia. Noto è il numero di sottoscrittori laici (69) rispetto agli ecclesiastici (18). Gli scriventi laici fanno uso in grandissima parte della minuscola: elementare di base (15), tra l'elementare di base e l'usuale (23), usuale (25), e solo in rari casi della beneventana usuale (6). Prevalente invece tra gli ecclesiastici (tutti di area cassinese o della Longobardia meridionale) la beneventana: usuale (10) o libraria (2); i restanti ecclesiastici, censiti in area abruzzese, sottoscrivono in minuscola: tra l'elementare di base e l'usuale (1), e usuale (3).

Dall'analisi paleografica delle carte analizzate scaturiscono le seguenti conclusioni: sono presenti due distinti ambiti culturali, l'uno riflesso della Longobardia meridionale, l'altro di derivazione locale in cui si fa uso di una minuscola che rinvia ad una educazione grafica di base se non rudimentale. È da registrare quindi l'esistenza di una fascia di soggetti ai quali è consueta la pratica della scrittura di cui riconosce anche il valore simbolico, ad esem-

pio nel caso di personalizzazione del “*signum crucis*”; d'altra parte, l'uso della beneventana, tipica del territorio al quale apparteneva Montecassino, appare riservato a una minoranza di provenienza ecclesiastica.

The essay that aims to contribute to the history of relations between writing and literacy in Abruzzo in the 10th century, comes from a section (pp. CLXII-CLXX) of the “Historical, Palaeographical and Codicological Introduction” to the volume published by the author in 2003. The immediate geo-monastic context is that of S. Liberatore alla Maiella, the biggest of the “*cellae*” of Montecassino in Abruzzo, and one of the most remarkable among the about sixty dependencies called “*prepositurae*”, belonging to the cassinese monastery in the south-central Italy. The general objective is to make known the entire archive group of S. Liberatore, both that of medieval age in the cited volume, and that of modern age in the following, which appeared in 2006. This specific series of the cassinese archives, gravitating towards S. Liberatore but relating also to other minor monastic centres of the Abruzzo and today preserved in the capsules XCVIII-CIV, contains a total of 801 documents.

Among these there are some particularly known to the researchers, especially after the contributions of Enrico Carusi (1929, 1932) and Herbert Bloch (1986), as the “*Memoratorium*” of abbot Bertharius († 883) and the “*Commemoratorium*” – testamentary inventory – of the prior of S. Liberatore, then abbot of Montecassino Theobald († 1035/1037).

Some documents have preserved interesting discoveries, as the current caps. XCVIII, fasc. I, no. 4, a charter of July 936, which encloses the oldest autographical signature (“*Ego qui supra Arechisi*”) by Arechis, judge of Capua, the same person who underwrote the *Placitum* dated 960, the first official testimony of the Italian vernacular.

Others constitute a homogeneous group of charters (Nos. 7, 8, 9, 10, 12, 13), whose complete edition offered finally the oldest complete collection of agrarian contracts of Montecassino (from 950 to 984), especially in the form of *emphyteusis* – “*livelli*” – (generally for a term of twenty-nine years), the most widely used for the management of land in the cassinese sphere, having the character of a lease with the compensation of a fee proportionate to the land.

On this historical and documentary plot, is interwoven the palaeographical profile, whose subject is the significance of the older charters (10th cent.) of S. Liberatore for the history of the relations between writing and literacy in Abruzzo, profile based upon the signatures of the witnesses, but also in certain cases of the authors of the document.

The investigation concerning 33 documents edited – except no. 1 (forgery) –, dated between 935 and 1000, shows a total of 104 signatures in the original, and 7 in the copy. Remarkable is the number of lay subscribers (69) compared to ecclesiastic (18). The lay writers use in large part the basic minuscule: basic elementary (15), between the elementary and the usual (23), usual (25), and only in rare cases usual beneventan (6). Prevalent among the ecclesiastics (all

belonging to the cassinese area or South Longobardia) the Beneventan script: usual (10) or book hand (2); the remaining ecclesiastics from Abruzzo, sign in minuscule: between the basic elementary and the usual (1), and usual (3).

From the palaeographical analysis springs the following conclusions: there are two distinct cultural areas: one is a reflection of the South Longobardia, the other derives from local area in which the writers use a minuscule mirroring a basic graphic education if not rudimentary. So it is to record the existence of a range of subjects whose writing was ordinary but which also recognized the symbolic value, as in the case of the personalized “signum crucis”; on the other hand, the use of the Beneventan script, typical of the territory to which belonged Montecassino, appears to be reserved for a minority of ecclesiastical origin.

Keywords: Middle Ages; 10th Century; Abruzzo; Monastery; Writing; Literacy

Fabrizio Titone

I consigli populares del 29 aprile e del 6 maggio 1450. Confronto istituzionale e conflitto politico a Palermo

The councils of the populares of 29 April and 6 May 1450. Institutional confrontation and political conflict in Palermo

Il contributo analizza come il moto di protesta del 1450 a Palermo, osservato attraverso gli atti delle sedute del consiglio municipale, esprima precise rivendicazioni socio-politiche riuscendo a influenzare gli equilibri di potere all'interno della città.

The paper analyzes how the movement of protest in 1450 in Palermo, viewed through the acts of the meetings of the City Council, delivers precise socio-political demands being able to influence the balance of power within the city.

Keywords: Middle Ages; 15th Century; Palermo; Institutions

Giulia Scarcia

Il Gruppo Interuniversitario per la Storia dell'Europa Mediterranea: analisi di un percorso

The Gruppo Interuniversitario per la Storia dell'Europa Mediterranea: analysis of a path

È ripercorsa la storia del Gruppo Interuniversitario per la Storia dell'Europa Mediterranea (Gisem) dalla sua nascita – trent'anni fa, in un momento di critico scambio culturale in ambito storiografico italiano – a oggi. I fondatori intendevano offrire una nuova chiave di lettura della realtà storica che

si distaccasse da impostazioni storiografiche che risalivano al secondo dopoguerra. Molteplici sono gli aspetti che evidenziano questo sforzo innovativo e che si riflettono nelle numerose pubblicazioni: il coinvolgimento di studiosi afferenti a diverse aree disciplinari e di specialisti di varia formazione ed età, con il conseguente superamento della cesura tra medioevo e età moderna; l'aspetto internazionale dei temi affrontati e degli studiosi coinvolti; infine, gli argomenti oggetto di indagine agglomeratisi intorno a cinque indirizzi principali, tutti dinamicamente collegati fra loro (storia dei gruppi sociali e delle loro relazioni; area mediterranea e mondo transalpino; mobilità degli uomini e delle idee, con il loro complesso sistema di relazioni; realtà urbane, nel territorio e nel quadro delle relazioni internazionali; forestieri, élites e commerci internazionali e conseguenti scambi complessivi). Uno dei meriti del Gisem è stato di offrire un nuovo modello d'indagine storica, un modo diverso di affrontare le tematiche storiche, più riflessivo e attento ai particolari.

The paper follows the development of the Gruppo Interuniversitario per la Storia dell'Europa Mediterranea (Gisem) from the birth – thirty years ago, in a moment of critical cultural exchange in the Italian historiographical context – to present day. The founders aimed to offer new clue of the historical reality which was able to detach from the historiographical settings with roots in the second postwar period. Many aspects stress this innovative effort and reflect themselves in the numerous publications: the involvement of scholars belonging to different disciplines and of specialist of various backgrounds and age, with the subsequent overcoming of the gap between Middle Ages and modern times; the international aspect of the discussed themes and of the involved scholars; last, the topics under investigation gathered around five main directions, all dynamically interconnected (history of social groups and their relations; Mediterranean area and transalpine world; men and ideas mobility, with their complex system of relations; urban realities, in the territory and in the frame of international relations; strangers, élites and international commerce and consequent exchanges). One of the main contribution of Gisem has been to offer a new model of historical research, a different way of facing historical issues, a more reflexive and careful to the details way.

Keywords: Middle Ages; 20th-21th Century; Historiography

RM

**Presentazione,
Redazione, Referees**

Presentazione

Come per le altre sezioni di RM, tutti i testi destinati a RM Rivista, la cui Redazione coincide con la Redazione del sito, sono vagliati (*peer-reviewed*) da lettori individuati nell'ambito dei Corrispondenti (Corrispondenti), di un *Referee board* indipendente (Referee board) o di altri competenti ancora: ciascun

testo, dopo essere stato reso anonimo, è sottoposto a un vaglio critico da parte di due o più *referees* che resteranno anonimi per l'autore e sconosciuti agli altri referees scelti per quel testo. Il Coordinatore e il Direttore responsabile di Rivista, così come di tutta RM, è Andrea Zorzi.

La denominazione RM Rivista richiama solo per analogia il tradizionale strumento di comunicazione della produzione scientifica. Essa non imita né traduce in termini telematici la struttura dei periodici a stampa, ma è uno strumento specificamente pensato per valorizzare alcune caratteristiche delle nuove tecnologie di comunicazione: nell'ambito di una relativa economicità di produzione e di distribuzione, la facilità di accesso e l'ubiquità della diffusione si prestano a favorire la tempestività di aggiornamento, la flessibilità di formato, l'ipertestualità di linguaggio, la multimedialità di edizione, l'interattività di fruizione e l'agevole riproducibilità.

RM Rivista si articola in varie "rubriche:

- **Interventi:** brevi saggi critici o testi che pongono un problema storiografico, di ricerca, o prendono le mosse da un'opera recente, o pongono problemi di politica culturale ed editoriale, e sono finalizzati alla discussione scientifica aperta a ulteriori contributi dei lettori in eventuali "forum". La rubrica inoltre intende recuperare e rendere pubblici tempestivamente testi e materiali generati da seminari e workshop per evitare la dispersione dei frutti di riflessioni e ricerche di prima mano.
- **Saggi:** testi di ricerca e di bilancio di tipo tradizionale che costituiscono un patrimonio originale di RM.
- **Materiali:** rassegne bibliografiche o documentarie, presentazioni di lavori in corso o di riflessioni compiute nel corso della ricerca. Accanto a questi materiali, che RM rende possibile diffondere con tempestività, si intende raccogliere e recuperare quel patrimonio di idee e di spunti elaborati nelle fasi preparatorie di progetti, incontri, pubblicazioni, che spesso va per-

duto perché poi rielaborato o considerato residuale e che merita invece di circolare proprio per il suo carattere di “opera aperta”.

- Archivi: corpi organici di testi documentari o di dati da essi ricavati, strutturati in archivi specializzati, generati da ricerche compiute o in corso. Più che all'accumulo di fonti, la rubrica mira a proporre e sperimentare nuove forme di presentazione delle ricerche condotte su grandi complessi documentari.
- Iperesti: è la rubrica più legata alle potenzialità innovative dei nuovi mezzi di comunicazione; contiene analisi ipertestuali di fonti, di testi, nuove forme di presentazione di complessi documentari o esperimenti di
- costruzione di iperesti su argomenti medievistici e intende contribuire a esemplificare le trasformazioni che i nuovi strumenti possono indurre nel linguaggio della ricerca. Una parte della sezione potrà contenere riflessioni sulle nuove forme di testualità.
- Atti: la rubrica è stata chiusa in fase di riorganizzazione del sito: i suoi contenuti sono stati trasferiti in E-book per quanto riguarda i due Quaderni che raccolgono atti di convegni.
- Recensioni: il moltiplicarsi di siti *web* e di pubblicazioni digitali di argomento medievistico di varia natura e livello rende necessario in maniera crescente affrontare il problema della segnalazione e della valutazione
- critica di singoli siti o di gruppi di pagine *web* dedicate agli studi medievali e alle applicazioni delle nuove tecnologie alle discipline umanistiche.
- Bibliografie: pubblica raccolte di indicazioni bibliografiche, organizzate per temi specifici, che possono avere carattere di bilancio o di aggiornamento *in progress* e che rispecchiano i percorsi della ricerca di specialisti di diversi ambiti tematici.
- Schedario: la rubrica è dà notizia delle tesi di dottorato, delle risorse digitali, di libri, riviste e vetrine editoriali.
- A differenza delle riviste cartacee, RM Rivista non pubblica resoconti di convegni, che possono essere reperibili nella sezione Calendario del sito (Calendario), sotto le rispettive segnalazioni dei convegni.

Outline

The texts for RM Rivista, like all the contributions to RM, which share the same Board of Editors, are peer reviewed by reviewers chosen among an independent Referee board, the Corrispondenti or other experts; all texts, anonymous, undergo a critical evaluation on the part of two or more referees, unknown both to the author of the text and to the other reviewers. Andrea Zorzi is the present Editor of both RM and RM Rivista.

In its title, RM Rivista reminds only by analogy the traditional communication instrument of scientific production. RM Rivista is neither an imitation nor a translation into computer technology of the structure of a printed magazine; instead, it is an appointed instrument apt to emphasize some characteristics of the communication technologies; exploiting the comparative cheapness in the production and issuing, the accessibility and the widespread of the circulation, it suits a fast updating, a flexible format, a hypertext language, a multimedia edition, an interactive usage and an easy reproduction.

RM Rivista is issued twice a year; it is organized into various sections:

- Interventions: short critical essays or texts dealing with an historiographical or research problem, or moving from a recently published work, or discussing problems of cultural politics and publishing; they aim at a scientific discussion open to further contributions from the readers in possible forums. Among the purposes of this section there is also the prompt collection and publication of texts and materials produced in seminars and workshops in order to avoid the waste of the first-hand results of observations and researches.
- Essays: traditional research and evaluation texts; they are an original patrimony of RM.
- Materials: bibliographical and documentary reviews, outlines of works in progress or of observations arisen in the course of a research. Besides these materials, promptly issued by RM, we aim at collecting the ideas and suggestions elaborated in the preparatory phases of projects, conferences and publications: such a patrimony often gets lost as it undergoes subsequent reworking or is considered of minor importance; on the contrary, it deserves to be known just because of its nature of "open work".
- Archives: organic corpuses of documentary texts or of data drawn from

them, structured into specialized archives, originating from concluded or ongoing researches. This section aims less at the accumulation of sources than at proposing and experiencing new forms of presentation of the researches carried on on large documentary sets.

- **Hypertexts:** this section is the most closely connected with the innovative potentials of the new communication tools; it contains hypertext analysis of sources, texts, new forms of presentation of documentary sets or experiments of building hypertexts on medieval history subjects. It aims at illustrating how the new tools may influence the research language. One area of this section may be devoted to observations on the new forms of the text.
- **Proceedings:** this section has been closed while reorganizing the site, and the two Quaderni/Books in which the proceedings were collected have been transferred to E-book.
- **Reviews:** the increasing number of websites and computer publications on mediaeval matters, and the differences in their nature and level, require a critical report and evaluation both on such sites and publications and on the use of the new technologies in humanistic disciplines.
- **Bibliographies:** this section publishes sets of bibliographical references centred upon specific subjects; such sets may be definite or updating; they reflect the paths of the researches of scholars in different thematic fields.
- **Catalogue:** at present this section is devoted only to the updating concerning the doctorate research dissertations (with abstract, indexes and a biographical note on the author) and digital resources; the area concerning books, magazines and the publishing showcase has been closed while reorganizing the site (2006).
- Unlike paper magazines, RM Rivista does not publish reviews on conferences; they may be found in the Calendar section of the site (Calendario) where the conference is mentioned.

Redazione

Associazione culturale Reti Medievali

Claudio Azzara, *Università di Salerno*
Pietro Corrao, *Università di Palermo*
Roberto Delle Donne, *Università di Napoli Federico II*
Stefano Gasparri, *Università di Venezia*
Paola Guglielmotti, *Università di Genova*
Gian Maria Varanini, *Università di Verona (Presidente)*
Andrea Zorzi, *Università di Firenze (Direttore responsabile)*

Redattori

Claudio Azzara, *Università di Salerno*
Marco Bettotti, *Università di Trento*
Luigi Canetti, *Università di Bologna*
Guido Castelnuovo, *Université de Savoie Chambéry*
Pietro Corrao, *Università di Palermo*
Nadia Covini, *Università di Milano*
Nicolangelo D'Acunto, *Università Cattolica di Brescia*
Roberto Delle Donne, *Università di Napoli Federico II*
Amedeo De Vincentiis, *Università della Tuscia di Viterbo*
Laura Gaffuri, *Università di Torino*
Stefano Gasparri, *Università di Venezia*
Marina Gazzini, *Università di Parma*
Paola Guglielmotti, *Università di Genova*
Tiziana Lazzari, *Università di Bologna*
Isabella Lazzarini, *Università del Molise*
Francesco Panarelli, *Università di Potenza*
Enrica Salvatori, *Università di Pisa*
Raffaele Savigni, *Università di Bologna*
Gian Maria Varanini, *Università di Verona*
Andrea Zorzi, *Università di Firenze*

Redattori corrispondenti

Enrico Artifoni, *Università di Torino*
Ingrid Baumgärtner, *Universität Kassel*
Horacio Luis Botalla, *Universidad de Buenos Aires*
François Bougard, *Université Paris X - Nanterre*
Monique Bourin, *Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne*
Sandro Carocci, *Università di Roma "Tor Vergata"*
Adele Cilento, *Università di Firenze*
William J. Connell, *Seton Hall University, New Jersey*
Donata Degrassi, *Università di Trieste*
Marek Derwich, *Uniwersytet Wrocławski*
Pablo C. Díaz, *Universidad de Salamanca*
Joanna Drell, *University of Richmond Virginia*
Thomas Frank, *Freie Universität Berlin*
David Igual Luis, *Universidad de Castilla-La Mancha, Albacete*
Roberto Lambertini, *Università di Macerata*
Michael Matheus, *Deutsches Historisches Institut, Roma*
Gerd Melville, *Technische Universität Dresden*
François Menant, *École normale supérieure, Paris*
Giuseppe Petralia, *Università di Pisa*
Flocel Sabaté, *Universitat de Lleida*
Antonio Sennis, *University College London*
Pinuccia Franca Simbula, *Università di Sassari*
Andrea Tabarroni, *Università di Udine*
Andrea Tilatti, *Università di Udine*
Chris Wickham, *All Souls College, Oxford*
Hugo Andrés Zurutuza, *Universidad de Buenos Aires*

Referee Board

Giuseppe Albertoni, *Università di Trento*
Mariapia Alberzoni, *Università Cattolica di Milano*
Glaucio Maria Cantarella, *Università degli Studi di Bologna*
Enrico Castelnuovo, *Scuola Normale Superiore, Pisa*
Alfio Cortonesi, *Università della Tuscia*
Paolo Delogu, *Università di Roma "La Sapienza"*
Mario Gallina, *Università di Torino*
Germana Gandino, *Università del Piemonte Orientale*
Maria Ginatempo, *Università di Siena*
Roberto Greci, *Università di Parma*
Olivier Guyotjeannin, *École nationale des chartes, Paris*
Cristina La Rocca, *Università di Padova*
Patrizia Mainoni, *Università di Milano*

Jean-Claude Maire Vigueur, *Università di Roma Tre*
Igor Mineo, *Università di Palermo*
Anthony Molho, *Istituto Universitario Europeo, Firenze*
Marilyn Nicoud, *École Française de Rome*
Paolo Pirillo, *Università di Bologna*
Luigi Provero, *Università di Torino*
Daniela Rando, *Università di Pavia*
Mauro Ronzani, *Università di Pisa*
Barbara Rosenwein, *Loyola University, Chicago*
Giacomo Todeschini, *Università di Trieste*